Modello di organizzazione, di gestione e di controllo
ai sensi del decreto legislativo 231/2001
- parte generale -

Capitolo I – Il quadro normativo e la predisposizione dei modelli di organizzazione e controllo.

1.1) Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Questo decreto è stato emanato sulla base della legge 29 settembre 2000, n. 300, che, nel recepire una serie di atti internazionali e comunitari, delegò il governo a emanare una norma di previsione e di disciplina della responsabilità diretta degli enti da reato.

In particolare il legislatore con la legge n. 300/2000 ha recepito alcune convenzioni e protocolli internazionali precedentemente sottoscritti dall'Italia:

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri;
- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 era consolidato il principio, di matrice romanistica (*societas delinquere non potest*) e sancito anche dalla costituzione italiana all'articolo 27, secondo il quale la responsabilità penale è personale e quindi gli enti in quanto tali non possono

incorrervi.

L'ordinamento italiano prevedeva soltanto agli articoli 196 e 197 del codice penale che sull'ente ricadesse l'obbligazione di pagamento di multe o di ammende in caso di insolvibilità della persona fisica autrice materiale di un fatto accertato come reato commesso dal suo rappresentante legale, oltre a quella di risarcimento del danno.

Il decreto legislativo n7. 231/2001, invece, ha introdotto un'assoluta novità nell'ordinamento italiano, ponendo a carico degli enti una responsabilità denominata amministrativa ma caratterizzata da forti analogie con la quella penale; nella relazione ministeriale di accompagnamento si legge infatti che questa responsabilità, *"poiché conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma dell'illecito amministrativo";* poi la stessa relazione sembra prefigurare un *"tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*. Al di là della formale qualificazione giuridica non vi è dubbio che la tipologia di responsabilità delineata dal decreto n. 231/2001 presenti forti analogie con quella penale per diversi motivi: la necessaria derivazione dell'imputazione dell'ente da un fatto materiale di reato, la natura delle sanzioni irrogabili, il richiamo a istituti penalistici sostanziali e processuali, la sottoposizione dell'ente all'accertamento e al giudizio penale con tutte le garanzie previste dal processo penale del nostro ordinamento.

Il decreto legislativo n. 231/2001 prevede infatti a carico degli enti pesanti sanzioni in caso di commissione di reati e in relazione alla gravità dei reati commessi:

- sanzioni pecuniarie fino a più di un milione e mezzo di euro;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In ossequio a una specifica tecnica scelta dal legislatore nonché a uno stretto principio di legalità, la responsabilità dell'ente non sorge per qualsivoglia fattispecie criminosa ma solo in caso di commissione di specifici reati elencati nello stesso decreto n. 231/2001 o in leggi speciali, sicché sono puniti solo i reati, ancorché in continua crescita, previsti espressamente nel testo originario o introdotti successivamente.

Al momento dell'emanazione del decreto la responsabilità amministrativa degli enti era configurabile solo per le fattispecie di reato di cui agli articoli 24 e 25, relativi ai rapporti con l'amministrazione pubblica, ovvero:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316 *bis* codice penale); indebita

percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316 *ter* codice penale);
- concussione (articolo 317 codice penale);
- corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 codice penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 codice penale);
- corruzione in atti giudiziari (articolo 319 *ter* codice penale);
- istigazione alla corruzione (articolo 322 codice penale);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 1°, n. 1 del codice penale);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 *bis* del codice penale);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640 *ter* codice penale), anche se il legislatore aveva già previsto nella relazione di accompagnamento una possibile estensione delle tipologie, sia attraverso una diretta modifica al decreto sia attraverso il rinvio operato da leggi speciali.

Successivamente, infatti, l'articolo 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del decreto l'articolo 25 *bis*, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

In seguito l'articolo 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo articolo 25 *ter* del decreto n. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai cosiddetti reati societari, così come configurati dallo stesso decreto n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, fattispecie poi modificate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262).

L'articolo 25 *ter*, comunque, non ha soltanto integrato l'elenco dei reati rilevanti in base al decreto legislativo n. 231/2001, ma ha anche ridisegnato il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente e individuato in modo specifico i potenziali soggetti-autori dei reati presupposto.

In deroga, infatti, a quanto previsto dall'articolo 5, decreto legislativo n. 231/2001, l'articolo 25 *ter* stabilisce la responsabilità dell'ente *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice*

civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza (…)".

Dalla norma emergono due aspetti particolari:

- innanzitutto viene eliminato il requisito del "vantaggio" dell'ente: pertanto, l'ente sarà chiamato a rispondere indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio, purché il reato sia stato commesso nel suo interesse;
- in secondo luogo l'individuazione dei potenziali autori del reato-presupposto, pur mantenendo ferma la distinzione dell'articolo 5 tra soggetti "apicali" e "sottoposti", viene limitata a figure particolari, quali amministratori, direttori generali e liquidatori (apicali) e a tutti coloro che siano soggetti alla loro vigilanza (sottoposti).

Dopo l'inserimento dei reati societari l'intervento del legislatore è continuato con la legge 14 gennaio 2003, n. 7 che, ratificando e dando esecuzione alla Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, ha introdotto nel decreto legislativo n. 231/2001 l'articolo 25 *quater* relativo ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha inserito l'articolo 25 *quinquies* che prevede la responsabilità dell'ente per una serie di delitti contro la personalità individuale disciplinati dal codice penale.

Nel 2005 la legge comunitaria (legge 18 aprile 2005, n. 62) e la legge sul risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262) hanno inserito l'articolo 25 *sexies* volto a estendere la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La legge comunitaria 2004 ha inoltre modificato il testo del decreto, introducendo una specifica disposizione, l'articolo 187 *quinquies*, ai sensi della quale l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (articolo 187 *bis*) e di manipolazione del mercato (articolo 187 *ter*) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*) ha poi integrato e modificato sia il testo del decreto sia il codice civile, introducendo tra l'altro il nuovo articolo 2629 *bis* del codice civile relativo al reato di *"Omessa comunicazione del*

conflitto di interessi". Tale reato è stato introdotto, in forza della medesima legge n. 262/2005, nell'articolo 25 *ter* del decreto legislativo n. 231/2001.

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stato poi introdotto nel decreto l'articolo 25 *septies*, poi sostituito ai sensi dell'articolo 300 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha esteso il novero dei reati rilevanti ai sensi del decreto a:

- omicidio colposo (articolo 589 codice penale);
- lesioni colpose gravi o gravissime (articolo 590, comma 3° codice penale) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito il decreto legislativo n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel decreto, ai sensi dell'articolo 63, 3° comma 3, l'articolo 25 *octies* che ha esteso l'elenco dei reati a:

- ricettazione (articolo 648 codice penale);
- riciclaggio (articolo 648 *bis* codice penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 *ter* codice penale).

Infine, per effetto dell'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica e di esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel decreto l'articolo 24 *bis* che estende l'elenco dei reati a:

- falsità in documenti informatici (articolo 491 *bis* del codice penale);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (articolo 615 *ter* del codice penale);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 *quater* del codice penale);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615 *quinquies* del codice penale);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 *quater* del codice penale);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 *quinquies* del codice penale);
- danneggiamento di informazioni, di dati e di programmi informatici (articolo 635 *bis* del codice penale);
- danneggiamento di informazioni, di dati e di programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635 *ter* del codice penale);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635 *quater* del codice penale);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635 *quinquies* del codice penale);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640 *quinquies* del codice penale).

Nel 2006 il legislatore è intervenuto con ben tre modifiche al decreto legislativo n. 231/2001.

La prima modifica è stata apportata dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, che con il nuovo articolo 25 *quater* ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di reato prevista e punita dall'articolo 583 *bis* del codice penale (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

In seguito è stata approvata la legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente nuove norme in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e di contrasto al fenomeno della diffusione della pornografia infantile anche a mezzo internet; fra le novità introdotte vi sono la modifica dell'articolo 25 *quinquies* del decreto n. 231/2001 e l'ampliamento dei reati ivi previsti.

Successivamente la legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche a una serie di reati aventi carattere transnazionale.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa rispetto alle precedenti modifiche; anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, esso ha preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al decreto n. 231/2001 la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

Il legislatore, al fine di definire l'ambito di applicazione della disciplina in esame, ha formulato una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, della sua pianificazione, della sua direzione o del suo controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Ai sensi della stessa legge n. 146/2006 i rati transnazionali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono: reati associativi, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e favoreggiamento

personale).

La riforma che ha suscitato però le maggiori reazioni è stata senz'altro quella attuata con la legge 3 agosto 2007, n. 123, che, nel ridisegnare la disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25 *septies* del decreto n. 231/2001).

La norma ha avuto un impatto estremamente rilevante, in quanto tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (T.U. 81/2008 e non solo) possono oggi rappresentare per gli enti un'area di rischio ai sensi dell'articolo 25 *septies* del decreto.

Invece l'articolo 25 *octies* (relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) è stato inserito dalla legge 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE.

Nel 2008 l'articolo 7 della legge n. 48 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 in materia di criminalità informatica) ha inserito l'articolo 24 *bis* dedicato ai c.d. reati informatici.

Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 231/2001 sono state apportate nel 2009 con tre interventi del legislatore:

1) l'articolo 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94 (pacchetto sicurezza) ha introdotto l'articolo 24 *ter* relativo ai delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

Invero i delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi in forza del decreto n. 231/2001 dall'articolo 10 della legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione O.N.U. sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa.

2) L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99, tra le altre disposizioni contenute, ha modificato l'articolo 25 *bis* (estendendo la sua applicazione anche alla tutela di strumenti o segni di riconoscimento) e inserito l'articolo 25 *bis* 1 (delitti contro l'industria e il commercio) e l'articolo 25 *novies* (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore).

3) L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha introdotto l'articolo 25 *novies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria): si tratta di un'apparente sovrapposizione, in quanto esisteva già un articolo 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Negli anni successivi al 2010 si sono succedute numerose altre modifiche: in particolare è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti ai *"(…) reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo a un anno anche se alternativa alla pena"* nonché all'impiego di manodopera non regolare in Italia e all'ipotesi di delitto tentato, oltre che negli altri ambiti di seguito specificati.

A ratifica della convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dalle forme di sfruttamento e di abuso sessuale la disciplina dell'associazione per delinquere è stata modificata con l'aggiunta di un comma alla relativa norma del codice penale (articolo 416) da parte dell'articolo 4 della legge 1° ottobre 2012, n. 172, comma che configura un'ipotesi speciale di associazione per delinquere, che si distingue per il trattamento sanzionatorio più aspro, nonché per le condizioni della vittima e la peculiare tipologia dei reati fine.

Sempre al 2012 risale la modifica della disciplina della concussione, la quale precedentemente ricomprendeva la doppia fattispecie della concussione per costrizione e di quella per induzione: l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato il riferimento all'induzione, la quale ora è disciplinata separatamente all'articolo 319 *quater*.

La medesima legge ha altresì modificato in maniera profonda la disciplina della corruzione, dal momento che l'articolo 1, laddove vi era il riferimento, sia nella rubrica sia nel testo, a "un atto d'ufficio", ha inserito il concetto di "funzioni o di poteri" del funzionario pubblico, consentendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di un'altra utilità è correlata alla generica attività, ai generici poteri e alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. Dal 2012 è quindi viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva.

In materia di corruzione l'articolo 1, 75° comma, lettera h), n. 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, e, circa tre anni dopo, l'articolo 1, 1° comma, lettera g), numeri 1 e 2, della legge 27 maggio 2015, n. 69, hanno modificato in maniera profonda la disciplina, introducendo numerose modifiche e inserendo delle circostanze aggravanti indipendenti e determinando un aumento delle pene.

La serie consistente delle modifiche della disciplina rilevante a livello di responsabilità amministrativa delle imprese è proseguita con le innovazioni introdotte in tema di frode informatica dall'articolo

9, 1° comma, lettera a), del decreto legge 933 del 14 agosto 2013, convertito dalla legge 119 del 15 ottobre 2013, che ha introdotto il 3° comma dell'articolo 640 *ter* del codice penale (frode informatica), ovvero la previsione che il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o di più soggetti.

Quanto invece al reato presupposto di cui all'articolo 583 *bis* del codice penale (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) l'articolo 93, 1° comma, lettera s), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ha introdotto il concetto di responsabilità genitoriale in luogo di quello di responsabilità genitoriale.

Nel corso del 2013 è stato altresì modificato l'articolo 648 del codice penale (ricettazione) dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ed è stato abrogato il 4° comma dell'articolo 22 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) dall'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

L'articolo 1, 1° comma, della legge 17 aprile 2014, n. 62, ha modificato l'articolo 416 *ter* del codice penale in tema di scambio elettorale politico-mafioso.

Uno dei settori nel quale più si sono riscontrate modifiche è quello della repressione della tratta degli esseri umani. La relativa fonte normativa è il decreto legislativo 24/2014, che attua la direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Tale direttiva del 5 aprile 2011 amplia la nozione "*di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento*", di fatto inserite nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 24/2014, che ha quindi modificato in parte l'articolo 600 del codice penale (*"Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"*), e sostituendo *in toto* l'articolo 601, rubricato appunto *"Tratta di persone"*, mantenendone comunque i limiti edittali di pena.

Quanto all'articolo 600 il termine "prestazioni" è sostituito dall'espressione *"compimento di attività illecite"* da parte di chi vi è costretto in forza di uno stato di soggezione continuativa, e inoltre è inserita un'ulteriore attività specifica oltre allo sfruttamento, quale la sottoposizione *"al prelievo di organi"*, in conseguenza della prassi consolidatasi nel tempo di gestire traffici illeciti organi da parte di organizzazioni transnazionali.

Da ultimo nel secondo comma, riguardo alle modalità con cui può avvenire "*la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione*", si aggiunge la fattispecie relativa all'approfittamento di una situazione "*di vulnerabilità*", la quale va a differenziarsi dai successivi incisi relativi all'"*inferiorità fisica o psichica*" anche alla luce della definizione datane dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva

2011/36/UE, che la individua nella "*situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima*".

In materia di reati contro la persona è pure stata modificata la disciplina di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) dall'articolo 1, 3° comma, lettera d), della legge 23 marzo 2016, n. 41, con decorrenza dal 25 marzo 2016.

Il decreto legislativo 7 del 15 gennaio 2016, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili", ha attuato una serie di depenalizzazioni, che hanno riguardato, per esempio, l'ingiuria (articolo 594 del codice penale), la sottrazione di cose comuni (articolo 627) e, per ciò che riguarda i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle imprese, la falsità in scrittura privata (articolo 485 del codice penale).

Il pacchetto in esame ha abrogato delle fattispecie ritenute dal legislatore di minor allarme sociale, prefiggendosi di raggiungere il duplice obiettivo di diminuire il carico di lavoro degli uffici giudiziari e di garantire maggiore efficacia alla disciplina del risarcimento del danno a favore delle parti offese (per l'ingiuria per esempio la sanzione varia da 100 a 8.000 euro, mentre per la falsificazione di scrittura privata la sanzione è doppia).

In generale il decreto legislativo 8/2016 ha depenalizzato, trasformandoli in illeciti amministrativi, tutti i reati al di fuori del codice penale per i quali era prevista la pena della multa o dell'ammenda, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di ambiente, territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo, scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti, la cui disciplina è rimasta invece invariata.

Ulteriori rilevanti modifiche sono state apportate alle fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità delle imprese dipendente da reato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, entrato in vigore il 24 novembre, contenente disposizioni in materia di confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, in attuazione della direttiva europea 2014/42.

L'articolo 2 di tale decreto legislativo modifica l'articolo 240, secondo comma, n. 1 *bis*, del codice penale, introducendo la confisca obbligatoria diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto dei reati informatici di cui agli articoli 615 *ter* (accesso abusivo a un sistema informatico), 615 *quater* (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615 *quinquies* (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617 *bis* (installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617 *ter* (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni

telegrafiche o telefoniche), 617 *quater* (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 *quinquies* (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617 *sexies* (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635 *bis* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 *ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 *quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 *quinquies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 640 *ter* (frode informatica) e 640 *quinquies* (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).
Il decreto con l'articolo 2 ha inoltre introdotto l'articolo 466 *bis*, il quale prevede, in caso di condanna, anche per richiesta congiunta delle parti, per uno dei delitti in materia di falsificazione delle monete di cui agli articoli 453(falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (alterazione di monete), 455 (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 460 (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) e 461 (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), che sia "sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato".
Inoltre l'articolo 3 di questo decreto legislativo ha introdotto all'articolo 2635 del codice civile un ultimo comma che stabilisce, in relazione al delitto di corruzione tra privati, che la misura della confisca per equivalente disposta ai sensi dell'articolo 2641 del codice civile non possa in ogni caso essere inferiore al valore delle utilità date o promesse (e, dunque, al valore della "tangente").
Ulteriori ipotesi di estensione della confisca così come delineata dall'articolo 12 *sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, sono state previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 202/2016, che la introduce in caso di condanna:
- per il delitto di **associazione per delinquere** di cui all'articolo 416 del codice penale, quando l'associazione è diretta a commettere i reati di falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale), alterazione di monete (454), *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (455), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460) e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di

monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461);

- per il delitto di **autoriciclaggio** previsto dall'articolo 648 *ter* n. 1 del codice penale;
- per il delitto di **corruzione tra privati** previsto dall'articolo 2635 del codice civile;
- per il reato di **utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento** previsto dall'articolo 55, 9° comma, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- per i **reati informatici** di cui agli articoli 617 *quinquies* (installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617 *sexies* (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635 *bis* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 *ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 *quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 *quinquies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Il legislatore della novella ha inoltre precisato che la confisca allargata può trovare applicazione anche in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale.

A livello concreto l'intervento del legislatore, che ha perso l'occasione per strutturare in maniera organica l'istituto della confisca, ha generato la possibilità che in alcuni casi si sovrappongano più norme a disciplinare la fattispecie, come per l'ipotesi, rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle imprese dipendente da reato, della confisca diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto del reato di frode informatica, disciplinata, se commessa in danno dello Stato o di un altro pubblico, sia dall'articolo 640 *quater* sia dall'articolo 240, 2° comma, n. 1 *bis* del codice penale.

Un'ulteriore normativa particolarmente rilevante anche per le imprese è costituita dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017).

Le novità introdotte dal provvedimento sono:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635 *bis*);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie.

L'ultima normativa degna di rilievo in materia è la legge 30 novembre 2017, n. 179, che contiene disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a

conoscenza nel contesto di un rapporto di lavoro, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, e composta da tre articoli.

In sintesi le nuove norme modificano l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego, stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Secondo la nuova disciplina il dipendente deve essere reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento, essendo nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico dell'amministrazione.

L'autorità nazionale anticorruzione (a.n.a.c.), a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre l'a.n.a.c. applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Non potrà per nessun motivo essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'a.n.a.c., sentito il garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi all'amministrazione pubblica.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore

privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Da ultimo l'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

In questa sede vale la pena di segnalare come tale normativa (nota anche con la denominazione inglese w*histleblowing*) ha segnato una svolta non indifferente per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato.

La novellata normativa prevede difatti rilevanti modifiche proprio al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, e introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei modelli organizzativi, estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Con l'intervento *de quo*, il legislatore pare aver dato concreta attuazione anche in ambito privato a quella tendenza a radicare *"una "coscienza sociale" all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione"*.

Il legislatore aveva già parzialmente introdotto la disciplina sul *whistleblowing* in alcuni specifici ambiti del settore privato, perlopiù attraverso la recente emanazione di atti legislativi di recepimento di normative europee.

Tra i più rilevanti si evidenziano, in ordine cronologico, i seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 8 maggio 2015 recante "*recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*" (c.d. CRD IV) che ha introdotto modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), prevedendo, tra l'altro, specifiche disposizioni per la segnalazione interna di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche.
- decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, tra le cui disposizioni si evidenzia, per la prima volta nell'ambito della legislazione antiriciclaggio, la previsione di sistemi di *whistleblowing*, che impone ai soggetti obbligati di adottare procedure idonee per la

segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

- decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017 che recepisce la direttiva (UE) 2016/1034 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che, negli articoli 4 *undecies* e 4 *duodecies* del t.u.f. richiede agli intermediari di cui alla parte II del t.u.f., ai soggetti di cui alla parte III del t.u.f. nonché alle imprese di assicurazione di dotarsi di procedure specifiche per la segnalazione di violazioni dell'attività svolta, dettando altresì le procedure che i predetti soggetti sono tenuti a seguire al fine di effettuare segnalazioni all'autorità di vigilanza.

Se la *ratio* dell'intervento normativo consiste nell'incentivare determinate tipologie di condotte che promuovano *"più elevati standard di business ethics e di anticorruption la cui mancanza, invece, ostacola la creazione di valore per le imprese"*, affinché esse siano incentivate è necessario prevedere che le conseguenze negative dalle medesime azionate non ricadano sul segnalante.

Sul punto la normativa ha dunque previsto due importanti tutele per il segnalante:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Importante altresì è la modalità con cui il legislatore ha inteso disciplinare la ripartizione dell'onere della prova in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione.

Spetterà infatti al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Questa scelta si pone, come illustrato dall'a.n.a.c., in linea di continuità con le *best practices* adottate da molti paesi dall'area OCSE.

In effetti la segnalazione è potenzialmente foriera di importanti conseguenze negative per il segnalante, che possono includere, come evidenziato dall'a.n.a.c.:

- l'emarginazione professionale,

- la perdita dei mezzi di sussistenza con conseguenti possibili danni finanziari e di reputazione;

oltre a ciò non è da sottovalutare la possibilità che i segnalanti rischino una *"stigmatizzazione che spesso li accompagna per il resto della loro vita lavorativa"*.

Tuttavia non sono mancate alcune osservazioni critiche in relazione al principio introdotto dal legislatore; in particolare, già in sede di discussione della modifica alle disposizioni dell'articolo 54 *bis* del testo unico del pubblico impiego era stata segnalata *"la dubbia tenuta* [del principio dell'inversione dell'onere della prova] *alla luce delle previsioni dell'ordinamento nazionale in tema di onere della prova. Infatti, in genere, l'inversione di tale onere è ammessa laddove vi sia almeno un principio di prova o una presunzione, fornita dal soggetto interessato, che lasci almeno ipotizzare un nesso tra la segnalazione e la misura presa ai danni dell'autore. Al riguardo, l'esempio tipico potrebbe essere rappresentato dal mancato avanzamento di carriera che ben può essere motivato da intenti discriminatori quanto da una valutazione sul merito. In tal caso, dovrebbe essere onere dell'"autore" fornire un minimo di elementi da cui presumere un intento discriminatorio o ritorsivo a suo danno a seguito della segnalazione"*.

Indicazioni utili per il tema della qualificazione della misura discriminatoria e del relativo legame tra la medesima e la segnalazione effettuata - *latu sensu* - dal *whistleblower* possono essere desunte da alcune pronunce giurisprudenziali.

A tale riguardo la corte di cassazione (6501/2013) ha deciso sulla legittimità del licenziamento intimato a un dipendente il quale, venuto a conoscenza di alcune irregolarità commesse da parte della propria azienda, aveva denunciato ai p.m. il proprio datore di lavoro e allegato una serie di documenti aziendali; il lavoratore era stato poi licenziato per violazione dell'obbligo di fedeltà e sottrazione di documenti aziendali. In tale caso la Suprema Corte ha affermato che *"non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l'avere il dipendente reso noto all'autorità giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l'azienda nella quale lavora né l'averlo fatto senza averne previamente informati i superiori gerarchici, sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell'esposto; neanche è motivo di licenziamento l'avere allegato documenti aziendali"*.

Diversamente la suprema corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della disciplina del "*whistleblowing*" *ex* articolo 54 *bis* del decreto n. 165 del 2001 e quindi ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore pubblico in un caso in cui il lavoratore inviava *"ad alcuni soggetti istituzionali (prefettura, procura della repubblica e Corte dei conti) una memoria*

contenente la denunzia di condotte illecite da parte dell'amministrazione di appartenenza palesemente priva di fondamento, configurandosi una condotta illecita, univocamente diretta a gettare discredito sull'amministrazione medesima".

Da ultimo, occorre evidenziare come il sistema di tutele per il lavoratore sia stato integrato dalla previsione, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dell'articolo 3 del decreto, secondo cui nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

Tale previsione pare aver determinato, nel rapporto di lavoro, *"una più incisiva prevalenza dell'interesse pubblico alla punizione degli illeciti e delle irregolarità commessi sia dalla pubblica amministrazione sia dalle persone giuridiche di diritto privato e dagli altri enti dotati di personalità giuridica, rispetto alla tutela della riservatezza e del segreto derivanti dal rapporto di lavoro*".

Sulla qualificazione della giusta causa nella rivelazione, è stato osservato come la medesima possa operare *"come scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione"*.

L'approvazione della normativa sul *whistleblowing* ha dunque sancito l'allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di gestione delle segnalazioni, inserendo dopo il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001, i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, ai sensi dei quali i modelli organizzativi previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora prevedere tra l'altro:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela della sua integrità, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

Alla luce di quanto esposto in precedenza, i modelli devono quindi contenere un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute novità legislative.

I modelli devono quindi riportare una descrizione specifica con riguardo:

- ai soggetti abilitati a effettuare le segnalazioni,
- ai contenuti oggetto di tali segnalazioni,
- alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di *whistleblowing* nonché
- alle forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.

In conclusione il nuovo impianto normativo si caratterizza per l'apprezzabile intento di promuovere in Italia una diffusione del sistema di *whistleblowing* che includa nel suo ambito di applicazione la più ampia platea di operatori economici, siano essi pubblici o privati.

Sebbene risulti apprezzabile l'impegno del legislatore a che una nuova cultura della legalità si diffonda in ambito lavorativo, permettendo che il lavoratore si faccia parte attiva nella segnalazione di condotte illecite perpetrate all'interno dell'azienda, i tempi per un giudizio certo circa la reale efficacia del nuovo sistema appaiono non del tutto maturi.

Peraltro ancora oggi emerge dalla prassi operativa da un lato una percezione distorta del *whistleblower* non quale valore per la società, bensì come *"un elemento di disturbo (…) poiché capace tanto di mettere a repentaglio la reputazione di quest'ultima, quanto di rompere omertà consolidate"*, dall'altro l'incompleta efficacia delle segnalazioni rispetto alle potenzialità dell'istituto del *whistleblowing.*

A tale riguardo, come evidenziato in sede di primo commento alla nuova normativa, il legislatore avrebbe forse potuto prevedere nel decreto di una maggiore tutela del *whistleblower* mediante la creazione di un fondo a copertura di eventuali spese legali del soggetto segnalante, così da incentivare maggiormente l'efficacia dell'istituto.

Condivisibili e attuali appaiono infine i dubbi in precedenza sollevati circa la collocazione del *whistleblowing "all'interno di uno strumento, quale il modello organizzativo, che il legislatore stesso ha previsto* come *facoltativo"*, potendo il *whistleblowing* essere introdotto quale strumento autonomo e svincolato dal modello stesso.

Ulteriormente degno di rilievo in materia è il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, il quale ha introdotto, abrogando l'articolo 260 del decreto legislativo 152/2006, l'articolo 452 *quaterdecies* del codice penale in materia di traffico illecito di rifiuti.

Nell'anno 2018 alcune modifiche rilevanti anche ai fini della responsabilità dell'ente derivante da reato sono state introdotte dal decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, recante "Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103" (riforma Orlando), entrato in vigore in data 9 maggio 2018, che ha esteso le ipotesi di procedibilità a querela della persona offesa. La tabella seguente aiuta a capire, nell'ambito dei reati interessati, il nuovo regime di perseguibilità.

All'inizio del 2019 ugualmente la disciplina rilevante in materia di responsabilità delle imprese dipendente da reato ha trovato un ulteriore ampliamento con la legge anticorruzione (misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici) che reca il numero 3 ed è del 19 gennaio 2019 e che ha introdotto in particolare queste modifiche:

i) **l'estensione del catalogo dei reati** che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente al delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346 *bis* del codice penale);

ii) **l'inasprimento delle sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, 2° comma, del decreto, qualora sia stato commesso un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione; per effetto della modifica in tali casi la durata delle sanzioni interdittive (originariamente fissata in un termine non inferiore a un anno) non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette quando il reato è commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è commesso da un sottoposto;

iii) **l'introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive** per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui l'ente si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

iv) l**a previsione della procedibilità d'ufficio** per i reati di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile) e di istigazione alla corruzione tra privati (2635 *bis*).

Si comincia a segnalare che il modello organizzativo sarà ulteriormente da ampliare secondo le prescrizioni già fornite della camera dei deputati, la quale il 13 novembre 2018 ha approvato e trasmesso al senato il disegno di legge C. 1201 recante "Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018".

Tra le 22 direttive da recepire, all'articolo 3, compare la Direttiva Pif (2017/1371) del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea.
Nonostante si tratti di uno strumento legislativo che, diversamente dai regolamenti, non trova diretta applicazione negli Stati membri, ci si aspettano importanti ricadute nell'ordinamento italiano. A causa dei risultati organizzativi che la direttiva obbliga a raggiungere e dell'avvicinarsi del 6 luglio 2019, termine entro cui deve essere recepita, le aziende dovranno muoversi al più presto per non farsi trovare impreparate.
Per armonizzare le legislazioni penali dei vari stati europei, la direttiva:
- stabilisce quali sono i reati maggiormente lesivi degli interessi finanziari europei;
- determina le sanzioni irrogabili;
- estende l'obbligo di criminalizzazione delle persone giuridiche nel caso gli illeciti siano commessi da soggetti apicali, cioè derivino dall'omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati.

Un elemento di novità introdotto dalla direttiva Pif che avrà importanti impatti sull'ordinamento del nostro Paese è l'inclusione, tra i reati che danno seguito alla responsabilità amministrativa d'impresa, delle frodi i.v.a.
Nel decreto legislativo 231/2001 rientrano, quindi, anche i reati fiscali, che potranno ugualmente determinare la colpevolezza organizzativa degli enti.
Una clausola prevede, tuttavia, delle limitazioni alla portata della direttiva, applicabile "unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'i.v.a.". Un reato è definito grave nel caso le condotte illecite abbiano un carattere transfrontaliero, siano cioè "connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione", e il pregiudizio per l'interesse finanziario UE sia di una certa rilevanza ("danno complessivo pari ad almeno 10.000.000,00 di Euro").
Gli stati membri dovranno presto introdurre le misure necessarie ad assicurare che gli enti nel cui interesse siano commessi i delitti interessati dalla direttiva possano risponderne. Le sanzioni pecuniarie e interdizioni vanno dall'esclusione di un beneficio o di un aiuto pubblico al "commissariamento giudiziale o lo scioglimento dell'Ente" fino alla "chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato".
A partire dal 25 dicembre 2019 la legge di conversione del 19 dicembre 2019 n. 157 è entrata in vigore, introducendo la riforma dei reati tributari (di conversione del decreto fiscale), inserendo l'articolo 25 *quinquiesdecies* al decreto legislativo n. 231/01 e ampliando il novero dei reati presupposto.
Inizialmente l'articolo in questione doveva riguardare solo la fattispecie "Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti inesistenti *ex* art. 2 D. Lgs. 74/2000" mentre con il nuovo provvedimento sono inclusi tutti i delitti fiscali, ossia:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (anche inferiori 100.000,00 €);
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- l'occultamento o distribuzione di documenti contabilità;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei "grandi evasori".

Se da un lato la scelta legislativa può apparire condivisibile nell'intento di aumentare la vigilanza in materia di compliance aziendale, dall'altro lascia aperti numerosi interrogativi, in particolare sotto il profilo interpretativo.

Il nuovo articolo 25 *quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato decreto legislativo 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa.

Per la commissione di tali delitti è prevista sia l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, per un importo compreso tra le 400 e le 500 quote (il valore di ogni quota varia da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549), sia l'applicazione delle pericolosissime sanzioni interdittive che vanno a incidere sulla operatività aziendale (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi ecc.). Se dalla realizzazione di tale reato è stato conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà incrementata di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, decreto legislativo 231/2001, lettera c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Allo stato dell'arte, quindi, i modelli che non tengano conto della riforma sono da considerarsi inidonei a prevenire i reati in discorso, almeno in parte *qua*.

Non si può escludere che i modelli organizzativi particolarmente rigorosi possano di fatto già diminuire di molto il rischio di commissione dei reati di cui all'elenco, ma ciò non toglie che l'assenza di una revisione della parte generale e il mancato inserimento di (almeno) un protocollo *ad hoc* non siano da considerarsi chiari indizi di scarsa consapevolezza dell'ente.

Anche un'indicazione all'o.d.v. è necessaria sul punto, sempre che non sia proprio l'organismo di vigilanza stesso a segnalare alla governance l'esigenza della revisione del modello organizzativo, adottando, nel frattempo, misure temporanee di mitigazione del rischio.

La miglior soluzione concreta alla data di entrata in vigore di tale normativa, quindi, appare proprio l'intervento preliminare dell'o.d.v., in attesa di misure (eventualmente) più complesse determinate dall'adeguamento del modello.

Diverso il discorso per i modelli semplificati e con o.d.v. monocratico (eventualmente interno all'organizzazione): in questo caso, data la natura semplificata della struttura di gestione e organizzativa, sarebbe consigliabile almeno un'attenta nuova analisi del rischio esterna.

L'introduzione dei reati tributari ha comportato, per le aziende già dotate di un modello, la necessità di intervenire aggiornandolo e, per quelle che ancora non hanno provveduto, di valutarne seriamente l'introduzione ai fini di una maggiore tutela del proprio patrimonio e degli stakeholder.

La cooperativa, avendo già da anni un proprio modello, è pertanto prontamente intervenuta per integrarlo, aggiornamento del proprio sistema di controllo interno finalizzato a impedire la commissione di tali reati.

A livello di novità legislative occorre poi proseguire questa esposizione con i riferimenti al decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, con il quale è stata recepita in via definitiva la direttiva (UE) 2017/1371 (la direttiva chiamata PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la *"lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*.

L'attuazione di questa direttiva costituisce un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la L. n. 300/2000, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.

La finalità dell'intervento normativo in esame è quella di conformare il nostro ordinamento ai criteri e ai principi contenuti nella direttiva 2017/1371, da una parte mediante l'introduzione e l'ampliamento di fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dall'altra attraverso un ulteriore estensione dell'area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell'U.E.

Il decreto introduce modifiche che concernono il codice penale, i delitti di contrabbando – innalzando le sanzioni penali per alcune fattispecie ritenute di particolare gravità – e di frode in agricoltura, i

reati tributari di cui al d. lgs n. 74/2000 e la responsabilità degli enti derivante da reato *ex* d. lgs n. 231/2001.

Come si legge nella relazione illustrativa, tale intervento riformatore non è stato conseguito mediante l'introduzione di nuove fattispecie illecite, bensì operando modifiche sotto il profilo sanzionatorio, integrazioni e precisazioni di fattispecie già esistenti nel nostro ordinamento, già in gran parte allineato a quanto richiesto dalla Direttiva. Sotto il profilo delle modifiche al codice penale l'articolo 1 del decreto legislativo in esame, sulla base del criterio di delega contenuto nell'articolo 3, comma 1, lett. f) della Legge delega n. 117/2019, ha apportato modifiche agli artt. 316, 316-*ter* e 319-*quater* c.p. «*integrando le ipotesi già negli stessi previste riguardo anche alla commissione di fatti che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, con danno superiore a 100.000 euro*», nonché agli artt. 322-*bis* e 640, comma 2, n. 1) c.p. di cui è stata estesa la portata applicativa.

In riferimento alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 316, 316-*ter* e 319-*quater* c.p., conformemente alle indicazioni della direttiva, si prevede un innalzamento della pena edittale nel massimo fino a quattro anni di reclusione, alla duplice condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e che il danno o il profitto siano superiori a euro centomila.

Il legislatore perviene a tale risultato mediante l'aggiunta del periodo «*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*», rispettivamente, all'ultimo comma dell'art. 316 c.p., all'uopo introdotto dalla novella, e alla fine del primo comma dell'art. 316-*ter* c.p.

Analoghe modifiche vengono apportate alla fattispecie di cui all'art. 319-*quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità) mediante l'introduzione, al secondo comma, dell'inciso «*fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*», che produce l'effetto di un aggravamento del trattamento sanzionatorio rispetto alla ipotesi base «*della reclusione fino a tre anni*».

In riferimento al novellato primo comma dell'art. 316-*ter* sorgono, tuttavia, questioni interpretative e applicative, in quanto la novella non pare *prima facie* adeguatamente coordinata con quanto già disposto dalla norma *de qua* «*la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri*».

Ci si domanda, infatti, se, nell'ipotesi di commissione di un fatto delittuoso, lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea e il cui danno o il profitto siano superiori a euro 100.000 e commesso da parte di un soggetto che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio,

debba trovare applicazione l'aggravante comportante la «*reclusione da uno a quattro anni*» ovvero quella neo introdotta avente un limite edittale inferiore «*reclusione da sei mesi a quattro anni*».

Il *discrimen* tra le due fattispecie è da individuare nella circostanza che se in relazione al massimo edittale entrambe le aggravanti sono da qualificarsi a effetto comune (in quanto comportano un aumento contenuto nel limite di un terzo della pena base), la qualità soggettiva del reo rispetto alla neo-introdotta aggravante, assume carattere di circostanza a effetto speciale in relazione al raddoppio del minimo edittale di pena.

Non si tratta tuttavia di una scelta tra circostanze aggravanti dettata dal principio del *favor rei*, dunque con applicazione di quella neo introdotta, ma dell'applicazione del principio del concorso di circostanze aggravanti, *ex* art. 63 c.p., a mente del quale *"quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza a effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze a effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo"*. Detto articolo, peraltro, al comma quarto, prevede che "se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla". Il riferimento è alle circostanze aggravanti a effetto speciale, sopra richiamate.

Secondo tale impostazione, dunque, si potrebbe applicare l'aggravante soggettiva, perché più grave in relazione al minimo edittale (un anno), e quindi eventualmente aumentare ulteriormente la pena.

Tale interpretazione pone dei dubbi in ordine alla natura della neo introdotta aggravante posto che come rilevato in dottrina essa sarebbe una circostanza c.d. indipendente a effetto comune, in precedenza disciplinata dall'articolo 63 c.p. e oggi espunta dalla disposizione ma ancora richiamata nell'ambito del concorso eterogeneo di circostanze, di cui all'articolo 69 c.p.

Emerge dunque il difetto di coordinamento della nuova disciplina e viene messa in evidenza la lacuna che si è venuta a creare con la riforma attuata con legge n. 400 del 1984.

Un'ulteriore modifica concerne l'inserimento al comma primo dell'art. 322-*bis* c.p. del n. 5-*quinquies*, che consente l'estensione della punibilità, ove i fatti di corruzione siano tali da offendere gli interessi finanziari dell'Unione, «*alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea*».

Il medesimo scopo di estensione della portata applicativa della norma è stato raggiunto in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, n. 1) c.p., mediante l'equiparazione dell'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato.

Infine l'articolo 7 del decreto opera un adeguamento normativo sul piano terminologico, precisando che, con riferimento alle norme penali che tutelano gli interessi finanziari dell'UE, «*il riferimento alle parole Comunità europea dovrà intendersi come riferimento alle parole Unione europea*» modifica questa recepita con integrazione delle rubriche di taluni dei reati richiamati.

Sotto il profilo delle modifiche ai reati tributari si rileva che l'articolo 2 del decreto in esame ha introdotto il nuovo comma 1-*bis* all'art. 6, che deroga alla regola generale della non punibilità a titolo di tentativo dei delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 nell'ipotesi in cui «*siano compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*».

Questo intervento si è reso necessario alla luce di quanto disposto dall'art. 5, par. 2, della Direttiva 2017/1371, il cui contenuto è stato riprodotto nell'art. 3, comma 1, lett c.) della Legge delega n. 117/2019 con cui il Parlamento ha imposto al Governo di «*abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo*».

La novella presenta profili di interesse, il primo dei quali riguarda il riferimento agli «*atti diretti a commettere i delitti*», in cui non figura il secondo requisito dell'univocità degli atti richiesto dall'art. 56 c.p. per l'operatività dell'istituto del tentativo di delitto.

Ove l'espunzione del requisito dell'univocità degli atti non fosse il frutto di una dimenticanza bensì di una precisa scelta di matrice giustizialista del Legislatore, tale disposizione determinerebbe un sensibile arretramento della soglia di punibilità nonché una palese violazione del principio di offensività.

Come di recente chiarito dalla corte di cassazione, *"ai fini della punibilità del tentativo, il giudizio sull'idoneità degli atti è un giudizio caratterizzato da una valutazione di cosiddetta 'prognosi postuma' e che si opera* ex ante *e in concreto, rapportandosi al momento dell'azione e non valutando l'idoneità degli atti stessi, in funzione del mancato verificarsi dell'evento, prospettiva che renderebbe fallace l'indagine e 'inidoneo' (nel senso voluto dall'art. 56 c.p.) ogni delitto tentato. La valutazione da compiere non è, pertanto, influenzata dal risultato naturale dell'azione, né si giudica* ab exitu. *Rileva, piuttosto, l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi, come anticipato, con valutazione* ex ante *in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta"* (cfr Cass., Sez. I, 8.11.2019, n. 4373).

Il secondo elemento di interesse è costituito dalla transnazionalità nella commissione dell'illecito penale tributario. In riferimento all'inciso «*compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea*», sono sorti dubbi interpretativi in merito alla possibilità di perseguire in Italia solo i reati tributari la cui condotta sia stata commessa in parte sul territorio nazionale e in parte su quello di altro Stato europeo, ovvero se sia consentita la punibilità degli illeciti la cui condotta sia stata posta in essere interamente in altro Stato europeo.

Nonostante la suggestività della seconda tesi, si deve propendere per il primo orientamento ermeneutico, che risulta coerente sia con quanto disposto dall'art. 6, comma 1, c.p., per cui il «*reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte*», sia con quanto affermato nella Relazione illustrativa del d. lgs n. 75/2020 «*Quanto alla giurisdizione, ribadendo le osservazioni formulate nella redazione della legge delega – che non a caso ha lasciato, alla lettera i) dell'articolo 3, al legislatore delegato la scelta sull'opportunità dell'intervento – il sistema attualmente vigente appare già conforme a quanto richiesto dalla direttiva: l'articolo 6 del codice penale, infatti, sancisce la giurisdizione penale italiana in ogni caso in cui anche una sola parte dell'azione o dell'omissione sia stata commessa sul territorio o i vi si sia realizzato l'evento del reato; mentre le integrazioni al disposto dell'articolo 9, terzo comma, disposte dalla legge n. 300 del 2000 (con la previsione della speciale regola di giurisdizione nel caso di delitto commesso all'estero dal cittadino in danno delle Comunità europee) risultano già rispettose delle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva*».

Riguardo alla modifica dei reati di contrabbando e di frode in agricoltura il decreto in esame interviene altresì, a norma dell'art. 3, sulla disciplina penale dei reati di contrabbando. Modificando l'art. 295 del D.P.R. n. 43/1973, il legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio per i delitti previsti dal decreto, prevedendo la pena della reclusione da tre a cinque anni anche nei casi in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro centomila.

L'intervento del legislatore interessa anche il d.lgs. n. 8/2016. L'art. 1 del citato decreto dispone la depenalizzazione degli illeciti puntiti con la sola pena pecuniaria, prevedendo, al contempo, alcuni casi di esclusione ai quali si aggiungono, in seguito alle modifiche intervenute per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 75/2020, i «*reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine è superiore a euro diecimila*».

Infine anche in riferimento ai reati di frode nel settore agricolo di cui alla L. n. 898/1986, il Legislatore ha elevato il massimo edittale della pena della reclusione da tre a quattro anni, qualora il danno o il profitto siano superiori a euro centomila.

Riguardo all'ampliamento dell'area della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, il decreto in esame apporta, a norma dell'art. 5, modificazioni al d.lgs. n. 231/2001 volte ad ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, secondo il principio di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) della Legge delega n. 117/2019.

In primo luogo sono state introdotte nuove fattispecie di reato nell'elenco di cui all'art. 24 del d. lgs n. 231/2001 (ora rubricato, per effetto della novella, "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"), che ora comprende il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. e il reato di frode in agricoltura di cui all'art. 2 della L. n. 898/1986. Inoltre, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 640, comma 2, n. 1), 640-*bis* e 640-*ter* c.p., il Legislatore equipara l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato.

Il decreto interviene altresì sull'art. 25 (la rubrica è stata così sostituita "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio") del d. lgs n. 231/2001, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che ora comprende i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Rispetto a tali fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta, in accoglimento delle osservazioni all'uopo formulate dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 2020, ai soli casi in cui «*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*».

Le modificazioni più rilevanti riguardano, tuttavia, l'art. 25-*quinquiesdecies*, disposizione recentemente introdotta nel decreto 231 per effetto del D.L. n. 124/2019, al quale viene aggiunto il nuovo comma 1-*bis*, che prevede, in relazione alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-*quater* (indebita compensazione) d.lgs. n. 74/2000 e a condizione che gli stessi siano «*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*», l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a trecento quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a quattrocento quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione.

Il catalogo dei reati presupposto si arricchisce altresì, per effetto dell'introduzione dell'art. 25-*sexiesdecies* nel d. lgs n. 231/2001, dei delitti di contrabbando previsti e puniti dal D.P.R. n. 43/1973.

Per la commissione del delitto *de quo* è prevista l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a duecento quote, aumentata fino a quattrocento quote ove l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro centomila.

Infine i provvedimenti apportati al D.Lgs. 231/01 dalla **Legge 9 del 22 marzo 2022** "Disposizioni in materia di **reati contro il patrimonio culturale**" sono:

- inserimento nell'elenco dei reati presupposto dell'**articolo 25-*septiedecies*** "Delitti contro il patrimonio culturale";
- inserimento nell'elenco dei reati presupposto dell'**articolo 25-*duodevicies*** "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici";
- modifiche ai contenuti dell'articolo 733-*bis* c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'articolo 25-*undecies* relativo ai reati ambientali e modifica all'articolo 9 comma 1 della legge n.146/2006 (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali.

Inoltre, nella giornata del 28 settembre 2022, il consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato tre decreti legislativi di attuazione della **riforma della giustizia** civile, penale e dell'ufficio per il processo. L'obiettivo è di introdurre norme miranti a rafforzare il rispetto del diritto costituzionale delle vittime e degli imputati a una ragionevole durata del processo e raggiungere l'obiettivo, stabilito con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di ridurre la durata media dei processi penali del 25% entro il 2026.
Le modifiche apportate al codice penale dalla riforma Cartabia interessano il decreto legislativo n. 231 del 2001 riguardante l'articolo 640 c.p. inserito nell'articolo 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e l'articolo 640-*ter* c.p. che, oltre a interessare l'articolo 24, riguarda anche l'articolo 24-*bis* "Frode informatica" e **l'articolo 25 *octies*-1** "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (introdotto dal decreto legislativo n. 184 del 18 novembre 2021).

Infine, occorre soffermarsi sugli sviluppi successivi all'approvazione del ***decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023*** recante l'attuazione della **direttiva europea 2019/1937** del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano degli illeciti (***direttiva whistleblowing***); si tratta di tutte quelle condotte delittuose che rientrano nella logica del sistema del decreto legislativo 231 del 2001, perché potrebbero comportare reati in capo all'ente. Nei fatti il whistleblowing è una segnalazione degli illeciti tramite dei canali comunicativi diretti all'o.d.v. o a un referente che l'ente non può controllare.

Per svolgere un'azione di forte contrasto alla corruzione e alla illegalità, tanto nell'ambito pubblico quanto in quello privato, l'Europa – constatando la disomogeneità delle normative nazionali in materia – ha introdotto una apposita direttiva in materia di whistleblowing che persegue l'obiettivo di introdurre uno standard minimo di tutela per il *whistleblower*. La direttiva prevede che la tutela del segnalante non riguardi solo i dipendenti ma anche i clienti e gli utenti, i collaboratori e i consulenti, i volontari e gli stagisti.
Con il recepimento della direttiva il *whistleblower* è tutelato sul fronte lavoristico da eventuali ritorsioni dirette o indirette e dal licenziamento che potrebbe subire a causa della segnalazione.
La direttiva europea impone che tutti gli enti adottino almeno un canale di segnalazione interno criptato e in grado di tutelare la riservatezza del segnalante e del contenuto.
La procedura per le segnalazioni dovrà essere condivisa con tutti i lavoratori, che dovranno sapere se rivolgersi al referente interno del proprio servizio, al proprio coordinatore oppure all'o.d.v. in base alla situazione e in ultima istanza il lavoratore e i soggetti terzi all'ente potranno segnalare l'accaduto direttamente all'a.n.a.c. (autorità nazionale anticorruzione) tramite le modalità che saranno divulgate dalla stessa autorità. L'obiettivo consiste nel predisporre dei canali comunicativi sicuri e volti alla riservatezza del segnalante. Sarà pertanto fondamentale prevedere un canale di comunicazione non controllabile dall'ente al fine di garantire l'anonimato del soggetto. L'o.d.v., se dovesse ricevere delle segnalazioni, svolgerà delle attività di controllo delle anomalie o delle criticità facendole rientrare nelle sue attività ordinarie di verifica.
La direttiva europea ha ampliato l'oggetto della segnalazione, ricomprendendo sia gli illeciti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, sia le eventuali condotte illecite di qualsiasi natura. Inoltre è stata ampliata la cerchia dei soggetti che possono fare le segnalazioni: se prima questa possibilità spettava solo ai dipendenti, oggi ne possono beneficiare anche i tirocinanti, i volontari, i soci, gli utenti e le loro famiglie, i consulenti e i collaboratori esterni.
Lo scopo principale consiste nel rafforzare i canali comunicativi già esistenti come motivo di miglioramento e per rendere trasparenti i servizi.

Importanti novità sono state previste dal ***decreto lavoro 48 del 2023*** che ha apportato delle modifiche al decreto legislativo 81 del 2008 e al decreto legislativo 104 del 2022. Vengono presentate le novità introdotte in materia di sicurezza sul lavoro che richiederanno un eventuale confronto con la responsabile delle risorse umane, l'r.s.p.p. e il medico competente della cooperativa. In seguito alla pubblicazione del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, entrato in vigore il giorno successivo, il governo ha apportato nuove modifiche al decreto legislativo 81 del 2008, prevedendo nuovi obblighi per il

datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo, nonché intervenendo su altri articoli del "testo unico sicurezza sul lavoro".

Le novità principali sono le seguenti:

- attivazione della sorveglianza sanitaria;
- obblighi per le imprese familiari e i lavoratori autonomi;
- obblighi del medico competente;
- verifiche periodiche effettuabili da privati abilitati;
- formazione obbligatoria del datore di lavoro.

In relazione alla realtà della cooperativa, le novità che la potrebbero riguardare maggiormente sono: l'articolo 18, comma 1 lettera a) "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" stabilisce che il datore di lavoro deve nominare il medico competente quando sussistono due condizioni:

1. nell'organizzazione sono presenti rischi per i quali è prevista sorveglianza sanitaria;
2. la valutazione dei rischi conferma la necessità della sorveglianza sanitaria.

Questa modifica estende in modo significativo l'obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal decreto legislativo n. 81 del 2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.

L'articolo 25 comma 1 "Obblighi del medico competente" in cui si prevede che il medico competente, in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Non è previsto, però, l'obbligo da parte del lavoratore di fornire questa documentazione.

Inoltre l'articolo 17 ha introdotto l'istituzione, presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

In merito alle ulteriori modifiche introdotte dal decreto lavoro, si espongono le seguenti:

- istituzione dell'assegno di inclusione come nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie;
- istituzione del supporto per la formazione e il lavoro;
- rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola;
- incentivi per i datori di lavoro che assumono giovani disoccupati con lo sgravio del 100% dei contributi;

- modifica della disciplina del contratto di lavoro a termine, con semplificazioni per il prolungamento fino a 24 mesi.

1.2) I soggetti destinatari del decreto legislativo numero 231/2001.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 231/2001 definisce l'ambito di applicazione soggettivo; in particolare la disciplina in questione si applica ai seguenti soggetti:

- enti forniti di personalità giuridica (società, cooperative, associazioni, enti privati e pubblici ecc);
- società e associazioni anche prive di responsabilità giuridica (consorzi).

Non si applica invece:

- allo Stato;
- agli enti pubblici territoriali;
- agli altri enti pubblici non economici;
- agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La disciplina si rivolge quindi, oltre che alle società, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica nonché alle associazioni anche prive della personalità giuridica. In riferimento agli enti pubblici essa ricomprende i soli enti pubblici economici.

La scelta del legislatore di utilizzare il termine "ente" anziché "persona giuridica" si giustifica proprio con l'intenzione di voler responsabilizzare anche quegli enti "privati" non dotati di personalità giuridica, che per la loro snellezza di struttura e funzionamento potrebbero facilmente sottrarsi ai controlli pubblici.

1.3) Presupposti per l'imputazione della responsabilità all'ente.

L'articolo 5 del decreto elenca una serie di presupposti per l'imputazione della responsabilità all'ente; in particolare è necessario:

1) che la condotta materiale sia stata realizzata:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i soggetti apicali);
- da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente (i soggetti subordinati);

2) che il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente (pertanto quest'ultimo non risponde se le persone fisiche di cui alla lettera a) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi).

In relazione al primo presupposto la distinzione fra figure apicali e soggetti sottoposti non è di poco

conto, visto che l'articolo 6 del decreto prevede una differenziata distribuzione dell'onere della prova. In caso di commissione materiale del reato da parte di soggetti apicali, infatti, spetta all'ente offrire la prova dell'adozione del modello organizzativo, della predisposizione di un organismo di vigilanza, dell'elusione fraudolenta del modello stesso e dell'efficace controllo attuato dal citato organo di controllo.

In altri termini in caso di commissione del reato da parte di soggetti in posizione apicale sussiste una vera e propria forma di presunzione di responsabilità, che l'ente potrà superare offendo la prova contraria.

Occorre precisare, inoltre, che rientrano fra i soggetti apicali anche coloro che di fatto (non solo di diritto), in virtù di poteri originari o delegati, esercitano un penetrante controllo sull'ente ovvero su una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'articolo 6 fa riferimento a tutte le persone che all'interno dell'organizzazione dell'ente si trovano in una posizione di subordinazione rispetto alle figure apicali.

Nel caso in cui questi ultimi siano gli autori materiali del reato l'onere di dimostrare che il fatto illecito è stato realizzato eludendo fraudolentemente la direzione e vigilanza dei vertici dell'ente spetta al pubblico ministero.

Tuttavia la stessa norma prevede che il rispetto degli obblighi di direzione e vigilanza possa essere presunto in caso di previa adozione ed efficace attuazione di un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il secondo presupposto necessario per l'imputazione della responsabilità all'ente è l'esistenza di un interesse o di un vantaggio dello stesso, non necessariamente di tipo economico.

Nell'interpretazione del concetto di interesse e di vantaggio dell'ente le due locuzioni in dottrina e giurisprudenza si sono sviluppate tre teorie: la prima ritiene che i due termini (interesse e vantaggio) siano sovrapponibili, come in una sorta di endiadi, ed entrambi riferibili a un generico "interesse oggettivo" dell'ente.

Una seconda teoria ritiene che il requisito dell'interesse assorba di fatto quello del vantaggio, che sarebbe una sorta di variante eventuale del primo, anche in analogia con quanto previsto per i reati societari dall'articolo 25 *ter*, del decreto, che fa esclusivo riferimento al criterio dell'interesse.

Un ultimo filone interpretativo, prevalente anche in giurisprudenza, segue l'opposto assunto per cui i termini "interessi e vantaggio" sarebbero assolutamente distinti e alternativi, in ossequio a una lettura sistematica del decreto e al generale principio interpretativo di conservazione delle norme. In conformità alla stessa relazione governativa di accompagnamento al decreto il concetto di "interesse

dell'ente" andrebbe interpretato in senso soggettivo, in riferimento cioè alla volontà dell'autore materiale del reato da valutare *ex ante*; al contrario occorrerebbe leggere il vantaggio in senso oggettivo, facendo riferimento cioè agli effettivi risultati della condotta criminosa, da valutare *ex post*.

Resta fermo in ogni caso il principio per cui *"l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1° [n.d.r. soggetti apicali e subordinati] hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"* (articolo 5, comma 2°, del decreto 231/2001).

L'articolo 6 del decreto n. 231 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto un "*modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*", con l'attribuzione del compito di vigilanza a uno specifico organismo.

Rinviando a quanto si dirà specificatamente in seguito, è bene ricordare che i modelli devono rispondere a cinque specifiche esigenze:

- individuare le attività a rischio di reato;
- prevedere specifici protocolli di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare i processi di gestione dei flussi finanziari;
- prevedere un flusso informativo verso l'organismo di vigilanza;
- prevedere e attuare uno specifico sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto del modello.

Poiché, ai sensi dell'articolo 6, 3° comma, del decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di "codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire reati", non si può tacere che anche le associazioni e i consorzi di cooperative, in qualità di principali organizzazioni di rappresentanza, di assistenza e di tutela del mondo cooperativo italiano, hanno tratteggiato delle linee guida per la predisposizione di tale documento, che la cooperativa ha adeguatamente tenuto in considerazione in sede di redazione del testo del modello.

Infatti la disomogeneità di base delle varie realtà cooperative non ha impedito di formulare principi, indicazioni e misure utili per l'adozione di adeguati modelli organizzativi e per la corretta individuazione di un organo di controllo.

Capitolo II - Il modello organizzativo, l'analisi dei rischi e i protocolli.

2.1) Il modello di organizzazione, di gestione e di controllo.

L'articolo 6, 1° comma, del decreto legislativo n. 231/2001, prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto un "*modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*".

Il comma 2° dello stesso articolo specifica i criteri a cui deve rispondere tale modello organizzativo:

- individuare attività e processi aziendali esposti al rischio di commissione reati;
- definire specifici protocolli che individuino le modalità di formazione e di attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie in grado di prevenire la commissione di reati;
- prevedere idonei sistemi, procedure e obblighi di comunicazione verso l'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle misure e dei protocolli individuati nel modello.

Lo scopo del modello organizzativo è in altri termini la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, protocolli, regole e attività di controllo, volto a prevenire e contrastare il rischio di commissione di reati contemplati nel decreto n. 231.

In particolare il modello si propone le finalità di:

- definire il corretto espletamento delle attività che vanno a costituire l'agire dell'ente nell'ambiente economico e sociale in cui opera;
- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel modello stesso, in un illecito sanzionabile sul piano penale e amministrativo;
- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente che l'eventuale responsabilità personale per uno dei reati previsti dal decreto n. 231/2001 può comportare il sorgere di responsabilità e sanzioni per l'ente stesso;
- sottolineare che tutti i comportamenti difformi ai principi e alle disposizioni del modello adottato sono sistematicamente condannati dall'ente, in quanto contrari ai propri principi etico-sociali prima ancora che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello costituisce violazione delle direttive aziendali, e per tale ragione è soggetta all'applicazione di sanzioni, in coe-

renza con quanto previsto dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e da ogni altro accordo intercorso con l'ente stesso;
- consentire all'ente, grazie a una costante azione di monitoraggio sui "processi a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi;
- costituire un organo societario terzo, dotato di poteri e risorse adeguate, deputato all'implementazione, aggiornamento e applicazione del modello (organismo di vigilanza).

2.2) Il concetto di rischio accettabile.

La costruzione di un modello, in base all'articolo 6, comma 2°, del decreto legislativo n. 231/2001, deve partire da una corretta e completa "mappatura" dei processi/aree aziendali "sensibili", in quanto esposti al rischio di commissione dei reati in esso previsti.
A questo fine è necessario un approfondito studio del contesto aziendale per identificare in modo chiaro tutti i possibili "eventi pregiudizievoli" per l'ente e le modalità attraverso le quali si possono verificare.
Il processo di autovalutazione che gli interessati devono compiere per catalogare tutti i possibili rischi, comporta l'analisi di elementi caratterizzanti l'ente medesima, quali per esempio la struttura organizzativa, l'articolazione territoriale, le dimensioni, il settore economico e le aree geografiche in cui essa opera, le specifiche attività, la storia, nonché l'analisi dei singoli reati che si possono collegare a questi elementi.
Una volta identificati i processi/aree aziendali "sensibili" occorre strutturare un sistema di controllo in grado di eliminare i rischi identificati o quanto meno ridurli a un livello *accettabile*.
Il concetto di *rischio accettabile*, parametro e premessa fondamentale per la costruzione del sistema di controllo, appare tuttavia di difficile definizione.
Una soluzione può essere data legando il concetto di rischio accettabile a quello di *comportamento esigibile*, ossia di condotta che oggettivamente ci si può attendere dall'ente e dalle singole figure che in esso operano.
Il comportamento concretamente esigibile è per esempio quella condotta che ai sensi dell'articolo 40, comma 2°, del codice penale, ci si può concretamente e ragionevolmente attendere nella situazione concreta al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo.
Lo stesso decreto n. 231/2001 sembra orientarsi in questa direzione quando all'articolo 6, 1° comma, lettera c, esclude la responsabilità dell'ente per i casi in cui le figure apicali autrici del reato abbiano agito con *"elusione fraudolenta del modello"*. L'elusione fraudolenta è proprio la condotta di chi si

sottrae con artifizi e con raggiri all'applicazione di determinate regole, direttive e procedure; tale circostanza, tuttavia, rileva ai fini della esclusione della responsabilità dell'ente solo se da quest'ultimo oggettivamente *"non prevedibile"* con la diligenza che ci si può ragionevolmente attendere dall'ente in base alla sua attività, struttura, estensione geografica, dimensione eccetera.

In sintesi, dunque, il "rischio accettabile" si ridurrà a quel rischio che "residua" in seguito alla corretta definizione e applicazione di procedure, regole e principi previsti dal sistema di controllo aziendale e in seguito a un controllo diligente ed efficace da parte dell'ente (per mezzo dell'organismo di vigilanza e dei vertici aziendali).

Questo concetto di rischio accettabile va però adattato alle ipotesi di reati colposi (articolo 25 *septies*), in quanto la stessa essenza della colpa (mancanza di volontà) risulta incompatibile con il concetto di elusione fraudolenta. In questo caso il confine di accettabilità del rischio è segnato dalla commissione di atti, non accompagnati dalla volontà, che concretizzino una violazione sostanziale del modello, fermo restando l'efficace e puntuale controllo dell'organismo di vigilanza preposto.

Il processo di analisi si concretizza, quindi, nella definizione per ogni processo o area aziendale di una reale e oggettiva quantificazione del rischio accettabile e del rischio residuo. Per compiere tale percorso, possono venire in ausilio tecniche di analisi dei rischi che normalmente definiscono il rischio residuo come il prodotto di tre fattori:

- gravità del potenziale comportamento scorretto;
- frequenza di esposizione al rischio;
- rilevabilità da parte dell'organizzazione dell'eventuale condotta di reato.

La valutazione quantitativa dei tre fattori può avvenire attraverso un'analisi dei comportamenti delle singole funzioni dell'ente, compiuta tramite interviste e raccolta di dati storici.

La metodologia proposta ha valenza generale; può infatti essere applicata a varie tipologie di rischi: operativi (fisico, informatico, di compliance, legale, contabile, fiscale, processo eccetera), di mercato, di credito e così via.

La metodologia consente di utilizzare il medesimo approccio anche qualora i principi del decreto siano estesi ad altri ambiti. Se poi tali ambiti sono regolati da specifica normativa (per esempio adeguamento a standard internazionali previsti dalle norme UNI EN ISO per i sistemi di gestione qualità, ambiente sicurezza, etica eccetera), il modello dovrà integrarsi (non sovrapporsi e sostituirsi) con le regole preesistenti.

2.3) La realizzazione del sistema di analisi, valutazione e gestione dei rischi.

Una volta definita la metodologia di rilevazione e quantificazione dei rischi aziendali, occorre procedere concretamente alla realizzazione del sistema di controllo e prevenzione, che si articola in tre attività fondamentali:

a) mappatura di aree, processi e funzioni aziendali in cui possono essere commessi reati;

b) analisi delle eventuali carenze rilevate;

c) definizione e rafforzamento di adeguati presidi.

Semplificando, queste tre fasi possono essere realizzate cercando di rispondere ad alcuni quesiti di base:

Chi siamo?

A quali norme siamo soggetti?

Che cosa facciamo?

Come controlliamo?

Come verifichiamo?

Come rimediamo?

In risposta a questi interrogativi si dovranno considerare i diversi aspetti dell'organizzazione e della struttura aziendale.

Chi siamo.

Dati di partenza: organigramma aziendale, mansionario, sistema di deleghe interne, procure, certificazioni camera di commercio, analisi si poteri e natura di organi aziendali statutari e non, elenco dipendenti e collaboratori eccetera.

Attività da svolgere: individuazione degli attori a cui fanno capo le fasi dei processi aziendali.

L'esame dei documenti individuati come dati di partenza mira a definire un quadro chiaro di ruoli e responsabilità, individuando soprattutto i soggetti qualificabili come figure apicali ai sensi dell'articolo 5, 1° comma, lettera a, del decreto n. 231/2001, in quanto "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale …[*o comunque*] persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso".*

L'individuazione delle figure apicali è essenziale, in quanto esse si trovano di fatto a essere destinatarie di protocolli e di obblighi specifici previsti nel modello, nonché svolgere un ruolo essenziale per la diffusione e l'efficace applicazione del modello stesso.

Applicazione concreta: mappa delle figure apicali, adeguato sistema di deleghe e procure.

A quali norme siamo soggetti.

Dati di partenza: adempimenti relativi a dettati normativi cogenti, contrattuali, volontari.

Attività da svolgere: analisi delle "norme" a cui è soggetta l'azienda.

L'azienda è soggetta a diversi vincoli: innanzitutto quelli cogenti dell'ordinamento nazionale e comunitario, poi quelli derivanti dall'adeguamento a standard internazionali (norme ISO per i sistemi di gestione qualità, ambiente sicurezza, etica ecc.) o da espresse richieste contrattuali del cliente. Vanno altresì considerate le disposizioni contenute in atti costitutivi, statuti sociali, regolamenti interni all'ente.

Tutti questi documenti e informazioni vengono inseriti e integrati nel modello, che da un lato li recepisce come presidi organizzativi preesistenti, dall'altro li utilizza come strumento di controllo e verifica dei processi aziendali.

Applicazione concreta: elenco dei presidi normativi esistenti per ciascun processo o area.

Che cosa facciamo.

Dati di partenza: processi, funzioni, attività, aree, istruzioni, regolamenti, procedure, prassi operative aziendali. Esame storico degli eventuali provvedimenti sanzionatori antecedenti all'adozione del modello.

Attività da svolgere: descrivere i processi e gli attori delle attività svolte nelle varie aree aziendali, guardando alle potenziali capacità di incorrere in uno dei reati di cui al decreto 231/2001.

Ciò significa comprendere l'identità della società, i servizi che offre ai clienti, i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi che ne stanno guidando l'evoluzione.

Un processo è una sequenza di attività che ha come risultato un prodotto o un servizio per un cliente esterno o interno all'azienda, e viene descritto definendo come le persone, le informazioni e le risorse materiali lavorano e interagiscono per fornire valore al cliente finale.

L'analisi dei processi o delle aree aziendali può avvenire secondo approcci diversi (approccio orizzontale, partendo cioè dagli attori per giungere alle attività svolte) o verticale (dalle attività per risalire agli attori). A prescindere dal tipo di approccio prescelto, occorrerà in ogni caso procedere a un vero e proprio raffronto fra l'elenco dei reati previsti dal decreto n. 231/2001 e le attività poste in essere in ciascuna area aziendale al fine di definire quali soggetti, processi e attività siano esposti al rischio di potenziale realizzazione dei reati medesimi.

La descrizione dei processi aziendali è uno dei primi passi per compiere un efficace Business Process Management, un approccio al governo dell'ente orientato a renderne efficiente il business attraverso la conoscenza, il controllo e il perfezionamento delle sue catene del valore. I processi nella letteratura

del (BPM) sono normalmente suddivisi in quattro categorie:
- governo: processi di gestione e di funzionamento dell'ente;
- business: processi core attraverso i quali la società eroga i suoi servizi;
- mercato: processi di interazione con il cliente, quali marketing, customer care;
- supporto: processi interni che producono servizi ad altri processi o a unità interne dell'azienda. L'identificazione dei processi e dei sottoprocessi delle quattro categorie definisce il framework dei processi aziendali, un modello univoco per descrivere il funzionamento della realtà aziendale che permette da un lato di "fotografare" la globalità dell'azienda, e dall'altro di capitalizzarne la conoscenza, mantenendo la coerenza e l'omogeneità delle singole analisi di processo. La definizione del framework dei processi e la successiva rappresentazione per processo delle diverse attività aziendali consentono di:
- gestire dinamicamente e con semplicità l'evoluzione dei processi nel tempo, mantenendo aggiornata l'analisi dei rischi a interventi mirati alle sole aree del framework interessate dai cambiamenti;
- disporre di un modello concettuale per l'analisi e l'individuazione delle aree di intervento per il miglioramento delle performance aziendali, in termini di efficacia e di efficienza;
- fornire alle diverse unità organizzative un comune e organico sistema di interpretazione delle realtà aziendali;
- produrre in modo automatizzato i mansionari delle diverse unità organizzative;
- normalizzare e standardizzare la documentazione aziendale.

Applicazioni concrete: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio.

Come controlliamo.

Dati di partenza: sistema dei controlli interni esistenti.

Attività da svolgere: verifica dei sistemi di controllo già applicati. Quantificazione del "rischio residuo". Individuazione di protocolli aggiuntivi.

Una volta individuate le aree "sensibili", occorre verificare i protocolli esistenti, ossia gli eventuali presidi già applicati in azienda e in grado di prevenire la realizzazione degli illeciti.

In base a tale analisi sarà possibile procedere alla quantificazione del "rischio residuo" secondo la metodologia sopra proposta.

Qualora poi i protocolli non esistano o comunque appaiano insufficienti o inefficaci, il rischio residuo risulterà superiore alla soglia di accettabilità. A questo punto l'azienda dovrà necessariamente proce-

dere all'implementazione di nuovi protocolli o al rafforzamento di quelli già esistenti, così da abbassare il grado di esposizione al rischio di commissione reati (l'articolo 6, comma 2°, lettera b, del decreto n. 231/2001 dispone proprio che il modello risponda all'esigenza di *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai rati da prevenire*").

I protocolli hanno la finalità di modulare nel concreto l'agire sociale, andando a richiamare l'osservanza del codice etico (principi di comportamento) e a specificare, sebbene per principi, l'operatività a cui devono ispirarsi i destinatari del modello, al fine di prevenire la commissione del singolo reato (principi di attuazione). Possono anche essere previste procedure e istruzioni specifiche per determinati processi/aree sensibili.

I principi generali posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

PRINCIPI ETICI: l'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione, e nei confronti di tutti gli stakeholders, una tavola dei principi etici, degli impegni e delle responsabilità a cui essa ispira la sua attività e delle corrispondenti condotte richieste ai destinatari. La scelta dei principi etici deve trovare una corrispondenza nelle fattispecie di reato previste dal decreto n. 231/2001. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di un'autonoma previsione.

CHIARA DEFINIZIONE DI RUOLI E DI RESPONSABILITÀ: l'ente deve definire in documenti formali (organigramma, mansionario, funzionigramma, deleghe e procure, nomine ecc.) le funzioni e i poteri di ciascuna figura aziendale, chiarendo la tipologia di rapporti (gerarchici, di staff, di controllo, di riporto) intercorrenti fra gli stessi. Andranno chiaramente definite le modalità di accesso a determinati ruoli in azienda e gli eventuali sistemi premianti e di gratificazione rivolti al personale (obiettivi, risultati, scatti di anzianità, acquisizione nuovi titoli e competenze).

SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla (secondo la logica autorizzazione - esecuzione - controllo). Deve essere evitata in ogni caso la concentrazione di poteri e funzioni in un'unica figura, così da assicurare in ogni circostanza l'eventuale controllo da parte di funzioni separate o gerarchicamente sovraordinate.

ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate (informatiche e manuali) idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Il rispetto attento delle procedure adottate appare necessario soprattutto per l'area amministrativo-finanziaria (l'articolo 6, 2° comma, lettera c, del decreto. n. 231/2001 dispone esplicitamente che il modello deve "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati"*). In questo ambito il sistema dei controlli interni potrà essere attuato attraverso strumenti diffusi e riconosciuti: abbinamento firme, riunioni periodiche e frequenti, condivisione dei compiti, previsione di almeno un duplice controllo (operatore e figura apicale), verifica di rispetto del budget, verifica esistenza di adeguata documentazione di supporto e giustificazione (fattura, contratto, ordine, d.d.t., delibera ecc.). Qualora poi determinate operazioni siano svolte, per scelta aziendale o per eventi eccezionali, al di fuori del sistema di procedure e di prassi adottate, sarà importante garantire l'assoluta trasparenza e documentazione dell'attività svolta.

POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate e devono prevedere, ove richiesto, l'indicazione dei limiti di spesa; devono inoltre essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società e all'esterno. Occorre evitare in ogni caso di attribuire poteri illimitati e svincolati dalla verifica a soggetti che sono tenuti ad adottare decisioni che potrebbero comportare la commissione di reati.

TRACCIABILITÀ e RINTRACCIABILITÀ: tutte le azioni e le operazioni dell'ente devono essere registrate, coerenti, congrue, verificabili. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

SEGNALAZIONE: ogni attività che mantiene intrinsecamente un rischio residuo elevato deve essere comunicata a un'entità aziendale deputata alla vigilanza (per esempio superiore gerarchico, organismo di vigilanza, internal audit). In particolare il sistema di controllo di gestione deve essere tale da garantire una segnalazione tempestiva di situazioni critiche.

COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE: deve essere predisposto in cooperativa un adeguato piano di comunicazione/formazione/addestramento del personale, riferito non solo al contenuto dell'eventuale codice etico adottato, ma anche alla struttura organizzativa aziendale nel suo insieme, alla distribuzione di compiti e di poteri, alle procedure, alle istruzioni e alle prassi operative applicate, alle disposizioni normative adottate in azienda, ai contenuti generali del modello e ai protocolli previsti in seguito all'analisi dei rischi, alle decisioni degli organi sociali, alle deliberazioni dell'organismo di vigilanza e degli altri organi di controllo aziendali ecc. Il piano di comunicazione/formazione/addestramento deve essere mirato, adeguato alle capacità e alle competenze dei destinatari, continuo e rispettoso dei requisiti di veridicità e completezza.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: una menzione a parte merita l'aspetto relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato e gestito mirando ad assicurare la totale conformità normativa alle disposizioni vigenti (per esempio al decreto legislativo 81/08 e alle successive modifiche) e l'adozione di tutti i sistemi di prevenzione esistenti e applicabili.

Un primo passo fondamentale è l'esplicitazione chiara e la pubblicizzazione, mediante documenti formali (per esempio codice etico, circolari, istruzioni, procedure ecc.), dei principi e dei criteri fondamentali che sono alla base della gestione aziendale o sociale del sistema di salute e di sicurezza sul lavoro.

È inoltre necessario garantire la corretta individuazione dei responsabili e identificare chiaramente i poteri loro attribuiti. Occorre pertanto un adeguato sistema di procure, di deleghe e di nomine conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e dalla giurisprudenza esistente in materia e di conseguenza la strutturazione e la diffusione di uno specifico organigramma per la sicurezza, con l'indicazione nominativa dei singoli soggetti (datore di lavoro, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, responsabile del sistema di prevenzione e protezione, addetti al servizio di protezione e prevenzione, addetti al primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze, dirigenti per la sicurezza, preposti ecc.). A tali soggetti, formalmente individuati, occorre garantire percorsi formativi conformi alle disposizioni normative vigenti in termini di durata, qualifica del formatore, contenuti, verifica dell'efficacia, attestazione finale ecc.

Occorre poi predisporre, discutere, approvare, archiviare, aggiornare e diffondere la documentazione richiesta *ex lege* a garanzia della prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori (documento di valutazione dei rischi, documenti di valutazione rischi interferenziali, nomine, deleghe, procure, attestati, procedure e istruzioni, manuali, progetti, p.o.s., verbali ecc.).

La formazione e l'informazione delle risorse umane rappresentano un passaggio fondamentale nella gestione della sicurezza in azienda; informazione e formazione devono essere in ogni caso adeguate agli aggiornamenti normativi, alle conoscenze e alle mansioni del destinatario, alle innovazioni tecnologiche. Soprattutto occorre garantire a tutto il personale periodici incontri dedicati alla gestione della sicurezza sul lavoro.

Oltre a predisporre questo sistema di formazione/informazione gestito dal vertici aziendali, l'ente deve prendere atto che le comunicazioni provenienti dalle stesse risorse umane assumono un'importanza fondamentale sia nell'individuazione e valutazione dei rischi sia nell'aggiornamento del sistema in generale. Per esempio i dipendenti e i collaboratori possono offrire utili informazioni in merito a mancati incidenti e mancati infortuni, carenze o inefficienze a macchine e impianti, comportamenti scorretti di collaboratori, fornitori e appaltatori.

Un corretto sistema di gestione della sicurezza presuppone inoltre un'attenta gestione dei rapporti di fornitura e appalto; a tale proposito è necessario predisporre un adeguato sistema di selezione e trasmettere a fornitori e appaltatori tutte le informazioni e le documentazioni previste *ex lege*.

Infine un'adeguata gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di controllo e valutazione del sistema nel suo complesso e una fase di verifiche ispettive periodiche, rivolte a processi, attività, soggetti specifici, condotte da figure adeguatamente formate e competenti. In seguito a tali verifiche il "sistema sicurezza" nel suo complesso dovrebbe essere sottoposto a un adeguato aggiornamento, nell'ottica del "miglioramento continuo".

Il sistema di controllo relativo ai rischi per la salute e per la sicurezza sul lavoro, così delineato nei suoi aspetti generali, dovrebbe integrarsi con il modello di cui al decreto legislativo n. 231/2001 ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.

I principi di controllo fin qui indicati rappresentano una mera esemplificazione e necessitano di uno specifico adeguamento alle realtà aziendali o sociali in cui sono adottati. In ogni caso essi dovranno essere inseriti in un sistema organico di controlli e di presidi, che deve essere efficace nel suo complesso.

Quanto appena detto vale soprattutto in relazione agli enti di piccole dimensioni, ai quali è irrealistico imporre l'utilizzo di tutto il complesso bagaglio di strumenti di controllo a disposizione delle grandi organizzazioni. A seconda della scala dimensionale potranno quindi essere utilizzate soltanto alcune componenti di controllo, mentre altre potranno essere escluse (magari perché implicite nel modello aziendale) o essere presenti in termini estremamente semplificati. Tuttavia è opportuno ribadire che per tutti gli enti, siano essi grandi, medi o piccoli, il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non con intenzionalità;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

Applicazioni concrete: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

Si ricorda infine che è stato rafforzato anche il ruolo dei ***preposti***, la cui presenza all'interno dell'ente è fondamentale per la gestione aziendale della struttura, avendo come funzione principale supervisionare attività e luoghi, comunicando eventuali inosservanze o criticità. Il preposto per legge deve rilevare situazioni di pericolo e informare tempestivamente l'ente. Per gli enti non è pertanto possibile trascurare la programmazione di momenti formativi rivolti ai lavoratori e inerenti alla responsabilità amministrativa, poiché il reato, se commesso e accertato, sarà imputato all'ente anche se realizzato da un soggetto interno alla struttura aziendale a cui si riferisce la condotta incriminante. La formazione deve essere estesa non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai collaboratori, ai consulenti, ai responsabili in modo che l'ente non venga accusato dei reati commessi dimostrando l'attenzione e la sensibilità alla materia e il coinvolgimento totale del personale aziendale. La riforma del decreto legge fiscale (che ha modificato gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 81/2008) ha implementato la figura del preposto per rafforzare il sistema di prevenzione attraverso il controllo dall'interno della sicurezza dei luoghi di lavoro. La legge ha introdotto, tra gli obblighi di vigilanza e di sovrintendenza, l'intervento diretto del preposto sul lavoratore per fargli "modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza" e l'interruzione da parte del preposto "dell'attività del lavoratore, in caso di mancata attuazione delle disposizioni a lui impartite o di persistenza della inosservanza". Inoltre si chiede al preposto da un lato un comportamento proattivo e se necessario interruttivo in riferimento alle "deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo" e dall'altro di adempiere all'obbligo aggiuntivo di "segnalare tempestivamente al datore di lavoro e dirigente le non conformità rilevate" ai fini di un loro intervento risolutivo.

Come verifichiamo.

Dati di partenza: analisi della situazione.

Attività da svolgere: programmazione ed esecuzione di sessioni di analisi dei dati.

La gestione del modello deve prevedere una fase di verifica del suo mantenimento e del suo aggiornamento nonché dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli adottati.

Le verifiche, eventualmente svolte o disposte dall'organismo di vigilanza, devono essere innanzitutto

pianificate e poi eventualmente integrate con le verifiche previste e attuate da altri enti (per esempio internal auditing, enti di certificazione terzi, responsabile del sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza, etica ecc.).

Ciascuna verifica deve essere intrapresa previa definizione:

- dei soggetti che le conducono e delle loro competenze;
- delle modalità utilizzate;
- delle aree/funzioni/soggetti coinvolti;
- delle modalità di verbalizzazione e di riporto ai vertici aziendali o all'organismo di vigilanza;

Applicazione concreta: verifica dell'esito delle sessioni di controllo.

Come rimediamo.

Dati di partenza: sessioni di controllo.

Attività da svolgere: gli esiti delle verifiche devono essere tempestivamente comunicati all'organismo di vigilanza, il quale, dopo un attento esame, concorderà con le funzioni competenti la definizione di misure correttive (modifiche e introduzione di protocolli, applicazione di sanzioni, integrazioni a contratti e documenti, intensificazione di momenti formativi, aggiornamento organigramma, informazione a organi societari ecc.). In un secondo momento occorrerà in ogni caso verificare l'efficace applicazione delle misure correttive disposte.

Applicazioni concrete: pianificazione degli interventi da effettuare.

2.4) Adozione e diffusione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo.

Il processo di analisi dei rischi e di definizione dei protocolli di contenimento trova la sua sintesi finale in un documento complessivo: il "modello organizzativo".

Questo documento può essere strutturato in due parti:

- una "parte generale", che contiene i punti cardine del modello e tratta del funzionamento dell'organismo di vigilanza e del sistema sanzionatorio;
- una "parte speciale", il cui contenuto è strutturato sulle diverse tipologie di reato previste dal decreto 231/2001 aventi un'attinenza più specifica all'attività istituzionale della cooperativa, e partendo dall'analisi dei rischi, delle aree / processi / attività e considerando le direzioni/funzioni aziendali, descrive i protocolli di contenimento e/o eliminazione dei rischi individuati.

Sono inoltre parte integrante del modello i seguenti documenti:

- il codice etico;
- il regolamento dell'o.d.v.;

- le procedure attuative aziendali e le job descriptions che saranno verificate e validate dall'o.d.v. al fine dell'implementazione del modello.

Il modello, così strutturato, assume la funzione di vero e proprio manuale aziendale a disposizione delle funzioni interne e dei terzi, affinché tutti sappiano, in particolare, chi ha potere decisionale, di spesa e di controllo, e quali sono le modalità del corretto agire.

Risulta quindi evidente che qualsiasi violazione delle regole di condotta delineate dal modello stesso per prevenire i reati di cui al decreto e in generale dei protocolli richiamati dal modello o attuativi dello stesso, è suscettibile di sanzione da parte delle funzioni aziendali competenti, in conformità al sistema sanzionatorio adottato. L'applicazione delle sanzioni prescinde inoltre dall'effettiva commissione di un reato e quindi dall'apertura di un eventuale procedimento penale.

In relazione all'adozione e all'efficace attuazione del modello l'articolo 6, 1° comma, del decreto legislativo n. 231/2001 dispone che tali attività siano di competenza dell'*organo dirigente*. Una corretta lettura della disposizione porta ad affermare che l'approvazione e l'adozione formale del modello, come ogni successiva integrazione e aggiornamento sostanziale, avvengano con un'apposita delibera del consiglio di amministrazione.

In seguito ad aggiornamenti normativi, cambiamenti nell'organizzazione, nei processi e nelle attività aziendali o al verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.) possono rendersi necessarie delle modifiche del modello, che è auspicabile giungano all'approvazione del consiglio di amministrazione principalmente per proposta dell'organismo di vigilanza. Dopo la delibera del consiglio sarà compito dell'organismo di vigilanza procedere all'attuazione e alla diffusione delle innovazioni apportate.

Per quanto riguarda la gestione del modello le responsabilità sono suddivise fra diversi organi e soggetti presenti all'interno della cooperativa.

In particolare:

<u>- l'organo amministrativo (il c.d.a.):</u>

- delibera e dispone sulla definizione, sugli ampliamenti e sulle modifiche del modello;
- nomina i membri dell'organismo di vigilanza (organismo di vigilanza);
- riceve informazioni periodiche dall'organismo di vigilanza sul funzionamento del modello e sulle sue violazioni;

<u>- l'organismo di vigilanza (organismo di vigilanza):</u>

- vigila affinché il modello sia efficace e idoneo a prevenire la commissione di reati;
- vigila affinché il modello sia costantemente aggiornato e divulgato;
- vigila affinché il modello sia sempre osservato da tutti i soggetti cui è rivolto;

- il collegio sindacale, ove presente, riceve informazioni periodiche dall'organismo di vigilanza sul funzionamento del modello e sulle sue violazioni.

- i destinatari:

- hanno il dovere di applicare le disposizioni del modello;
- collaborano con l'organismo di vigilanza nel processo di verifica, di monitoraggio e di diffusione.

2.5) Modifiche e integrazioni al modello.

In conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a, del decreto, l'adozione così come le successive modifiche e integrazioni al modello organizzativo di gestione e controllo sono rimesse alla competenza del consiglio di amministrazione della società, su indicazione scritta da parte dell'organismo di vigilanza.

Capitolo III - Il codice etico e il sistema disciplinare.

3.1) Premessa.

Il codice etico può definirsi il documento che, a partire dalla presentazione dei valori e dalle regole comportamentali cui l'ente intende fare riferimento nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, stabilisce le responsabilità etico sociali dei "portatori d'interesse" (organi sociali, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, pubblica amministrazione ecc.) nei confronti dell'ente e viceversa, sia in termini di principi generali sia in termini di condotte attese.

La finalità del codice etico consiste di conseguenza nel raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là e indipendentemente da quanto previsto dall'ordinamento giuridico nazionale e dell'Unione Europea, in linea con la visione sociale e con la missione mutualistica e/o di utilità sociale (laddove presenti) consacrate nello statuto.

L'effettività delle disposizioni del codice etico deve essere assicurata dal regime disciplinare previsto dal modello di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, di cui il codice etico è parte integrante; regime disciplinare al quale spetta di prevedere sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, a prescindere dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dell'instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un reato.

Il codice etico è voluto e adottato dall'organo amministrativo, il quale deve promuovere la sua diffusione ed effettiva conoscenza fra tutti i destinatari.

Di seguito è proposta un'indicazione dei principi generali e dei principali criteri di condotta comportamentale che possono rappresentare il punto di partenza per la costruzione *ex novo* di un codice etico ovvero per l'ampliamento di un codice etico eventualmente già esistente.

3.2) Principi generali.

Di seguito si richiamano sinteticamente i principi generali etici cui le società cooperative, e gli enti diversi dalle cooperative, ispirano le proprie scelte e le proprie norme di comportamento.

Rispetto delle norme previste dell'ordinamento giuridico

Il movimento cooperativo ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera. Pertanto ogni soggetto che compone l'organigramma aziendale dell'ente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'ente agisce. Tale impegno dovrà valere anche per consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con l'ente. Quest'ultimo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intende allinearsi a

questo principio. L'ente dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e di sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico con particolare riguardo al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

Onestà negli affari e imparzialità

Ogni soggetto che compone l'organigramma aziendale dell'ente deve assumere un atteggiamento corretto e onesto sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con gli altri componenti della società, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi per procurarsi un indebito vantaggio proprio o di terzi. Tale impegno dovrà valere anche per consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la cooperativa. In nessun caso l'interesse o il vantaggio dell'ente può indurre o giustificare un comportamento disonesto.

L'ente opera con imparzialità, evitando in ogni circostanza trattamenti di favore. Pertanto l'ente esige che tutti i suoi componenti agiscano nei confronti dei vari portatori di interesse in modo da non compromettere l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità propria e degli stessi.

Al fine di garantire la piena attuazione dei principi di onestà e di imparzialità, non è ammessa alcuna forma di regalo o di omaggio, anche solo promessa, che possa essere intesa come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della società.

Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse

L'ente persegue il proprio oggetto sociale, oltre che nell'imprescindibile rispetto della legge, anche nel rispetto scrupoloso dello Statuto e dei Regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio aziendale.

Trasparenza e completezza dell'informazione

L'ente riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi e alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile e in nessun modo giustifica azioni dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti o delle organizzazioni preposte.

L'ente favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le diverse aree aziendali, le varie figure apicali, gli organi ed enti di vigilanza, e, ove necessario, verso le autorità pubbliche.

In ogni caso le informazioni trasmesse all'esterno e all'interno dell'organizzazione stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, di completezza e di accuratezza, anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili.

Tracciabilità delle operazioni

Tutte le azioni e le operazioni dell'ente devono avere una registrazione adeguata e garantire la possibilità di far verificare il processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento l'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato o verificato l'operazione stessa.

Riservatezza delle informazioni

L'ente assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.
Ogni soggetto che compone l'organigramma aziendale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relativamente a qualsiasi portatore d'interesse, in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderla o a utilizzarla al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalle direzioni aziendali.

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

L'ente previene o gestisce eventuali conflitti di interesse fra i propri soci, dipendenti, amministratori, collaboratori e la pubblica amministrazione, che coinvolgano l'attività stessa dell'ente. Al fine di prevenire e gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo di sottoscrivere un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e società, o, in caso di esistenza di tali condizioni, ne chiarisca la natura.

Valore delle risorse umane

Si intendono come "risorse umane" tutti i componenti dell'organigramma aziendale (comprensivo di collaboratori continuativi), i consulenti, i soci, gli amministratori e tutti coloro che prestano la loro opera o partecipano a qualunque titolo allo scambio mutualistico o siano destinatari delle attività dell'ente in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato.

L'ente riconosce la centralità del portatore d'interesse "risorse umane" e l'importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca, valorizzando quanto possibile le aspirazioni e le capacità del singolo. Ritiene inoltre di primaria importanza l'informazione e la formazione continua di tali risorse, anche al fine di mantenere in capo a queste le competenze adeguate allo svolgimento delle mansioni previste dall'organigramma aziendale.
Per quanto riguarda i lavoratori, siano essi soci o no, l'ente garantisce in ogni momento condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e applica ai propri dipendenti la legislazione e i contratti di lavoro vigenti.
Nella gestione dei rapporti gerarchici e disciplinari l'autorità è esercitata con equità, con imparzialità e con correttezza, evitando ogni abuso che possa ledere la dignità e la professionalità della persona.
È vietata qualsiasi forma di favoritismo, clientelismo o nepotismo sia nella gestione sia nella selezione del personale, che deve essere scelto tenendo conto esclusivamente delle esigenze aziendali e del profilo professionale.

Spirito di servizio

Tutti i componenti dell'ente, nell'adempimento delle proprie funzioni, considerano costantemente propria la missione di fornire un bene di alto valore economico e sociale alla collettività; tale considerazione deve informare sempre la condotta dell'ente e di ciascun socio, amministratore, dipendente o collaboratore.

Responsabilità sociale

L'ente si impegna a operare ricercando un continuo equilibrio fra i diversi interessi coinvolti, come lo sviluppo economico, il benessere sociale e della collettività, il rispetto dell'ambiente, la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi.
La responsabilità sociale dell'impresa porta al riconoscimento della pluralità di gruppi o di categorie di interessi anche in riferimento alle conseguenze e all'esternalità prodotta dall'attività di impresa.

Attenzione al territorio

L'ente è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone di conseguenza attenzione, nel proprio operato, a contemperare tali interessi.
L'ente si impegna pertanto a operare ricercando un continuo equilibrio fra i diversi interessi coinvolti,

come lo sviluppo economico, il benessere sociale e della collettività, il rispetto dell'ambiente, la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi. L'ente considera altresì di elevata rilevanza le tematiche connesse all'ambiente, assicurando il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in ogni fase produttiva.

L'ente ritiene che il dialogo con i soggetti della società civile ed economica del territorio su cui opera sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività e instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con questi, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

L'ente è aperto all'interazione con le imprese sociali e del terzo settore in una logica dei valori dell'economia sociale, della promozione della persona e del miglioramento della qualità di vita nei territori in cui opera.

Qualità e sicurezza dei prodotti

L'ente si impegna a perseguire la propria missione attraverso l'offerta di servizi o di prodotti di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme cogenti.

Lo stile di comportamento dell'ente nei confronti dei clienti è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. In particolare, nella comunicazione con i clienti, l'ente assicura completezza, correttezza e chiarezza di tutte le informazioni inerenti a caratteristiche, contenuti, natura e provenienza dei prodotti.

L'ente assicura l'immissione nel mercato di servizi o di prodotti conformi alle leggi nazionali e comunitarie in materia e l'attivazione tutti i controlli necessari a garantire ai consumatori sicurezza e qualità.

3.3) Criteri di condotta.

3.3.1) Criteri di condotta nei rapporti con pubblica amministrazione, pubblici dipendenti, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

I rapporti attinenti all'attività dell'ente intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (che operino per conto della pubblica amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero), con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con *partner* privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

L'ente vieta ai propri dipendenti, collaboratori, soci, amministratori o rappresentanti e più in generale

a tutti coloro che operano nel suo interesse, in suo nome o per suo conto, di promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego), in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di altre pubbliche istituzioni, o anche con soggetti privati, al fine di influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o di prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Sono consentiti doni di modico valore nei limiti delle normali pratiche commerciali o di cortesia, che non possano in alcun modo influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'ente. I doni di modico valore devono essere comunque documentati in modo adeguato a consentire le verifiche alla funzione competente.

Qualsiasi dipendente, collaboratore, socio, amministratore che riceva, direttamente o indirettamente, richieste di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi omaggi o regali di non modico valore) formulate da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della pubblica amministrazione (italiana o di altri paesi esteri) o di altre pubbliche istituzioni, o da soggetti privati (italiani o esteri), deve immediatamente riferire alla funzione competente per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali deve pertanto essere riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione e di interazione volte ad attuare l'oggetto sociale dell'ente, a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo, o comunque a rendere nota la posizione o la situazione dell'ente.

A tal fine l'ente:

- opera esclusivamente attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- non sollecita o cerca di ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- impedisce falsificazioni o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio;
- compie uno scrupoloso controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni rivolte agli enti pubblici;
- persegue il pieno rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

Gestione appalti e contratti pubblici

L'ente, nella partecipazione a gare di appalto o a negoziazioni per contratti di lavoro, forniture e servizi della pubblica amministrazione, adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e legalità verso gli enti pubblici e verso gli altri soggetti concorrenti.

Nella gestione e nella partecipazione ad appalti pubblici o comunque a contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione, l'ente opera nel pieno rispetto della normativa vigente italiana ed europea.

L'ente si astiene dal tenere comportamenti anticoncorrenziali, cioè comportamenti ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza, e censura qualsiasi tentativo volto a influenzare chi opera per conto della pubblica amministrazione al fine di ottenere un atteggiamento di favore nei confronti dell'ente stesso.

Il **decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023**, operativo dal 1° luglio, ha introdotto importanti novità al codice degli appalti. Il codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1° della legge n. 78 del 21 giugno 2022 recante la delega al governo in materia di contratti pubblici, è entrato in vigore dal 1° aprile. È previsto tuttavia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (decreto legislativo 50/2016). Si tratta di uno strumento che permette alle istituzioni pubbliche e alle imprese di lavorare con celerità per fornire beni e servizi ai cittadini.

I nuovi punti sensibili sono i seguenti: la riqualificazione delle stazioni appaltanti; la digitalizzazione tramite la creazione di una grande banca dati dei contratti pubblici e di un'interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che in Italia gestiscono le procedure per lavori, servizi e forniture; il tema dell'illecito professionale che nel testo originario prevedeva ampi poteri discrezionali affidati all'amministrazione pubblica per escludere le imprese dagli appalti.

Un'altra novità è che si può ricorrere al subappalto a cascata, a differenza di quanto indicato nell'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016 in cui ne era specificato il divieto. Inoltre è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per le variazioni del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Con l'articolo 49 il nuovo codice riafferma il principio di rotazione secondo il quale, nella procedura negoziata, è vietata l'assegnazione diretta di un appalto nei confronti del contraente uscente, salvo in casi particolari previsti che dovranno essere comunque motivati e per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Tra i principî cardine del decreto, si evidenziano i seguenti riportati nei primi tre articoli:

- il "principio del risultato", inteso come l'interesse pubblico primario del codice stesso, che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

- il "principio della fiducia" nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione pubblica, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

- il "principio dell'accesso al mercato" inteso come imparzialità, non discriminazione, di concorrenza, di apertura al mercato e a tutti i suoi operatori.

Ai sensi del decreto legislativo 231/2001, l'attività dell'ente deve essere improntata alla legalità e questo presuppone l'attenzione alle novità legislative che vengono introdotte. In particolare, nel momento in cui il nuovo codice degli appalti prevede la possibilità di avvalersi della affidamenti diretti e delle procedure negoziate senza bando di gara, la scelta del fornitore da parte delle stazioni appaltanti potrebbe generare la commissione degli illeciti per l'aggiudicazione del bando.

Infine si riportano le soglie previste per l'affidamento diretto e le procedure negoziate indicate nell'articolo 50, comma 1°, del decreto legislativo 36/2023:

- fino a 150.000 euro: affidamento diretto per lavori;

- fino a 140.000 euro: affidamento diretto dei servizi e forniture;

in entrambi i casi anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- da 150.000 euro a 1.000.000 di euro: procedura negoziata senza bando per lavori, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- da 1.000.000 di euro fino alle soglie previste dall'articolo 14: procedura negoziata senza bando per lavori, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti;

- da 140.000 euro fino alle soglie di cui all'articolo 14: procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

3.3.2) Criteri di condotta nei rapporti con clienti privati e fornitori.

Lo stile di comportamento dell'ente nei confronti dei clienti e dei fornitori è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

L'ente persegue la propria missione attraverso l'offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza tra imprese.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto avvengono sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza, l'etica, il rispetto della legge. L'acquisto di prodotti o di servizi deve in ogni caso risultare conforme ed essere giustificato da concrete e motivate esigenze aziendali, nell'ottica di garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto; l'ente predispone un'adeguata rintracciabilità delle scelte adottate.

La condivisione del codice etico adottato dall'ente rappresenta presupposto necessario per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto di fornitura.

È fatto espresso divieto ai componenti dell'ente di richiedere o pretendere dai fornitori favori, doni o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate a un'ottimizzazione del rapporto con l'ente.

Quanto sopra si applica anche ai rapporti con consulenti esterni e *outsourcers*.

3.3.3) Criteri di condotta nei rapporti con il personale e i collaboratori.

Tutela della dignità

L'ente è impegnato nel garantire a tutti i suoi componenti la tutela della dignità e dell'integrità psicofisica nel rispetto dei principi di pari opportunità e di tutela della *privacy*, con speciale riguardo ai soggetti svantaggiati e disabili.

Selezione e assunzione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze dell'ente, nel rispetto dei principi di imparzialità e di pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro nelle forme previste; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare, né da parte dell'ente né da parte di società controllate, fornitori, subappaltatori o collaboratori.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente o collaboratore riceve esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione assegnata, riguardo agli elementi normativi e retributivi, alle normative e ai comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute

personale e infine riguardo ai comportamenti eticamente accettati e richiesti dall'ente, tramite la consegna del codice etico.

Gestione del rapporto

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane sono basate su considerazioni di profili di merito o di corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai dipendenti /collaboratori.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, così che se eviti ogni abuso.

Tutti i dipendenti/collaboratori si impegnano ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con contratto di lavoro e quelli contemplati nel codice etico, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

Divieto di accettare / promettere doni o altre utilità

Tutti coloro i quali operano per conto dell'ente non sono autorizzati a offrire, accettare o promettere, per sé per altri, alcuna forma di dono, compenso, utilità o servizio di qualsiasi natura volta a influenzare o comunque realizzare trattamenti di favore nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni.

Conflitti di interesse

Ogni dipendente e collaboratore dell'ente è tenuto a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'ente o che possano comunque interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del codice etico.

Inoltre deve astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata da ogni dipendente o collaboratore al proprio superiore o referente aziendale.

Salute e sicurezza sul lavoro

L'ente deve esplicitare chiaramente e rendere noti mediante un documento formale i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni di ogni tipo e di ogni livello in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; tali principi e criteri possono così individuarsi:

- evitare i rischi,
- valutare i rischi che non possono essere evitati,
- combattere i rischi alla fonte,
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la scelta dei luoghi, delle attrezzature e dei metodi di lavoro e produzione, al fine di eliminare ogni effetto nocivo del lavoro sulla salute;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è meno;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
L'ente a livello sia apicale sia operativo deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o compiute delle scelte e quando esse devono essere attuate.

3.3.4) Criteri di condotta nei rapporti con i soci.

L'ente crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, garantendo la completezza di informazione, la trasparenza e l'accessibilità ai dati e alla documentazione, secondo i principi di legge e in particolare operando per la concreta attuazione del principio democratico proprio delle società cooperative.
L'ente promuove e attua la parità di trattamento tra i soci e tutela il loro interesse alla migliore attuazione e valorizzazione dello scambio mutualistico.
L'ente vigila affinché i soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali, perseguendo interessi propri o di terzi estranei o contrari all'oggetto sociale, od operando in modo antitetico e confliggente con esso.

3.3.5) Criteri di condotta nei rapporti con organizzazioni politiche, sociali, e sindacali.

L'ente, nel fornire eventuali contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, o a loro rappresentanti e candidati, adotta procedure e forme documentate, tracciate e conformi alla normativa vigente.

In ogni caso tali contributi sono slegati da qualsiasi interesse, diretto o indiretto, dell'ente a ottenere agevolazioni, turbative, trattamenti di favore. In nessun caso i suddetti contributi saranno elargiti in un'ottica di reciprocità, escludendosi dunque ogni forma di scambio politico.

3.3.6) Criteri di condotta nei rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione e informazione e più in generale con gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e politiche adottate dall'ente.

Le comunicazioni verso l'esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e dei progetti della società.

3.4) Sistema disciplinare.

3.4.1) Principi generali.

L'efficacia e l'effettività del modello organizzativo e del codice etico sono strettamente connesse alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio cui affidare una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, *ex post*, le violazioni del codice etico e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere a esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. È chiaro che deve esservi comunque un riscontro in termini di effettività. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un'adeguata efficacia deterrente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte dalla società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello possano determinare.

In caso di accertata violazione del modello o del codice etico l'organismo di vigilanza (organismo di vigilanza) riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie all'organo amministrativo e alla direzione aziendale, quando esistente e investita di una corrispondente delega. Deve essere inoltre informato il collegio sindacale, quando costituito.

L'organo amministrativo e la competente funzione aziendale approvano i provvedimenti da adottare, anche a carattere sanzionatorio, secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono

l'esito all'organismo di vigilanza.

Qualora non sia comminata la sanzione proposta dall'organismo di vigilanza, l'organo amministrativo ne dovrà dare adeguata motivazione all'organismo stesso e al collegio sindacale, quando costituito.

L'ente, insieme con il codice etico e con il modello, deve adeguatamente pubblicizzare anche il sistema disciplinare, affinché tutti i portatori di interesse abbiano piena conoscenza delle conseguenze connesse al compimento di condotte vietate dal codice etico o difformi rispetto alle procedure stabilite nel modello organizzativo.

3.4.2) Sanzioni per i lavoratori dipendenti.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, siano o no essi soci, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel codice etico e nel modello, sono da intendersi come illeciti disciplinari; tali regole vanno pertanto espressamente inserite nel regolamento disciplinare aziendale, se esistente, o comunque formalmente dichiarate vincolanti per tutti i lavoratori nonché esposti, così come previsto dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori); esse andranno affisse in luogo accessibile a tutti e devono evidenziare esplicitamente le sanzioni collegate alle diverse violazioni.

In relazione alla tipologia delle sanzioni è opportuno fare riferimento all'apparato sanzionatorio previsto nei Contratti Collettivi Nazionali vigenti e applicabili all'ente.

L'irrogazione di qualsiasi provvedimento deve avvenire secondo le procedure previste dal citato articolo 7 della legge n. 300 del 1970 o le normative speciali applicabili.

3.4.3) Misure nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione del modello da parte di singoli amministratori della società l'organismo di vigilanza ne informerà l'organo amministrativo e il collegio sindacale, ove esistente, i quali, valutata la segnalazione in un'apposita adunanza da convocarsi nel più breve tempo possibile, provvederanno ad assumere le opportune iniziative, avendo come riferimento la vigente normativa societaria nonché lo statuto sociale.

Quando la società è amministrata da un amministratore unico, l'organismo di vigilanza potrà procedere a informare, oltre al collegio sindacale, laddove esistente, anche i singoli soci affinché adottino le opportune iniziative previste dallo statuto e dalla vigente normativa societaria.

3.4.4) Misure nei confronti dei soci.

In caso di violazione del modello da parte dei soci della società l'organismo di vigilanza ne informerà l'organo amministrativo, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo statuto sociale, ivi compresa l'esclusione da socio.

3.4.5) Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal modello e dal codice etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto legislativo n. 231/2001, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal decreto.

L'organismo di vigilanza curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o più in generale negli accordi con i collaboratori e *partner*, delle relative clausole contrattuali.

Capitolo IV - L'organismo di vigilanza.

4.1) Premessa.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001 affida il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (articolo 6, lettera *b*, decreto legislativo n. 231/2001).

L'esistenza di un tale organismo è condizione necessaria, insieme con l'efficace adozione e applicazione del modello organizzativo, affinché l'ente goda dell'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati di cui al decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'organo amministrativo o del collegio sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno all'impresa.

4.2) Nomina.

L'organismo di vigilanza è istituito con una delibera dell'organo amministrativo e, tenuto conto della dimensione e della complessità organizzativa della singola realtà aziendale o sociale, può essere a composizione plurisoggettiva o monocratica. Fatto salvo il rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e onorabilità, possono essere chiamati a far parte dell'organismo componenti sia esterni sia interni all'ente. Negli enti di piccole dimensioni le funzioni dell'organismo di vigilanza possono essere svolte direttamente dall'organo amministrativo.

La delibera deve prevedere come contenuto minimo: la determinazione della composizione dell'organismo e dei requisiti soggettivi dei suoi componenti (fornendo un'adeguata motivazione delle scelte operate), la durata dell'incarico, l'eventuale compenso per i componenti, l'elencazione dei compiti e dei poteri affidati, le cause di ineleggibilità e di decadenza dall'incarico, i meccanismi di sostituzione dei componenti in caso di decadenza o di dimissioni, nonché uno specifico e autonomo potere di spesa che garantirà l'autonomia d'azione. Quest'ultimo aspetto, che potrebbe apparire soprattutto per le cooperative di piccole dimensioni un ostacolo all'istituzione dell'organismo di vigilanza, può essere circoscritto con la definizione di un budget prefissato. Resta inteso che l'organismo di vigilanza non è obbligato ad attingervi, ma deve essere posto nella condizione di gestire il budget prefissato qualora necessiti dell'apporto di consulenti o professionisti esterni al fine di svolgere la propria attività di controllo o per acquisire eventuali pareri da personale esperto. È ovvio che quanto più sono i soggetti (e le professionalità) presenti nell'organismo di vigilanza, tanto più remota diviene la necessità di incaricare professionisti esterni per consulenze *ad hoc*.

4.3) Requisiti.

In base a quanto disposto dagli articoli 6, 1° comma, lettera b), e articolo 7, commi 3° e 4° del decreto legislativo n. 231/2001, l'organismo di vigilanza deve possedere requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e onorabilità.

Autonomia: deve essere assicurata all'organismo di vigilanza una completa autonomia, intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'esercizio delle proprie funzioni.
Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e di pressione da parte dei vertici stessi e non dovrà in alcun modo essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione del proprio ruolo.
Il requisito va inteso in senso sostanziale e non meramente formale ed è pertanto dimostrato dall'attribuzione di specifici poteri e di funzioni nonché di una certa autonomia patrimoniale (per esempio, come sopra detto, con la dotazione iniziale di un budget preventivamente deliberato dall'organo amministrativo).
L'autonomia comporta infine la possibilità per l'organismo di vigilanza di autodeterminarsi, fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato.

Indipendenza: la posizione dell'organismo di vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti e iniziative insindacabili.
Nel caso di organismo di vigilanza a composizione plurisoggettiva i singoli componenti non dovrebbero svolgere funzioni operative all'interno della società e, se questo si verifica, si devono individuare soluzioni che garantiscano comunque l'autonomia in senso collegiale dell'organismo.
Nell'ipotesi di organismo di vigilanza monocratico, e qualora sia nominato un componente interno all'ente, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse dovrebbe essere scrupolosamente valutata sia con riguardo alla titolarità di compiti operativi sia di eventuali funzioni di controllo già esercitate nell'ambito dell'ente.

Professionalità: il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del *curriculum vitae* e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, secondo la giurisprudenza prevalente,

occorre che l'organismo di vigilanza sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia di metodologie e di attività di controllo, di valutazione e di gestione dei rischi, di organizzazione aziendale, di finanza, di revisione e di gestione e di pratica professionale legale, oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva e consulenziale.

Continuità d'azione: la continuità d'azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo e in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'organismo di vigilanza.
Pertanto, per parametrare il requisito in parola, si dovrà fare riferimento alla dimensione e alla complessità organizzativa della singola realtà aziendale, non escludendo che nelle realtà di grandi dimensioni si renda necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello.

Onorabilità: i componenti dell'organismo di vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore; in particolare il regolamento di disciplina del funzionamento dell'organismo di vigilanza deve prevedere specifiche cause di ineleggibilità e di decadenza, che, secondo la giurisprudenza, non possono risolversi solamente nella condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso uno dei reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001 ovvero nella condanna a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Limitando le cause di ineleggibilità o di decadenza a tali ipotesi estreme, si arriverebbe alla conseguenza logica di poter nominare quale membro dell'organo di vigilanza *"un soggetto condannato – seppure con sentenza non irrevocabile - per corruzione, per truffa aggravata ai danni di ente pubblico, per frode fiscale ovvero un soggetto nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile a esempio per gravi fatti corruttivi".*

4.4) Composizione e configurazione.

Alla luce di quanto sopra rilevato si deve escludere che, al di fuori dell'ipotesi di enti di piccole dimensioni, le funzioni di organismo di vigilanza possano essere svolte dall'organo amministrativo (sia esso consiglio di amministrazione o amministratore unico) o dalle funzioni aziendali interne come quella di amministrazione o di direzione del personale o dall'ufficio legale interno o ancora del controllo di qualità, in quanto queste tutte difettano dei requisiti di autonomia e indipendenza.
Parimenti la dottrina maggioritaria esclude (o quanto meno reputa fortemente inopportuno) che il

collegio sindacale possa esercitare le funzioni di organismo di vigilanza, non potendo esso soddisfare il requisito della continuità d'azione. Inoltre il collegio sindacale è un organo non obbligatorio nelle realtà societarie di piccole o medie dimensioni.

Con particolare riguardo alle cooperative si rileva che, stante quanto previsto dall'articolo 2543 del codice civile, la nomina del collegio è obbligatoria nei soli casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 2477 (vale a dire se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, attualmente 120.000 euro, ovvero se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 *bis:*

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore ai 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: superiori agli 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori alle 50 unità.

In ogni caso il collegio sindacale resta uno degli interlocutori privilegiati dell'organismo di vigilanza, essendo esso istituzionalmente investito del compito di vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento. Pertanto il collegio, ove presente, dovrà essere sempre informato dell'eventuale commissione di reati, così come di eventuali carenze del modello.

E, in presenza di casi rientranti nella patologia aziendale, l'organismo di vigilanza potrà chiedere al collegio di attivare i poteri allo stesso riconosciuti dalla legge.

Problema diverso è quello relativo alla possibilità che dell'organismo di vigilanza in composizione plurisoggettiva faccia parte un membro del collegio sindacale. In accoglimento di una prassi diffusa si ritiene che a tale eventualità non si frapponga in linea di principio alcun ostacolo, in quanto i singoli sindaci dovrebbero essere in possesso, *ex lege*, dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte appare evidente l'opportunità di nominare quale organismo di vigilanza, negli enti che non possono definirsi di piccole dimensioni, un soggetto giuridico *ad hoc* che sia caratterizzato nel suo complesso dai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e onorabilità.

L'opzione per la composizione monocratica dell'organismo di vigilanza pare praticabile in enti che si caratterizzano per:

a) ridotta articolazione della struttura organizzativa e societaria,

b) processi aziendali non numerosi e di semplice monitoraggio,

c) profili rischio reato, accertati nel processo di mappatura delle aree sensibili, non altamente differenziati.

In presenza di tali condizioni può essere valutata la nomina di un organismo di vigilanza monocratico.

Tale scelta comporta necessariamente un'attenta valutazione da parte dell'organo amministrativo circa il possesso in capo all'incaricato dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità nonché della continuità d'azione.

In particolare è in ogni caso opportuno prevedere che l'organismo di vigilanza monocratico si avvalga strutturalmente sia di consulenti esterni, per integrare gli aspetti di professionalità, sia di funzioni aziendali interne all'ente che ne supportino in via continuativa l'azione, fornendo altresì l'indispensabile conoscenza dell'ente stesso.

In tutti i casi i cui l'ente, in virtù della maggiore complessità sotto il profilo della struttura organizzativa e dei profili di rischio reato nelle aree sensibili ovvero per semplice preferenza, si orienti verso un organismo plurisoggettivo, la composizione potrà essere:

a) di soggetti completamente esterni;

b) mista, che raccolga cioè al tempo stesso figure interne all'organizzazione (con particolare riguardo ai titolari di funzioni aziendali in grado di assicurare un'adeguata conoscenza di organizzazione, processi e funzionamento dell'ente) e soggetti esterni (necessari a garantire l'indispensabile indipendenza, autonomia e competenza sulle problematiche legate all'applicazione del modello) ed eventualmente, ove presenti, amministratori indipendenti, nel senso che non intrattengano direttamente o indirettamente con la società o con gli amministratori esecutivi relazioni economiche di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio.

In particolare la maggioranza dei componenti dovrà essere costituita da professionisti esterni e amministratori indipendenti (laddove presenti) e ciò come precondizione necessaria ad assicurare l'idoneità stessa della composizione dell'organismo di vigilanza.

Ovviamente dovrà esser garantita, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, in capo all'organismo nel suo complesso, la sussistenza dei requisiti di autonomia e di indipendenza nonché in capo a ciascun componente la presenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Una particolare disciplina è riservata dall'articolo 6, 4° comma, del decreto legislativo n. 231/2001, agli enti di "piccole dimensioni" nei quali la funzione di organismo di vigilanza può essere svolta direttamente dall'organo dirigente.

Con questa norma di difficile interpretazione il legislatore è voluto venire incontro alle esigenze di enti che si caratterizzano per una struttura elementare e che difficilmente potrebbero sostenere la complessità e i costi normalmente conseguenti all'adozione di un organismo di vigilanza *ad hoc*, anche se in configurazione monocratica, con le caratteristiche sopra individuate.

Preliminare è la definizione di enti di piccole dimensioni.

Sul punto occorre precisare che né il legislatore né la giurisprudenza finora formatasi soccorrono e che quindi è necessario rifarsi alla dottrina o ad altre fonti.

Nel contesto delle realtà cooperative vi sono voci di organizzazioni che, in virtù delle particolari caratteristiche dimensionali di una larga parte della propria base associativa, hanno offerto una definizione in materia.

L'approccio interpretativo alla definizione deve muovere dalla struttura dell'ente, dalla configurazione organizzativa e dall'ambito in cui esso opera. In altri termini la definizione di piccola dimensione non può essere ricercata solo in parametri quantitativi quale la definizione di piccola e media impresa di origine comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6-5-2003) pure importante al fine della definizione di tali enti, quanto piuttosto anche nella struttura interna gerarchica e funzionale, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative del singolo ente, dell'ambito in cui esso agisce e del relativo livello reddituale. Si può ritenere che si sia in presenza di un'impresa di piccole dimensioni, ai fini previsti dal decreto legislativo n. 231/2001, allorquando la struttura sia di tipo elementare e in essa le funzioni di governo societario ed economico, nonché quella di direzione aziendale, sostanzialmente siano svolte da un unico soggetto. In buona sostanza si ritiene che vi sia un ente di piccole dimensioni quando il potere decisionale non è delegato ma si concentra nelle mani di una singola persona fisica.

Il riferimento è in particolare a enti che non hanno il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile e il cui organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, il quale svolga direttamente, in prima persona, tutte le funzioni proprie della direzione d'impresa. Ma anche a enti che, sempre in assenza dell'obbligo di collegio sindacale, hanno un organo amministrativo che presenta al vertice un soggetto, il quale, oltre a svolgere direttamente, in prima persona, tutte le funzioni proprie della direzione dell'impresa, assomma altresì in sé la figura di presidente, e quindi normalmente di rappresentante legale e di unico amministratore delegato, con un'estensione di poteri delegati tali da lasciare al resto dell'organo i soli poteri non delegabili ai sensi degli articoli 2381 e 2544 del codice civile.

In tali casi appare evidente la difficoltà di individuare una dissociazione tra la volontà dell'agente persona fisica e la volontà dell'ente, vista la compenetrazione esistente tra tali soggetti: di conseguenza il legislatore consente all'organo dirigente di svolgere anche le funzioni di organismo di vigilanza.

È necessario sottolineare come l'adozione di una struttura estremamente elementare, in enti a base societaria aperta come le cooperative, con una base sociale tendenzialmente più ampia rispetto alle

società commerciali non quotate, debba sempre trovare una precisa giustificazione in relazione all'aspetto dimensionale dell'ente, nel senso che deve essere adeguata rispetto alle concrete esigenze organizzative e amministrative, all'ambito operativo e al relativo livello reddituale. Ciò comporta che, laddove sia presente un organo amministrativo collegiale, questo dovrà periodicamente effettuare una valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, ai sensi dell'articolo 2381, terzo comma, del codice civile.

In termini operativi, nel caso in cui sia presente un organo amministrativo collegiale, l'ente di piccole dimensioni che volesse avvalersi della facoltà in discorso potrebbe costituire un organismo di vigilanza formato da uno o più degli amministratori non esecutivi, vale a dire senza deleghe né formali né di fatto, e dove possibile, indipendenti.

In questo caso, come nel caso in cui l'organismo di vigilanza coincida con l'amministratore unico, tenuto conto delle molteplici responsabilità e attività cui quotidianamente l'organo dirigente deve dedicarsi, è auspicabile ritenere che, nell'assolvimento di questo ulteriore compito, esso si avvalga di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia del modello. È necessario chiarire che i compiti delegabili al consulente esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo del professionista esterno di riferire all'organo dell'ente. È evidente infatti che l'affidamento di questo tipo dì delega non fa venir meno la responsabilità di tale organo in ordine alla funzione di vigilanza a esso conferita dalla legge.

4.5) Poteri e funzioni.

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001 l'organismo di vigilanza ha *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento"*.

A questa breve affermazione corrisponde in realtà una serie articolata di funzioni e poteri che l'organismo di vigilanza si vede attribuiti direttamente dall'organo amministrativo.

In particolare, sul piano generale all'organismo di vigilanza sono affidati questi compiti:

- vigilare sulla corretta attuazione del modello da parte dei destinatari;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "a rischio" reato, e all'idoneità delle procedure adottate ai fini della prevenzione dei reati rilevanti per il decreto legislativo n. 231/2001;
- promuovere e assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del modello nei confronti dei destinatari dello stesso;

- verificare lo stato di aggiornamento del modello, segnalando con tempestività all'organo amministrativo la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire in seguito alla modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale.

Tali compiti generali si declinano, poi, nell'attribuzione all'organismo di vigilanza di specifiche funzioni:

- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- promuovere adeguate iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti relativi al modello stesso;
- instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso organismo di vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio nonché per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari ecc.);
- controllare la presenza, l'effettività e la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del modello o che siano da esso richiamate; in particolare devono essere messi a disposizione dell'organismo di vigilanza tutti i dati possibili al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni alle prescrizioni del modello e del codice etico;
- verificare che gli elementi previsti dal modello siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal decreto, provvedendo in caso contrario a fornire indicazioni di indirizzo per un corretto aggiornamento degli elementi stessi;

- in presenza di violazioni del modello o del suo mancato adeguamento, da parte dei destinatari o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti, così come in presenza di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate dall'organismo di vigilanza, procedere alla segnalazione all'organo amministrativo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

4.6) Regolamento di funzionamento.

L'organismo di vigilanza, per svolgere al meglio i propri compiti, dovrà dotarsi di apposito regolamento che ne disciplini il concreto funzionamento.

Tale regolamento dovrà prevedere l'obbligo dell'organismo di vigilanza di riunirsi periodicamente e in modo continuativo, per esempio con cadenza mensile o bimestrale e in ogni caso almeno trimestrale, salvo esigenze straordinarie.

Vanno definite inoltre le modalità di convocazione (scritta, via fax, via mail, con un minimo di giorni di anticipo ecc.) e i soggetti abilitati a richiederla in via straordinaria, segnatamente l'organo amministrativo e il collegio sindacale, sia collegialmente sia da parte dei suoi singoli componenti. Le convocazioni dovranno avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri dell'organismo di vigilanza o dal preposto alla presidenza dell'organismo di vigilanza stesso. Tali convocazioni potranno essere inviate per conoscenza anche alla presidenza dell'organo amministrativo e alla presidenza del collegio sindacale.

Andranno inoltre regolamentate le condizioni di validità delle riunioni (per esempio presenza della maggioranza dei componenti) e delle votazioni (per esempio maggioranza con attribuzione di un voto a ciascun membro).

L'attività svolta durante le riunioni dell'organismo di vigilanza deve essere registrata e formalizzata tramite verbali approvati entro la successiva riunione, al fine di conservare sempre traccia delle tematiche affrontate e delle eventuali decisioni deliberate. Tutti i verbali approvati andranno conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività espletata. È importante garantire la massima riservatezza delle informazioni pervenute o raccolte dall'organismo e delle discussioni instaurate durante le riunioni, a tutela della *privacy* dei soggetti eventualmente coinvolti e della assoluta autonomia e professionalità dell'organismo stesso.

È necessario inoltre stabilire un obbligo di relazione da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, ove esistente, sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale, in base a specifiche indicazioni provenienti dalla giurisprudenza.

Altri *reports* sull'attività dell'organismo di vigilanza potranno essere redatti su specifica richiesta

dell'organo amministrativo, del collegio sindacale o delle rispettive presidenze.
Nel regolamento, tenuto conto di quanto previsto nel modello organizzativo, occorrerà infine dettagliare i flussi in formativi da e verso l'organismo di vigilanza.

4.7) Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

Nel declinare i compiti dell'organismo di vigilanza, occorre chiarire che, per assolvere al mandato che la legge gli assegna, e al fine di ottenere un modello efficace, all'organismo di vigilanza deve essere garantito il più ampio accesso alle informazioni aziendali e alle dinamiche di gestione operativa.
È stato già posto in rilievo come, *ex* articolo 6, comma 2°, lettera d, del decreto legislativo n. 231/01, i modelli organizzativi debbano prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza degli stessi.
La finalità di questa prescrizione è di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello e di accertare *ex post* le cause che hanno reso possibile il verificarsi di un reato.
Deve qui evidenziarsi la necessità di prevedere un sistema di relazioni a vari livelli che permetta una circolazione di informazioni idonea a ridurre il rischio reati.
L'obbligo di relazionare all'organismo di controllo con cadenza periodica è rivolto alle funzioni aziendali a rischio di reato e riguarda:
- i risultati dei controlli effettuati periodicamente dalle funzioni sul modello tramite prospetti riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi ecc.;
- le anomalie o le atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In particolare tutti i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'ente sono tenuti a informare l'organismo di vigilanza, sia nelle relazioni da inviarsi periodicamente, sia tempestivamente al verificarsi dell'evento, in ordine a ogni violazione del modello e del codice etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, alla loro inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.
Pertanto tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere all'organismo di vigilanza le informazioni concernenti:
- eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del decreto;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dal responsabile delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo

svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle indicazioni di cui al decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari avviati e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- richieste di assistenza legale avanzate da soci, amministratori, dirigenti o dipendenti in seguito a procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del decreto;
- comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, alla variazione delle deleghe e dei poteri;
- variazioni delle aree a rischio, realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel modello di organizzazione;
- partecipazione ad appalti o a procedure finalizzate alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;
- richieste di fondi e di contributi pubblici e loro utilizzo;
- informazioni relative ai clienti e ai fornitori della società indagati per reati sanzionati dal decreto;
- reportistica periodica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

L'organismo di vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi a oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del modello, ossia l'adeguatezza dei principi del codice etico e delle procedure aziendali.

Tali segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta, anche per posta elettronica. Non sono ammesse segnalazioni anonime. L'organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, di discriminazione o di penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante.

I componenti dell'organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e in nessun caso potranno venir meno ai limiti posti dalla normativa sulla *privacy* e sulla tutela delle informazioni, come peraltro previsto anche dai recenti reati inseriti nell'elenco che lo stesso decreto legislativo n. 231/2001 oggi sanziona.

4.8) Comunicazioni fra organismo di vigilanza e organi societari.

L'organismo di vigilanza deve riferire con apposito *report* scritto, periodicamente, e comunque su base almeno annuale, nei confronti degli organi sociali, in merito all'attuazione del modello, alle at-

tività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse, segnalando eventuali criticità e proponendo le modifiche al modello ritenute opportune o necessarie.
L'organismo di vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sociali.
A propria volta l'organismo di vigilanza ha il dovere di richiedere al presidente dell'organo amministrativo (o all'amministratore unico) e al presidente del collegio sindacale, ove presente, la convocazione degli organi da essi presieduti, affinché l'organismo di vigilanza possa riferire in merito a fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa a carico dell'ente, ponendo così tali organi in condizione di adottare le misure di rispettiva competenza.
Ogni anno, in tempo utile rispetto all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, l'organismo di vigilanza trasmetterà inoltre all'organo amministrativo e al collegio sindacale, ove presente, una relazione consuntiva avente a oggetto l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché il proprio programma di attività per l'anno successivo. Tale relazione dovrà essere comunicata all'assemblea dei soci unitamente allo schema del bilancio di esercizio.

4.9) Responsabilità.

Il legislatore, al momento dell'emanazione del decreto legislativo n. 231/2001, non ha ritenuto opportuno assoggettare a una specifica disciplina la responsabilità dei componenti dell'organismo di vigilanza. Per quanto riguarda la responsabilità penale a oggi si può affermare che l'organismo di vigilanza è senz'altro depositario di un obbligo di vigilanza attribuito direttamente dalla legge; tuttavia il medesimo organismo non riveste un ruolo di garante che si traduca nel dovere di prevenzione di eventuali reati da parte delle figure aziendali apicali e dei subordinati. L'organismo di vigilanza non ha alcuna posizione di garanzia rilevante *ex* articolo 40, 2° comma, del codice penale, visto che non è titolare di specifici poteri impeditivi ma solo di un generico dovere di sorveglianza e controllo.
Infatti la gestione dell'ente e le scelte strategiche sono e restano prerogativa dell'imprenditore e degli organi societari statutari. Resta inteso che i membri dell'organismo di vigilanza potrebbero incorrere in una responsabilità penale in caso di concorso omissivo, quando cioè contribuiscano dolosamente e con comportamenti omissivi coscienti alla condotta di reato posta in essere da un altro soggetto.
Sussiste solamente un rischio di responsabilità penale dei componenti dell'organismo di vigilanza: è il caso relativo all'inosservanza degli obblighi in tema di prevenzione dell'attività di riciclaggio. Infatti il decreto legislativo n. 231/2007, articoli 52 e 55, attribuisce esplicitamente all'organismo di vigilanza l'obbligo di comunicare *"a) senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) … senza ritardo al titolare*

dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni all'articolo 41 di cui abbiano notizia; c)… entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 e 50 di cui abbiano notizia; d)… entro trenta giorni, all'Autorità di Vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contente nell'articolo 36 di cui abbiano notizia".

Tali disposizioni attribuiscono dunque all'organismo di vigilanza un obbligo di doppia comunicazione/denuncia: interno, alla proprietà/rappresentanza legale della società, ed esterno, alle autorità di vigilanza e al ministero dell'economia e delle finanze.

L'omissione dolosa delle dovute comunicazioni è sanzionata con la responsabilità penale dei componenti dell'organismo di vigilanza (reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.100 euro).

Per quanto riguarda la responsabilità civile dell'organismo di vigilanza nei confronti di terzi va precisato che l'organismo *de quo* non è qualificabile come organo della società in senso stretto e in capo a esso non è ravvisabile una posizione autonoma di garanzia e tutela degli interessi collettivi o di terzi (come per esempio avviene per il collegio sindacale).

L'organismo previsto dall'articolo 6 decreto legislativo n. 231/2001 è una funzione organizzativa dell'impresa, facoltativa e indipendente. I suoi poteri, se pur ampi ed effettivi, non si traducono mai in interventi di impedimento di comportamenti potenzialmente illeciti o in applicazioni dirette di sanzioni disciplinari. Di conseguenza non ricorrono le condizioni affinché l'organismo di vigilanza risponda dei danni patiti da terzi in seguito ad accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente.

Diversa è l'ipotesi della responsabilità contrattuale *ex* articolo 1218 del codice civile dei singoli componenti dell'organismo di vigilanza verso la società che li nomina per *culpa in vigilando* o per negligente adempimento dell'incarico.

In caso di colpa dei membri dell'organismo di vigilanza, questi saranno tenuti a risarcire il pregiudizio subito dall'ente in seguito alle sanzioni irrogate al medesimo per la commissione di reati di cui al decreto.

In ogni caso l'attribuzione di tale responsabilità all'organismo di vigilanza o a un suo componente dovrà sempre basarsi sulla colpa per violazione dell'obbligo di diligenza nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e sul nesso causale tra l'inadempimento e il danno in concreto subito.

A fronte di tale rischio appare opportuno, a tutela degli stessi interessi della società, prevedere nella delibera di nomina dell'organismo di vigilanza l'estensione a ciascun membro di un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile sia per danni verso la società e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della società.

Capitolo V – Il modello di organizzazione, gestione e controllo della cooperativa Il Portico

5.1) Descrizione ente.

Dati anagrafici:

Il Portico cooperativa sociale a r.l.

Via De Gasperi 107 – 20017 Rho (MI)

Numero REA MI-1167359.

Albo regionale e nazionale delle cooperative: sezione "B" - n.1 (dal 1993) e sezione "A" - n. 1513 (dal 2012); A14160.

Oggetto sociale:

L'attività prevalente è il servizio di pulizia con assistenza sociale non residenziale per anziani.

5.2) L'assetto organizzativo.

La struttura organizzativa della cooperativa è orientata a garantire la separazione dei compiti e responsabilità tra le funzioni operative e di controllo da un lato e la massima efficienza ed efficacia possibile dall'altro.

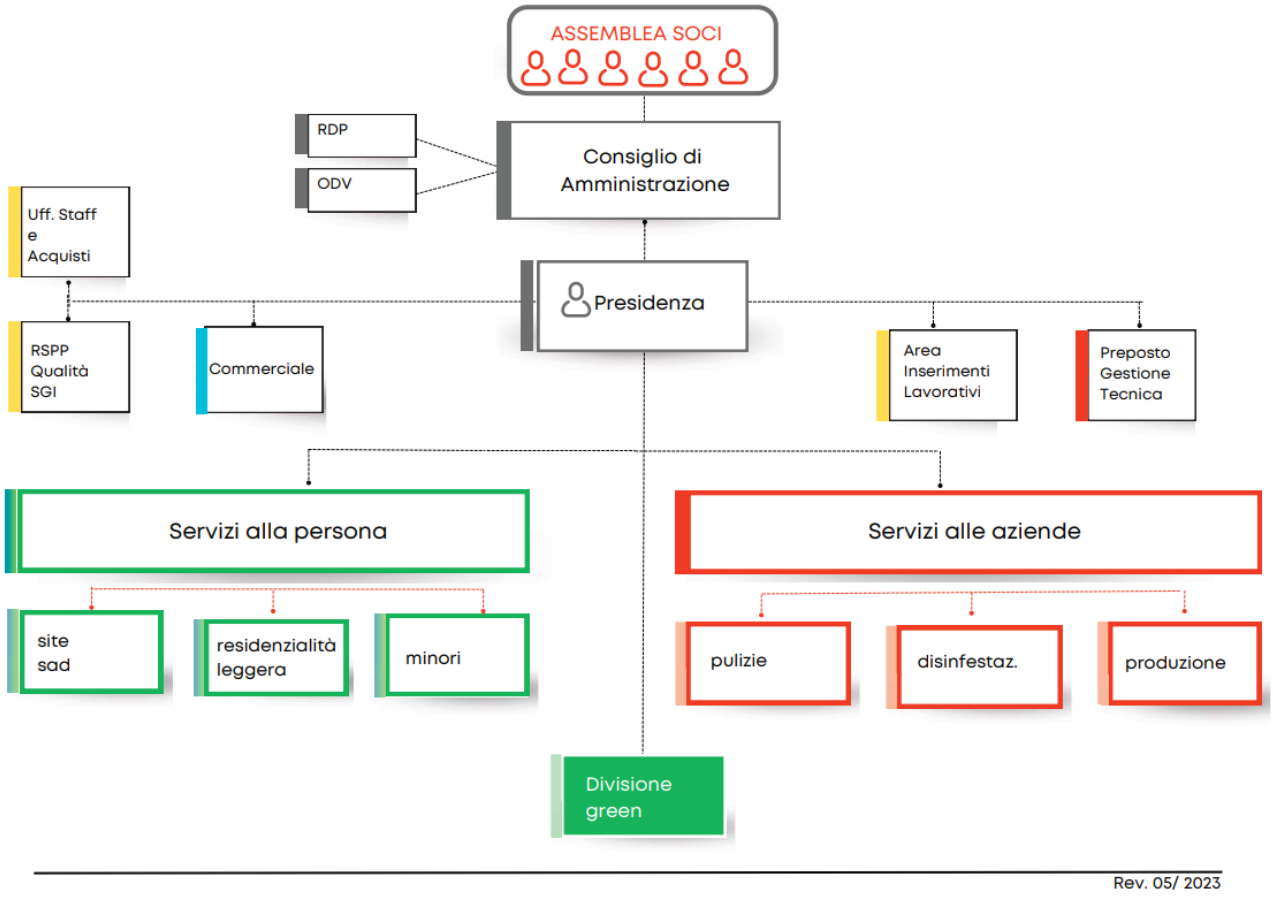

Di seguito si riporta l'organigramma dell'ente:

- assemblea dei soci, consiglio di amministrazione e presidenza;
- uffici:
    - area inserimenti lavorativi;
    - preposto gestione tecnica;
    - ufficio staff e acquisti;
    - r.s.p.p. e qualità SGI;
    - area commerciale;
- servizi alla persona:
    - site e sad;
    - residenzialità leggera;
    - minori;
- servizi alle aziende:
    - pulizie;
    - disinfestazione;
    - produzione;
- divisione green.

APPENDICE:
RASSEGNA COMMENTATA DEI REATI.
PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
(DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231; ARTICOLI 24 E SEGUENTI).

In quest'appendice sono descritte per ciascun reato previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 alcune condotte esemplificative, le aree e i processi a maggior rischio e alcuni protocolli finalizzati alla prevenzione del reato. Di seguito sono quindi riportati tutti i reati che la cooperativa può commettere, fermo restando che l'indicazione specifica delle singole aree a rischio è inserita nella parte speciale del modello organizzativo, dove saranno indicate nello specifico tutte le situazioni e le casistiche applicabili alla cooperativa.

Nella parte generale del modello organizzativo si reperiscono quindi mere esemplificazioni che, oltre a non avere assolutamente la pretesa di essere esaustive, vanno poi adattate, di volta in volta, alla concreta realtà aziendale di riferimento, in base alla natura dell'ente, alle dimensioni, all'organizzazione, alle attività tipiche e alla storicità. Pertanto quanto contenuto nella seguente parte necessita di uno specifico adeguamento alle singole realtà aziendali in cui viene adottato il modello e di una verifica della congruità con le sue caratteristiche dimensionali e organizzative. In particolare si sottolinea che i protocolli indicati devono essere inseriti in un sistema organico di controlli e presidi, che deve essere efficace nel suo complesso.

Quanto appena detto vale soprattutto in relazione agli enti di piccole dimensioni, così come precedentemente definiti, e ai quali è irrealistico imporre l'utilizzo di tutto il complesso bagaglio di protocolli e di strumenti di controllo appropriati in organizzazioni diversamente strutturate e dimensionate. Sotto questo profilo si deve nuovamente sottolineare che una parte significativa delle realtà cooperative rientra nella definizione comunitaria di microimprese e una larga parte in quella di piccole imprese. In questa tipologia di imprese l'organismo di vigilanza potrà valutare l'opportunità dell'applicazione dei controlli preventivi e dei protocolli suggeriti in forma estremamente semplificata. A seconda della scala dimensionale potranno quindi essere utilizzate soltanto alcune componenti di controllo, mentre altre potranno essere escluse o essere presenti in termini estremamente semplificati. Tuttavia è opportuno ribadire che, per tutti gli enti, siano essi grandi, medi o piccoli, il sistema dei protocolli e dei controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi non possa essere aggirato se non con intenzionalità;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

Di seguito si procede alla rassegna commentata dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che, allo stato delle modifiche finora introdotte, risulta composto dai seguenti reati.

Articolo 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Articolo 24 bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Articolo 24 ter. Delitti di criminalità organizzata.

Articolo 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Articolo 25 bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Articolo 25 bis-1. Delitti contro l'industria e il commercio.

Articolo 25 ter. Reati societari.

Articolo 25 quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Articolo 25 quater-1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Articolo 25 quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

Articolo 25 sexies. Abusi di mercato.

Articolo 25 septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 25 octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Articolo 25 octies-1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Normativa antiriciclaggio.

Articolo 25 novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Articolo 25 decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Articolo 25 undecies. Reati ambientali.

Articolo 25 duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Articolo 25 terdecies. Razzismo e xenofobia.

Articolo 25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Articolo 25 quinquiesdecies. Reati tributari.

Articolo 25 sexiesdecies. Contrabbando.

Articolo 25 septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale.

Articolo 25 duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Articolo 26. Delitti tentati.

Legge n. 146 del 16 marzo 2006. Reati transnazionali.

ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE DELLE PUBBLICHE FORNITURE.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 *bis*, 316 *ter*, 356, 640, comma 2°, n. 1, 640 *bis* e 640 *ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1°, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere c), d) ed e).

******

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la pubblica amministrazione. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della pubblica amministrazione.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo se realizzata in danno della pubblica amministrazione. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifizi o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili). Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

Al contrario i reati in materia di erogazioni pubbliche (articolo 316 *bis*, 316 *ter* e 640 *bis* c.p.) sono piuttosto ricorrenti.

Le fattispecie da ultimo richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti.

Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione.

Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Con il decreto legislativo 75/2020 si assiste all'estensione della pena pecuniaria fino a cinquecento quote anche per il reato di frode nelle pubbliche forniture (356 codice penale), oltre a quelli già contemplati di malversazione a danno dello Stato (316 *bis*), truffa (640), frode aggravata (640 *bis*) e frode informatica (640 *ter*). È stata introdotta inoltre l'estensione delle pene agli enti che commettono i reati citati ai danni dell'Unione europea e, con il comma il 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (oppure da 200 a 600 quote se il danno procurato allo Stato, a un altro ente pubblico o all'UE è di rilevante entità o di particolare gravità) per l'ente che "*mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*".

Articolo 316, codice penale. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Osservazioni

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato, qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.

Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera

l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

A differenza del peculato di cui all'articolo 314 non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto che le pene stabilite per il delitto previsto da questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 75/2020 sono state inasprite le pene *"quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"*.

Articolo 316 *bis*, codice penale. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Osservazioni

La malversazione è reato comune (potendo essere commesso da "chiunque") che si configura nel caso in cui, dopo il ricevimento di finanziamenti, di contributi o di sovvenzioni da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi/attività cui erano destinati, anche se tale distrazione riguardi solo una parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, mentre nella truffa gli artifizi e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui conseguimento diventa così illegittimo.

La finalità della norma è reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Il presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali a onerosità attenuata (finanziamenti).

La consumazione del reato e l'esecuzione della condotta criminosa coincidono: il reato può quindi

configurarsi anche in relazione a finanziamenti o ad agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Relativamente a questa fattispecie per le cooperative sussiste un considerevole tasso di rischio, vista la partecipazione a procedure pubbliche per l'ottenimento di finanziamenti, di contributi o di erogazioni da parte di enti pubblici locali, statali o comunitari (per esempio per formazione del personale), finanziamenti europei all'agricoltura, finanziamenti per lo sviluppo tecnologico ecc.

Articolo 316 *ter*, codice penale. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato.

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Osservazioni

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Il momento consumativo in tale fattispecie, rispetto al reato di malversazione (articolo 316 *bis* del codice penale), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal successivo utilizzo delle somme ottenute.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso a ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione di dichiarazioni o documenti

falsi o attestanti cose non vere) od omissivo (il cosiddetto silenzio antidoveroso).

Si tratta di una fattispecie criminosa residuale e sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 *bis* del codice penale), in quanto nei suoi elementi costitutivi non è inclusa l'induzione in errore del soggetto passivo (da ultimo cassazione penale, sezione II, 45845 dell'11 dicembre 2008). Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza accompagnarsi a ulteriori artifizi e raggiri finalizzati all'induzione in errore, ricorrerà la fattispecie di cui all'articolo 316 *ter* del codice penale.

L'ipotesi di reato *de qua* si configura come speciale e residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (articolo 640, 2° comma, n. 1, del codice penale), rispetto al quale l'elemento specializzante – oltre che dalla mancanza di artifizi e di raggiri – è dato dal tipo di profitto, generico e di qualsiasi natura.

Concretizzano per esempio la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti mediante l'esposizione di dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla pubblica amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 vengono inasprite le pene se il reato offende gli interessi finanziari dell'unione europea.

Anche relativamente a questa fattispecie le cooperative risultano esposte a un considerevole livello di rischio.

Articolo 353, codice penale. Turbata libertà degli incanti.

1. Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Osservazioni.

Questo articolo è stato introdotto in seguito alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge n. 137 del 9 ottobre 2023. La fattispecie prevista dall'articolo si applica in ogni situazione in cui vi sia una procedura di gara, anche informale e atipica, quale che sia il *nomen iuris* adottato e anche in assenza di formalità, mediante la quale l'amministrazione pubblica proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte.

Articolo 353-*bis*, codice penale. Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti.

1. ***Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.***

Osservazioni.

Questo articolo è stato introdotto in seguito alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge n. 137 del 9 ottobre 2023. La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, le procedure negoziate senza bando e gli affidamenti diretti.

Articolo 356, codice penale. Frode nelle pubbliche forniture.

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Osservazioni.

Il bene giuridico tutelato è il buona andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 del c.p. è ovviamente la **frode** che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.

Il reato di frode di pubbliche forniture è caratterizzato dal **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

Infatti il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifizi o raggiri.

Per espresso richiamo si applicano le circostanze aggravanti speciali di cui all'articolo precedente qualora la fornitura abbia d oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o a ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Articolo 640, codice penale. Truffa.

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze

previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Osservazioni

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifizi o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifizi o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Si tratta di un reato istantaneo e di danno, che si realizza con il concreto conseguimento del profitto e l'effettivo danno per il soggetto passivo pubblico. Tuttavia, per giurisprudenza univoca, la natura pubblica o privata dell'attività dell'ente in cui la condotta di reato si inserisce è irrilevante; infatti la circostanza aggravante di cui al comma 2°, n. 1, sussiste per il solo fatto che danneggiato della condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico.

Costituiscono per esempio condotte delittuose: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la pubblica amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (per esempio perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della pubblica amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (per esempio condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con a.s.s.t., Comuni, Regioni e altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto a una mancata sottoscrizione o a una risoluzione dei contratti stessi; cfr cassazione 5585 dell'8 maggio 1987); l'alterazione di registri e documenti che l'ente periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel modello F24 di credito imposta *(tribunale di Cosenza n. 1342 del 3 dicembre 2008, deposito il 2 marzo 2009).*

Il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato è quello che espone le cooperative al maggiore tasso di rischio, sia in termini di pena edittale prevista, sia in termini di numero e di tipologia di processi/aree aziendali potenzialmente idonei a far incorrere l'organizzazione nel reato in questione.

Il secondo comma, aggiunto dall'articolo 98, della legge n. 689 del 24 novembre 1981, è stato da

ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, con decorrenza dal 9 maggio 2018.

Con il decreto legislativo 75/2020 la pena detentiva da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro, comminata a chiunque con artifizi o raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, è estesa anche a chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea.

Articolo 640 *bis*, codice penale. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. ***La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.***

Osservazioni

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Rispetto alla truffa aggravata (articolo 640, comma 2°, n. 1, del codice penale) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europea.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifizi e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: per esempio predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'i.n.p.s. a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifizi e raggiri per procurarsi

elargizioni della C.E.E. nel settore agricolo; false dichiarazioni per ottenere un contributo straordinario dalla regione per l'abbattimento di capi di bestiame affetti da malattie; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali (cfr cassazione penale, sesta sezione, 15 ottobre 2004).

La differenza tra il reato *de quo* e quello previsto e punito dall'articolo 316 *ter* del codice penale (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie dell'induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata *ex* articolo 640 *bis* del codice penale *(cassazione 3055/2007).*

Anche relativamente a questa fattispecie le cooperative risultano esposte a un considerevole tasso di rischio; si pensi alla rendicontazione fittizia di docenze per formazione del personale in relazione a corsi mai svolti o alla presentazione di attestazioni fasulle per l'ottenimento di agevolazioni o finanziamenti dalla Comunità europea (per esempio nel settore agricoltura) o alle dichiarazioni indirizzate a enti previdenziali al fine di ottenere contributi economici di vario tipo.

Il comma 1 è stato così modificato dall'articolo 30 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 con decorrenza dal 19 novembre 2017).

Articolo 640 *ter*, codice penale. Frode informatica.

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero.

Osservazioni

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (articolo 640 del codice penale); tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale all'ente pubblico.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso l'amministrazione pubblica, come le dichiarazioni fiscali all'agenzia delle entrate (modello unico, modello 770, comunicazioni i.v.a., F24 ecc.), le comunicazioni alla camera di commercio, l'invio di denunce e di dati previdenziali a i.n.a.i.l. e i.n.p.s. (per esempio il DM10). Si pensi anche a cooperative che, nella partecipazione a procedure a evidenza pubblica o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (per esempio inserimento in sistema informatico di un importo relativo a un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

Il terzo comma dell'articolo in esame è stato inserito dall'articolo 9, 1° comma, lettera a), del decreto legge numero 933 del 14 agosto 2013, convertito dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013.

Comportamenti a rischio

La parte generale del modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle attività a rischio, nonché da soci, collaboratori esterni e partners.

Obiettivo è fare in modo che i soggetti sopraelencati, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Essa prevede l'espresso obbligo di:

- osservare regole e principi del codice etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la pubblica amministrazione;

- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La parte generale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e soci, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In modo più specifico è vietato:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione;
- effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della pubblica amministrazione per le attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni;
- il responsabile interno deve dare la debita evidenza a ogni operazione / attività a rischio (ad esempio compilando un'apposita scheda di evidenza);
- gli incarichi conferiti a consulenti devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito. Tali incarichi devono essere proposti o negoziati o verificati da almeno due soggetti appartenenti all'ente;

- i contratti stipulati con i fornitori e i partner devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale: tali contratti devono essere proposti o negoziati o verificati da almeno due soggetti appartenenti all'ente;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione della funzione competente;
- la dichiarazione rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, su adempimenti connessi all'espletamento delle attività a rischio, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti e riferire immediatamente all'organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la pubblica amministrazione, devono essere prontamente comunicati all'organismo di vigilanza con nota scritta.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici, anche europei;
- gestione finanziaria-contabile, controllo di gestione, internal auditing, rendicontazione;
- gestione investimenti ambientali, produttivi, e per ricerca e sviluppo tecnologico;
- gestione finanziamenti per lo sviluppo dell'occupazione, la qualificazione e riqualificazione del personale;
- gestione dei sistemi informativi e in particolare gestione di software pubblici o forniti da terzi per conto di enti pubblici;
- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la pubblica amministrazione;
- gestione di autorizzazioni, licenze e adempimenti verso la pubblica amministrazione;
- gestione di gare, appalti, finanziamenti e altre procedure a evidenza pubblica;
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti stipulati con soggetti pubblici;
- gestione degli adempimenti relativi ai diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- contatto con enti pubblici per gestione adempimenti, verifiche, ispezioni, riguardanti anche la sicurezza nei luoghi di lavoro *ex* decreto legislativo 81/08;

- gestione del sistema privacy;
- gestione dei rapporti con enti pubblici per assunzione personale appartenente a categorie protette;
- gestione degli adempimenti di legge in materia previdenziale e assistenziale del personale;
- gestione di beni mobili registrati relativi all'attività aziendale;
- gestione degli adempimenti tributari;
- selezione e gestione del personale, formazione finanziata.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO

Per i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (articolo 24).

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure responsabili dei processi aziendali finalizzati alla percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo stato, da altri enti pubblici o dall'unione europea;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali autorizzate ad accedere a sistemi informatici o telematici e in possesso delle relative credenziali di accesso;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti per la redazione dei progetti, delle comunicazioni e delle rendicontazioni destinate agli enti pubblici eroganti;
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito ai rapporti intrattenuti con rappresentanti di enti pubblici per contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche (identificazione dell'ente, tipologia del rapporto, oggetto e datazione di eventuali incontri, figure aziendali che si sono occupate della gestione del rapporto medesimo, entità, ente erogante, dati identificativi della richiesta, data di ottenimento del finanziamento, figure aziendali che si sono occupate della progettazione e della gestione dell'agevolazione, destinazione finale dell'agevolazione stessa);
- incontri periodici fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*;

- vigilanza, anche attraverso audit dedicati, da parte dell'organismo di vigilanza sui processi/funzioni esposti al rischio individuato;
- documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti a eventuali contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche (dalla presentazione della richiesta alla rendicontazione);
- documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti ai rapporti tenuti con enti pubblici anche a distanza (per esempio per via telematica);
- documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni effettuate su sistemi informatici e telematici, specie se di pubblica rilevanza;
- segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce l'attività di progettazione, chi verifica, chi appone la firma finale e chi invia le comunicazioni ufficiali agli enti pubblici;
- diffusione di prassi e di procedure, anche integrate nel modello organizzativo, finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con enti pubblici o l'erogazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici e soprattutto all'individuazione del responsabile finale del processo, con esplicitazione delle fasi e delle tipologie di controlli attuati;
- diffusione di prassi e procedure interne finalizzate al corretto accesso a sistemi informatici o telematici della pubblica amministrazione (attribuzione nominativa delle parole d'accesso, controlli automatici su corretto utilizzo delle credenziali di accesso, rispetto del d.p.s. o del documento attestante il rispetto delle misure minime di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali e della normativa sulla privacy ecc.);
- applicazione dei protocolli previsti in prevenzione dei reati informatici (articolo 24 *bis decreto legislativo* n. 231/2001);
- predisposizione di automatismi di controllo della legittimità degli accessi ai sistemi informatici o telematici e di segnalazione di operazioni non autorizzate (cancellazioni, tentativi di accesso non autorizzati, abusiva duplicazione, alterazione della funzionalità del sistema ecc.);
- diffusione e accettazione di specifico regolamento per corretto accesso a sistemi informatici o telematici della pubblica amministrazione per le cooperative che gestiscono, sviluppano e realizzano i suddetti sistemi in base a contratti o accordi con enti pubblici.

ARTICOLO 24 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinquies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater* e 635 *quinquies*, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *quater* e 615 *quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 *bis* e 640 *quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere c), d) ed e).

******

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

L'articolo 24 *bis* del decreto 231 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare un'altra fattispecie penalmente rilevante.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del business di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del mondo virtuale.

A ciò si aggiunga l'ingresso massivo di dispositivi mobili (es. tablet e smartphone), l'utilizzo di server

di *cloud computing* (per esempio servizi di memorizzazione e archiviazione dei dati distribuiti su reti e server remoti) che:

- moltiplicano le opportunità di realizzazione di un reato informatico;
- introducono criticità in relazione al loro utilizzo aziendale in virtù dei ridotti interventi del legislatore italiano e, soprattutto, della carenza di convenzioni internazionali che si renderebbero ancor più necessarie in virtù della globalità del fenomeno;
- determinano la necessità per le imprese di adeguarsi rapidamente al fine di disciplinare correttamente la gestione di tali fenomeni.

Quanto ai soggetti maggiormente esposti a tale fattispecie di reato, tale fenomeno può potenzialmente coinvolgere qualsiasi ente che utilizzi in maniera rilevante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività. È chiaro, tuttavia, che tale categoria di reato risulta meno probabili per cooperative sociali che si occupano di servizi alla persona.

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, comunicazione, area progettazione, ricerca e sviluppo) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

Le imprese dovranno anche verificare che il loro stato in tema di ICT sia tale da aspirare al riconoscimento dell'esimente dalla responsabilità prevista dal decreto 231 in caso di commissione di un delitto informatico al loro interno: in altri termini, si tratterà di verificare l'esistenza di misure di sicurezza preventive e di controllo idonee a evitare la commissione dei reati informatici e provvedere all'adeguamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo, laddove necessario.

La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, assicurando che l'attività dell'organismo di vigilanza venga indirizzata anche verso specifiche forme di controllo degli aspetti sintomatici di anomalie del sistema informativo.

L'ambito di applicazione dell'articolo 24 *bis* è tale da richiedere competenze tecniche ed esperienze specifiche ai fini dello svolgimento delle attività necessarie per la compliance al decreto 231: definizione delle possibili modalità di realizzazione dei reati, valutazione dei relativi rischi connessi alle carenze del sistema informatico, valutazione dell'efficacia dei presidi esistenti e definizione delle azioni correttive/integrative.

In ossequio a quanto già previsto nella parte generale, con riferimento a questa categoria di reati - più che ad altre - si ritiene particolarmente consigliabile al fine di un efficace controllo preventivo un

supporto dell'organismo di vigilanza da parte di soggetti in possesso di conoscenze tecniche specifiche (funzioni aziendali interne IT o consulenti esterni).

Si sottolinea che il rispetto di framework e standard internazionalmente riconosciuti in tema di ICT può rappresentare un elemento qualificante ai fini della predisposizione di possibili presidi e dell'implementazione di un adeguato sistema di controllo (ad esempio: ISO 27001:2005 norma internazionale che fornisce i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza e successiva certificazione privacy).

Allo stesso modo è utile richiamare il rispetto di leggi e regolamenti applicabili alla materia della protezione e della sicurezza di dati personali e sistemi informatici.

L'ente si attiene rigorosamente alla gestione dei sistemi informatici e dei trattamenti dei dati particolari alle norme contenute nel Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679 (GDPR) nonché alla normativa interna sulla privacy, ovvero il decreto legislativo 196/2003, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 101/2018 di attuazione delle prescrizioni regolamentari. In attuazione della normativa Europea la cooperativa ha quindi proceduto a eseguire l'analisi dei rischi correlati ai trattamenti in essere, che ha opportunamente mappato, trasfondendola, in considerazione della natura dei dati trattati, in una valutazione dell'impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati, ha redatto il registro dei trattamenti ed elaborato i nuovi moduli per fornire le informazioni e per richiedere l'acquisizione dei consensi.

Non da ultimo l'ente ha ragionato a livello di consiglio di amministrazione sulla figura del responsabile protezione dati di cui all'articolo 37 del regolamento europeo, concludendo che, in ragione della natura dei dati trattati, è necessaria la sua designazione.

Articolo 476, codice penale. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Osservazioni

La norma in via diretta tutela il bene giuridico della fede pubblica, da individuarsi nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione, mentre, in via indiretta, viene altresì tutelato l'interesse specifico che il documento genuino, quanto alla provenienza, e veridico nel suo contenuto, garantisce.

La nozione di atto pubblico ricomprende non solo quei documenti redatti con le prescritte modalità da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato a dar loro pubblica fede, ma anche quei documenti formati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica. La falsità deve dunque investire un atto che abbia la potenzialità di assumere giuridica rilevanza.

Vengono altresì ricondotti gli atti interni della pubblica amministrazione, che siano destinati, tramite un apporto conoscitivo o valutativo, a far parte del procedimento amministrativo.

Per quanto concerne invece l'atto avente pubblica fede, esso è quell'atto fornito di una speciale potestà documentatrice in cui, fino alla proposizione della querela di falso, non è disconoscibile l'efficacia probatoria del documento quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale e quanto ai fatti che il pubblico ufficiale assume essere avvenuti in sua presenza.

La norma in esame quindi punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, formi in tutto o in parte un atto falso oppure alteri un atto vero, oltre a tutelare la corretta formazione dell'atto durante il suo *iter*.

Trattasi inoltre di reato di pericolo astratto, non essendo necessario alcun evento dannoso in senso naturalisticamente inteso, né un particolare accertamento circa la pericolosità concreta dell'atto.

Articolo 477, codice penale. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Osservazioni

Anche questa norma tutela il bene giuridico della fede pubblica, e l'interesse specifico che il documento genuino, quanto alla provenienza, e veridico nel suo contenuto, garantisce.

Per quanto riguarda la configurabilità di tale norma, dalla categoria degli atti pubblici vanno distinti i certificati e le autorizzazioni amministrative, per i quali il legislatore ha previsto tale disposizione *ad hoc*, differenziandola da quella di cui all'articolo 476 del codice penale.

I certificati sono atti che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo anch'essi destinati alla prova, hanno natura di documenti secondari, perché contengono mere dichiarazioni di scienza (ossia attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provenienti da altri documenti).

Le autorizzazioni amministrative sono invece atti che documentano quei negozi di diritto pubblico i quali rimuovono i limiti imposti dalla legge all'esercizio di una determinata attività.

Articolo 478, codice penale. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Osservazioni

Il particolare oggetto di tale forma di falsità materiale è rappresentata dalle copie autentiche di atti pubblici privati, di cui il pubblico ufficiale ne simula l'esistenza.

Gli atti pubblici che costituiscono attestati o copie di certificati sono caratterizzati dal fatto che riproducono il contenuto di altri documenti e riguardano perciò fatti che, se pur noti al pubblico ufficiale per conoscenza diretta, ricollegano la loro efficacia al contenuto di altri atti preesistenti.

La condotta punita è la formazione e il rilascio in forma legale della pretesa copia di un atto inesistente, in modo che la falsa attestazione di conformità costituisce elemento integrativo della fattispecie.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso consiste nel dolo generico, vale a dire la volontà di attestare falsamente la conformità di una copia all'originale, nella consapevolezza della mancanza dell'originale stesso o della difformità dall'originale, a nulla rilevando a esempio che l'atto originale sarebbe stato in seguito completato.

Articolo 479, codice penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Osservazioni

A differenza di quanto previsto dal delitto di falsità materiale, che punisce la falsa formazione di un atto o l'alterazione di un atto vero, il delitto in esame punisce la falsità ideologica, ovvero la falsa attestazione, da parte del pubblico ufficiale, dei fatti avvenuti in sua presenza, delle dichiarazioni raccolte o dei dì fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Così, più in generale, si ha falsità materiale quando sussista una divergenza tra autore apparente e autore materiale del documento o quando il documento sia stato alterato dopo la sua formazione, mentre si ha l'opposta figura del falso ideologico quando nell'atto sono contenute attestazioni o dichiarazioni non vere o non accadute nella realtà fenomenica.

Articolo 480, codice penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Articolo 481, codice penale. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Osservazioni

La norma in esame punisce dunque la falsa attestazione da parte dell'esercente un servizio di pubblica necessità di un fatto o valutazioni in realtà non accadute o accadute in maniera difforme, oppure non accadute in sua presenza.

L'ultimo comma prevede una particolare forma di circostanza aggravante, nel senso che si dispone solamente che la pena della multa e della reclusione vadano applicate entrambe, e non in via alternativa, qualora il fatto sia commesso a scopo di lucro, intendendosi con ciò che il lucro deve provenire proprio dalla falsa attestazione, e non dalla mera e consueta attività professionale del soggetto.

Articolo 482, codice penale. Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Osservazioni

Gli elementi strutturali sono i medesimi di cui all'articolo 476 del codice penale.

Si tratta di reato di pericolo astratto, non essendo necessario alcun evento dannoso in senso naturalisticamente inteso, né un particolare accertamento circa la pericolosità concreta dell'atto, per il quale viene richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza della falsa attestazione.

Per quanto concerne il concorso di persone nel reato, nella norma in esame l'autore del falso deve essere solamente il privato o il pubblico ufficiale fuori delle sue funzioni.

Articolo 483, codice penale. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Osservazioni

La fattispecie in esame consiste nell'attestazione o nella negazione della verità fatta a un pubblico ufficiale.

Autore del reato può essere chiunque, purché la falsa attestazione sia rivolta a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

L'atto del pubblico ufficiale che rileva ai fini della configurabilità del delitto in esame è solamente quello a cui una norma giuridica assegna la funzione di provare i fatti attestati dal privato.

Articolo 484, codice penale. Falsità in registri e notificazioni.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Osservazioni

La norma in esame punisce le falsità ideologiche commesse da coloro che, per legge, sono obbligati a fare le registrazioni soggette alle ispezioni della autorità di pubblica sicurezza o a coloro tenuti a fare le notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni.

Destinatario delle attestazioni, come espressamente previsto, può essere solo un'autorità deputata alla pubblica sicurezza, e nessun'altra. Si tratta dunque di reato proprio.

Articolo 485, codice penale. Falsità in scrittura privata.

(abrogato dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016)

Articolo 486, codice penale. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

(abrogato dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016)

Articolo 487, codice penale. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Osservazioni

La norma in esame parifica, quanto al profilo sanzionatorio, la condotta del pubblico ufficiale che, avendo in suo possesso per ragioni del suo ufficio un foglio firmato in bianco, ne abusi formando un atto pubblico, un certificato o una autorizzazione amministrativa diversa da quella per cui era autorizzato.

Viene dunque punita come falsità ideologica una condotta che invero appare più simile a una falsità materiale, dato che ad assumere rilevanza penale è lo scambio di un atto pubblico dovuto con un altro, senza che, come nella falsità ideologica, venga in rilievo il contenuto dell'atto stesso.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, ovvero la consapevolezza della sussistenza di un obbligo o di una facoltà di riempire un foglio firmato in bianco, con la volontà di abusarne.

Articolo 488, codice penale. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Osservazioni

La disposizione, così modificata dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, costituisce un'ipotesi di norma sussidiaria, dato che si applica solamente quando oggetto materiale del reato sia un foglio bianco diverso da quello di cui agli articoli 486 e 487 del codice penale, e qualora non vi sia diritto di riempire il foglio.

La fattispecie si configura non solo quando colui che commette la falsità sia del tutto sfornito del diritto di riempire il foglio in bianco per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, ma anche quando, pur avendone acquistato legittimamente il possesso, la facoltà o l'obbligo di riempirlo venga meno per fatti successivi.

Articolo 489, codice penale. Uso di atto falso.

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Osservazioni

La norma, così modificata dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, punisce anche chi non sia concorso nella produzione falsa di un atto, ma che tuttavia ne faccia uso, protraendo le conseguenze negative dell'originale falsificazione.

Articolo 490, codice penale. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Osservazioni

La disposizione, così modificata dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, sanziona la soppressione, distruzione o occultamento di atti pubblici non falsi.

Il legislatore, quindi, considera come lesive della pubblica fede sia le condotte di falsità che le condotte di soppressione di atti pubblici e scritture private, in quanto sottraggono alla collettività l'importante funzione di attestazione e di certificazione di tali documenti.

Articolo 491 *bis*, codice penale. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Osservazioni

Il *documento informatico* è, secondo la definizione data dall'articolo 1, lettera p), del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (codice dell'amministrazione digitale), "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Sul punto la relazione al disegno di legge originario (n. 2807) annota: *"… in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come 'supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati a elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come 'rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti'".*

La norma, inserita nel codice penale per effetto della legge n. 547 del 23 dicembre 1993, è stata così modificata dapprima dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 48 del 18 marzo 2008 che ha abrogato la seconda parte della disposizione e ha inserito il riferimento all'efficacia probatoria, poi dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016.

Essa prevede che, se a un documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, trovano applicazione le condotte di falsità di cui agli articoli precedenti.

Il decreto legislativo 7/2016 ha abrogato i reati di cui agli articoli 485, 486, 594, 627 e 647 per le finalità illustrate nell'introduzione al modello, quindi questa norma punisce le condotte di falsità di cui ai rimanenti articoli 476 e 493 del codice penale aventi a oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Quindi, a prescindere da un supporto cartaceo, il legislatore prevede la consumazione dei reati di falsità sin dal momento in cui i documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque trasmessi telematicamente.

La norma punisce sia la falsità materiale sia quella ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'i-

potesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene invece alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le realtà cooperative potrebbero incorrere in tali reati per esempio attraverso il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato a essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata a una società privata come appunto una cooperativa, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli. Nel caso specifico, per esempio durante la procedura di richiesta di un'autorizzazione, il soggetto che presiede la richiesta, trasmette su supporto informatico, utilizzando un sistema informativo interno o messo a disposizione da un ente pubblico, un documento falso.

Articolo 615 *ter*, codice penale. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Osservazioni

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Per sistema informatico ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica si intende "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o configurate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati".

Per "sistema telematico" si deve intendere qualsiasi rete di telecomunicazione sia pubblica sia privata, locale, nazionale o internazionale, operante da o per l'Italia.

Fondamentale per la configurabilità del reato è che il sistema attaccato (anche se adibito a un uso individuale) risulti protetto da "misure di sicurezza", che devono intendersi anche come misure genericamente di carattere organizzativo, cioè che disciplinino semplicemente le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo. Possono rilevare, esemplificando, la sistemazione dell'impianto all'interno di un locale munito di serrature, la prescrizione di una parola d'accesso, l'esclusione del personale impiegatizio, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati ecc.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare (che è dimostrato anche dalla predisposizione di misure di protezione del sistema nel senso sopra descritto).

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al 2° comma (danneggiamento/distruzione di dati, di programmi o del sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Le condotte criminose configurabili si ricollegano a ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario o aziendale dell'ente, soci o consulenti:

- accedano abusivamente a un sistema informatico protetto (interno o esterno alla società), per esempio utilizzando nome identificativo e parola d'accesso di terzi per visualizzare e riprodurre documenti senza autorizzazione;

- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulghino codici di accesso a sistema informatici protetti, per esempio comunicando credenziali per accedere alle caselle mail di terzi al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda;
- intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni relative a un sistema informatico telematico o intercorrenti tra più sistemi, per esempio introducendo *virus* o installando *software* non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica;
- ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi, per esempio introducendo *virus*, programmi contenenti le cosiddette "bombe logiche" ecc.;
- installino mezzi volti a intercettare, bloccare o interrompere comunicazioni per via informatica/telematica, per esempio utilizzando apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al sistema informatico;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o di pubblica utilità;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici altrui;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici altrui tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi;
- distruggano o danneggino sistemi informatici/telematici di pubblica utilità;
- violino gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica.

Le condotte di cui sopra, sia che l'accesso abusivo riguardi un sistema interno sia che riguardi un sistema esterno alla società cui appartiene l'agente, possono tradursi in operazioni che portano un interesse o vantaggio per la società stessa, per esempio in caso di diminuzione del credito dei clienti, di maggiorazione dei costi dei servizi erogati, di fatturazione di servizi non richiesti, di accesso abusivo al sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto o al fine di conoscere il portafoglio clienti oppure le strategie commerciali, ovvero l'elenco dei soci e dei dipendenti / collaboratori o i dati relativi ai compensi.

Articolo 615 *quater*, codice penale. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un

anno e con la multa sino a euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Osservazioni

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Rispetto alla disposizione prevista dall'articolo 615 *ter* del codice penale vi è anticipazione della soglia di tutela poiché il reato sanziona condotte che riguardano i codici d'accesso e non direttamente i sistemi informatici che con tali codici possono essere aggrediti. Di qui la natura di reato di pericolo che va attribuita alla fattispecie in esame, che si consuma nel momento in cui l'agente, alternativamente, si procura o diffonde i codici di accesso ovvero fornisce indicazioni utili a tal fine, indipendentemente dall'effettivo danno o turbamento del sistema (per esempio prescindendo dall'effettivo utilizzo dei codici per accedere abusivamente nel sistema).

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (*virus, spyware)* e comunque è sanzionata la condotta di chi illegittimamente operi su codici di accesso, parole chiave o altri mezzi di accesso a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza. Vista la formulazione ampia della norma, vi rientrano sia gli strumenti "virtuali" di accesso (parole d'accesso e codici) sia quelli fisici (chiavi meccaniche e tessere elettroniche). Tra gli "altri mezzi idonei" a consentire l'accesso vanno compresi anche gli strumenti biometrici fondati sul riconoscimento da parte del sistema della voce o delle impronte.

Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di *pics-card* ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare un'illecita connessione a una rete telefonica protetta.

Ricorre il "procurarsi" nel caso di ottenimento del codice di accesso da persona o cosa (elaboratore elettronico) che ne sia a conoscenza; il "riprodurre" è ravvisabile nel caso in cui il soggetto agente riesca a creare autonomamente (di solito con programmi informatici "pirata") il codice, una parola chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema; il "diffondere" ricorre nel caso di illecita comunicazione a una pluralità indeterminata di soggetti, il "comunicare" sussiste nell'ipotesi in cui invece il soggetto agente porti a conoscenza del codice di accesso uno o più soggetti determinati; il "consegnare" si configura nel caso in cui l'accesso sia consentito da mezzi fisici (scheda o chiave) che venga,

in originale o in copia, portato nella disponibilità di soggetti non autorizzati dal titolare del sistema. La norma prevede poi, per estendere al massimo l'ambito di operatività della disposizione sanzionatoria, la rilevanza penale anche del comportamento di chi "fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo", in modo tale da coprire ogni sorta di comportamento che consenta a chiunque di acquisire la possibilità di accedere abusivamente a sistemi informatici.
Per la descrizione e per l'esemplificazione delle condotte criminose configurabili, per le aree a rischio e per i protocolli di eliminazione del rischio si rinvia al commento all'articolo 615 *ter* del codice penale.

Articolo 615 *quinquies*, codice penale. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Osservazioni
Il presente articolo è stato modificato dalla legge 18 marzo 2008, n. 48.
Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.
Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, *worms*, programmi contenenti le cosiddette bombe logiche ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere per esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo o di un'ispezione delle autorità competenti.
Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento. Il reato è perseguibile d'ufficio.
Per la descrizione e per l'esemplificazione delle condotte criminose configurabili, per le aree a rischio e per i protocolli di eliminazione del rischio si rinvia al commento all'articolo 615 *ter* del codice

penale.

Articolo 617 *quater,* codice penale. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Osservazioni

Il reato in esame è inserito nella sezione V (delitti contro l'inviolabilità dei segreti), del capo III (delitti contro la libertà individuale), del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.

L'articolo prevede tre ipotesi criminose:

1. il fatto di chiunque fraudolentemente intercetta una comunicazione proveniente da un sistema informatico o telematico o da più sistemi fra loro collegati;

2. il fatto di chiunque fraudolentemente interrompe o impedisce tali comunicazioni;

3. il fatto di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui fraudolentemente abbia preso conoscenza. Tale ipotesi è sussidiaria: è infatti prevista autonomamente solo se non costituisce un più grave reato.

Per "comunicazioni informatiche o telematiche" si intendono le trasmissioni di dati, immagini, simboli, programmi e ogni altra informazione attraverso sistemi informatici e telematici.

Per "intercettazione" si intende ogni operazione compiuta col fine di prendere conoscenza, direttamente o di nascosto, di corrispondenza, nella sua più ampia accezione.

Per "impedire" si intende il frapporre ostacoli *hardware* e *software* alla normale utilizzazione di un sistema informatico e telematico.

Per "interrompere" si intende sospendere il flusso di informazioni.

Per "rivelare" si intende portare a conoscenza, o rendere noto, senza averne facoltà o diritto, e quindi abusivamente, a terzi il contenuto di documenti informatici destinati a rimanere segreti.

Per "qualsiasi mezzo di informazione al pubblico", si intende quello dotato di specifica idoneità tecnica a divulgare la notizia nei confronti della generalità di terzi o di una parte di essi.

Per "fraudolentemente" si intende l'uso di mezzi ingannevoli o raggirevoli, cioè l'intercettazione deve consistere in attività volta a rappresentare al sistema stesso in via automatica o al gestore del sistema una situazione non corrispondente al vero.

Il tentativo di reato nei casi previsti dall'articolo in esame è ipotizzabile. Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque.

La norma considera l'ipotesi dell'illecita riproduzione mediante strumenti di comunicazione di massa di notizie riservate, di atti o messaggi inseriti in un sistema informativo complesso e chiuso al pubblico, o di agenzie di informazione destinate a un numero chiuso di abbonati collegati telematicamente.

La responsabilità è esclusivamente dolosa. Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella coscienza e volontà di commettere una delle fattispecie previste.

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al 4° comma (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente *software spyware*, introduzione di virus, ma anche per esempio l'installazione di *software* non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta

attraverso un proprio terminale p.o.s., o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da un'apposita parola d'accesso.
Per la descrizione e per l'esemplificazione delle condotte criminose configurabili, per le aree a rischio e per i protocolli di eliminazione del rischio si rinvia al commento all'articolo 615 *ter* del codice penale.

Articolo 617 *quinquies*, codice penale. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Osservazioni
Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.
Si tratta di una norma a tutela anticipata che mira a tutelare la riservatezza e la libertà delle comunicazioni con l'incriminazione di fatti prodromici rispetto all'effettiva lesione del bene giuridico.
Pertanto ai fini della configurabilità del reato occorrerà verificare la sola attività di installazione e non anche l'eventuale successiva intercettazione o impedimento di comunicazioni.
Il reato è configurabile anche se gli apparecchi installati di fatto poi non abbiano funzionato correttamente, purché non ricorra un'inidoneità tecnica assoluta.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di installare apparecchiature in grado di intercettare comunicazioni informatiche o telematiche.
Costituisce condotta di reato *ex* articolo 617 *quinquies* del codice penale l'installazione abusiva di un telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso.
Per la descrizione e per l'esemplificazione delle condotte criminose configurabili, per le aree a rischio e per i protocolli di eliminazione del rischio si rinvia al commento all'articolo 615 *ter* del codice penale.

Articolo 635 *bis*, codice penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Osservazioni

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

In realtà la formulazione normativa, nella sua ampiezza, rende effettivamente problematico distinguere tra loro talune delle condotte incriminate. Ciò che però conta è l'integrale copertura rispetto a qualsivoglia condotta, sia fisica che più probabilmente informatica, che si risolva in un pregiudizio, anche solo qualitativo, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Ciò che quindi rileva non è tanto la "modalità" dell'aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto il suo oggetto materiale, costituito appunto dalle informazioni, dai dati o dai programmi informatici anziché dal sistema informatico o telematico in sé (preso in considerazione nel successivo articolo 635 *quater* del codice penale).

Alla fattispecie in esame possono ricondursi, esemplificando, i fenomeni dello *spamming*, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Per la descrizione e per l'esemplificazione delle condotte criminose configurabili, per le aree a rischio e per i protocolli di eliminazione del rischio si rinvia al commento all'articolo 615 ter del codice penale.

Il secondo comma di questo articolo è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 a decorrere dal 6 febbraio 2016.

Articolo 635 *ter*, codice penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Osservazioni

La fattispecie, introdotta con la legge numero 48 del 18 marzo 2008, punisce i fatti di danneggiamento previsti nel precedente articolo 635 *bis* del codice penale riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Si introduce una tutela rafforzata rispetto ad aggressioni particolarmente insidiose per la qualità delle informazioni colpite. Ciò che rileva è l'utilità sociale dell'oggetto dell'aggressione, per le gravi conseguenze lesive che possono derivarne in termine di interesse pubblico.

Analogamente al precedente articolo 635 *bis* il legislatore si pone come obiettivo l'integrale copertura rispetto a qualsivoglia condotta che si risolva in un pregiudizio, anche solo qualitativo, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Ciò che quindi rileva non è tanto la "modalità" dell'aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto l'oggetto materiale di questa: costituito appunto dalle informazioni, dai dati o dai programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Nel primo comma, il reato è costruito come reato di pericolo, attraverso la previsione della diretta punibilità delle condotte "dirette a" distruggere, deteriorare ecc. le informazioni i dati o i programmi informatici. La concreta realizzazione dello scopo integra un'autonoma ipotesi di reato di danno, prevista e sanzionata più pesantemente nel secondo comma.

Alla fattispecie in esame possono ricondursi, esemplificando, i fenomeni dello *spamming*, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Per la descrizione e per l'esemplificazione delle condotte criminose configurabili, per le aree a rischio

e per i protocolli di eliminazione del rischio si rinvia al commento all'articolo 615 *ter* del codice penale e si osserva come, pur essendo astrattamente possibile la commissione di tali reati, le limitate disponibilità di mezzi a disposizione delle cooperative rende molto difficile l'attacco a un soggetto pubblico.

Il terzo comma del presente articolo è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 a decorrere dal 6 febbraio 2016.

Articolo 635 *quater*, codice penale. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Osservazioni

Il sistema sanzionatorio dei reati informatici è completato con l'introduzione di due fattispecie incriminatrici dirette a punire le condotte di danneggiamento che abbiano a oggetto non singoli documenti o dati informatici, bensì il funzionamento di un sistema informatico, introdotte con la legge numero 48 del 18 marzo 2008. I due reati sono costruiti in modo non difforme dalle corrispondenti ipotesi rispettivamente previste negli articoli 635 *bis* e 635 *ter* del codice penale.

La previsione autonoma, invero, si giustifica per il significativo aggravamento di pena che in tal modo si è introdotto, in ragione del carattere maggiormente insidioso della condotta. Per sistema informatico ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica si intende "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o configurate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati".

Per "sistema telematico" si deve intendere qualsiasi rete di telecomunicazione sia pubblica sia privata, locale, nazionale o internazionale, operante da o per l'Italia. Alla fattispecie in esame può ricondursi, esemplificando, il fenomeno dello *spamming*, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato *de quo* punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causino la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.
Per la descrizione e per l'esemplificazione delle condotte criminose configurabili, per le aree a rischio e per i protocolli di eliminazione del rischio si rinvia al commento all'articolo 615 *ter* del codice penale.
Il secondo comma di questo articolo è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 a decorrere dal 6 febbraio 2016.

Articolo 635 *quinquies,* codice penale. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
1. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Osservazioni
L'articolo in questione, introdotto con la legge numero 48 del 18 marzo 2008, punisce le stesse condotte criminose di cui all'articolo 635 *quater* del codice penale, al cui commento si rinvia, anche se gli eventi dannosi, aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, non si realizzino concretamente.
Per la descrizione e per l'esemplificazione delle condotte criminose configurabili, per le aree a rischio e per i protocolli di eliminazione del rischio si rinvia al commento all'articolo 615 *ter* del codice penale.
Il terzo comma di questo articolo è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 a decorrere dal 6 febbraio 2016.

Articolo 640 *quinquies,* codice penale. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Osservazioni

Si tratta di un reato proprio, introdotto con la legge numero 48 del 18 marzo 2008, che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Per la descrizione e per l'esemplificazione delle condotte criminose configurabili, per le aree a rischio e per i protocolli di eliminazione del rischio si rinvia al commento all'articolo 615 *ter* del codice penale.

Comportamenti a rischio.

La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative nonché attraverso controlli di carattere generale:

- gestione delle abilitazioni / disabilitazioni definite in procedure e regolamenti;
- previsione nel codice etico e comportamentale di specifiche indicazioni circa l'utilizzo delle risorse hardware e software;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire/impedire/controllare la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e collaboratori;
- predisposizione di un regolamento interno per l'utilizzo delle risorse tecnologiche e dei sistemi informatici;
- rispetto delle leggi e regolamenti applicabili alla materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici (GDPR, provvedimenti del Garante Privacy) con aggiornamento annuale del documento, nel quale sono analizzate le situazioni aziendali e organizzate procedure per la garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati.

Si ritiene necessario che siano previsti almeno i seguenti controlli di carattere generale:

- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali forniti;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici (es. software) atti a prevenire e/o impedire la

realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio;

- predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- previsione di idonee clausole nei contratti conclusi con i provider di servizi legati all'*information technology*.

A ciò si aggiunga la necessità, in virtù dei recenti sviluppi tecnologici, di adottare policy e procedure organizzative concernenti:

l'utilizzo di apparecchi personali sul luogo di lavoro, qualora ammessi, che prevedano, a titolo esemplificativo: i) la regolamentazione dell'uso dei suddetti apparecchi (quali tablet e smartphone) a fini lavorativi; ii) la selezione e definizione di browser, programmi, social network e applicazioni il cui uso è permesso/tollerato/limitato/vietato all'interno del contesto aziendale; iii) l'adozione di sistemi di logging e di monitoring nei limiti consentiti; iv) la previsione di un sistema interno di gestione degli apparecchi, comprendente la programmazione degli stessi e l'assistenza tecnica; v) l'adozione di azioni di cancellazione di dati e bloccaggio in remoti dei dispositivi;

l'utilizzo di sistemi di cloud computing che prevedano, a titolo esemplificativo: i) la scelta dei cloud server ammessi dall'azienda sulla base di criteri stabiliti da policy interne (es. affidabilità del gestore, accessibilità del servizio, ecc.); ii) la regolamentazione e/o restrizione dell'uso di servizi di clouding per il salvataggio e la trasmissione di determinate tipologie di documenti aziendali; iii) la definizione e diffusione di linee guida per l'utilizzo dei servizi di clouding da parte di tutti gli esponenti dell'azienda.

Il sistema di controllo per la prevenzione dei reati di criminalità informatica dovrà altresì basarsi, ove applicabili, sui seguenti principi di controllo:

- separazione dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio;
- tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio;
- procedure e livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio;
- raccolta, analisi e gestione di segnalazioni di fattispecie a rischio di reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto di:

- manomettere e/o danneggiare i sistemi informatici attuando comportamenti non corretti dal punto di vista normativo;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la corretta gestione di sistemi informatici;
- è necessario osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità dei sistemi informatici e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici;
- detenere o diffondere abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici protetti;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere i sistemi informatici;
- interrompere o impedire illecitamente comunicazioni informatiche interne;
- danneggiare dati, informazioni o programmi informatici (sono inclusi anche quei dati necessari nei rapporti Società-Stato, con altri enti pubblici).

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

Aree a rischio per reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (articolo 24 bis).

- gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;
- gestione dei sistemi informativi e in particolare gestione di software pubblici o forniti da terzi per conto di enti pubblici;
- gestione di gare, appalti e finanziamenti pubblici;
- gestione finanziaria-contabile, controllo di gestione, rendicontazione;
- gestione di investimenti ambientali;
- ricerca e sviluppo tecnologico;
- acquisizione e gestione di finanziamenti per lo sviluppo dell'occupazione, per la qualificazione e per la riqualificazione del personale;
- utilizzo della rete aziendale intranet ed extranet; gestione dei sistemi informativi; gestione delle informazioni relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati e ai sistemi infotelematici;
- attività aziendali svolte tramite l'uso di sistemi informativi, della posta elettronica, dell'accesso a internet;
- gestione e manutenzione dei sistemi informativi aziendali, della piattaforma aziendale IT, e della

sicurezza informatica aziendale;

- gestione e trasmissione di comunicazioni e informazioni con la pubblica amministrazione per via telematica;
- gestione del sistema privacy.

Inoltre, tenuto conto della diffusione delle tecnologie informatiche si porta, a tiolo esemplificativo, l'attenzione sulla esecuzione delle seguenti attività/funzioni aziendali:

- gestione di documenti informatici;
- gestione di dati riservati e sensibili;
- gestione di credenziali e di certificati digitali;
- gestione di credenziali e di certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici;
- processi di pagamento;
- accesso a sistemi di banche e istituzioni finanziarie;
- accesso a sistemi di clienti e partner commerciali;
- accesso a sistemi esterni;
- gestione di credenziali e di certificati digitali per accesso a gare e processi di eprocurement;
- gestione di credenziali e di certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici (per esempio dichiarazione al registro INES – EPER "emissioni inquinanti industriali");
- presidio e protezione fisica delle infrastrutture i.c.t. (information communication technology);
- presidio e protezione logica dei sistemi i.c.t. (information communication technology);
- gestione credenziali di accesso ai sistemi i.c.t. (information communication technology) interni, esterni;
- gestione delle procedure di profilazione degli utenti.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- individuazione della funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della pubblica amministrazione concedente, cui conferire apposita delega e procura;
- definizione chiara e precisa di ruoli e di compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni o delle autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- previsione di distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni (segregazione dei compiti per ambiti di sicurezza, progettazione, implementazione, manutenzione ecc.);
- adozione e diffusione di manuale informatico (M.I.) e/o regolamento informatico e/o policy

aziendale;

- formalizzazione della procedura e previsione di specifici sistemi di controllo (per esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, di trasparenza e di correttezza del processo, per verificare la veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la concessione e/o autorizzazione;
- predisposizione di rendiconti periodici all'organismo di vigilanza;
- flussi informativi all'organismo di vigilanza: comunicare su base annuale l'elenco delle richieste inoltrate e delle autorizzazioni ottenute, specificando le amministrazioni pubbliche concedenti e i referenti contattati per la gestione della pratica (scheda di evidenza);
- segnalazione tempestiva all'organismo di vigilanza di eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati;
- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio;
- previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, di vigilanza reciproca e di coordinamento;
- previsione di specifiche clausole per terzi/outsourcer per il rispetto del codice etico e modello;
- utilizzo di applicativi informatici dedicati atti a configurare le abilitazioni all'accesso alla rete, a tracciare tali accessi e a impedire condotte illecite;
- previsione di una procedura interna per la gestione delle abilitazioni ai sistemi informativi (associazione di ogni utente a un profilo abilitativo coerente con ruolo aziendale);
- predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la pubblica amministrazione o con autorità di vigilanza e loro specifici software in uso;
- previsione di distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni (segregazione dei compiti per ambiti di sicurezza, progettazione, implementazione, manutenzione);
- adeguamento alle procedure e istruzioni riportate nei documenti interni attestanti il rispetto delle misure minime in materia di protezione dei dati e delle informazioni, in riferimento in particolare al trattamento dei dati personali;

- adozione di soluzioni di continuità operativa, tecnologica e infrastrutturale che assicurino continuità anche in situazioni di emergenza;
- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri e zone riservate);
- tracciabilità e archiviazione delle attività effettuate sui sistemi informatici e patrimonio informativo (sia a sistema sia documentale);
- formazione periodica sui reati informatici e sulle procedure aziendali in essere.

ARTICOLO 24 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, a esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2°, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

******

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi *ex* decreto legislativo 231/2001 dall'articolo 10 della legge 146/2006 "ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale". In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale. L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.). Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La legge 16 marzo 2006, n. 146, "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di criminalità organizzata transnazionale.

Lo scopo della Convenzione ONU così ratificata è di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Ogni Stato firmatario è chiamato a adottare le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese. Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'estradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

L'articolo 3 della legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o

reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente *ex* decreto 231, vengono in considerazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Nella sua formulazione originaria l'articolo 10, commi 5 e 6, legge n. 146/2006, prevedeva l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto 231 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale. Con l'approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, che ha disposto l'abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transnazionalità.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (articolo 10, comma 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

Ai sensi dell'articolo 24 *ter*, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare, tra l'altro, dai reati associativi (articoli 416 e 416 *bis* c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

In riferimento ai reati associativi l'articolo 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'articolo 416 c.p.

L'associazione per delinquere, a esempio, potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del codice dell'ambiente). Ciò impone

all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

Ai sensi dell'articolo 416 *bis* c.p. l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il ibero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Al netto delle considerazioni sopra svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente *ex* decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, a esempio, alla turbata libertà degli incanti (articolo 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (articolo 513 *bis*, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (articolo 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'articolo 24 *ter* decreto 231, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verificazione di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi. A quest'ultimo proposito, a esempio, la prevenzione dei delitti previsti dai richiamati articoli 355 e 356 c.p. presuppone il rafforzamento dei controlli nelle aree aziendali che si occupano dell'attività di fornitura pubblica di beni e servizi.

In linea generale, sul piano delle misure volte a prevenire i reati espressione del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, è importante in primo luogo riferirsi ai presidi proposti nelle linee guida in relazione ai singoli reati presupposto rilevanti e, inoltre, in considerazione della speciale pericolosità che caratterizza tali fattispecie, prevedere adeguati flussi informativi verso l'organismo

di vigilanza e misure idonee a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni, eventualmente anche mediante presidi specifici quali l'attivazione di una linea telefonica a ciò dedicata.
Nella stessa direzione, si evidenzia che l'adesione delle imprese associate a Confindustria al protocollo di legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporta l'adozione di misure che sono funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto 231 gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. Infatti, l'impresa aderente al protocollo si impegna, a esempio, a ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la legalità - istituita ai sensi del citato protocollo – nelle linee guida attuative, tali procedure e misure preventive, se correttamente implementate e attuate, consentono di integrare il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e di quelli affini (ad es. corruzione).
Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309), si rinvia ai controlli preventivi considerati rispetto ai reati associativi, con il caveat che si tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Articolo 416, codice penale. Associazione per delinquere.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Osservazioni

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione a essa.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi *ex* decreto legislativo n. 231/2001 dall'articolo 10 della legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale.

L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.).

L'associazione a delinquere si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile (formato a almeno tre persone); b) dall'indeterminatezza del programma criminoso (diversamente da quanto avviene per esempio nel concorso di persone nel reato); c) dall'esistenza di una struttura organizzativa criminosa.

Le pene sono differenziate a seconda del ruolo rivestito dall'associato: promotori, organizzatori e capi sono puniti più gravemente rispetto ai semplici associati.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo esso consiste nella manifestazione dell'*affectio societatis scelerum*, ossia nella coscienza e volontà di far parte di un'associazione e di contribuire alla sua vita.

Per quanto riguarda l'ascrizione alle persone giuridiche del reato di associazione a delinquere e degli altri delitti associativi di cui all'articolo 24 *ter* decreto legislativo n. 231/2001, occorre operare una distinzione fra la tipologia di enti destinatari di tali fattispecie incriminatrici.

Potrebbero essere chiamati a rispondere dei reati in questione sicuramente enti di per sé non criminali, ma che occasionalmente con la loro condotta appoggino, favoriscano, promuovano o concorrano a un'associazione criminosa; d'altro canto potrebbero essere incriminati anche enti intrinsecamente illeciti, creati con l'unica finalità di consentire o agevolare la commissione di un reato, come per esempio un'associazione a delinquere in sé.

La prima ipotesi (l'impresa intrinsecamente lecita) è senz'altro quella più aderente alle finalità originarie del decreto legislativo n. 231/2001; potrebbero pertanto incorrere nel reato di associazione a delinquere enti in cui figure apicali o soggetti subordinati, pur operando all'interno di un ente lecito inserito in un circuito lecito, si associno con altre persone per commettere reati, anche con l'intento di apportare un interesse o vantaggio al medesimo ente cui appartengono.

Al contrario l'impresa di per sé illecita è considerata un'ipotesi residuale, come si evince dai lavori preparatori, dalla Relazione governativa e dall'articolo 16, 3° comma, dello stesso decreto legislativo n. 231/2001 (che applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività agli enti costituiti *"… allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati…").*

Per quanto riguarda le realtà cooperative il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di *partners*, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc.; pertanto andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Si riportano degli esempi di condotte a rischio per la realtà cooperativa: alcuni responsabili di un istituto di credito cooperativo truffano dei clienti al fine di collocare titoli "tossici"; qualora agli stessi venisse contestato l'articolo 416 del codice penale, tale addebito potrebbe trasferirsi per i meccanismi del decreto legislativo 231 sullo stesso istituto; alcune figure apicali, in accordo (e in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, per esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più società si legano tramite un accordo commerciale (joint ventures, a.t.i. ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

Il sesto comma è stato da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge n. 236 dell'11 dicembre 2016.

La fattispecie di cui settimo e ultimo comma è stata aggiunta dall'articolo 4 della legge 1° ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dalle forme di sfruttamento e abuso sessuale. Si tratta di un'ipotesi speciale di associazione per delinquere, che si distingue per il trattamento sanzionatorio più aspro, nonché per le condizioni della vittima e la peculiare tipologia dei reati fine.

Articolo 416 *bis*, codice penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Osservazioni

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'articolo 416 del codice penale si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Il legislatore punisce il solo fatto dell'appartenenza all'associazione mafiosa, che deve presentare i requisiti di cui al terzo comma della norma in esame: avvalimento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per finalità illecite specifiche.

Gli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa sono:

a) la forza di intimidazione, quale capacità intrinseca dell'organizzazione criminale in grado di esprimersi all'esterno di essa;

b) la condizione di assoggettamento e di omertà, quale effetto diretto della forza intimidatrice dell'associazione;

c) le finalità del sodalizio criminale, il cui raggiungimento è indifferente ai fini della configurabilità del delitto.

Si tratta di un reato permanente, che si consuma con l'ingresso nell'associazione e sussiste fino all'abbandono o allo scioglimento.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico che consiste nella coscienza delle caratteristiche dell'organizzazione e nella volontà dell'ingresso in essa.

La condotta di partecipazione all'associazione si realizza con l'ingresso e la permanenza stabile all'interno di un'organizzazione criminale di tipo mafioso *ex* articolo 416 *bis*, 3° comma, del codice penale; la partecipazione può esplicarsi i forme diverse (messa a disposizione del sodalizio criminale, avere rapporti d'affari, fornire mezzi materiali, supportare economicamente l'associazione ecc.), purché la prestazione sia in grado di dare un contributo effettivo al mantenimento in attività dell'associazione e dei suoi scopi illeciti.

La promozione, la dirigenza e l'organizzazione dell'associazione rappresentano, invece, forme di partecipazione più attive e rilevanti, e perciò punite più gravemente.

I commi 4 e 5 dell'articolo 416 *bis* del codice penale prevedono poi alcune aggravanti specifiche.

Si sottolinea infine che l'articolo 24 *ter* del decreto legislativo n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis*" o "*al fine di agevolare* l'associazione mafiosa"; tale inserimento amplia di fatto in modo considerevole il numero di reati punibili ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Il rischio è chiaramente configurabile per le grandi imprese, eventualmente costituite in a.t.i., appaltatrici di opere o servizi, anche a favore di enti pubblici (imprese costruttrici impegnate in grandi opere, società *multi utility* ecc.). Ma anche le piccole realtà imprenditoriali cooperative sono quotidianamente esposte a tali rischi, soprattutto qualora si trovino a operare in settori e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa. Particolarmente esposte sono le imprese che operano nel settore dei subappalti e delle forniture, sia nell'ambito di opere pubbliche, sia nell'ambito di *outsourcing* privati.

Le attività delittuose poste in essere dall'associazione o da suoi componenti possono essere le più

varie: pressioni sulle predisposizioni dei bandi di gara, offerte anomale, accordi fra imprese concorrenti, cartelli sui prezzi, subappalti nascosti o comunque posti in essere fuori dalle ipotesi regolamentate, attività finalizzate al controllo o alla fuoriuscita di imprese concorrenti da determinati mercati ecc.

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli da adottare per il suo contenimento si rinvia al commento dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) e si osserva come, ancorché non ne sia prevista l'applicazione obbligatoria in riferimento al reato associativo mafioso, potrebbe inoltre rivelarsi opportuno l'impiego di alcune delle procedure stabilite dalla normativa specifica antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007, al cui riguardo si rimanda alla disamina riportata in commento ai delitti di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale.

A titolo di esempio potrebbero essere mutuate da tale disciplina specifica le modalità e le procedure ivi stabilite per l'adeguata verifica della clientela, come anche l'impiego degli indici di rischio ivi previsti ai fini della segnalazione di operazioni sospette. In riferimento a questi ultimi si osserva che si tratta infatti di veri e propri campanelli d'allarme idonei a porre in risalto eventuali situazioni critiche al fine di consentire agli organi gestori e di controllo di effettuare le opportune valutazioni e di adottare le conseguenti decisioni, quali *in primis* la non instaurazione o l'interruzione di rapporti contrattuali a rischio.

Le pene previste dai commi 1° e 2° sono state così modificate dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 69 del 2015.

Articolo 416 *bis-1*, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

3. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità

giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Osservazioni

Il presente articolo è stato inserito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018 concernente "disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 6 aprile 2018.

La norma in esame, oltre a prevedere specifiche circostanze aggravanti per chi si avvalga del metodo mafioso, così come descritto dall'articolo 416 *bis* e per chi agevoli le attività dell'associazione mafiosa, disciplina altresì specifiche modalità di ravvedimento operoso.

Viene infatti prevista una circostanza attenuante specifica nei confronti di chi, pur avendo usato il metodo mafioso o aver comunque agevolato il sodalizio criminoso, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

Tale ravvedimento comporta altresì l'esclusione del soggetto dal divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, oltre al non riconoscimento dell'aggravante di cui al primo comma, determinando in tal modo una forte riduzione di pena.

Articolo 416 *ter*, codice penale. Scambio elettorale politico-mafioso.

1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Osservazioni

Questo articolo è stato dapprima sostituito dall'articolo 1, 1° comma, della legge del 17 aprile 2014, n. 62 e così modificato (al comma 1) dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Il nuovo reato presenta una struttura bilaterale: è infatti punito l'accordo tra promesse, ovvero viene punita, da un lato, la promessa del mafioso, o di un suo intermediario, di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell'associazione mafiosa e, dall'altro, la promessa del politico di favorire la mafia promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità.
La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 *bis* del codice penale, per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Articolo 630, codice penale. Sequestro di persona a scopo di estorsione.
1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Osservazioni

Il sequestro di persona *ex* articolo 630 del codice penale si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appare di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

In ogni caso per l'imputazione del reato in questione a una società è necessario accertare l'interesse o vantaggio della stessa.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli da adottare per il suo contenimento si rinvia al commento dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere).

Si ricordi che la corte costituzionale, con la sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Osservazioni

Il primo comma del decreto del presidente della Repubblica numero 309 del 9 ottobre 1990, è stato modificato con l'articolo 1, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 50 del 24 marzo 2011, che introduce un'ipotesi particolare di associazionismo, caratterizzata dalla specifica finalità di trafficare sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comma 7 *bis* è stato aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016 a decorrere dal 24 novembre 2016.

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli da adottare per il suo contenimento si rinvia al commento dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere).

Articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5 del codice di procedura penale. Termini di durata massima delle indagini preliminari.

(Omissis)

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:

(Omissis)

n. 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Osservazioni

Particolare attenzione dovrà essere posta anche in questo caso nella scelta di *partners*, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli da adottare per il suo contenimento si rinvia al commento dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere).

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- ricerca, gestione e selezione del personale;
- identificazione e contrattazione con fornitori, collaboratori, consulenti e partners;
- creazione società di scopo, acquisizione partecipazioni, creazione e gestione *partnerships*/accordi/*joint ventures* ecc.;
- gestione di gare, appalti e altre procedure a evidenza pubblica;
- gestione omaggi, regali e sponsorizzazioni;
- gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;
- gestione di contratti e di attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari e in particolare da parte di partners in atti e non, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti;
- eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali;
- previsione di clausole con controparti contrattuali che regolamentino la cessione del contratto o il subappalto, prevedendo un'esplicita autorizzazione in tal senso;

- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato);
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito a partners in atti, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti;
- incontri periodici e/o audit fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio de quo;
- documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni soprattutto finanziarie (intese sia come controprestazioni contrattuali sia come omaggi o liberalità;
- previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in riferimento ai pagamenti da e verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili; tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (si pensi all'ipotesi di paradisi fiscali, di paesi a rischio di terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e a eventuali schermi societari e a strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- diffusione di prassi e di procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, partners in atti, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in base a specifici requisiti di professionalità e onorabilità (per esempio con richiesta preventiva certificato antimafia, d.u.r.c., iscrizione alla c.c.i.a., rappresentanza legale ecc.);
- inoltro all'o.d.v. del riepilogo operazioni a rischio (per esempio avanzamento delle commesse aperte).

ARTICOLO 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1° e 3°, E 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 *ter*, comma 1°, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 *bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 *ter*, comma 2°, 319 *quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 *bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

(testo da ultimo modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3).

******

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (articolo 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Inoltre, nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita a esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, come anche di seguito specificato.

A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina, ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta la necessità di una valutazione "caso per caso" - peraltro non sempre agevole - delle singole funzioni e attività svolte, sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo a un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

I. la qualifica di pubblico ufficiale (articolo 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);

II. sono incaricati di un pubblico servizio (articolo 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le pubblica amministrazione che non comportino poteri certificativi).

In conclusione è possibile dedurre che, limitando per il momento l'analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia corruzioni passive (es. l'esponente dell'ente - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito, nell'ottica del decreto 231, si verificherà con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un interesse o vantaggio dell'ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell'ente (ad es. laddove quest'ultimo abbia tratto un vantaggio - eventualmente anche indiretto - dalla commissione del reato da parte del proprio esponente) e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (ad es. i c.d. enti pubblici economici) la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (articolo 319 *ter* c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Nell'ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (legge anticorruzione).

Tale provvedimento (di ratifica della convenzione di Strasburgo del 1999), oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, e a favorire la maggiore trasparenza nell'azione amministrativa, ha introdotto importanti novità, con significativi riflessi anche nella specifica materia del decreto legislativo 231/01.

In particolare:

- la concussione (articolo 317 c.p.) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato;
- la distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo

317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 *quater* c.p.). L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio;

- nel contempo, il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento, tra l'altro, della corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della pubblica amministrazione.

Ai fini della costruzione del modello organizzativo, è importante distinguere le fattispecie in esame e considerarne le differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

- la differenza tra il reato di concussione (articolo 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater* c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;

- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi

reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente al reato di traffico di influenze illecite (articolo 346 *bis* c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del decreto 231.

Al riguardo si può affermare - a livello orientativo - che la nuova normativa, e in particolare l'introduzione *ex* novo del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa comportare, ferma restando la specificità di ogni singolo contesto aziendale, l'ampliamento in termini significativi delle aree di attività potenzialmente sensibili.

Infatti, considerato che il predetto delitto prevede l'estensione della punibilità anche al soggetto (privato) "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una "vittima" del reato), le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che "induce" alla prestazione indebita), con un ampliamento delle aree interessate dal previgente reato di concussione per induzione.

Un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novità dell'articolo 318 del codice penale. Innanzitutto, come accennato, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, a esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Infine, nel nuovo articolo 318 è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Per quanto attiene, invece, la nuova formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in

determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costrittivi).

Relativamente all'ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in luogo della precedente ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio.

Al riguardo, si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con la pubblica amministrazione (ministeri, enti pubblici, autorità di vigilanza, ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la pubblica amministrazione, potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provvista" da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un'utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della pubblica amministrazione).

In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali non standard che comportano, pertanto, profili di customizzazione; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi.

Infine, con riferimento a operazioni economiche transfrontaliere, si evidenzia la necessità di prevedere specifici controlli per prevenire i reati in esame laddove commessi, nell'interesse o vantaggio dell'impresa, nei confronti di soggetti stranieri che siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (articolo 322 *bis* c.p.). In particolare, il corruttore (articolo 321 c.p.), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (articolo 322, co. 1 e 2 c.p.) e chi ha dato o promesso

un'utilità a seguito a un'induzione indebita (articolo 319 *quater* c.p.) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo; ii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.
In materia di controlli specifici si rileva che anche le attività di monitoraggio, tipicamente svolte a valle delle operazioni, possono sortire un effetto di "prevenzione" agendo come deterrente rispetto ad azioni illecite.

Articolo 314, codice penale. Peculato.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Osservazioni
Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.
Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Per possesso la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea a integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame.
Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646), che non richiede tale requisito.
Si tratta di un reato di mera condotta e al pari dell'appropriazione indebita (646) viene punita l'appropriazione, intesa come il comportarsi *uti dominus* nei confronti del denaro o della cosa mobile posseduti.

Articolo 317, codice penale. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Osservazioni

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi di versi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

L'abuso così definito deve essere finalizzato al costringimento o all'induzione alla illegittima dazione. Nel primo caso vi è una chiara prospettazione alla vittima di un male ingiusto, nel secondo caso vi è una implicita suggestione o persuasione psicologica.

In ogni caso per la sussistenza del delitto non è necessaria l'iniziativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale può limitarsi a tenere un mero comportamento passivo alla richiesta della vittima, inducendo con tale comportamento la vittima alla dazione o promessa. Effetto del costringimento deve essere la dazione o la promessa indebita, cioè non dovuta, per legge o per consuetudine, di denaro o altra utilità; per dazione si intende l'effettiva consegna del bene in modo definitivo, la promessa invece è l'impegno a eseguire la futura prestazione.

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alle cooperative in via residuale, o nella forma del concorso dell'*extraneus* tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che via sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica (per esempio la corte di cassazione, sesta sezione penale, 22 gennaio 2003 ha ritenuto responsabile per concussione un ente fieristico per aver indotto un privato ad accogliere la pretesa di versamento di una tangente al fine di aggiudicargli una fornitura, in quanto – pur rientrando la stipula del contratto nell'attività di gestione privatistica - la procedura per la corretta individuazione del fornitore attiene ad aspetto pubblicistico).

Infatti sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio siano assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (per esempio soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della pubblica amministrazione o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge ecc.).

Fino al 2012 la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione.

L'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato il riferimento all'induzione la quale ora è disciplinata separatamente all'articolo 319 *quater*.

Qui ora viene dunque disciplinata la sola concussione costrittiva, che si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento

Non necessariamente la vittima è in questi casi priva di qualsiasi potere di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto.

Nell'articolo, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 27 maggio 2015, n. 69, è stato espulso dai soggetti attivi l'incaricato di pubblico servizio, potendo oggi la concussione essere commessa dal solo pubblico ufficiale.

Articolo 318, codice penale. Corruzione per l'esercizio della funzione.

1. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Osservazioni

È l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o

ritardare atti del suo ufficio con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria). Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria e pertanto entrambe punibili. Si tratta infatti di un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Il reato può realizzarsi in due forme: corruzione attiva (condotta del privato corruttore) e corruzione passiva (condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che accetta la retribuzione non dovuta per compiere un atto del suo ufficio).

Tale fattispecie potrà configurarsi in capo alle cooperative o, nella forma attiva, quando una figura apicale o subordinata della società metta in atto materialmente l'attività di corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica e l'operatore della cooperativa sia pertanto considerato pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (si veda quanto riportato nell'analisi del reato di concussione in relazione alla definizione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio).

Oggetto materiale della condotta è "il denaro o altra utilità". Col termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente in un *facere* o in un dare.

Vi rientra pertanto anche la realizzazione o promessa di assunzione di persona gradita al pubblico ufficiale, o la dazione diretta o indiretta di omaggi, sponsorizzazioni, regali che travalichino l'ordinaria cortesia.

La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica. Prima infatti l'articolo in esame era rubricato "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva che *"il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno"*.

La riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata alla generica attività, ai generici poteri e alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. Oggi quindi viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva.

L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propria-

mente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative; quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Sono dunque compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità e onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.

Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo (*pactum sceleris*) fra il corrotto e il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità.

Di conseguenza la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento.

Con la riforma del 2012 è scomparso il precedente riferimento alla "retribuzione" che presupponeva che tra le parti del *pactum sceleris* alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentata dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

L'articolo è stato da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 69 del 27 maggio 2015.

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli per il relativo contenimento si rinvia al commento all'articolo 317 del codice penale (concussione).

Articolo 319, codice penale. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Osservazioni

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio del corruttore (la cosiddetta corruzione propria).

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (per esempio in caso di accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

In una delle prime sentenze di merito in tema di responsabilità delle persone giuridiche per corruzione propria si è affermato che l'ente può essere ritenuto responsabile, senza violare il principio di irretroattività, se all'accordo corruttivo, perfezionato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/01, seguano una o più dazioni di denaro realizzate in un periodo a essa successivo. Infatti, sebbene il reato di corruzione si perfezioni con la semplice accettazione del *pactum sceleris*, ove segua l'effettiva dazione del denaro, il momento consumativo si sposta in avanti fino all'ultima dazione.

Si tratta quindi di un reato proprio, che però prevede *ex* articolo 321 anche la punibilità del concorrente necessario *extraneus*, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità.

L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza e onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'articolo 32 *quater* ovvero l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per tale fattispecie, che prima era contenuto tra i limiti edittali di tre e cinque anni, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 27 maggio 2015, n. 69.

Articolo 319 *bis*, codice penale. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Osservazioni

Si tratta di due aggravanti speciali applicabili alla corruzione propria di cui all'articolo 319, che si applicano qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia a oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli per la pubblica amministrazione.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'articolo 32 *quater* ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'articolo in questione è stato modificato dall'articolo 29, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n.122, che ha aggiunto le parole "nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli per il relativo contenimento si rinvia al commento all'articolo 317 del codice penale (concussione).

Articolo 319 *ter*, codice penale. Corruzione in atti giudiziari.

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Osservazioni

È l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico.

Tale fattispecie si caratterizza infatti per il fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La fattispecie costituisce quindi un reato autonomo e non è più quindi una circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli articoli 318 e 319 e punisce la corruzione passiva del soggetto esercente un pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali).

L'indicazione in merito ai processi è tassativa, quindi non vi rientrano quelli disciplinari. Rispetto a questi si considera parte, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale. Relativamente al procedimento penale si ricordi che è parte l'imputato, il pubblico ministero, ma anche la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e l'indagato.

Si tratta di due circostanze aggravanti indipendenti, in cui l'evento è a carico dell'agente, la cui libertà personale viene lesa, determinando un aumento delle pene, che si vuole sottratto al giudizio di bilanciamento (sono state introdotte le modifiche dettate dagli articoli 1, comma 75, lettera h), n. 1) e n. 2) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente dagli articoli 1, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2, della legge 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015).

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli per il relativo contenimento si rinvia al commento all'articolo 317 del codice penale (concussione).

Articolo 319 *quater*, codice penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Osservazioni

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è punito penalmente e allo stesso modo, ma in entità inferiore è punito chi dà o promette denaro o un'altra utilità.

L'articolo è stato inserito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (articolo 1), per dare chiarezza ai rapporti tra condotte costrittive e corruzione.

La clausola di salvezza mira a ribadire, per i casi di costrizione, la prevalenza dell'articolo 317 per il pubblico ufficiale e dell'articolo 629 per l'incaricato di un pubblico servizio, non essendoci ulteriori incriminazioni fondate sull'induzione a dare o a promettere utilità.

Rispetto alla concussione di cui all'articolo 317, soggetto attivo può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio. Il concetto di induzione esprime l'idea della pressione su un terzo affinché tenga un determinato comportamento. Con la riforma del 2012 viene introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o di un'altra utilità. In precedenza infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "concusso mediante induzione" non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.

La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione a essa, comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il primo comma è stato così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 vengono inasprite le pene se il reato offende gli interessi finanziari dell'unione europea, prevedendo la pena carceraria fino a quattro anni.

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli per il relativo contenimento si rinvia al commento all'articolo 317 del codice penale (concussione).

Articolo 320, codice penale. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Osservazioni

Il legislatore, nell'intento di proteggere il bene del buon andamento della pubblica amministrazione, ha qui deciso, con la riforma del 2012, di estendere la punibilità a tutti i soggetti incaricati di pubblico servizio, non solo dunque ai pubblici impiegati.

Articolo 321, codice penale. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alla suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Osservazioni

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto, disciplinando la cosiddetta corruzione attiva. Si tratta pertanto della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme con il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *bis*, 319 ter, e 320, del codice penale.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'articolo 32 *quater* ovvero l'irrogazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli per il relativo contenimento si rinvia al commento all'articolo 317 del codice penale (concussione).

Articolo 322, codice penale. Istigazione alla corruzione.

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Osservazioni

La condotta di reato è quella di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale, tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

L'articolo è stato modificato con la riforma avvenuta con legge 6 novembre 2012, n. 190: secondo la disciplina vigente l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre un'utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi del fine cui è preordinata la istigazione.

Per offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o di un'altra utilità, mentre la promessa si ravvisa nell'impegno a una prestazione futura. È dunque sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da un'adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli per il relativo contenimento si rinvia al commento all'articolo 317 del codice penale (concussione).

Articolo 322 *bis*, codice penale. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Osservazioni

La norma in questione è stata introdotta dall'articolo 3, 1° comma, della legge 29 settembre 2000, n. 300, e modificata dall'articolo 3, legge 3 agosto 2009, n. 116, dall'articolo 10, legge 20 dicembre 2012, n. 237 e dall'articolo 1, legge 6 novembre 2012, n. 190.

Successivamente questo articolo è stato profondamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legga 9 gennaio 2019 n. 3 e da ultimo dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75 con l'inserimento del comma 5 *quinquies*.

Essa estende le disposizioni degli articoli 314, 316, 317, 317 *bis*, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320 e 322, 3° e 4° comma, del codice penale, a membri e a esponenti di organi della Comunità europea.

Per l'indicazione delle aree a rischio e dei protocolli per il relativo contenimento si rinvia al commento all'articolo 317 del codice penale (concussione) con l'avvertenza che si deve trattare di attività di rilevanza europea.

Nel complesso gli articoli trattati sono tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è in presenza in particolare di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario.

L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (articolo 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Inoltre nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita a esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, come anche di seguito specificato.

A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina, ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta la necessità di una valutazione "caso per caso" -peraltro non sempre agevole - delle singole funzioni e attività svolte, sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo a un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale (articolo 357 del codice penale) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto dell'Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi etc.);
- sono incaricati di un pubblico servizio (358) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con ministeri o altri soggetti annoverabili tra le amministrazioni pubbliche che non comportino poteri certificativi).

In conclusione è possibile dedurre che, limitando per il momento l'analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia corruzioni passive (es. l'esponente dell'ente - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito, nell'ottica del decreto 231, si verificherà con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un interesse o vantaggio dell'ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell'ente (ad es. laddove quest'ultimo abbia tratto un vantaggio - even-

tualmente anche indiretto - dalla commissione del reato da parte del proprio esponente) e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (per esempio i cosiddetti enti pubblici economici) la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (articolo 319 *ter* del codice penale), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla corte di cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza.

Nell'ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (legge anticorruzione).

Tale provvedimento (di ratifica della convenzione di Strasburgo del 1999), oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, e a favorire la maggiore trasparenza nell'azione amministrativa, ha introdotto importanti novità, con significativi riflessi anche nella specifica materia del decreto legislativo n. 231/01. In particolare:

- la concussione (articolo 317 del codice penale) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato;
- la distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo 317, ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 *quater*). L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio;
- nel contempo, il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento, tra l'altro, della corruzione per l'esercizio della funzione (318) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei

suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto dell'amministrazione pubblica.

Ai fini della costruzione del modello organizzativo, è importante distinguere le fattispecie in esame e considerarne le differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo la corte di cassazione (sezioni unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

- la differenza tra il reato di concussione (articolo 317 del codice penale) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater*) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza invece nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;
- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente al reato di traffico di influenze illecite (articolo 346 *bis*). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del decreto 231.

Le profonde modifiche intervenute per effetto dell'introduzione della nuova normativa comportano la necessità di una revisione dei modelli organizzativi precedentemente elaborati dalle imprese ai fini

del decreto 231, così da aggiornare l'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) in relazione al nuovo quadro normativo che si è delineato.

Al riguardo si può affermare - a livello orientativo - che la nuova normativa, e in particolare l'introduzione ex novo del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa comportare, ferma restando la specificità di ogni singolo contesto aziendale, l'ampliamento in termini significativi delle aree di attività potenzialmente sensibili.

Infatti, considerato che il predetto delitto prevede l'estensione della punibilità anche al soggetto (privato) "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una "vittima" del reato), le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che "induce" alla prestazione indebita), con un ampliamento delle aree interessate dal previgente reato di concussione per induzione.

Un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novità dell'articolo 318 del codice penale. Innanzitutto, come accennato, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, a esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Infine, nel rivisto articolo 318 è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Per quanto attiene, invece, la nuova formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costrittivi).

Relativamente all'ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in luogo della precedente

ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio. Al riguardo si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con l'amministrazione pubblica (ministeri, enti pubblici, autorità di vigilanza ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie ecc.) che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con l'amministrazione pubblica, potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta infatti di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provvista" da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un'utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto dell'amministrazione pubblica).

In tale contesto rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali non standard che comportano, pertanto, profili di customizzazione; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi.

Infine, in riferimento a operazioni economiche transfrontaliere, si evidenzia la necessità di prevedere specifici controlli per prevenire i reati in esame laddove commessi, nell'interesse o vantaggio dell'impresa, nei confronti di soggetti stranieri che siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (articolo 322 *bis*). In particolare il corruttore (321), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (322, 1° e 2° comma) e chi ha dato o promesso un'utilità a seguito a un'induzione indebita (319 *quater*) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo; persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri

un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.

Premesso quanto sopra, si rinvia al Documento di Analisi dei Rischi e alla Parte Speciale del Modello Organizzativo per l'individuazione delle principali macro aree da considerarsi direttamente a rischio reato, con l'evidenziazione di alcuni possibili presidi e controlli preventivi da implementare nel contesto aziendale, nell'ambito di un organico sistema procedurale, ai fini della loro copertura. Detti presidi, da calibrare in funzione delle caratterizzazioni e dimensioni dell'organizzazione, integrano o si aggiungono alle misure preventive comuni a tutte le aree di rischio reato.

In materia di controlli specifici si rileva che anche le attività di monitoraggio, tipicamente svolte a valle delle operazioni, possono sortire un effetto di "prevenzione" agendo come deterrente rispetto ad azioni illecite.

Articolo 323, codice penale. Abuso d'ufficio.

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Osservazioni

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal pubblico ufficiale quanto dall'incaricato di pubblico servizio, figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell'incaricato di un pubblico servizio.

La condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell'ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l'agire al di fuori dell'esercizio della funzione o del servizio.

La norma al primo comma è stato modificato dall'articolo 23 comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

Aree aziendali a rischio in generali per reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione (articolo 25).

- ricerca, gestione e selezione del personale;
- assegnazione, contrattazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione, con fornitori e partners;
- creazione società di scopo, acquisizione partecipazioni, creazione e gestione partnerships, accordi, joint ventures ecc.;
- gestione di gare, appalti e altre procedure a evidenza pubblica;
- gestione di contratti e rapporti correnti con la pubblica amministrazione (autorizzazioni, licenze e altri adempimenti);
- gestione finanziaria-contabile, controllo di gestione, internal auditing, rendicontazione;
- gestione dei contenziosi, ufficio legale;
- gestione omaggi, regali e sponsorizzazioni;
- gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;
- gestione di contratti e di attività in aree geografiche notoriamente a rischio;
- richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie da parte di enti pubblici;
- gestione di sistemi informativi aziendali pubblici;
- gestione degli investimenti ambientali;
- ricerca e sviluppo tecnologico;
- gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza;
- gestione delle verifiche di pubbliche autorità;
- gestione di omaggi, regali e sponsorizzazioni.

PROTOCOLLI GENERICI per i reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione (articolo 25).

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari e in particolare da parte di partners in atti e non, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure responsabili dei processi aziendali finalizzati a gestire e a intrattenere rapporti con funzionari pubblici in nome e per conto della cooperativa;

- dichiarazione di assunzione di responsabilità o di attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti a trasmettere dichiarazioni ufficiali di impegno della società di fronte alla pubblica amministrazione;
- segregazione e separazione delle funzioni fra chi svolge attività di rappresentanza legale dell'ente e chi gestisce il sistema di comunicazioni ordinarie con la pubblica amministrazione (inoltro di richieste, documentazioni, certificazioni, istanze, rapporti ecc.);
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e trasmissione a quest'ultimo di report periodici contenenti le seguenti informazioni: dati della persona fisica che ha intrattenuto rapporti anche informali con pubblici funzionari, oggetto dell'incontro/rapporto, eventuali problematiche emerse, partners in atto, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti;
- *audit* e incontri periodici fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo;*
- documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti a rapporti con enti pubblici, nonché dei flussi finanziari in entrata e in uscita (pagamenti a e da enti pubblici, riconoscimento di provvigioni e premi a collaboratori e dipendenti, controprestazioni contrattuali, omaggi o liberalità);
- previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in riferimento ai pagamenti da e verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili; tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (si pensi all'ipotesi di paradisi fiscali, di paesi a rischio di terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e a eventuali schermi societari e a strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- diffusione di prassi e di procedure interne finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e al rifiuto di qualsiasi comportamento anche astrattamente finalizzato ad attività di corruzione o influenza di pubblici funzionari;
- diffusione di prassi e di procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, partners in atti, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in base a specifici requisiti di professionalità e onorabilità (per esempio con richiesta preventiva certificato antimafia, d.u.r.c., iscrizione alla c.c.i.a., rappresentanza legale ecc.);
- diffusione di prassi e procedure finalizzate a garantire processi di selezione e di assunzione del personale improntati alla massima imparzialità e oggettività;

- eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali;
- previsione di clausole con controparti contrattuali che regolamentino la cessione del contratto o il subappalto, prevedendo un'esplicita autorizzazione in tal senso;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- inoltro all'o.d.v. del riepilogo operazioni a rischio (per esempio avanzamento delle commesse aperte).

ARTICOLO 25 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f *bis*) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore a un anno.

******

Articolo 453, codice penale. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare a esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente,

abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno a oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Osservazioni

Si tratta di condotte realizzabili con ogni mezzo, essendo questo un reato di forma libera.

L'elemento del concerto appare essenziale, in quanto in sua assenza non si applica la norma in esame bensì gli articoli 455 e 457. Si tratta di un incontro di volontà dirette a un fine comune, che può realizzarsi anche tramite un intermediario, che però deve essere estraneo alle condotte di contraffazione e di falsificazione.

Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'articolo 1, 1° comma, lettera a), del decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125.

Articolo 454, codice penale. Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Osservazioni

Vengono qui perseguite le stesse condotte di cui all'articolo precedente, dal quale la disposizione in esame si distingue in quanto l'alterazione comporta una diminuzione del valore stesso delle monete.

Articolo 455, codice penale. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Osservazioni

In realtà le condotte incriminate sono le medesime di cui all'articolo 453, numeri 3 e 4, le quali qui

però rilevano in quanto non è richiesto il requisito del concerto con i responsabili della falsificazione, essendo quindi sufficiente che l'agente sia venuto in possesso delle monete a qualsiasi titolo con la consapevolezza della loro falsità.
Relativamente al caso di alterazione, la disposizione si applica sia nel caso si sia verificata una modifica in aumento sia in diminuzione del valore della moneta, parificando dunque le ipotesi previste negli articoli precedenti.

Articolo 457, codice penale. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Osservazioni
Le condotte perseguite sono le medesime di cui all'articolo 453, n. 3, dal quale la disposizione in esame si differenzia in quanto in questa fattispecie è richiesto che l'agente abbia ricevuto le monete contraffatte in buona fede e quindi le abbia successivamente fatte circolare più che per vantaggio personale, per evitare il danno pecuniario dallo stesso patito, avendo ricevuto a sua volta monete contraffatte o alterate.
La dottrina considera il caso di dubbio in merito all'autenticità della moneta come ipotesi di buona fede. Ovviamente affinché possa dirsi integrato il reato in esame è comunque necessario che l'agente al momento della spendita o della messa in circolazione fosse consapevole della falsità.

Articolo 459, codice penale. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
2. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Osservazioni
Le condotte incriminate sono le medesime punite ai sensi degli articoli 453, 455 e 457, che difatti la disposizione in esame richiama *quoad poenam*, con trattamento sanzionatorio ridotto di un terzo.
Al fine dell'integrazione del reato in esame però rientrano nella messa in circolazione dei valori di

bollo tutte le possibili condotte di trasferimento ad altri del valore del bollo contraffatto o alterato, eccetto il caso di uso secondo la sua naturale destinazione, in quanto integra il reato di cui all'articolo 454.

I valori di bollo rispondono dunque alla funzione di contrassegni di prestazione, in quanto attestano l'adempimento della stessa e lo svolgimento di un servizio da parte dello Stato.

La dottrina maggioritaria ritiene che tra le marche da bollo rientrino le sole emesse dallo Stato previo pagamento di un'imposta di concessione governativa.

I francobolli devono avere corso legale, tuttavia un orientamento giurisprudenziale ritiene che il reato in esame si possa configurare anche nell'ipotesi di francobolli da collezione, a condizione che siano questi scambiabili con moneta.

Articolo 460, codice penale. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Osservazioni

Per carta filigranata s'intende la carta cui vengono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati.

Si distingue dal tentativo di contraffazione di valori bollo (articolo 459), in quanto qui viene in rilievo una condotta meramente preparatoria, quindi non rivolta univocamente alla contraffazione.

Articolo 461, codice penale. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno a oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Osservazioni

Il primo comma è stato da ultimo modificato dall'articolo 1, del decreto legislativo n. 125 del 21 giugno 2016 a decorrere dal 27 luglio 2016.

La norma persegue attività meramente preparatorie, che altrimenti non configurerebbero nemmeno il tentativo.

L'articolo, prevedendo un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso, quindi, anche se non del tutto pronto all'uso immediato, o non del tutto idoneo, ma suscettivo di perfezionamento, purché abbia l'esclusiva destinazione alla falsificazione delle monete.

Diviene quindi sempre punibile la fabbricazione o la detenzione di simili strumenti, anche se non pienamente idonei allo scopo, purché lo possano divenire con accorte modifiche o integrazioni, in quanto viene posta in essere la situazione di pericolo che la norma intende evitare.

Nonostante la norma punisca condotte prodromiche alla contraffazione, qualora vi sia soluzione di continuità con le altre disposizioni, il reato *de qua* acquista carattere autonomo e determina un concorso di reati, e non una mera progressione criminosa, con la conseguenza che la fattispecie in esame viene assorbita da quella più grave.

Il riferimento ai programmi informatici, nonché l'estensione del reato alle condotte concernenti ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione è frutto dell'intervento operato con legge 23 novembre 2001, n. 409.

Articolo 464, codice penale. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Osservazioni

L'elemento oggettivo dei reati nummari è costituito dalle seguenti condotte:

- contraffazione (creazione di monete o banconote false);
- alterazione del valore (manipolazione di monete e banconote genuine con la creazione dell'apparenza di un valore diverso);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione, spendita o messa in circolazione di monete o

banconote contraffatte o alterate;

- acquisto o ricevimento dal falsario o da un suo intermediario di monete o banconote contraffatte o alterate.

Oggetto materiale delle condotte criminose possono essere, oltre alle monete e banconote (nazionali o straniere, aventi corso legale in Italia come all'estero), anche i valori di bollo, la carta filigranata impiegata per la creazione delle banconote e più in generale le filigrane e gli altri strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alterazione di monete, banconote e valori di bollo.

A parte l'ipotesi base della falsificazione vera e propria (e del concorso in essa), le condotte descritte dalle norme in commento sono punite con sanzioni diverse a seconda dell'elemento soggettivo, andandosi dal fatto commesso di concerto col falsario, vale a dire d'intesa con questi, alla spendita di valori falsi ricevuti tuttavia in buon fede.

Alla base di tutti i reati *de quibus* v'è lo stato soggettivo di dolo generico, consistente nella consapevolezza della falsità; non rientrano ovviamente nelle fattispecie penali in esame l'impiego e la spendita di valori falsi posti in essere in buona fede e nell'ignoranza della falsità.

Oltre al dolo generico (necessario e sufficiente nell'ipotesi di cui all'articolo 457) è poi richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione le monete, banconote o altri valori falsi o alterati. Rileva chiaramente anche lo stato soggettivo di dolo eventuale, rappresentato dal semplice dubbio circa la genuinità dei mezzi di pagamento ciononostante spesi o messi in circolazione.

È esclusa la punibilità nelle ipotesi di falso grossolano: la giurisprudenza è tuttavia alquanto rigorosa nel tracciare i contorni di tale esimente, richiedendo l'inidoneità assoluta della falsificazione a ingannare chicchessia o, più di frequente, precisando che la grossolanità sussiste qualora la falsità sia *ictu oculi* riconoscibile dalla generalità dei cittadini, come espressa dall'uomo di comune esperienza.

Articolo 473, codice penale. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Osservazioni

L'articolo 473 del codice penale, così come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori in marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, a prescindere dal fatto che il singolo consumatore sia tratto in inganno o no sulla genuinità del prodotto. Pertanto il reato può configurarsi anche se l'acquirente viene anticipatamente edotto della non autenticità del marchio.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l'oggettivo rischio di inganno del consumatore medio. Per esempio per la giurisprudenza il reato *de quo* non sarebbe configurabile nel caso in cui la condotta sia assolutamente inidonea a creare confusione (come nel caso di contraffazione palesemente grossolana o con l'uso dell'espressione "tipo").

La condotta di reato è descritta come contraffazione o alterazione, oppure come uso di prodotti con marchi e segni contraffatti o alterati.

La contraffazione consiste nella riproduzione integrale e abusiva del marchio genuino.

L'alterazione è la modificazione del marchio ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi; dunque, la condotta consiste in un'imitazione fraudolenta o falsificazione parziale.

L'uso punibile ai sensi dell'articolo 473 del codice penale presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; è punito anche l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Il marchio viene definito un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto di una determinata specie merceologica. L'articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale elenca come possibile oggetto di tutela in qualità di marchio anche i nomi di persone, disegni, lettere e cifre, figure, forma del prodotto o confezione, aspetti cromatici ecc., purché rappresentabili dal punto di vista grafico e dotati di capacità distintiva.

La riforma della disciplina civilistica del marchio (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 10) ha introdotto il concetto di cedibilità del marchio indipendentemente dalla cessione dell'azienda produttrice; in altri termini, il marchio non è più indice di provenienza e origine di un prodotto, ma continua a mantenere una disciplina di tutela penalistica in quanto depositario di un valore in sé per l'insieme

dei consumatori.

Oltre al marchio il primo comma dell'articolo 473 del codice penale tutela i "segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali"; secondo parte della dottrina la locuzione farebbe riferimento a tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi (denominazioni d'origine, segni commerciali ecc.). In realtà per giurisprudenza prevalente, la locuzione sarebbe pleonastica, in quanto unico oggetto materiale di tutela dell'articolo 473, comma 1°, del codice penale è il marchio registrato (cfr articolo 473, 3° comma, del codice penale); pertanto, non vi rientrano marchi collettivi, denominazioni d'origine e provenienza, numeri di matricola, bollini, ditta, ragione, denominazione sociale, insegna, emblema.

Il secondo comma dell'articolo 473 del codice penale estende la medesima tutela a brevetti per invenzioni industriali, e per modelli di utilità, e a registrazioni per disegni e modelli ornamentali (nuove forme, grafica, colore del prodotto). Il brevetto è un formale atto della pubblica autorità (ufficio centrale brevetti) che fa sorgere il diritto esclusivo a trarre profitto da un'invenzione industriale e dal suo commercio. A tale atto e alla relativa procedura fa riferimento il comma 3°.

Il terzo comma contiene un vero e proprio presupposto del reato consistente nell'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale; in altri termini, per la configurabilità del reato in questione occorre che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, quale coscienza e volontà di contraffare, alterare e usare cose con la consapevolezza della falsificazione.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato; commercializzazione delle effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che le stesse siano impresse sul prodotto finale; vendita di prodotti con una forma e un colore specifico tali da indurre falsamente il consumatore a identificarlo come proveniente da una data impresa.

Il reato in questione va letto in rapporto all'articolo 517 del codice penale; infatti quest'ultima norma tutela la generica onestà degli scambi commerciali e pertanto per la sua configurabilità è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultano idonei a indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Articolo 474, codice penale. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Osservazioni

Le osservazioni svolte per il reato di cui all'articolo 473 del codice penale si possono estendere anche a questa fattispecie, con la precisazione che l'articolo 474 del codice penale prevede la punibilità di due specifiche condotte:

- l'introduzione nello Stato italiano dei prodotti con segni falsi;
- il commercio dei prodotti con segni falsi (inteso nel triplice concetto di detenzione finalizzata alla vendita, compravendita vera e propria e generica messa in circolazione).

Presupposto necessario è che la condotta non sia posta in essere da chi ha commesso la contraffazione.

La commercializzazione di prodotti a contraffazione grossolana non sarebbe punibile in quanto la condotta mancherebbe dell'idoneità a ingannare un consumatore mediamente avveduto.

Le aree a rischio e i protocolli per il suo contenimento sono i medesimi di cui all'articolo 473 del codice penale.

ARTICOLO 25 BIS-1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 *bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°.

******

Articolo 513, codice penale. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Osservazioni

Il reato *de quo* mira a tutelare non più l'interesse pubblico dell'economia, ma l'interesse privato dell'esercizio di un'industria o commercio. Ciò è dimostrato innanzitutto dalla procedibilità a querela.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifizi e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale *ex* articolo 2598 del codice civile) in connessione teleologica con la turbativa.

Pertanto l'uso di mezzi ingannevoli finalizzato esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può concretizzare solo una concorrenza sleale e non la fattispecie di cui all'articolo 513 del codice penale.

È importante tener distinto il reato *de quo* dalla fattispecie civilistica della concorrenza sleale (articolo 2598 del codice civile).

Esempi di condotte: attuazione di atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore e svii così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche a un'altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da

rendere maggiormente visibile sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, mediante lo sfruttamento della notorietà commerciale e della diffusione del prodotto concorrente.
Questa condotta risulta corrispondente a quella perseguita *ex* articolo 392 e quindi comporta una modificazione o una trasformazione irreversibile che rende dunque il bene inutilizzabile.
La giurisprudenza ritiene che tra questi non debbano ricomprendersi gli atti di concorrenza sleale, in quanto essi sono diretti a realizzare un utile, sebbene fraudolentemente, ma non un turbamento all'economia, che invece è il fine cui è diretta la condotta considerata dalla disposizione in esame.

Articolo 513 *bis*, codice penale. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Osservazioni
La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive (anche agricole) o comunque a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti; inoltre gli atti di concorrenza non vanno intesi in senso tecnico giuridico *ex* articolo 2595 del codice civile.
Il bene giuridico tutelato è il libero svolgimento dell'iniziativa economica *ex* articolo 41 della costituzione.
Nessun tipo di attività imprenditoriale sembra essere escluso dalla tutela che vuole assicurare la norma; pertanto sarà sufficiente una qualsiasi attività d'impresa *ex* articolo 2082 del codice civile.
Invece i soggetti attivi possono essere solo coloro che esercitano, anche di fatto, una qualsiasi attività commerciale, industriale, produttiva.
La condotta può realizzarsi con atti di concorrenza o di violenza o minaccia. Per giurisprudenza l'espressione rinvierebbe alle condotte riconducibili a un generale metodo di intimidazione mafiosa, pur non essendo necessaria l'appartenenza dei soggetti attivi a un sodalizio mafioso in senso tecnico.
Un esempio di illecita concorrenza punibile *ex* articolo 513 *bis* del codice penale è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.
Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto

attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.

Articolo 514, codice penale. Frodi contro le industrie nazionali.

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, o marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articolo 473 e 474.

Osservazioni

La norma mira a tutelare genericamente l'industria nazionale, apparendo in tal modo chiaramente statalista e anacronistica. La condotta si esplica nella vendita o nella messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti. Il dolo è generico.

Il nocumento rileva qualora abbia una rilevanza su scala nazionale e quindi non è sufficiente che abbiano subito danni singole aziende, ma occorre che il pregiudizio riguardi l'industria in generale.

Si tratta di una fattispecie speciale rispetto a quelle previste rispettivamente dagli articoli 473 e 474.

Articolo 515, codice penale. Frode nell'esercizio del commercio.

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Osservazioni

L'oggettività giuridica della fattispecie in questione è riconducibile alla cosiddetta buona fede commerciale, a tutela sia del pubblico dei consumatori sia dell'insieme di produttori e di commercianti.

Il reato *de quo* può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante.

Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.

La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale per esempio la polizza di carico.

Non è richiesto i compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, in quanto la presenza di artifizi e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.

La responsabilità ricade sul titolare dell'attività e sull'impresa stessa anche nel caso in cui la consegna sia effettuata da un dipendente, un socio, un commesso, un familiare ecc.; tuttavia occorre accertare che, tenendo conto delle dimensioni dell'organizzazione, la consegna dell'*aliud pro alio* si sia verificata sulla base di direttive univoche del preponente o dell'impresa stessa e non per iniziativa o per negligenza del dipendente.

Per giurisprudenza diffusa si ritiene che il soggetto attivo del reato possa essere anche colui che, fuori da un esercizio commerciale o spaccio, ponga in essere un singolo e occasionale scambio, come nel caso dell'agricoltore e dell'artigiano che vendono direttamente al consumatore.

La condotta materiale consiste nella consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per:

- essenza: occorre una diversità materiale (per esempio la consegna di acqua invece di olio, di farina invece di zucchero; ma anche la pratica di massaggi presso centri estetici senza l'uso di specifiche creme dotate di caratteristiche e di marchi particolari e preventivamente pubblicizzati nell'offerta del servizio);
- origine: si fa riferimento in questo caso a un mendacio relativo all'origine geografica del prodotto (per esempio in caso di consegna di un formaggio di provenienza diversa da quella indicata dal cliente con la richiesta di un prodotto dotato di una denominazione che richiama un emblematico luogo di fabbricazione);
- provenienza: in questo caso un marchio genuino è apposto su un prodotto diverso da quello originario oppure contrassegna un prodotto proveniente solo in parte dall'azienda indicata;
- qualità: è la falsa indicazione della composizione del prodotto e dei requisiti specifici della tipologia merceologica di appartenenza (per esempio in caso di consegna di televisore di un certo tipo non nuovo ma riparato, diversamente da quanto pattuito con l'acquirente; o di consegna di ciclomotore riparato e dotato di caratteristiche diverse da quella pattuite, poiché dotato di una diversa velocità e potenza o poiché necessitante di una particolare abilitazione per la guida; o di vendita di bevande edulcorate con saccarina o di cibi congelati come freschi; o di consegna di merce con termine di

scadenza superato, purché ciò alteri i requisiti di qualità essenziali richiesti dal cliente; o di vendita di scarto da decanter di pomodoro, proveniente dalla centrifugazione degli scarti dei pelati, come concentrato di pomodoro, consistente, invece, nel frutto della prima trasformazione del pomodoro fresco);

- quantità: è la diversità di peso e di misura (per esempio in caso di vendita di prodotti confezionati meccanicamente e con contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato, per percentuali eccedenti le previste tolleranze).

In ogni caso la condotta prescinde dalla causazione di un danno economico alla vittima, essendo sufficiente la consegna di un bene diverso, per uno dei parametri sopra indicati.

Per giurisprudenza è invece "tentativo di frode in commercio" la condotta dell'esercente che esponga sui banchi o comunque offra al pubblico prodotti alimentari scaduti sulle cui confezioni sia stata alterata o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di conservazione.

L'elemento psicologico del reato è il dolo generico; la giurisprudenza ritiene che la popolarità del prodotto e la conseguente abitudine di utilizzare il nome specifico di un prodotto come denominazione generica per tutta la categoria di prodotti a esso similari non comporti la volgarizzazione del marchio; infatti quest'ultima richiede la rinuncia anche tacita del titolare all'utilizzo del marchio.

Per quanto riguarda la configurabilità di tale reato in capo a realtà cooperative il livello di rischio è pressoché generale, specialmente se alcuni processi o impianti produttivi sono gestiti in autonomia da soggetti apicali; questi ultimi, al fine di assicurare all'azienda una maggiore concorrenzialità e garantire al tempo stesso un utile superiore, potrebbero essere indotti a tenere condotte qualificabili come frode in commercio.

Va tuttavia precisato che la locuzione "qualora il fatto non costituisca un più grave delitto" rende la norma inapplicabile in caso di truffa, dunque in caso di trasmissione all'acquirente di un bene diverso tramite artifizi e raggiri con contestuale nocumento patrimoniale per la vittima.

Al contrario il reato di frode in commercio può concorrere con quelli previsti e puniti dagli articoli 516 e 517 del codice penale.

Articolo 516, codice penale. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Osservazioni

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio e allo

smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere (a titolo oneroso) o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o nel deposito del venditore ecc.).

Tuttavia occorre precisare che il reato di cui all'articolo 516 del codice penale è finalizzato a tutelare il commercio e non la salute pubblica; pertanto nel caso in cui quest'ultima sia posta in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato più gravi, come quella di cui all'articolo 442 del codice penale, ovvero il commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte (non richiamata a oggi dal decreto legislativo n. 231/2001).

Per sostanze alimentari si intendono non solo quelle provenienti dalla terra, ma anche quelle ottenute da processi di manipolazione, di lavorazione e di trasformazione industriale.

Per giurisprudenza prevalente la genuinità è sia quella naturale (alterazione della sostanza alimentare), sia quella formale (determinazione legislativa di caratteristiche e di requisiti essenziali per qualificare un certo tipo di prodotto alimentare); pertanto sono considerati non genuini sia i prodotti che hanno subito un'artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione, come per esempio nel caso di vendita di pane qualificato all'olio ma contenente strutto o di acque gassate non conformi alla normativa vigente in tema di igiene e di sanità di alimenti e bevande o di latte vaccino con residuo magro inferiore a quello fissato *ex* lege o di carne trattata con anidride solforosa.

Articolo 517, codice penale. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Osservazioni

Il reato in questione ha come oggetto l'interesse pubblico concernente l'ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o

segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei a ingannare i consumatori. I prodotti/beni riportanti tali segni/marchi devono essere posti in vendita o altrimenti messi in circolazione; la prima locuzione fa riferimento alla materiale esposizione del prodotto per la vendita; la messa in circolazione, invece, comprende qualunque atto di commercio, come l'alienazione, la spedizione, l'uscita del prodotto dal magazzino per la vendita).

In riferimento al contenuto del mendacio si fa rinvio alle osservazioni riportate in commento all'articolo 515 del codice penale.

In relazione alle condotte si considerano da una parte la messa in vendita ovvero l'offerta di un bene a titolo oneroso, e dall'altra la messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini e la detenzione in magazzino.

Il prodotto deve quindi essere idoneo a generare equivocità riguardo all'origine, alla provenienza o alla qualità. La norma non richiede il compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, ma solamente quindi un'attitudine ingannatoria, risultando sufficiente anche un'imitazione generica del prodotto, la quale deve essere valutata in riferimento al cosiddetto consumatore medio, che tendenzialmente, effettuando acquisiti con celerità, non presta troppa attenzione alle caratteristiche dei prodotti.

L'attuale trattamento sanzionatorio è il risultato di un intervento operato dal legislatore, al fine di aumentare rispettivamente il limite edittale e l'ammontare della pena pecuniaria, dall'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 2009, n. 99 e dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

Articolo 517 *ter*, codice penale. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Osservazioni

Questo articolo è stato aggiunto dall'articolo 15, 1° comma, lettera e) della legge n. 99 del 23 luglio 2009.

Si tratta di un reato comune, quindi non necessariamente il soggetto attivo deve essere un imprenditore o produttore.

La condotta di reato consiste nel fabbricare o nell'utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l'agente sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di tale titolo.

È altresì punita la condotta di introduzione nello Stato, di detenzione per la vendita, di messa in vendita o di messa in circolazione di tali beni.

Condizione di punibilità è che siano state osservate le norme interne, comunitarie e internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Articolo 517 *quater,* codice penale. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Osservazioni

L'articolo 517 *quater* del codice penale, aggiunto dall'articolo 15, 1° comma, lettera e) della legge n.

99 del 23 luglio 2009, per la prima volta introduce una tutela penale dei prodotti relativi a indicazioni geografiche o a denominazioni di origine, che costituiscono il cosiddetto *made in Italy* agroalimentare (d.o.p., i.g.p., d.o.c., d.o.c.g., i.g.t. ecc.).

I beni tutelati appaiono molteplici, in quanto si riferiscono sia alla buona fede dei consumatori, sia al diritto di proprietà dei soggetti depositari della denominazione contraffatta, sia alla generica produzione nazionale.

Le condotte punite sono la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita e la messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.

Articolo 440, codice penale. Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.

1. Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

3. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Osservazioni

Tale fattispecie viene considerata come un'ipotesi di frode, tuttavia è rimarcata la possibile la configurazione del reato in esame anche nelle ipotesi nelle quali la condotta non sia realizzata con atti occulti o fraudolenti o espressamente vietati dalla legge.

La condotta deve essere compiuta prima che le sostanze alimentari siano state somministrate alle singole persone che le devono consumare, solo così può dirsi tutelata la salute pubblica, diversamente si avrebbe una lesione individuale.

Le sostanze sono definite medicinali se introdotte nell'organismo, in dosi corrette, hanno un effetto diagnostico, profilattico, terapeutico o anestetizzante. Vi rientrano anche i prodotti erboristici, qualora abbiano proprietà curative, e quelli cosmetici, in presenza di riconosciuti effetti terapeutici.

Articolo 442, codice penale. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.

1. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Osservazioni

Detenere per il commercio significa avere la disponibilità degli alimenti o delle altre sostanze pericolose, che quindi possono essere prontamente commercializzate.

Per sostanze contraffatte s'intendono quelle sostanze che deliberatamente e fraudolentemente presentino false dichiarazioni a proposito delle loro origine o identità.

Articolo 444, codice penale. Commercio di sostanze alimentari nocive.

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a cinquantuno euro.

2. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Osservazioni

Si tratta di tutte quelle sostanze destinate all'alimentazione, di conseguenza vi rientra anche l'acqua, caratterizzate dalla genuinità.

Ciò significa che non sono state modificate nella loro essenza o create con un composizione diversa, ma semplicemente per ragioni di conservazione si sono guastate, decomposte o rovinate.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- area commerciale (vendita, approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali);
- gestione rapporti con competitors;
- predisposizione e applicazione di clausole contrattuali per la regolamentazione dei comportamenti anticoncorrenziali in conformità alla normativa vigente (codice civile, codice di proprietà industriale, normativa antitrust ecc.);
- partecipazione a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica;
- produzione (selezione materie prime, tecnologia della produzione, rapporti con terzisti, controllo qualità di prodotto, adozione disciplinari e regolamenti d'uso marchi e segni distintivi, ingresso e uscita merci, *packaging*, distribuzione ecc.);
- distribuzione;
- gestione contratti per conto terzisti;
- ricerca e sviluppo (investimenti per *know-how*, marchi e brevetti);

- *marketing*;
- gestione sistemi informativi *hardware* e *software*;
- direzione.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con l'individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi a rischio, dei soggetti deputati a gestire rapporti con la pubblica amministrazione, delle figure responsabili della corretta individuazione e applicazione della normativa cogente in materia di concorrenza, dei soggetti responsabili della liberalizzazione del prodotto e della qualità del prodotto finale;
- individuazione di specifiche figure dotate di adeguata competenza e professionalità con la funzione di individuare aggiornare e diffondere la normativa cogente in materia di tutela di nomi, di marchi o di segni distintivi nazionali o esteri di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nonché marchi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, e dei relativi regolamenti di utilizzo;
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e previsione di incontri periodici e/o *audit* fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo* responsabile di produzione, responsabile assicurazione qualità ecc.); comunicazione immediata all'organismo di vigilanza di eventuali anomalie che ineriscano alla genuinità del prodotto commercializzato dall'azienda;
- documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni aziendali;
- documentazione, archiviazione e tracciabilità delle operazioni inerenti marchi o altri segni distintivi, dei documenti accertanti la loro proprietà o il diritto d'uso legittimo;
- adozione e applicazione di specifiche procedure a garanzia della rintracciabilità dei prodotti, nonché del corretto richiamo degli stessi al verificarsi di eventuali problematiche;
- segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce i rapporti con i clienti e i *competitors* e chi delibera le strategie commerciali aziendali;
- segregazione e separazione delle funzioni fra chi coordina l'attività produttiva e chi autorizza la liberalizzazione del prodotto (per esempio in seguito a un adeguato periodo di quarantena);

- segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce attività commerciale e di ricerca e sviluppo e chi si occupa della verifica della conformità legale del prodotto finale;
- corretta adozione e applicazione di adeguate procedure in materia di produzione di generi alimentari e corretta registrazione e archiviazione dei controlli effettuati; diffusione di tali procedure anche a eventuali terzisti;
- corretta applicazione piano h.a.c.c.p. nella aziende alimentari che gestiscano processi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari;
- diffusione di prassi e procedure, anche integrate nel modello organizzativo, finalizzate alla corretta gestione dei rapporti commerciali con clienti, *competitors*, istituzioni e alla corretta gestione di nomi, di marchi o di segni distintivi nazionali o esteri.

ARTICOLO 25 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - REATI SOCIETARI.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a *bis*) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) *(abrogato dalla legge 68/2015 in vigore dal 29 maggio 2015)*

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s *bis*) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1°, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
(articolo aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 61/2002, modificato dalla legge 190/2012, dalla legge 68/2015 e da ultimo dal decreto legislativo 38/2017 con la sostituzione della lettera s bis).

******

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

Il decreto legislativo n. 61/2002 ha previsto l'inserimento nel decreto 231 di specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

La predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un organismo di vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

I reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza". Tale caratteristica ripropone le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri e alla comunicazione da e verso l'organismo di vigilanza.

Nel novembre del 2012 è stata pubblicata la legge 190 del 6 novembre 2012 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge anticorruzione). Il provvedimento rappresenta per l'Italia un primo passo verso un organico sistema preventivo e repressivo dei fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1994.

Il fenomeno corruttivo è da sempre stato concepito come raffigurabile nell'ambito della pubblica amministrazione, per questo disciplinato dal codice penale attraverso diverse fattispecie. Il coinvolgimento degli aspetti privatistici viene per la prima volta analizzato dal legislatore in sede di riforma del diritto societario, con la riformulazione degli articoli 2634 (infedeltà patrimoniale) e 2635 (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) del codice civile. Da molti anni la Comunità Europea sollecitava l'inclusione della corruzione nel settore privato poiché, oltre a effetti nazionali, generava effetti transnazionali quali la distorsione della concorrenza relativa all'acquisto di beni e servizi e l'ostacolo al corretto sviluppo economico (la corruzione genera un ingiusto vantaggio competitivo).

La legge anticorruzione apporta rilevanti modifiche al nostro ordinamento giuridico, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, sia per le private che per le pubbliche, come di seguito brevemente sintetizzate:

- persone fisiche: generale inasprimento delle sanzioni, modifiche delle condotte illecite e nuove condotte illecite;
- persone giuridiche: sono stati introdotti nel novero della 231 i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (integrazione all'articolo 25 decreto legislativo n. 231/2001) e la corruzione tra privati (integrazione all'articolo 25 *ter* del decreto legislativo n. 231/2001);
- amministrazioni pubbliche: viene istituita l'Autorità Nazionale anticorruzione, vengono adottate specifiche misure di prevenzione della corruzione (es. programmi di prevenzione, adozione di "whistleblowing policy", procedure per la selezione e formazione dei dipendenti, rotazione dei dirigenti e dei funzionari, nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, istituzione presso le prefetture delle "white list"), vengono introdotti nuovi obblighi in materia di trasparenza.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel decreto legislativo 231/2001 all'articolo 25 *ter*.

Rispetto ai reati di *false comunicazioni sociali* (articoli 2621 e 2622) si può affermare che tra le due fattispecie criminose sussiste un rapporto non di alternatività, ma di sussidiarietà, in virtù del quale l'articolo 2621 è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'articolo 2622 del codice civile.

Le due norme contemplano, rispettivamente, la contravvenzione di falso in bilancio semplice (reato di pericolo), e il delitto di falso in bilancio cui consegua un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori (reato di evento). Rilevante è l'introduzione (ad opera della legge n. 262/2005, legge sul risparmio) della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la sua inclusione tra gli eventuali soggetti attivi del reato di falso in bilancio. Pur essendo la nomina e la previsione statutaria di tale soggetto obbligatoria solo per le società quotate, si segnala che la sua "istituzionalizzazione" è contenuta anche in norme del codice civile riferibili a tutte le società per azioni, e alle cooperative che di quelle mutuino la disciplina (articolo 2434 codice civile sulla responsabilità civile delle cariche sociali in materia di bilanci). Ciò potrebbe comportare, ancorché il punto sia dubbio in dottrina, l'applicazione della responsabilità penale *ex* articoli 2621 e 2622 anche al dirigente contabile di società non quotate. Entrambi i reati in epigrafe sono reati propri, la cui commissione è ascrivibile non a chiunque ma esclusivamente a determinati soggetti qualificati, in particolare ai soggetti c.d. apicali espressamente indicati.

Oltre ai soggetti qualificati individuati dal legislatore (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), vanno considerati come soggetti potenzialmente idonei a porre in essere condotte penalmente rilevanti in relazione alle fattispecie di cui sopra, anche eventuali soggetti subordinati al responsabile di funzione, ma dotati di un sufficiente potere discrezionale. Si pensi all'ipotesi in cui il collaboratore amministrativo deputato alla gestione contabile, in accordo anche tacito con il responsabile, inserisca nei documenti aziendali valutazioni fittizie di crediti; nel momento in cui il soggetto apicale recepisce tale falsità inserendolo nelle comunicazioni sociali ufficiali, possono dirsi integrati tutti gli estremi della fattispecie.

Pertanto, pur ribadendo la natura propria di tali reati, i processi/attività in grado di esporre le cooperative a una discreta rischiosità risultano le seguenti:

- processi/attività aziendali di gestione di dati che contribuiscono alla formazione del bilancio (fatturazione -ciclo attivo-passivo, acquisti, budget, gestione di cassa, ecc.);
- redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali, redazione relazione sulla gestione, redazione bilancio consolidato e altre comunicazioni sociali;
- attività di controllo interno, compresa registrazione contabile e/o di gestione contabile in generale.

In merito invece al reato di *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*, la norma individua due fattispecie criminose, a formazione progressiva: la prima, di natura contravvenzionale, costituisce un reato di pericolo che si perfeziona col semplice porsi in essere della condotta criminosa, senza necessità di ulteriori eventi pregiudizievoli; la seconda, di natura delittuosa, costituisce invece un reato d'evento, caratterizzato dall'esistenza di un danno patrimoniale conseguente alla condotta illecita.

Trattasi anche qui di reato proprio, esclusivamente ascrivibile ai "responsabili della revisione legale", vale a dire ai soggetti – dipendenti o collaboratori – in concreto incaricati del controllo contabile e conseguente certificazione dei bilanci societari.

Gli amministratori della società, tuttavia, potranno essere chiamati a rispondere a titolo di concorso, tanto commissivo quanto omissivo.

L'elemento soggettivo del reato è plurimo, essendo richiesto sia il dolo specifico volto al conseguimento di un ingiusto profitto (per sé o per altri) sia il dolo generico rappresentato dall'intento ingannatorio.

Per il reato di *impedito controllo* trattasi anche qui di fattispecie a formazione progressiva, la prima di mero pericolo e avente natura di illecito amministrativo (comma 1), la seconda, invece, avente natura di reato d'evento, vale a dire rappresentata dalla concreta produzione di un danno concreto derivante dalla condotta. Ai sensi dell'articolo 25 *ter*, comma 1, lett. h del decreto legislativo n.231/2001, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente o persona giuridica, rileva esclusivamente la seconda fattispecie, restando pertanto non rilevanti condotte d'impedito controllo non seguite da evento di danno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto a impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci o agli altri organi sociali, in primis al collegio sindacale. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente a ostacolare, ossia a intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

L'espressione impiegata nella norma ("controllo…legalmente attribuito… ad altri organi sociali") induce a includere tra i soggetti titolari del potere di controllo, altresì, l'organismo di vigilanza *ex* decreto legislativo n. 231/2001. Resta esclusa, nell'ambito delle ipotesi di controllo esterno contemplate dalla norma, la revisione società, per la quale invece rileva l'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Per il reato di *formazione fittizia del capitale* la norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Le modalità di commissione del reato (che è a condotta vincolata) possono essere tre:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale. Ai sensi dell'articolo 2346, commi 4 e 5, salvo diversa previsione statutaria, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, mentre in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale (prescrizioni analoghe sono previste, per le s.r.l., dagli articoli 2464, c.1 e 2468, c.2). La riforma del 2003 ha eliminato il precedente principio per cui le azioni non potevano essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale, consentendo oggi che gli statuti possano prevedere l'emissione di alcuni titoli di valore nominale non corrispondente ai rispettivi conferimenti (emissioni sopra o sotto la pari), purché l'ammontare complessivo delle azioni (o quote) corrisponda al capitale sociale effettivo, ossia ai conferimenti realmente effettuati. Una volta rispettata la corrispondenza complessiva tra titoli emessi e capitale sociale, l'attribuzione ai singoli soci potrà anche avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti (se tale possibilità è prevista in statuto);
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Ai sensi dell'articolo 2360, è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. La norma è espressione di un principio generale volto a impedire che uno stesso patrimonio possa essere fittiziamente impiegato due volte per la costituzione o per l'aumento di capitale di più società, le quali apparirebbero così possedere due distinti capitali sociali in realtà corrispondenti a un'unica somma. È il caso della società A che partecipa alla costituzione della società B la quale poi sottoscrive un aumento di capitale di pari importo deliberato da A: formalmente sia A che B hanno ciascuna il proprio capitale sociale, in realtà trattasi sempre della stessa ricchezza. La partecipazione incrociata deve essere frutto di uno specifico accordo e disegno volto alla formazione di capitali fittizi, nel mentre non è necessaria la contestualità delle condotte, potendo le stesse realizzarsi anche ad apprezzabile distanza di tempo.
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Ai sensi dell'articolo 2343, i conferimenti di beni in

natura e di crediti devono essere assistiti dalla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti e la stima del loro valore (per le s.r.l. l'articolo 2465 prescrive la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili). Gli amministratori devono, poi, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società con diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. Si ricordano anche le novità introdotte per le società azionarie (e conseguentemente per le cooperative per azioni) dal decreto legislativo n.142/2008, il quale ha fatto venir meno la necessità della relazione di stima dell'esperto di nomina giudiziaria in alcune tassative ipotesi: è evidente che la diligenza richiesta in tali casi agli amministratori, al fine di non incorrere in responsabilità, sarà maggiore, non potendo essi invocare la valutazione del perito giudiziario. Quanto alla "rilevanza" della sopravvalutazione, necessaria ai fini della responsabilità penale, si segnala un contrasto d'opinioni tra gli studiosi: ad avviso di alcuni la rilevanza andrebbe valutata utilizzando il criterio civilistico del quinto; per altri, viceversa, essendo la norma penale autonoma rispetto a quella civile, pur se a questa collegata, si imporrebbe una valutazione parimenti autonoma sostanzialmente fondata sul caso per caso.

Per il reato di *indebita restituzione dei conferimenti* trattasi, al pari della precedente, di disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi. Assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa per esuberanza (articolo 2445);
- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (articoli 2446 e 2447).

È da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non può parlarsi, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie. Non integreranno pertanto la condotta sanzionata dalla norma in esame i casi di liquidazione della partecipazione derivanti dal recesso dei soci, casi ai quali resta inapplicabile la disciplina stabilita dall'articolo 2437 *quater*,

alla cui stregua in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente e in caso d'impossibilità d'acquisto da parte della società si dà luogo a riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Quanto al rimborso di quote o azioni, vale la disciplina particolare sancita dall'articolo 2529 ai sensi della quale l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori a rimborsare quote o azioni della società, purché il rapporto tra patrimonio e indebitamento sia superiore a un quarto e il rimborso avvenga nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le modalità di commissione del reato potranno essere sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, a esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse. Rilevano sia l'indebita restituzione integrale che quella parziale.

Per il reato di *illegale ripartizione degli utili e delle riserve*, stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili e indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale *ex* articolo 2545 *sexiesdecies*. Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale *ex* articolo 2545 *quater*. Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indistribuibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'articolo 2514, c.1, lett. a).

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (legge n.28/1999, articolo3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Per il reato di *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*, la norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o di aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli articoli 2357 *quater* (quanto alle s.p.a. e alle cooperative s.p.a.) e 2474 (quanto alle s.r.l.

e alle cooperative s.r.l.).

Quanto all'acquisto, l'articolo 2529 detta una disciplina speciale per le cooperative, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni proprie della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 *quinquies* (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente a impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

Per il reato di *operazioni in pregiudizio dei creditori*, la norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni. Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.

Trattasi di reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale.

Diversamente rispetto al passato (previgente articolo 2623, c.1), il reato è procedibile a querela del o dei soggetti danneggiati.

Per il reato di *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*, la disposizione in esame "rinforza" con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori *ex* articolo 2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi a essi spettanti. La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società *ex* articoli 2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della società *ex* d. lgs. n.231/2001. Trattasi anche qui di reato di danno (pregiudizio ai creditori) procedibile solo a querela dei soggetti lesi dalla condotta illecita.

Per il reato di *illecita influenza sull'assemblea*, diversamente rispetto al passato, dove soggetti attivi dell'illecito potevano essere solo gli amministratori (reato proprio), la norma estende oggi la punibilità a chiunque ponga in essere la condotta incriminata, in primis i soci.

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di

una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso). Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri.
L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare. Si ritiene che il reato non sussista qualora la deliberazione de quo sarebbe stata comunque adottata anche in assenza della condotta illecita. Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 231/2001.
Per il reato di *aggiotaggio*, la norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.U.F. introdotte dalla legge n. 62/2005. Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione società disciplinate dalla legge n. 59/1992. Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'articolo 2526. La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli. Il delitto in esame è configurato quale reato di pericolo, non essendo richiesta la causazione di un pregiudizio concreto. Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque a un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di aggiotaggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.
Per il reato di *omessa comunicazione del conflitto d'interessi*, la norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con l'eccezione delle B.C.C. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali. Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di disclosure prescritto dall'articolo 2391 codice civile. Il reato è di danno (e non di mero pericolo) essendo richiesta, ai fini della punibilità, la produzione di un pregiudizio in capo alla società o ai terzi (creditori, fornitori, etc.).
Alla luce di quest'ultima considerazione, è da ritenere determinante, quantunque non richiamato dalla norma in commento, il superamento della prova di resistenza, vale a dire l'accertamento della concreta efficacia determinante del voto dell'amministratore in conflitto d'interessi; efficacia determinante che

costituisce il presupposto per l'impugnabilità delle deliberazioni adottate (articolo 2391, c.3).

La responsabilità amministrativa della società *ex* decreto legislativo n. 231/2001, potrà sorgere nelle ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi che vedano viceversa l'ente quale soggetto offeso e danneggiato dal reato.

Per il reato di *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* la norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti *ex* decreto legislativo n. 220/2002 (revisioni e ispezioni straordinarie).

Trattasi di reato proprio; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli articoli 2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. Anche la condotta (nel caso di cui al primo comma) è per certi versi simile: essa consiste nell'esposizione di fatti falsi o nel silenzio omissivo su fatti rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente. L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: si pensi, in particolar modo, alle informazioni richieste in sede di revisione in conformità all'apposito verbale-modello predisposto dal Ministero. Il reato è di condotta (vincolata) nell'ipotesi contemplata dal primo comma (esso sussiste indipendentemente dall'effettivo impedimento delle funzioni di vigilanza); è di evento (a condotta libera) nel caso previsto dal secondo comma (è richiesto che i comportamenti infedeli, quali che siano, abbiano concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza).

Per *corruzione tra privati* si intendono tutti quei comportamenti riprovevoli che si tengono nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei due contraenti, l'osservanza di determinate regole e/o condotte di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipuli un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato.

Con riferimento ai concetti di "dazione o promessa", il primo termine è ovviamente, sinonimo di ricezione ma anche di ritenzione, poiché è penalmente rilevante la condotta del soggetto qualificato; per quanto riguarda la promessa, invece, questa consiste nell'impegno di eseguire una prestazione futura in qualsiasi luogo o forma. Il reato di infedeltà "a seguito di dazione o promessa di utilità" è configurato come reato con evento di danno a condotta vincolata. Entrambe le condotte devono precedere, come sottolinea l'espressione "a seguito" l'indebito comportamento o l'omissione degli atti da parte del soggetto qualificato e potranno manifestarsi in forme implicite, occulte, improprie. Oggetto della dazione o della promessa è "l'utilità", il cui termine, non fa riferimento soltanto a somme di denaro, ma a qualsiasi forma di vantaggio, cariche, onori, favori, protezione, benefici anche non patrimoniali; e deve intendersi una materiale "traditio" di qualcosa che non deve necessariamente essere

denaro o altre forme di ricchezza liquida, ma deve comunque necessariamente essere apprezzabile economicamente.

L'utilità, inoltre, genericamente intesa come qualsiasi attitudine a soddisfare un bisogno materiale o immateriale oppure consistente in una semplice prestazione di fare o non fare, deve comunque necessariamente porsi in un rapporto che abbia come fine il compimento degli atti contrari agli obblighi di ufficio.

Tale reato è stato significativamente modificato dal decreto legislativo n. 38/2017 che ha dato attuazione alla delega prevista dall'articolo 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Si tratta di attività complementare al contrasto della "corruzione pubblica", sostenuta dalla coscienza che il fenomeno corruttivo, anche quando realizzato da soggettivi privati, danneggia l'economia e altera la concorrenza.

Prima della riforma, l'articolo 2635 c.c., nella versione conseguente alle novelle successive al decreto legislativo n. 61/2002 (legge 28 dicembre 2005, n. 262, decreto legislativo n. 39/2010, legge n. 190/2012 e decreto legislativo 202/2016), sotto la rubrica "Corruzione tra privati", sanzionava, ove la condotta non costituisse un più grave reato, due peculiari forme di corruzione passiva: la prima era prevista per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (fattispecie punita con la reclusione da uno a tre anni *ex* articolo 2635, comma 1, codice civile); la seconda era connotata dalla commissione della ricordata condotta da parte di soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti indicati al primo comma.

Il delitto di corruzione attiva (articolo 2635, comma 3, codice civile) era integrato dalla condotta di chiunque dava o prometteva denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (punita con le medesime sanzioni della corruzione passiva).

Dall'assetto ora riepilogato, emergeva l'estraneità alla fattispecie penale tipizzata con il *nomen iuris* di corruzione tra privati: (i) dei soggetti apicali con funzioni di amministrazione e controllo (o sottoposti alla loro direzione o vigilanza) di enti collettivi privati diversi dalle società commerciali; (ii) di coloro che svolgevano attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive (non apicali) presso società commerciali, al di fuori di contributi concorsuali nella veste di extranei; (iii) degli intermediari dei soggetti apicali quali soggetti intranei, fatta salva la possibilità di riconnettere ai primi contributi

concorsuali quali extranei; (iv) dell'offerta (sul versante della corruzione attiva) e della sollecitazione (sul versante della corruzione passiva) di un indebito vantaggio, se non in quanto poi accolte e dunque elementi dell'accordo corruttivo (rivelato dalla promessa o dazione di denaro o altra utilità) concretamente eseguito; (vi) delle violazioni degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà degli apicali nelle funzioni di amministrazione e controllo che non avevano cagionato nocumento alla società; (ivi) dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (qualora l'offerta o la promessa all'intraneo non sia da questi accettata), che dal lato passivo (qualora la sollecitazione dell'intraneo non sia accolta).

Significative sono le modifiche apportate alla corruzione passiva tra privati, descritta dai primi due commi dell'articolo 2635 codice civile.

In particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo 38/2017 interviene sull'articolo 2635 codice civile includendo tra gli autori del reato, non solo coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento normativo tale ampliamento della platea dei soggetti attivi tipici viene presentato quale scelta coerente con la previsione dell'articolo 2639 codice civile relativo alla estensione delle qualifiche all' "amministratore di fatto". Sembra di poter dire che l'osservazione ministeriale sottovaluta la realtà della dilatazione operata, dovendosi ritenere che l'estensione all'amministratore di fatto della qualifica soggettiva fosse già acquisizione del sistema, in virtù della preesistente regola *ex* articolo 2639 codice civile, introdotta dal decreto legislativo n. 61/2002 e meramente ricognitiva dell'orientamento che aveva esteso la categoria dei destinatari dei reati societari ai soggetti di fatto. La norma, in particolare, ha inteso individuare un punto di equilibrio tra effettività della tutela e garanzia di tassatività e determinatezza, assumendo compatibile con l'una e con le altre l'estensione dell'applicazione dei reati societari, oltre che a coloro che risultino formalmente investiti della qualifica o titolari della funzione prevista dalla legge civile, tra l'altro, anche chi esercita «in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione». Tale definizione, di stampo funzionale, richiama distinte situazioni soggettive, ovvero: (i) colui che è sprovvisto completamente della qualifica organica, non essendo mai stato nominato e/o designato; (ii) colui che ha ricevuto una nomina nulla o revocata; (iii) colui che è decaduto dalla nomina per differenti ragioni (decorso del termine, sopravvenuta incapacità, etc.).

L'estensione operata con il decreto legislativo n. 38/2017, per contro, si connota per più intensa originalità, espandendo le formali figure soggettive primarie delle fattispecie penali in analisi a coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive (di gestione e di controllo)

non apicali, in quanto sprovvisti di poteri esterni di rappresentanza o direzione. Il riferimento pare inteso a figure impiegatizie direttive "non di prima fascia", diverse da amministratori, direttori generali, dirigenti prepositi alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché estranee a dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente sottoposti, in via legale o contrattuale, a poteri di direzione o vigilanza dei ricordati apicali.

Al terzo comma dell'articolo 2635 codice civile viene riscritta la *corruzione attiva tra privati*. È prevista la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero, di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma (quest'ultimo, relativo all'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto di cui al primo comma). Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.

Le nuove fattispecie registrano un ampliamento delle condotte attraverso le quali si perviene all'accordo corruttivo, individuate, ora, anche nella sollecitazione e nell'offerta di denaro o altra utilità qualora non dovuti da parte, rispettivamente, del soggetto intraneo e dell'estraneo, quali premesse dell'accordo corruttivo.

Viene espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva.

Ancora, viene modificato il sesto comma dell'articolo 2635 del codice civile, relativo alla confisca, mediante l'aggiunta delle parole «o offerte» all'espressione «utilità date o promesse», anche al fine di raccordare la previsione alla nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

Indubitabile, infine, che la principale novità della riforma sia rappresentata dall'eliminazione della relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà e il «nocumento alla società»; quest'ultimo elemento viene radicalmente espunto dalla struttura delle fattispecie mentre le condotte trasgressive vengono dislocate dall'elemento oggettivo della fattispecie a quello soggettivo.

Per il reato di *istigazione alla corruzione* è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti a un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (articolo 2635 *bis*, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, d'altro canto, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del

compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (articolo 2635 *bis*, comma 2, c.c.).

Articolo 2621, codice civile. False comunicazioni sociali.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Osservazioni

Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

I beni tutelati sono la trasparenza e la fiducia dei terzi nella veridicità delle rappresentazioni contenute nelle comunicazioni sociali. Si tratta di un delitto di pericolo concreto; di conseguenza non necessita il verificarsi di un danno per i creditori o i soci.

I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; si tratta quindi di reato proprio. Ai fini della responsabilità penale, non ci si preoccupa di rintracciare l'autore del reato sulla base della sua sola investitura formale, ma lo si fa anche sul piano funzionale, ossia sul piano dello svolgimento delle attività tipiche degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci, dei liquidatori e dei dirigenti preposti. La disposizione di cui all'articolo 2639 del codice civile opera infatti un'estensione delle qualifiche soggettive, includendo nel novero dei soggetti attivi sia coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti di volta in volta individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate), sia il cosiddetto responsabile di fatto ossia il soggetto che, in assenza di una formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Rispetto alla norma precedente, sparisce il riferimento all'intenzione di ingannare i soci o il pubblico. L'uso dell'avverbio "consapevolmente" esclude la configurabilità del dolo eventuale.

La condotta può consistere nell'esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

I soggetti passivi sono i destinatari delle comunicazioni, gli "ingannabili" cioè i soci o il pubblico.

Si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni orali l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea e il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.

La modifica del reato di false comunicazioni sociali è avvenuta non solo grazie alla riformulazione dell'articolo 2621 ma anche per effetto dell'introduzione di altre due norme (gli articoli 2621 *bis* e 2621 *ter*), che ne delimitano i confini applicativi, e di un'altra norma specifica per le società quotate.

Articolo 2621 *bis*, codice civile. Fatti di lieve entità.

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Osservazioni

Con questa norma si sono voluti punire con minor rigore i fatti di lieve entità. Ciò è perfettamente in linea con la logica di un diritto penale inteso come *extrema ratio* per la difesa dei beni giuridici.

Non si può peraltro fare a meno di rilevare come il concetto di "lieve entità" riferito al fatto, seppur agganciato alla natura e alle dimensioni della società nonché alle modalità e agli effetti della condotta, sia piuttosto vago.
Questo articolo è stato inserito dall'articolo 10, della legge 27 maggio 2015, n. 69 con decorrenza dal 14 giugno 2015.

Articolo 2622, codice civile. False comunicazioni sociali delle società quotate.
1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Osservazioni
Come affermato anche dalla corte di cassazione nella recente sentenza n. 37570 del 16 settembre 2015, la nuova legge ha introdotto due autonomi titoli di reato tramite gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, configurati entrambi come delitti con il fine di differenziare la repressione delle false comunicazioni sociali a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito di una società "non quotata" ovvero di una "quotata".

Differenziazione che si traduce soprattutto nella previsione di diverse cornici edittali di pena: da uno a cinque anni di reclusione nel primo caso, da tre a otto nel secondo.

La struttura delle due incriminazioni è pressoché identica ed è tesa a superare l'assetto ideato dal legislatore del 2002 nel quale era prevista una fattispecie contravvenzionale di pericolo e un delitto di danno, in un rapporto di sostanziale progressione criminosa tra loro.

Le modifiche apportate dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 69 del 2015 per certi versi hanno ampliato l'ambito di operatività dell'incriminazione delle false comunicazioni sociali, avendo comportato l'eliminazione dell'evento (danno) e delle soglie previste dai precedenti articoli 2621 e 2622 del codice civile, mantenendo invece nella sostanza identico il profilo della condotta tipica.

Tra le due fattispecie criminose sussiste un rapporto non di alternatività, ma di sussidiarietà, in virtù del quale l'articolo 2621 è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'articolo 2622 codice civile.

Le due norme contemplano rispettivamente la contravvenzione di falso in bilancio semplice (reato di pericolo) e il delitto di falso in bilancio cui consegua una danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori (reato di evento).

In entrambe le fattispecie la punibilità (con sanzione penale) resta esclusa in caso di mancato superamento delle "soglie di divergenza" stabilite dai commi 3 e 4 dell'articolo 2621 e dai commi 7 e 8 dell'articolo 2622. In tali casi sono comunque previste sanzioni amministrative pecuniarie nonché la pena accessoria dell'interdizione dalle cariche societarie.

Rilevante è l'introduzione (a opera della legge n. 262/2005, la cosiddetta legge sul risparmio) della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la sua inclusione tra gli eventuali soggetti attivi del reato di falso in bilancio.

Pur essendo la nomina e la previsione statutaria di tale soggetto obbligatoria solo per le società quotate, si segnala che la sua "istituzionalizzazione" è contenuta anche in norme del codice civile riferibili a tutte le società per azioni e alle cooperative che di quelle mutuino la disciplina (vedi articolo 2434 codice civile sulla responsabilità civile delle cariche sociali in materia di bilanci). Ciò potrebbe comportare, ancorché il punto sia dubbio in dottrina, l'applicazione della responsabilità penale *ex* articoli 2621 e 2622 anche al dirigente contabile di società non quotate.

Entrambi i reati in epigrafe sono propri, ovvero la cui commissione è ascrivibile non a chiunque ma esclusivamente a determinati soggetti qualificati, in particolare ai soggetti apicali espressamente indicati.

Oltre ai soggetti qualificati individuati dal legislatore (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) vanno considerati come

soggetti potenzialmente idonei a porre in essere condotte penalmente rilevanti in relazione alle fattispecie di cui sopra anche eventuali soggetti subordinati al responsabile di funzione, ma dotati di un sufficiente potere discrezionale. Si pensi all'ipotesi in cui il collaboratore amministrativo deputato alla gestione contabile, in accordo anche tacito con il responsabile, inserisca nei documenti aziendali valutazioni fittizie di crediti; nel momento in cui il soggetto apicale recepisce tale falsità inserendolo nelle comunicazioni sociali ufficiali, possono dirsi integrati tutti gli estremi della fattispecie.

Articolo 2623, codice civile. Falso in prospetto.
(abrogato dall'articolo 34, comma 2°, legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito, ma con esclusivo riferimento alle società quotate, dall'articolo 173 bis del T.u.f.).

Articolo 173 *bis*, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Falso in prospetto.
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Osservazioni
Nonostante l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile, il riferimento a tale norma nel decreto legislativo n. 231/2001 (articolo 25 *ter*, comma 1°, lettere *d* ed *e*) persiste, mentre non è richiamato il nuovo articolo 173 *bis* del T.u.f.
La conseguenza che ne deriva è che il falso in prospetto, almeno secondo la prospettiva del canone ermeneutico dell"interpretazione letterale, non dovrebbe rilevare ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche.
Pare però più realistico pensare che questa non sia la conclusione corretta e che in realtà la responsabilità sia da ritenersi sussistente, perché e semplicemente il legislatore non ha eseguito il richiesto lavoro di coordinamento, che un domani c'è da aspettarsi sia compiuto.
Quindi, considerando che un domani interverrà una correzione a livello sistematico, è opportuno fornire comunque un commento del reato *de quo* corredato dall'indicazione dei protocolli specifici.

Articolo 2624, codice civile. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

(abrogato dall'articolo 37, comma 34, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

Osservazioni

Anche questo articolo è stato abrogato dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Però, come anche per l'articolo 2623 del codice civile, è rimasto tuttavia invariato il riferimento testuale contenuto nel decreto legislativo n. 231/2001 (articolo 25 *ter*, comma 1°, lettera *f* e *g*) a tale norma. Vale quindi quanto osservato in relazione alla norma precedente.

Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 39/2010. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Osservazioni

La norma, come per il passato, individua due fattispecie criminose, a formazione progressiva: la prima, di natura contravvenzionale, costituisce un reato di pericolo che si perfeziona col semplice porsi in essere della condotta descritta, senza necessità di ulteriori eventi pregiudizievoli; la seconda, di natura delittuosa, costituisce invece un reato d'evento, caratterizzato dall'esistenza di un danno patrimoniale conseguente alla condotta illecita.

Si tratta anche in questo caso di un reato proprio, esclusivamente ascrittibile ai "responsabili della revisione legale", vale a dire ai soggetti – dipendenti o collaboratori – in concreto incaricati del controllo contabile e della conseguente certificazione dei bilanci societari.

Gli amministratori della società cooperativa, tuttavia, potranno essere chiamati a rispondere a titolo di concorso, tanto commissivo quanto omissivo.

A differenza che per il reato di false comunicazioni sociali, la punibilità delle condotte descritte nella norma in commento non è condizionata al superamento di alcuna soglia di divergenza tra la situazione reale e quella rappresentata.

L'elemento soggettivo del reato è plurimo, essendo richiesto sia il dolo specifico volto al conseguimento di un ingiusto profitto (per sé o per altri) sia il dolo generico rappresentato dall'intento ingannatorio.

Quanto ai protocolli per il contenimento o per l'eliminazione del rischio si rimanda alle indicazioni contenute nel commento all'articolo 2622 del codice civile. L'articolo è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Articolo 2625, codice civile. Impedito controllo.

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Osservazioni

Si tratta di due fattispecie a formazione progressiva, la prima di mero pericolo e avente natura di

illecito amministrativo (comma 1°), la seconda, invece, avente natura di reato d'evento, vale a dire rappresentata dalla concreta produzione di un danno concreto derivante dalla condotta.

Ai sensi dell'articolo 25 *ter*, 1° comma, lettera *h* del decreto legislativo n. 231/2001, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente o persona giuridica, rileva esclusivamente la seconda fattispecie, restando pertanto non rilevanti condotte d'impedito controllo non seguite da evento di danno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto a impedire o a ostacolare il controllo spettante per legge ai soci o agli altri organi sociali, *in primis* al collegio sindacale. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente a ostacolare, ossia a intralciare o a rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o no l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

L'espressione impiegata nella norma ("*controllo… legalmente attribuito… ad altri organi sociali*") induce a includere tra i soggetti titolari del potere di controllo anche l'organismo di vigilanza *ex* decreto legislativo n. 231/2001. Resta esclusa, nell'ambito delle ipotesi di controllo esterno contemplate dalla norma, la revisione cooperativa, per la quale invece rileva l'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

La norma in esame è stata modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 2626, codice civile. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Osservazioni

La fattispecie prevista dall'articolo 2626 del codice civile integra l'ipotesi del delitto di bancarotta, atteso che l'ipotesi di restituzione dei conferimenti ai soci in questo caso costituisce un'appropriazione di una parte delle risorse sociali destinate a garanzia dei creditori.

Si tratta, come nel caso della precedente, di una disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale sociale e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi.

Assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa cosiddetta per esuberanza (articolo 2445);

- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (articoli 2446 e 2447).

È da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non può parlarsi tecnicamente di "aumento" o "riduzione" del capitale nel senso valevole per le società azionarie.

Non integreranno pertanto la condotta sanzionata dalla norma in esame i casi di liquidazione della partecipazione derivanti dal recesso dei soci, casi ai quali resta inapplicabile la disciplina stabilita dall'articolo 2437 *quater*, alla cui stregua in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente e in caso d'impossibilità d'acquisto da parte della società si dà luogo a riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Quanto al rimborso di quote o di azioni vale la disciplina particolare sancita dall'articolo 2529, ai sensi della quale l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori a rimborsare quote o azioni della società, purché il rapporto tra patrimonio e indebitamento sia superiore a un quarto e il rimborso avvenga nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le modalità di commissione del reato potranno essere sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, per esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse. Rilevano sia l'indebita restituzione integrale sia quella parziale.

Articolo 2627, codice civile. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Osservazioni

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo esclusivamente le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili e indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate

condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale *ex* articolo 2545 *sexiesdecies*.

Utili destinati per legge a riserva sono in primo luogo quelli da imputare a riserva legale *ex* articolo 2545 *quater*.

Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indistribuibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'articolo 2514, 1° comma, lettera *a)*.

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (legge n. 28/1999, articolo 3, 1° comma): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Articolo 2628, codice civile. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Osservazioni

La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o di aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli articoli 2357 *quater* (quanto alle s.p.a. e alle cooperative s.p.a.) e 2474 (quanto alle s.r.l. e alle cooperative s.r.l.).

Quanto all'acquisto, l'articolo 2529 detta una disciplina speciale per le cooperative, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni proprie della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 *quinquies* (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente a impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

Articolo 2629, codice civile. Operazioni in pregiudizio dei creditori.
1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Osservazioni
La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni.
Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.
Si tratta di un reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale.
Diversamente rispetto al passato (previgente articolo 2623, comma 1°), il reato è procedibile a querela del o dei soggetti danneggiati.

Articolo 2629 *bis*, codice civile. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Osservazioni

La norma è applicabile agli amministratori o ai membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con l'eccezione delle B.c.c. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali.

Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di *disclosure* prescritto dall'articolo 2391 codice civile.

Il reato è di danno (e non di mero pericolo), essendo richiesta, ai fini della punibilità, la produzione di un pregiudizio in capo alla società o ai terzi (creditori, fornitori ecc.).

Alla luce di quest'ultima considerazione è da ritenere determinante, quantunque non richiamato dalla norma in commento, il superamento della cosiddetta prova di resistenza, vale a dire l'accertamento della concreta efficacia determinante del voto dell'amministratore in conflitto d'interessi, efficacia determinante che costituisce il presupposto per l'impugnabilità delle deliberazioni adottate (articolo 2391, 3° comma).

La responsabilità amministrativa della società *ex* decreto legislativo n. 231/2001 potrà sorgere nelle ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi nei quali viceversa è l'ente il soggetto offeso e danneggiato dal reato.

Articolo 2632, codice civile. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in matura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Osservazioni

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Le modalità di commissione del reato (che è a condotta vincolata) possono essere tre.

1) Attribuzione di azioni o quote in misura *complessivamente* superiore all'ammontare del capitale sociale: ai sensi dell'articolo 2346, commi 4 e 5, salvo diversa previsione statutaria, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, mentre in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale (prescrizioni analoghe sono previste, per le s.r.l., dagli articoli 2464, comma 1°, e 2468, comma 2°).

La riforma del 2003 ha eliminato il precedente principio per cui le azioni non potevano essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale, consentendo oggi che gli statuti possano prevedere l'emissione di *alcuni* titoli di valore nominale non corrispondente ai rispettivi conferimenti (emissioni sopra o sotto la pari), purché l'ammontare *complessivo* delle azioni (o quote) corrisponda al capitale sociale effettivo, ossia ai conferimenti realmente effettuati.

Una volta rispettata la corrispondenza complessiva tra titoli emessi e capitale sociale, l'attribuzione ai singoli soci potrà anche avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti (se tale possibilità è prevista in statuto).

2) Sottoscrizione reciproca di azioni o quote: ai sensi dell'articolo 2360, è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

La norma è espressione di un principio generale volto a impedire che uno stesso patrimonio possa essere fittiziamente impiegato due volte per la costituzione o per l'aumento di capitale di più società, le quali apparirebbero così possedere due distinti capitali sociali in realtà corrispondenti a un'unica somma. È il caso della società A che partecipa alla costituzione della società B la quale poi sottoscrive un aumento di capitale di pari importo deliberato da A: formalmente sia A che B hanno ciascuna il proprio capitale sociale, in realtà si tratta sempre della stessa ricchezza.

La partecipazione incrociata deve essere frutto di uno specifico accordo e disegno volto alla formazione di capitali fittizi, mentre non è necessaria la contestualità delle condotte, potendo le stesse realizzarsi anche ad apprezzabile distanza di tempo;

3) Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione: ai sensi dell'articolo 2343, i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere assistiti dalla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti e la stima del loro valore (per le s.r.l. l'articolo 2465 prescrive le relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili).

Gli amministratori devono poi entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società con diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

Si ricordano qui le novità introdotte per le società azionarie (e conseguentemente per le cooperative per azioni) dal decreto legislativo n. 142/2008, il quale ha fatto venir meno la necessità della relazione di stima dell'esperto di nomina giudiziaria in alcune tassative ipotesi: è evidente che la diligenza richiesta in tali casi agli amministratori, al fine di non incorrere in responsabilità, sarà maggiore, non potendo essi invocare la valutazione del perito giudiziario.

Quanto alla "rilevanza" della sopravvalutazione, necessaria ai fini della responsabilità penale, si segnala una contrasto d'opinioni tra gli studiosi: ad avviso di alcuni la rilevanza andrebbe valutata utilizzando il criterio civilistico del quinto; per altri, viceversa, essendo la norma penale autonoma rispetto a quella civile, pur se a questa collegata, si imporrebbe una valutazione parimenti autonoma sostanzialmente fondata sul caso per caso.

Articolo 2633, codice civile. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Osservazioni

La disposizione in esame rinforza con la previsione di una sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori *ex* articolo 2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi loro spettanti.

La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società *ex* articoli 2487 e successivi e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della cooperativa *ex* decreto legislativo n. 231/2001.

Si tratta anche in questo caso di reato di danno (pregiudizio ai creditori) procedibile solo a querela dei soggetti lesi dalla condotta illecita.

Articolo 2635, codice civile. Corruzione tra privati.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Osservazioni

L'articolo in questione, sostituito dall'articolo 1, comma 76, della legge n. 190 del 2012, è stato prima modificato dal decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016 (con l'aggiunta del 6° comma) e da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017, con decorrenza dal 14 aprile 2017 (comma 1°, 2° e 6°)

La disposizione in esame rinforza con una sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex articolo 2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei

creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi loro spettanti.

La disposizione in esame sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, in seguito alla dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Si applica una pena inferiore se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene previste per gli stessi.

Per corruzione privata si intendono tutti quei comportamenti riprovevoli che si tengono nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei due contraenti, l'osservanza di determinate regole o condotte di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipuli un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato.

In riferimento ai concetti di "dazione o promessa", il primo termine è ovviamente, sinonimo di ricezione ma anche di ritenzione, poiché è penalmente rilevante la condotta del soggetto qualificato; per quanto riguarda la promessa, invece, questa consiste nell'impegno di eseguire una prestazione futura in qualsiasi luogo o forma. Il reato di infedeltà "a seguito di dazione o promessa di utilità" è configurato come reato con evento di danno a condotta vincolata. Entrambe le condotte devono precedere, come sottolinea l'espressione "a seguito" l'indebito comportamento o l'omissione degli atti da parte del soggetto qualificato e potranno manifestarsi in forme implicite, occulte, improprie.

Oggetto della dazione o della promessa è "l'utilità", il cui termine, non fa riferimento soltanto a somme di denaro, ma a qualsiasi forma di vantaggio, cariche, onori, favori, protezione, benefici anche non patrimoniali; e deve intendersi una materiale "*traditio*" di qualcosa che non deve necessariamente essere denaro o altre forme di ricchezza liquida, ma deve comunque necessariamente essere apprezzabile economicamente.

L'utilità, inoltre, genericamente intesa come qualsiasi attitudine a soddisfare un bisogno materiale o immateriale oppure consistente in una semplice prestazione di fare o non fare, deve comunque necessariamente porsi in un rapporto che abbia come fine il compimento degli atti contrari agli obblighi di ufficio.

La configurabilità del delitto è comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti. In seguito a questa ricostruzione, si dice, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo

questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

Tuttavia è possibile che il corruttore possa essere un soggetto interno alla società cui appartiene pure il corrotto qualificato. L'esempio può così configurarsi: nell'ambito della medesima società, l'amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde a un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e di conseguenza provoca potenzialmente un danno alla società.

In ipotesi del genere nell'atto compiuto dall'amministratore potrebbe rappresentarsi anche una finalità di vantaggio per l'ente: per esempio evitare che, svelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione/vendita. Anche una parziale finalità di perseguimento dell'interesse dell'ente è sufficiente per determinare la configurabilità a suo carico della responsabilità *ex* decreto legislativo 231/2001.

Nella legge n. 190 è stata proposta infatti la seguente formulazione del delitto:

articolo 513 *ter* del codice penale (Corruzione nel settore privato): è punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza.

La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori.

Tale fattispecie punisce atti corruttivi tra privati potenzialmente distorsivi della concorrenza. Pertanto si può ipotizzare un accordo illecito nell'ambito della stessa società, finalizzato, anche in parte, ad avvantaggiarla, con conseguente possibile responsabilità amministrativa della medesima.

Articolo 2635 *bis*, codice civile. Istigazione alla corruzione tra privati.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al

proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
3. Si procede a querela della persona offesa.

Osservazioni
Questo articolo è stato introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017, con decorrenza dal 14 aprile 2017 e interessa coloro che si fanno promotori, mediante l'offerta di denaro o di un'altra utilità, di condotte che l'articolo 2635 qualifica come corruzione.

Articolo 2635 *ter*, codice civile. Pene accessorie.
La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.

Osservazioni
Questo articolo è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017, con decorrenza dal 14 aprile 2017.

Articolo 2636, codice civile. Illecita influenza sull'assemblea.
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Osservazioni
Il reato di cui all'articolo 2636 del codice civile prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno.

Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare.

Diversamente rispetto al passato, dove soggetti attivi dell'illecito potevano essere solo gli amministratori (reato proprio), la norma estende oggi la punibilità a chiunque ponga in essere la condotta incriminata, *in primis* i soci.

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso).

Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri.

L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare.

Si ritiene che il reato non sussista qualora la deliberazione *de quo* sarebbe stata comunque adottata anche in assenza della condotta illecita.

Si tratta di un reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 231/2001.

Articolo 2637, codice civile. Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Osservazioni

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.U.F. introdotte dalla legge n. 62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla legge n. 59/1992.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'articolo 2526.
La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli.
Il delitto in esame è configurato quale reato di pericolo, non essendo richiesta la causazione di un pregiudizio concreto.
Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque a un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di aggiotaggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

Articolo 2638, codice civile. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Osservazioni

La norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti *ex* decreto legislativo n. 220/2002 (revisioni e ispezioni straordinarie).
Si tratta di un reato proprio; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli articoli 2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.
Anche la condotta (nel caso di cui al primo comma) è per certi versi simile: essa consiste nell'esposizione di fatti falsi o nel silenzio omissivo su fatti rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: si pensi in particolar modo alle informazioni richieste in sede di revisione in conformità all'apposito verbale-modello predisposto dal ministero.
Il reato è di condotta (vincolata) nell'ipotesi contemplata dal primo comma (esso sussiste indipendentemente dall'effettivo impedimento delle funzioni di vigilanza); è di evento (a condotta libera) nel caso previsto dal secondo comma (è richiesto che i comportamenti infedeli, quali che siano, abbiano concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza).
La pena è la reclusione da uno a quattro anni.
L'ultimo comma è stato inserito dall'articolo 101, 1° comma, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. A norma dell'articolo 101, comma 2, del medesimo decreto, la violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 5, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 180 del 2015 è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

Oltre a quelle specificamente indicate dal legislatore in considerazione della natura propria del reato i processi e le attività in grado di esporre la cooperativa a un certo margine di rischio risultano essere:

- i processi e le attività aziendali di gestione di dati che contribuiscono alla formazione del bilancio (fatturazione ciclo attivo-passivo, acquisti, budget, gestione di cassa ecc.);
- redazione del bilancio e delle situazioni contabili infraannuali, la redazione della relazione sulla gestione, la redazione del bilancio consolidato e le altre comunicazioni sociali;
- attività di controllo interno, compresa la registrazione contabile o di gestione contabile in generale;
- convocazione e gestione riunioni e deliberazioni c.d.a., comunicazioni e verbalizzazione assemblee dei soci;

- gestione funzione amministrativa;
- gestione economico-finanziaria dei conferimenti;
- operazioni su capitale sociale;
- gestione attività di competenza degli amministratori;
- comunicazioni e rapporti fra c.d.a., collegio sindacale e assemblea dei soci;
- gestione societaria utili e riserve, operazioni di ripartizione;
- attività del consiglio di amministrazione e dei suoi componenti, dei direttori generali, dei dirigenti, dei sindaci e dei relativi sottoposti;
- amministrazione e direzione nel compimento di operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- gestione e vigilanza su società controllate;
- emissione comunicati stampa e informative al mercato.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
- previsione dell'osservanza tutte le leggi, dei regolamenti e delle procedure che disciplinano l'attività aziendale, in riferimento in particolare alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;
- previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- predisposizione di rendiconti periodici all'organismo di vigilanza;
- conoscenza e rispetto del manuale di contabilità industriale, se presente, del piano dei contabilità generale, delle regole interne per la gestione e per il trattamento delle informazioni e dei dati riservati e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni;
- previsione di un procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione);
- previsione, da parte della direzione amministrativo-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;

- previsione di una riunione tra organismo di vigilanza e collegio sindacale prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste di bilancio;
- previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del codice etico e modello;
- formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
- segnalazione all'organismo di vigilanza di operazioni straordinarie inerenti al capitale sociale;
- trasmissione all'organismo di vigilanza dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato;
- segnalazione degli incarichi di revisione attribuiti alla società di revisione (incarichi e audit specifici non rientranti nell'attività ordinaria);
- adozione di comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari e agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- esecuzione con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- condivisione del divieto di dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altra società, per la commissione o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società cui tali soggetti appartengono.

ARTICOLO 25 QUATER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1°, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1°, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Osservazioni

L'articolo 25 *quater* è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano e dalle leggi speciali, o in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 finalizzata a reprimere il finanziamento del terrorismo.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento a una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'articolo 270 *bis* e 270 *sexies* e quelle di cui agli articoli 280, 280 *bis* e 280 *ter*, del codice penale prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti

offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (articolo 270 s*epties* del codice penale).

In ogni caso, al di là delle singole fattispecie, l'articolo 25 *quater* decreto legislativo n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito cooperativo il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) a organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità della cooperativa) sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di concorra nel reato, fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

Pertanto tutte le società che nell'ambito della propria attività gestiscono somme di denaro destinate a società, gruppi, associazioni, enti, anche a titolo apparentemente benefico, si trovano esposte al rischio concreto di incorrere in tali fattispecie di reato a titolo di concorso, per aver posto in essere condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento ecc.

Se il delitto che di volta in volta viene in considerazione è punito con l'ergastolo, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote; se è punito con la reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria è compresa tra 200 e 700 quote.

Una questione di rilievo a livello interpretativo, in relazione alla responsabilità dell'ente, è se il riferimento alla finalità di terrorismo o di eversione deve essere operato in relazione alle fattispecie in cui essa è espressamente prevista o anche a ogni delitto connotato di fatto da tale finalità.

Secondo un'autorevole dottrina "… per quanto un margine di ambiguità permanga, deve ritenersi praticabile solo la prima soluzione. Il fatto che l'articolo 25 *quater* si riferisca a delitti con finalità di terrorismo o di eversione "previsti dal codice penale" e appunto il principio di tassatività, da valere anche per la responsabilità degli enti, impongono un'interpretazione restrittiva" (Iannini e Armone).

La finalità di terrorismo è espressamente menzionata, oltre che nell'articolo 270 *bis* (associazioni con finalità di terrorismo) e nei delitti di attentato previsti negli articoli 280 e 280 *bis*, anche nelle fattispecie introdotte dalla legge n. 155/2005, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale":

Va ricordato che si applicano all'ente, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 2° comma, decreto legislativo n. 231 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a un anno (comma 2).

Infine l'articolo 25 *quater* ripete l'articolo 16, 3° comma, in caso di impresa intrinsecamente illecita, vale a dire stabilmente destinata alla perpetrazione dell'illecito *de quo*: a essa sarà applicata l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato a uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato a intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito a un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte a un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice a un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, a opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

SI RIPORTANO SOLO PER COMPLETEZZA ESPOSITIVA E A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO GLI ARTICOLI RELATIVI ALLA FATTISPECIE IN ESAME, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE CITATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.

Articolo 270, codice penale. Associazioni sovversive.
1. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Osservazioni
La norma ha assunto la configurazione attuale dopo l'intervento operato con legge 24 febbraio 2006 (articolo 2), in quanto in precedenza era diretta a reprimere le sole associazioni comuniste, socialiste e anarchiche.
Di conseguenza sono mutati anche gli scopi delle diverse condotte integranti il reato (promuovere, partecipare, organizzare, dirigere), eliminando così i riferimenti che connotavano ideologicamente la previsione. La riforma ha poi introdotto il requisito dell'idoneità dell'associazione al perseguimento delle finalità associative, eliminando così ogni dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento al principio dell'offensività.
Quindi sono rilevanti le sole associazioni concretamente in grado di ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato: si tratta di reato di pericolo concreto.

I delitti associativi diretti contro la personalità dello Stato, sono reati di pericolo presunto, in cui, ai fini della configurabilità, non è richiesto un evento di danno naturalisticamente inteso, ma una mera messa in pericolo del bene giuridico tutelato.
Tale caratteristica viene temperata da un accurato accertamento del giudice in ordine all'effettiva idoneità della condotta a ledere l'interesse protetto dalle singole disposizioni.
Quello in esame è un delitto oggettivamente politico, in quanto lede un interesse relativo alla personalità internazionale e interna dello Stato italiano.
Come anticipato, si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurabilità occorre, l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità. A esempio, non è da considerarsi penalmente rilevante la mera propaganda di programmi antidemocratici.
Per contro, non è indispensabile che il programma di violenza sia effettivamente realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione.
Ogni condotta violenta e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute esprime la sovversione, penalmente sanzionata, dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato.

Articolo 270 *bis*, codice penale. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Osservazioni
Vengono considerate diverse condotte, suddivise in ruoli di cosiddetto rango superiore come quelle di costituzione, organizzazione, direzione, punite per questo più severamente, e il ruolo di semplice

partecipe, che configura un'autonoma ipotesi di reato. Tra queste dal 2001 rientra anche la condotta di finanziamento, che principalmente si rifà a fenomeni di terrorismo internazionale. Tutte queste devono essere poste in essere da un'associazione il cui scopo sia porre in essere un preciso programma di violenza con fini di versione dell'ordine democratico o di terrorismo.

A norma dell'articolo 1, comma 3 *bis*, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale quando è coinvolto un minore.

Il reato in esame è pluri offensivo, nel senso che lede sia la personalità dello Stato, come si desume dalla collocazione sistematica all'interno del codice, sia l'ordine pubblico. Tuttavia, dato l'inserimento recente del terzo comma riferito allo Stato estero, all'istituzione od organismo internazionale, può ritenersi altresì che un altro bene giuridico tutelato sia rappresentato dalla sicurezza pubblica mondiale.

Similmente a quanto previsto dall'articolo 270, si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurabilità occorre, l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità.

Per contro, non è indispensabile che il programma di violenza con finalità di terrorismo sia effettivamente realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione.

Il delitto si consuma in due ipotesi: da un lato, la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell'associazione. Il finanziamento, introdotto dal legislatore nel 2001, deve essere finalizzato al consolidamento e al mantenimento dell'associazione e non dei singoli consociati, e l'apporto economico deve comunque avere un minimo di consistenza, tale da sostenere l'attività terroristica o la progettazione di attacchi terroristici; dall'altro lato, la mera partecipazione, consistente in qualsiasi attività in favore dell'associazione.

Per quanto concerne la differenza con l'articolo 270 del codice penale, essa è rappresentata dalla nature della violenza esercitata, generica nell'articolo 270, terroristica nella disposizione in esame, per cui è necessario accertare se nei programmi dell'associazione rientrava il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere gli assetti istituzionali del Paese.

Articolo 270 *ter*, codice penale. Assistenza agli associati.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,

ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Osservazioni

La norma è stata introdotta nell'ordinamento per reagire ai tragici eventi dell'11 settembre 2001 che hanno determinato una svolta epocale nelle esigenze di tutela dell'ordine pubblico, rendendo quindi improrogabile la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, attraverso idonee misure sanzionatorie ed efficaci strumenti procedimentali.

Vengono sanzionate quelle condotte ivi indicati tassativamente poste in essere da soggetti che, pur essendo esterni alla struttura associativa, ne sostengano i componenti.

La norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso di persone nei reati di cui agli articoli 270 e 270 bis e di favoreggiamento (articolo 378) presti assistenza agli associati.

Viene quindi richiesta, la conoscenza della qualità di associato cui si presta assistenza, senza tuttavia la coscienza e volontà di voler aiutare le associazioni di cui sopra, profilandosi altrimenti un concorso *ex* articolo 110.

Al secondo comma si prevede una circostanza aggravante, qualora l'assistenza sia di carattere continuativo.

Al terzo comma è prevista invece una causa di esclusione della punibilità per il prossimo congiunto dell'associato, tramite cui il legislatore reputa non esigibile un atteggiamento di rifiuto di assistenza nei confronti dell'associato prossimo congiunto.

Anche in questo caso, a norma dell'articolo 1, comma 3 *bis*, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale quando è coinvolto un minore.

Articolo 270 *quater*, codice penale. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrori-

smo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Osservazioni

La norma presenta una natura sussidiaria, in quanto punisce non chi costituisca o partecipi a un'associazione terroristica, ma solamente chi arruoli uno o più per persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo e, con una pena più lieve, il semplice arruolato.

L'articolo in esame non punisce nemmeno gli addestratori per finalità di terrorismo, motivo per il quale l'applicazione della norma rimane circoscritta ai casi in cui vi sia un mero arruolamento, ovvero l'ingresso di un soggetto in una cerchia di persone intente a compiere atti terroristici, senza però riuscire a raggiungere quel minimo di organizzazione atta a configurare il delitto di cui all'articolo 270 *bis*.

Connotata da una forte anticipazione della tutela penale, il legislatore ha dunque inteso punire la mera *adfectio societatis*, ovvero l'adesione mentale a una cerchia che si proponga di compiere atti terroristici oppure, con pena maggiore, chi tale *adfectio* la proponga, arruolando una o più persone.

Per arruolamento s'intende l'ingaggio di armati, ossia l'inserimento di soggetti in una struttura militare con un rapporto gerarchico tra comandanti e subordinati, non importa se regolare o irregolare.

L'ultimo comma è stato aggiunto dall'articolo 1, comma 1, decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Anche in questo caso, a norma dell'articolo 1, comma 3 *bis*, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale quando è coinvolto un minore.

Articolo 270 *quater-1*, codice penale. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.
Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Osservazioni

L'articolo in questione è stato inserito dall'articolo 1, comma 2, decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Il legislatore, al fine di non lasciare impunite alcune condotte lesive dell'ordine pubblico internazionale, ha esteso la punibilità anche nei confronti di chi semplicemente organizzi, finanzi o propugni viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di atti di terrorismo.

La natura di reato di pericolo presunto è ancora più evidente, dato che la fattispecie prevede la punibilità di attività prodromiche al compimento di attività a loro volta prodromiche rispetto alla effettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza, motivo per cui il giudice deve essere ancora più attento, in ossequio al principio di materialità del fatto concreto, nel valutare la comunque necessaria idoneità dei fatti e l'effettiva volontà degli organizzatori a promuovere viaggi per finalità di terrorismo.

Anche in questo caso, a norma dell'articolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale quando è coinvolto un minore.

Articolo 270 *quinquies*, codice penale. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che, avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Osservazioni

La norma in questione è stata da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

La norma tutela l'integrità dello Stato e l'ordine pubblico contro la minaccia terroristica.

La medesima pena si applica sia nei confronti dell'addestrato, sia nei confronti dell'auto-addestrato, ovvero di colui che, anche autonomamente (ad esempio tramite internet) abbia conseguito un sufficiente bagaglio tecnico atto a fargli compiere potenzialmente atti di terrorismo.

La natura di reato di pericolo presunto è ancora più evidente, dato che la fattispecie prevede la punibilità anticipata di attività prodromiche al compimento di attività a loro volta prodromiche rispetto alla effettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza, motivo per cui il giudice deve essere ancora più attento, in ossequio al principio di materialità del fatto concreto, nel valutare la comunque necessaria idoneità dei fatti e l'effettiva volontà addestratrice, come, a maggior ragione, i reali intenti terroristici di chi si procuri autonomamente informazioni su come compiere atti terroristici.

Ancora, per quanto riguarda solo l'addestramento, si richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo così come descritta dall'articolo 270 *sexies*.

All'ultimo comma, inserito di recente, è previsto un aumento di pena per chi addestra o istruisce a mezzo internet, evidenziando l'intento del legislatore di punire più severamente condotte più difficili da reprimere, nonché molto più pericolose, in quanto potenzialmente dirette a chiunque e senza limiti spaziali.

Anche in questo caso, a norma dell'articolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale quando è coinvolto un minore.

Articolo 270 *quinquies-1*, codice penale. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater-1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Osservazioni

L'articolo in questione è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 28 luglio 2016, n. 153, allo scopo di estendere il più possibile l'area del penalmente rilevante in materia di misure contro il terrorismo: la norma in esame punisce anche chi non concorra in associazioni terroristiche o non organizzi trasferimenti per finalità di terrorismo, ma contribuisca a sovvenzionare economicamente atti terroristici di qualunque tipo, così come disciplinato dall'articolo 270 *sexies*.

Articolo 270 *quinquies-2*, codice penale. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000 a € 15.000.

Osservazioni

Anche l'articolo in questione è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 153.

La norma punisce chiunque commetta atti di favoreggiamento reale nei confronti degli associati al terrorismo, ovvero di chi impedisca il mantenimento del vincolo reale dello Stato imposte sui beni o sul denaro ritenuto dal giudice destinato a finanziare attività terroristiche.

Qui non può parlarsi di reato di mero pericolo, bensì di reato di evento, in cui la sottrazione dei beni o del denaro dal vincolo non determina di per sé un pericolo per l'ordine pubblico, ma, per contro, impedisce la corretta amministrazione della giustizia, lesa dalla vanificazione del provvedimento ablatorio del giudice.

Articolo 270 *sexies*, codice penale. Condotte con finalità di terrorismo.

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Osservazioni

L'articolo è stato introdotto col decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005 n. 155.

La presente disposizione ha il pregio di fornire un'interpretazione in ordine al concetto di "finalità di terrorismo", scomponendo la definizione in tre parti:

- un elemento oggettivo, e dunque la concreta idoneità delle condotte a cagionare un grave danno a un Paese o a una Organizzazione internazionale;
- un dolo specifico triplo, consistente nella finalità di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o internazionali a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto e la volontà di destabilizzare istituti pubblici o internazionali;
- mettere in atto condotte previste come terroristiche da apposite convenzioni o norme internazionali cui l'Italia è vincolata.

Data la natura del dolo, non è previsto che le condotte tipizzate realizzino effettivamente gli eventi sopra descritti, ma, in ossequio al principio di offensività, è comunque necessario un accertamento del giudice teso a qualificare come concretamente idonee le condotte stesse.

Pertanto, l'illegittimità del metodo terroristico utilizzato per perseguire lo scopo della costrizione nei confronti delle istituzioni non deve, ai fini della configurabilità della finalità terroristica, essere realizzata attraverso comportamenti leciti e il libero dispiegarsi del dibattito sociale e del conflitto politico, deve essere attuata attraverso una pressione indebita e nel contempo capace di alterare le regole ordinarie del procedimento decisionale delle indicate istituzioni.

L'ultimo comma è una clausola di chiusura cosiddetta in bianco, in quanto consente l'automatico adeguamento dell'ordinamento italiano alle possibili ulteriori definizioni che possono essere elaborate da norma internazionali vincolanti per l'Italia.

Articolo 270 *septies*, codice penale. Confisca.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

Osservazioni

L'articolo in questione è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 153.

Articolo 280, codice penale. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Osservazioni

La norma è posta a tutela della personalità interna dello Stato ed è volta a reprimere atti di terrorismo, nonché, in seconda battuta, l'incolumità delle persone prese di mira al fine di compiere atti terroristici. È stata introdotta per soddisfare tale scopo dopo gli eventi terroristici che hanno caratterizzato gli anni Settanta, così da offrire tutela della vita e dell'incolumità individuale, sia all'integrità dell'ordine pubblico e delle istituzioni democratiche.

Il reato si caratterizza per la presenza della finalità di terrorismo o di eversione: è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di compiere l'attentato alla vita o all'incolumità personale di una persona al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito.

L'attentato alla vita e all'incolumità prescinde dalla verificazione dell'evento; si tratta infatti di un delitto di attentato a consumazione anticipata.

Ai fini della configurabilità vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo inequivoco l'oggettiva volontà di raggiungere il fine prefisso.
Se si verificano una lesione grave o gravissima (comma 2) o addirittura la morte della vittima (comma 4), è previsto un aggravamento di pena.
Il comma 5 è stato modificato dall'articolo 4, comma 1, legge 14 febbraio 2003, n. 34, attraverso cui è stata ratificata la Convenzione di New York sul terrorismo, al fine di uniformare la disposizione in esame con quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 280 *bis*, prevedendo una deroga alle regole in materia di bilanciamento delle circostanze.

Articolo 280 *bis*, codice penale. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie a esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Osservazioni
La norma è diretta a tutelare sia l'ordine pubblico, l'integrità delle cose, l'ordinamento costituzionale e l'incolumità pubblica, sia la vita e l'incolumità individuale, e si configura come uno strumento di repressione degli attentati terroristici compiuti con l'uso di esplosivi.
Nello specifico non deve trattarsi di atti puramente dimostrativi, privi di reale capacità offensiva e quindi inidonei a creare il panico nella collettività.

Data la potenzialità lesiva della condotta, atta a offendere un numero indeterminato di persone, anche le circostanze aggravanti risultano più aspre rispetto all'articolo precedente. Infatti l'aumento di pena può giungere sino alla metà, qualora il fatto sia diretto contro la sede del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e di altri organi governativi.
Inoltre, se dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di utilizzare esplosivi al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito.
Ai fini della configurabilità vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo inequivoco l'oggettiva volontà di raggiungere il fine prefisso.
Va pertanto escluso che il dolo eventuale sia compatibile con i delitti di attentato, non essendo infatti sufficiente la mera accettazione del rischio di verificazione dell'evento pericoloso.

Articolo 280 *ter*, codice penale. Atti di terrorismo nucleare.
1. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
2. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
3. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia a oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Osservazioni
L'articolo in questione è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 28 luglio 2016, n. 153.
La norma in esame, di recente introduzione, è posta a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, e punisce a vario titolo le condotte di chi si procuri, crei, utilizzi materia radioattiva e di chi utilizzi o danneggi un impianto nucleare, con finalità di terrorismo.

A differenza della maggior parte delle norme poste a tutela dell'ordine pubblico, qui non vi è una così accentuata anticipazione della tutela penale, configurandosi il delitto in seguito a fatti naturalistici di per sé lesivi della sicurezza pubblica.

Difatti, qui il tentativo appare pienamente configurabile, dovendosi tuttavia accuratamente accertare le finalità di terrorismo sottese.

La norma prefigura un'ipotesi di reato di evento, in cui la stessa disponibilità, ovvero l'utilizzo di materia radioattiva lede la sicurezza pubblica.

Per contro, l'utilizzo o il danneggiamento di un impianto nucleare rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, dovrà accertare la concreta pericolosità della condotta a rilasciare materia radioattiva, senza tuttavia dover anche verificare la pericolosità stessa della materia, ritenuta pericolosa di per sé.

Articolo 289 *bis*, codice penale. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Osservazioni

La norma in esame è stata introdotta con lo scopo di contrastare il fenomeno di sequestro di persone a scopo di terrorismo ed eversione, nato negli "anni di piombo".

Dalla formulazione letterale della norma, e precisamente dalla disgiunzione tra finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, è agevole desumere che nell'ambito della fattispecie deve ricomprendersi qualsiasi condotta che, comprimendo la libertà individuale del soggetto passivo, sia

sorretta dall'uno o dall'altro scopo.

Il delitto in esame si distingue dalle fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale) e di sequestro di persona (articolo 605 del codice penale), in quanto è presenta la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Costituisce finalità di terrorismo l'incutere timore nella popolazione con azioni indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano.

La finalità di eversione si identifica invece nel fine più diretto di sovvertire l'ordine democratico costituzionale (inteso come quell'ordinamento costituito dal complesso dei principi fondamentali che contraddistinguono secondo la Costituzione la fisionomia dello Stato) e di travolgere l'assetto pluralistico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali cui è sotteso.

Al secondo comma è prevista una condizione obiettiva di punibilità, non voluta dal reo, ma al quale comunque consegue un aggravamento di pena, qualora dal sequestro derivi dal morte del soggetto, per qualsiasi causa, anche indipendente dal sequestro stesso.

Se, per contro, il colpevole cagiona la morte del reo, è prevista una circostanza aggravante consistente nella pena dell'ergastolo.

Qui la giurisprudenza richiede la volontarietà della condotta sorretta almeno dal dolo eventuale, mentre la condotta colposa rientra nell'ipotesi precedente.

Al fine di stimolare i colpevoli alla resipiscenza, al comma 4 è prevista una circostanza attenuante, qualora il concorrente si dissoci e si adoperi a far riacquistare la libertà al soggetto sequestrato.

La dissociazione non implica la spontaneità del comportamento, ma solo la volontarietà e non vengono escluse dal beneficio dell'attenuante né l'ipotesi dell'unico agente né quella in cui si registri la decisione unanime di tutti i compartecipi di dissociarsi dal reato.

Affinché possa trovare applicazione la disposizione di cui al comma 4, il comportamento del reo deve non solo precedere il riacquisto della libertà, ma anche esserne determinante. L'attenuante in esame infatti non trova applicazione quando il riacquisto della libertà è un dato di fatto esclusivamente conseguente all'avvenuto compimento dell'azione programmata.

Articolo 289 *ter*, codice penale. Sequestro di persona a scopo di coazione.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad

astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.

3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Osservazioni

Questo articolo è stato inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, con decorrenza dal 6 aprile 2018, al fine di porre una norma di chiusura atta a contrastare il fenomeno di sequestro di persona per coartare la volontà degli organi statali.

La norma in esame rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, essendo bastevole l'attitudine degli atti a produrre uno degli effetti previsti dalla norma, non occorrendo che essi si realizzino determinando un evento inteso in senso naturalistico.

La condotta incriminata consiste nel sequestrare una persona, al fine di ottenere, come prezzo della liberazione, la coartazione dello Stato e dei suoi organi.

Come espressamente previsto, si applicano i commi di cui al precedente articolo 289 *bis*, con la previsione di una condizione obiettiva di punibilità, non voluta dal reo, ma al quale comunque consegue un aggravamento di pena, qualora dal sequestro derivi dal morte del soggetto, per qualsiasi causa, anche indipendente dal sequestro stesso.

Se, il colpevole cagiona la morte del reo, è prevista una circostanza aggravante consistente nella pena dell'ergastolo. Qui la giurisprudenza richiede la volontarietà della condotta sorretta almeno dal dolo eventuale, mentre la condotta colposa rientra nell'ipotesi precedente.

Se, per contro, il fatto è di lieve entità, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Articolo 302, codice penale. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Osservazioni

Nella normalità dei casi, l'istigazione a commettere un reato, qualora l'istigazione non venga accolta o venga accolta ma senza che il reato venga commesso, non costituisce reato, potendo tutt'al più determinare, nell'ultimo dei due casi, l'applicazione di una misura di sicurezza, qualora il giudice ritenga l'istigatore persona socialmente pericolosa.

Qualora l'istigazione venisse accolta e quindi il reato commesso, l'articolo in esame non trova applicazione e il soggetto agente risponde di concorso nel reato istigato.

Tuttavia, data l'importanza dei beni giuridici tutelati dalle norme concernenti i delitti contro la personalità dello Stato (articoli 241 e seguenti e 276 e seguenti del codice penale), il legislatore ha ritenuto opportuno punire anche chi istighi altri soggetti alla commissione dei relativi delitti.

La norma in oggetto parifica, quanto all'entità della pena il caso di non accoglimento dell'istigazione e quello di accoglimento senza che venga commesso alcun reato da parte dell'istigato.

Presupposto della punibilità è comunque rappresentato dal fatto che il delitto oggetto di istigazione deve essere punito con l'ergastolo o con la reclusione.

Questo articolo è stato modificato al primo comma dall'articolo 2 del decreto legge n. 7 del 18 febbraio 2015, convertito dalla legge n. 43 del 17 aprile 2015, e la pena è aumentata se il fatto dell'istigazione è commesso avvalendosi di strumenti informatici o telematici, data la potenziale maggiore diffusione dell'istigazione.

L'ultimo comma prevede che la pena da applicare all'istigatore sia sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto oggetto di istigazione.

Articolo 1, decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

3. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

Osservazioni

Articolo da ultimo modificato dalla legge di conversione n. 438 del 15 dicembre 2001 la quale ha soppresso il quarto comma.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

Assistendo alla continua inclusione nel novero della 231 dei reati a tutela della personalità individuale e dell'individuo, la cooperativa ritiene opportuno istituire una specifica parte speciale dedicata alla tutela della persona, data la comunanza di principi generali, etici e comportamentali adottati per evitare la commissione di tali reati.

Per i reati previsti dall'articolo 416 c.p. (associazione a delinquere) finalizzata al compimento dei reati presupposto considerati dalla legge 172/2012, valgono le misure e cautele previste in questa sezione.

La legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'articolo 25 *quinquies* che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'articolo 25 *quinquies* è stato successivamente integrato dalla legge n. 38/2006 contenente "disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (articoli 600 *ter* e 600 *quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (articoli 600 bis, 600 *ter* e 600 *quater* c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche a opera di successivi interventi normativi.

In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (articolo 609 *undecies*) che, in seguito, il decreto legislativo n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'articolo 25 *quinquies* del decreto 231.

Inoltre, il decreto legislativo n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

Ai fini della responsabilità dell'ente, mentre è difficile individuare la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente stesso nel caso di alcuni tra i delitti sopra richiamati (ad es. prostituzione minorile), l'ente può trarre beneficio da illeciti quali la pornografia minorile o le iniziative turistiche volte allo

sfruttamento della prostituzione minorile: soprattutto a seguito della legge n. 38/2006 che prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha a oggetto minori.

Le condotte criminose previste potrebbero astrattamente ipotizzarsi in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria. La concentrazione di un numero elevato di minori nella medesima struttura, l'alloggio permanente degli stessi, sono elementi che impongono ai vertici della struttura un'attenta attività di vigilanza al fine di scongiurare il verificarsi di condotte di reato finalizzate ad agevolare anche lontanamente la pornografia minorile.

In relazione ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola – anche solo sul piano finanziario – la medesima condotta. Al riguardo, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Il reato potrebbe configurarsi in capo a una società soprattutto nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale. Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla società a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partner, fornitori ecc.

AREE AZIENDALI ESPOSTE A RISCHIO

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione contratti di appalto e subappalto;
- gestione apparente di servizi di trasporto, progetti formativi, introduzione al lavoro ecc.;
- processi e funzioni coinvolti nell'erogazione di servizi educativi e assistenziali alla persona, di accoglienza stranieri e turistici-ricettivi, e in particolare a minori e stranieri;
- gestione dei sistemi informativi;
- attività svolte con l'ausilio di strumentazione informatica aziendale (pc, software, connessioni internet ecc);
- partnership commerciali con aziende operanti nel settore turistico;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione sito web;
- gestione adempimenti normativa sulla privacy;
- sicurezza e protezione dei dati.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

Le aree a maggiore tasso di rischio sono pertanto:

- ricerca, gestione e selezione del personale;
- identificazione e contrattazione con fornitori, collaboratori, consulenti e *partners*;
- creazione società di scopo, acquisizione partecipazioni, creazione e gestione *partnerships*/accordi/*joint ventures* ecc.;
- gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;
- gestione contratti e attività in aree geografiche notoriamente a rischio.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

Si esaminano in questa sede i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle attività a rischio, nonché da soci, collaboratori esterni e partners.

Obiettivo è di fare in modo che i soggetti sopraelencati, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati di terrorismo.

In particolare è previsto l'espresso obbligo di:

- osservare le regole e principi del codice etico;
- osservare le procedure per la selezione e la gestione del personale;
- osservare i C.C.N.L. in vigore per i dipendenti dell'ente;
- rispettare ogni altra documentazione relativa al sistema di controlli interno all'ente.

Nei rapporti con i fornitori e partner prevede lo specifico impegno al rispetto degli obblighi di legge in relazione ai seguenti temi: tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. È previsto il diritto a visite ispettive presso i terzi ovvero la richiesta di ogni documentazione utile a effettuare le dovute verifiche.

Il modello prevede che nell'espletamento delle attività a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, i soci, i consulenti e partners (tramite apposite clausole contrattuali) sul punto prevede:

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
- previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione,

vigilanza reciproca e coordinamento;

- predisposizione di rendiconti periodici all'organismo di vigilanza;
- conoscenza delle liste nominative e dell'elenco dei paesi a rischio individuati dall'organismo di vigilanza;
- previsione di una procedura per la verifica preventiva del cosiddetto "rischio Paese" in fase di attuazione iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche;
- previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili (controlli che devono aver riguardo alla sede legale della società controparte, come nel caso dei paradisi fiscali, di paesi a rischio di terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati, con riguardo alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese, e a eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- valutazione di requisiti di moralità della controparte mediante verifica di idonea documentazione o informazioni volte a valutare affidabilità;
- previsione di clausole con partner commerciali che vietano la cessione del contratto o il subappalto;
- tracciabilità delle transazioni finanziarie e loro beneficiari;
- previsione di specifiche clausole per terzi/agenti per il rispetto del codice etico e modello;
- formazione periodica sui delitti di criminalità organizzata ed eversione ordine democratico e sulle procedure aziendali in essere;
- inoltro all'organismo di vigilanza del riepilogo operazioni a rischio (per esempio avanzamento delle commesse aperte);
- segnalazione all'organismo di vigilanza di operazioni anomale o ad alto indice di rischio.

Sul punto si rileva che le associazioni hanno segnalato alle cooperative aderenti dei centri servizi di assistenza contabile, fiscale e di elaborazione dati operanti ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 e quelli convenzionati con questi ultimi e promossi dalle proprie articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del D.M. n. 164 del 1999 e che operano a favore degli enti aderenti alle stesse, che sono altresì soggetti agli obblighi specifici stabiliti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 25 QUATER, N. 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

******

Articolo 583 *bis*, codice penale. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Osservazioni

Tale articolo è stato aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, successivamente modificato (quarto comma) dall'articolo 4, della legge 1° ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

La norma è stata introdotta al fine di dare attuazione agli impegni presi dall'Italia in ambito internazionale contro la discriminazione delle donne al fine di porre fine a talune pratiche presenti in certe culture, considerate abiette nel nostro ordinamento.

Il bene giuridico tutelato è la salute e integrità fisica delle donne, sia maggiori che minori d'età. Per espressa previsione (organi genitali femminili), rimane estranea al reato la condotta di circoncisione maschile, l'evirazione e altre pratiche dirette agli organi maschili, potendosi comunque punire ai sensi dell'articolo 582 e delle aggravanti specifiche a esso applicabili.

Tra le condotte che cagionano "effetti dello stesso tipo" rientrano quelle pratiche che determinano comunque una menomazione in concreto dell'organo genitale. Se infatti si trattasse di lesione verrebbe a richiamarsi il comma secondo di tale articolo.

Si tratta di lesioni che, affinché possa dirsi integrato il reato, devono essere poste in essere al fine specifico di limitare la vita sessuale della donna sia e tali per cui ne derivi una malattia nel corpo e nella mente, come previsto in materia di lesioni *ex* articolo 582, di cui dunque tale disposizione rappresenta un'ipotesi speciale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la mutilazione è punita a titolo di dolo generico, mentre la condotta di lesioni è punita a titolo di dolo specifico, dovendo essa essere diretta a cagionare una menomazione delle funzioni sessuali. L'accertamento di tale dolo specifico deve essere condotto tenendo in debito conto le matrici culturali del soggetto agente, dovendosi invece evitare presunzioni e ricostruzioni che desumano la finalità di menomazioni da meri aspetti simbolici, quali la zona attinta.

La Cassazione ha infatti escluso tale dolo specifico nel caso di menomazioni sessuali attuate nella convinzione di esaltare la bellezza della donna, ovvero di consentirne l'accettazione all'interno del gruppo.

Articolo 583 *ter*, codice penale. Pena accessoria.

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Osservazioni

La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo cooperativo, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato ecc. (con particolare attenzione a enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate a interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'articolo 583 *bis* del codice penale, accettando per esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

L'articolo 24 *quater*, comma 1°, decreto legislativo n. 231/2001 interviene sul criterio oggettivo di imputazione: si prevede infatti la punibilità dell'ente "nella cui struttura" sia commesso il delitto.

In altri termini un'interpretazione rigorosa potrebbe condurre a ritenere non prevalente il criterio dell'interesse/vantaggio: potrebbe essere considerato sufficiente il dato fattuale dell'effettuazione della mutilazione nella sua struttura, configurando così un chiaro caso di responsabilità penale oggettiva.

In ogni caso occorrerà indagare in modo puntuale quale sia il rapporto giuridico-economico tra la struttura sanitaria, in cui si svolge eventualmente l'intervento chirurgico incriminato, e il sanitario responsabile della materiale esecuzione.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

Le aree genericamente esposte a rischio sono:

- processi e funzioni coinvolti nell'erogazione di servizi assistenziali alla persona.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- inserimento nello statuto sociale e nel codice etico di principi di massima tutela della dignità e libertà della persona umana, nonché di principi esplicitamente finalizzati a vietare qualsiasi condotta di causazione o agevolazione di comportamenti che integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'articolo 25 *quater* 1 decreto legislativo n. 231/2001;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di percorsi formativi specifici, rivolti soprattutto a personale straniero, in merito al

rispetto della normativa vigente e dei principi di tutela della libertà e dignità umana appartenenti al nostro ordinamento e allo scopo della stessa cooperativa;

- diffusione di regolamenti, di procedure e di prassi aziendali inerenti alla corretta erogazione dei servizi istituzionali (per esempio con la compilazione di schede informative, con riunioni formali con la direzione e con corsi di formazione professionale);
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di eventuali anomalie e/o sospette violazioni del codice etico;
- documentazione, archiviazione, tracciabilità delle attività svolte all'interno delle aree sensibili individuate, nel rispetto della riservatezza del paziente (dati degli utenti, servizi erogati, anomalie e criticità riscontrate, dati dei sanitari intervenuti, accertamento dell'esigenza terapeutica).

ARTICOLO 25 QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, primo comma, 600 *ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*-1, e 600 *quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, secondo comma, 600 *ter*, terzo e quarto comma, e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*-1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1°, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

******

Articolo 600, codice penale. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Osservazioni

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque al suo sfruttamento.

Pertanto la condotta non si riconduce necessariamente a una situazione di diritto, ma a qualunque situazione di fatto avente per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva a un altrui potere di disposizione.

In particolare le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie.

1) Esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'articolo 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'articolo 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.

2) Riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono un rilievo penale quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (articolo 600, 2° comma, del codice penale).

3) Mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Attribuendo un esplicito rilievo al mantenimento in stato di soggezione, il legislatore supera le obiezioni di quanti ritenevano che la schiavitù potesse riguardare esclusivamente persone in libertà, sanzionando chi mantenga in soggezione soggetti già privati da altri della libertà.

Il reato potrebbe configurarsi in capo a una cooperativa soprattutto nel processo di selezione, di assunzione e di gestione del personale.

La norma è stata profondamente modificata prima con la legge 11 agosto 2003, n. 228, e poi dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

L'ultimo comma della norma come si presentava nella sua formulazione precedente al 2010 è stato abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2010, n. 108.

Articolo 600 *bis*, codice penale. Prostituzione minorile.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età

compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Osservazioni

Questa norma ha assunto la configurazione attuale per effetto dell'articolo 4, della legge 1° ottobre 2012, n. 172. Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione o nel suo favoreggiamento/sfruttamento in relazione a un minore di diciotto anni.

In particolare l'articolo 600 *bis* del codice penale punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda e offerta della prostituzione minorile.

Si tratta di un reato comune, in cui il soggetto passivo può essere solamente un minore.

L'articolo prevede la punibilità per diverse condotte:

- al n. 1 viene punita l'induzione alla prostituzione, che si concreta nella persuasione, nella determinazione, nel convincimento a prostituirsi. Data la maggiore arrendevolezza del soggetto passivo, non è richiesta una particolare condotta fraudolenta o ingannatoria, essendo per contro sufficiente anche una mera promessa implicita di un beneficio, per quanto dotato di scarsa persuasività agli occhi di un soggetto adulto. Per contro, la mera promessa di denaro integra la meno grave fattispecie di cui al comma due.
- Il reclutamento, inteso come comportamento diretto a far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trarrà vantaggio dalla prestazione sessuale.
- Al n. 2 si punisce invece il favoreggiamento, ovvero qualsiasi apporto che faciliti l'esercizio della prostituzione; lo sfruttamento, ovvero l'attività lucrativa ottenuta grazie al meretricio altrui; la gestione, l'organizzazione, il controllo e il conseguimento in altro modo di profitto, nozioni di chiusura ce in realtà paiono ripetere le condotte precedenti.

Il secondo comma prevede invece la punibilità di chi compia atti sessuali con minorenne ultraquattordicenne, in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessa. Non è richiesto un rapporto sessuale completo, ma è sufficiente qualsiasi comportamento attinente alla sfera sessuale implicante un contatto.

Le condotte criminose previste da tale norma (e dal successivo articolo 600 ter del codice penale) potrebbero astrattamente ipotizzarsi in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servizi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria. La concentrazione di un numero elevato di minori e il loro alloggio permanente nella medesima struttura

sono elementi che impongono ai vertici della struttura un'attenta attività di vigilanza al fine di scongiurare il verificarsi di condotte di reato finalizzate ad agevolare anche lontanamente la pornografia minorile.

Articolo 600 *ter*, codice penale. Pornografia minorile.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Osservazioni

Il comma primo è stato modificato da ultimo dall'articolo 4, della legge 1° ottobre 2012, n. 172 e con la stessa legge è stato aggiunto il comma 7.

Viene definito materiale pornografico quello che ritrae o rappresenta visivamente un soggetto minore di diciotto anni implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita.

Rientrano in tale reato le seguenti condotte.

1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo: la norma parla letteralmente di "sfruttamento" e non di mero utilizzo, pertanto occorre che il minore venga inserito in una organizzazione e che vi sia una pluralità e non occasionalità di impieghi nelle attività illecite; l'esibizione allude a una partecipazione dal vivo ad attività pornografica, la produzione può realizzarsi tanto con foto (su carta, cd, file ecc.) e con registrazioni (videocassette, audiocassette, dvd, ecc.).

2) Commercio di materiale pornografico: ossia alienazione del materiale in questione per fini di lucro, svolta con un'organizzazione di impresa.

3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori: le condotte in questione possono essere poste con ogni mezzo, anche telematico.

4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

L'articolo 600 *ter* del codice penale prevede al primo comma addirittura un reato di pericolo concreto, finalizzato a garantire una tutela anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

Le condotte criminose previste da tale norma (e dal precedente articolo 600 *bis* del codice penale) potrebbero astrattamente ipotizzarsi in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria. La concentrazione di un numero elevato di minori nella medesima struttura, l'alloggio permanente degli stessi, sono elementi che impongono ai vertici della struttura un'attenta attività di vigilanza al fine di scongiurare il verificarsi di condotte di reato finalizzate ad agevolare anche lontanamente la pornografia minorile. Per giurisprudenza costante configura la fattispecie *de quo* la trasmissione di un'immagine/videoripresa a contenuto pedopornografico, per esempio attraverso un telefono cellulare o altri dispositivi portatili, oppure la cessione occasionale di immagini di minori ipoteticamente finalizzate a usi perversi.

Articolo 600 *quater*, codice penale. Detenzione di materiale pornografico.

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Osservazioni

È la condotta di chi dispone o si procura o detiene materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (ad esempio accesso ad archivi *on line* o a siti protetti).

Articolo 600 *quater-1*, codice penale. Pornografia virtuale.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Osservazioni

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione e acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno a oggetto immagini virtuali.

Le condotte criminose previste da tale norma potrebbero astrattamente ipotizzarsi, come già anticipato per la fattispecie di cui all'articolo 600 *ter* del codice penale, in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria. La concentrazione di un numero elevato di minori nella medesima struttura, l'alloggio permanente degli stessi, sono elementi che impongono ai vertici della struttura un'attenta attività di vigilanza al fine di scongiurare il verificarsi di condotte di reato finalizzate ad agevolare anche lontanamente la pornografia minorile.

Il riferimento va anche a quelle imprese che svolgono come attività principale o secondaria la gestione

di servizi pubblicitari, editoriali, cinematografici, commerciali *on line*, che potrebbero incorrere in una delle condotte sopra descritte facendo circolare per esempio su siti, blog, forum, prodotti audio-visivi, immagini pornografiche aventi a oggetto minori.

Articolo 600 *quinquies*, codice penale. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Osservazioni

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (il cosiddetto *sex tour*).

La punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non si estende agli aderenti all'iniziativa come clienti e colpisce vere e proprie attività preparatorie rispetto ai delitti di cui all'articolo 600 *bis* del codice penale.

Le società concretamente esposte al rischio di commissione del reato sono principalmente quelle operanti nel settore turistico inteso in senso ampio (*tour operator*, agenzie di viaggio, agenzie specializzate nell'offerta di servizi *facility management* alle imprese per la gestione dei viaggi, incontri di lavoro ecc.); tuttavia è sufficiente anche l'organizzazione (o addirittura la mera propaganda) occasionale e sporadica di un solo viaggio, non essendo necessario che l'agente svolga l'attività di organizzazione professionalmente.

Pertanto tutte le società cooperative presentano in ogni caso un margine di rischio residuale per quanto riguarda l'organizzazione di trasferte, di viaggi di lavoro e di viaggi premio a favore di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e amministratori, soprattutto se verso particolari Paesi esteri.

Articolo 601, codice penale. Tratta di persone.

1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o

costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Osservazioni

Questa norma è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

Con la riforma del 2014 è venuto meno il riferimento nel dispositivo alla condotta di fare tratta, sostituita con un elenco ampio di condotte alternative che possono essere rivolte a danno di una o più persone.

Essa punisce infatti chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, ospiti, cede l'autorità di persone sottoposte a una condizione paragonabile alla schiavitù, ovvero soggette a condotte di servile assoggettamento di una persona a un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Alla stessa pena soggiace inoltre chi compia le azioni suddette mediante inganno, abuso di autorità e altre modalità in grado carpire le prestazioni lavorative, sessuali o diretta all'accattonaggio o comunque ad attività illecite di prelievo di organi.

Ai fini della configurabilità del delitto non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in stato di schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla in stato di schiavitù.

Al fine di porre un ulteriore freno alla tratta via mare di persone, sono stati inseriti dall'articolo 2, lettera f) del decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, con decorrenza dal 6 aprile 2018, i commi 3° e 4°, che puniscono più severamente, con apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporti i soggetti passivi di cui sopra al fine di ridurli in schiavitù, e più lievemente, rispetto alla pena base, il semplice membro dell'equipaggio che, senza concorrere nelle condotte di cui ai primi due commi, sia comunque a conoscenza della destinazione e della finalità del viaggio.

Articolo 602, codice penale. Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Osservazioni

Tale articolo è stato modificato con l'abrogazione del secondo comma in forza dell'articolo 3, 1° comma, lettera c) della legge 2 luglio 2010, n. 108.

La fattispecie relativa al traffico di schiavi è apparentemente di residuale rilevanza nel mondo cooperativo.

In realtà i reati potrebbero essere celati in tutte le attività di reclutamento illegale di forza lavoro, purtroppo diffuse in realtà societarie in cui i lavoratori stagionali rappresentano una grossa percentuale del personale impiegato (si pensi alle cooperative agricole o alle cooperative di produzione lavoro). Inoltre le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partner, fornitori.

Articolo 602 *ter*, codice penale. Circostanze aggravanti.

1. La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

3. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

4. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter, primo comma, e 600 quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

5. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

6. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché, se il fatto è commesso

in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

7. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

8. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 e 600 quinquies, la pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

9. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

10. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Osservazioni

Questa norma è stata aggiunta dall'articolo 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108, e modificato con l'aggiunta dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dall'articolo 4, della legge 1° ottobre 2012, n. 172.

Il comma 8 è stato ampliato per effetto dell'articolo 1, 1° comma, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

L'articolo in oggetto disciplina delle circostanze aggravanti specifiche ai reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone e alienazione e acquisto di schiavi.

All'ultimo comma viene inoltre predisposta un'apposita disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 69 in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, stabilendosi che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 603 *bis*, codice penale. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Osservazioni

Tale articolo è stato introdotto dal decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito poi dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Il 18 ottobre 2016 è stato introdotto il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" nel novero delle fattispecie previste dal decreto legislativo 231/01 e più precisamente nell'articolo 25 *quinquies*, comma 1, lettera a), tra i delitti contro la personalità individuale.

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.

L'intermediazione richiama la condotta dell'imprenditore che si rivolge a un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere mere prestazioni di lavoro da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.

La norma fornisce inoltre degli indici presuntivi di colpevolezza e di sussistenza del fatto, cui ovviamente il giudice può discostarsi, onde valutarne la perseguibilità.

La pena della multa da € 1.000 a € 2.000 rappresenta uno dei rari casi di pena proporzionale.

L'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive *ex* articolo 9, 2° comma, per una durata non inferiore a un anno.

Nello specifico il disegno di legge (atto della Camera 4008), convertito nella legge n. 199 del 29 ottobre 2016, in vigore dal 4 novembre 2016, prevede che, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale (ossia "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati") nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603 *bis* del codice penale, il giudice dispone, in alternativa al sequestro preventivo, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, nel caso in cui l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.

L'imprenditore viene quindi affiancato nella gestione dell'azienda da un amministratore giudiziario, incaricato di autorizzare lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa e di riportare al giudice almeno ogni tre mesi (o ogniqualvolta emergano irregolarità) informazioni circa l'andamento dell'attività aziendale.

L'amministratore giudiziario ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme e delle condizioni lavorative, di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603 *bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e di adottare infine adeguate misure per evitare il ripetersi di tali violazioni.
Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603 *bis* del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603 *bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

Articolo 609 *undecies*, codice penale. Adescamento di minorenni.
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater-1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Osservazioni
La norma in esame è stata aggiunta dall'articolo 4, della legge 1° ottobre 2012, n. 172.
Il legislatore ha recepito la Convenzione di Lanzarote criminalizzando il fenomeno noto come grooming, considerato lesivo della libertà individuale del minore.
Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.
Ai fini dell'integrazione della norma non è necessario che l'adescamento vada a buon fine.
Infatti, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione del presente reato significherebbe di fatto punire due volte la medesima condotta, mentre qualora il reato fine fosse consumato, la condotta di adescamento si risolverebbe in un antefatto non punibile.
La norma presenta dunque natura sussidiaria e si configura solamente quando si compiano atti destinati a carpire la fiducia del minore, per commettere i delitti elencati.

ARTICOLO 25 SEXIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – ABUSI DI MERCATO.

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I *bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1°, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

******

Articolo 184, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Abuso di informazioni privilegiate.

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento UE n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1° si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1°.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1°, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a

euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

4. *(abrogato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018).*

Osservazioni

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, di direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *a*). È previsto un aggravamento della pena nel caso di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Articolo da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018.

Articolo 185, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Manipolazione del mercato.

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000.

1 bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha

un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Osservazioni
Articolo da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018.
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Anche in questo caso è previsto un aggravamento della pena nell'ipotesi di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.
Le due norme penali sanzionano le condotte di *insider trading* (abuso di informazioni privilegiate) e di truffa finanziaria (manipolazioni di mercato).

Articolo 186, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Pene accessorie.
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Articolo 187, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Confisca.
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere a

oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Articolo 187 *bis*, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 5.000.000 chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento UE n. 596/2014.

2., 3., 4. *(abrogati dall'articolo 4, comma 9, lettera c, del decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018).*

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194 bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Articolo 187 *ter*, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Manipolazione del mercato.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 25.000.000 di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187 bis, comma 5.

3. *(abrogato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018).*

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5., 6., 7. *(abrogati dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018).*

Osservazioni

La fattispecie si realizza quando chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet od ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili

di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, ovvero pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi ammesse nel mercato interessato;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

È previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole, dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero degli effetti prodotti sul mercato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la consob ovvero su sua proposta, può individuare, con un proprio regolamento, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in commento. La consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato (la consob, con la comunicazione n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, ha fornito gli esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal *Committee of European Securities Regulators* (*CESR*) nel documento "*Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive*").

Articolo 187 *ter*-1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a 2.500.000 euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale

importo è superiore a 2.500.000 euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 1.000.000 di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 1.000.000 di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187 sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino a un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Osservazioni
Articolo inserito dall'articolo 4, comma 11 del decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018.

Articolo 187 *quater*, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Sanzioni amministrative accessorie.
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187 bis e 187 ter importa:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
1 bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187 ter 1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2 bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187 bis e 187 ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Osservazioni
Articolo da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018.

Articolo 187 *quinquies*, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Responsabilità dell'ente.
1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Osservazioni

L'articolo 187 *bis* e i successivi del T.U. della finanza introducono un sistema a "doppio binario" in base al quale alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di *market abuse*, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, per il caso in cui le pressoché medesime condotte, realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate - articolo 187 *bis* T.U. della finanza e manipolazione del mercato - articolo 187 *ter* T.U. della finanza).

Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza", nell'interesse o a vantaggio di una società, in base all'articolo 187 *quinquies* del T.U. della finanza, tale società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell'illecito.

Articolo da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018.

Articolo 187 *sexies*, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Confisca.

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono a una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Osservazioni

Articolo da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018, successivamente dichiarata l'illegittimità dalla Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo 2019, n. 112.

Articolo 187 *septies*, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Procedura sanzionatoria.

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. *(comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015).*

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

6 bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta

giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6 ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195 bis.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Osservazioni

Questo articolo è stato da ultimo così modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015.

Articolo 183, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Esenzioni.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Osservazioni

L'articolo prevede due cause di non punibilità, che stabiliscono l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli illeciti (penali e amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione dei mercato.

Le situazioni scriminanti sono integrate soltanto se le negoziazioni e le operazioni indicate sono realizzate nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità di vigilanza (il contenuto di tali prescrizioni è già configurato nel regolamento CE n. 2273/2003, che ha introdotto precise condizioni tecniche (consistenti in limiti operativi e in adempimenti informativi).

Le fattispecie in esame si riferiscono a reati che presuppongono, ai sensi dell'articolo 180 del T.U.F.

l'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea.

Pertanto non si ritiene di procedere a indicare aree rischio né protocolli per il contenimento o per l'eliminazione del rischio, poiché questo ultimo risulta allo stato inesistente rispetto a queste fattispecie di reato.

Qualora si ravvisasse che la cooperativa dovesse in futuro fare richiesta di emettere strumenti finanziari di cui all'articolo 180 T.U.F., sarà compito dell'organismo di vigilanza procedere all'aggiornamento di questa parte, non appena ne avrà notizia.

Articolo da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- area commerciale (vendita, approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali);
- gestione rapporti con competitors;
- predisposizione e applicazione di clausole contrattuali per la regolamentazione dei comportamenti anticoncorrenziali in conformità alla normativa vigente (codice civile, codice di proprietà industriale, normativa antitrust ecc.);
- partecipazione a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica;
- distribuzione;
- gestione contratti per conto terzisti;
- ricerca e sviluppo (investimenti per *know-how*, marchi e brevetti);
- *marketing*;
- gestione sistemi informativi *hardware* e *software*;
- direzione.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con l'individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi a rischio, dei soggetti deputati a gestire rapporti con la pubblica amministrazione, delle figure responsabili della corretta

individuazione e applicazione della normativa cogente in materia di concorrenza, dei soggetti responsabili della liberalizzazione del prodotto e della qualità del prodotto finale;

- individuazione di specifiche figure dotate di adeguata competenza e professionalità con la funzione di individuare aggiornare e diffondere la normativa cogente in materia di tutela di nomi, di marchi o di segni distintivi nazionali o esteri di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nonché marchi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, e dei relativi regolamenti di utilizzo;
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e previsione di incontri periodici e/o *audit* fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo* responsabile di produzione, responsabile assicurazione qualità ecc.); comunicazione immediata all'organismo di vigilanza di eventuali anomalie che ineriscano alla genuinità del prodotto commercializzato dall'azienda;
- documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni aziendali;
- documentazione, archiviazione e tracciabilità delle operazioni inerenti marchi o altri segni distintivi, dei documenti accertanti la loro proprietà o il diritto d'uso legittimo;
- adozione e applicazione di specifiche procedure a garanzia della rintracciabilità dei prodotti, nonché del corretto richiamo degli stessi al verificarsi di eventuali problematiche;
- segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce i rapporti con i clienti e i *competitors* e chi delibera le strategie commerciali aziendali;
- segregazione e separazione delle funzioni fra chi coordina l'attività produttiva e chi autorizza la liberalizzazione del prodotto (per esempio in seguito a un adeguato periodo di quarantena);
- segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce attività commerciale e di ricerca e sviluppo e chi si occupa della verifica della conformità legale del prodotto finale;
- corretta adozione e applicazione di adeguate procedure in materia di produzione di generi alimentari e corretta registrazione e archiviazione dei controlli effettuati; diffusione di tali procedure anche a eventuali terzisti;
- corretta applicazione piano h.a.c.c.p. nella aziende alimentari che gestiscano processi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari;
- diffusione di prassi e procedure, anche integrate nel modello organizzativo, finalizzate alla corretta gestione dei rapporti commerciali con clienti, *competitors*, istituzioni e alla corretta gestione di nomi, di marchi o di segni distintivi nazionali o esteri.

ARTICOLO 25 SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

******

Articolo 589, codice penale. Omicidio colposo.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

2 bis. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Osservazioni

Il legislatore ha optato per tutelare il bene della vita e dell'incolumità personale anche da condotte

non dolose ma di mera colpa, mediante l'abrogazione del precedente comma 3°, che recitava *"Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope"*, con l'articolo 1, comma 3, lettera d), legge n. 41 del 23 marzo 2016, a decorrere dal 25 marzo 2016.
La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Il comma 2 *bis* è stato inserito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 "delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", in vigore dal 15 febbraio 2018.

Articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.
1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;

c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c).

Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;

d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;

e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;

f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b);

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a un giorno;

m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);

o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera a).

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Articolo 590, codice penale. Lesioni personali colpose.

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

3 bis. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Osservazioni

L'articolo in questione punisce chi, con la violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

L'articolo è stato da ultimo modificato dall'articolo 1, della legge n. 41 del 23 marzo 2016, a decorrere dal 25 marzo 2016.

Il comma 3 *bis* è stato inserito dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, *"delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"*, in vigore dal 15 febbraio 2018.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi

un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazione per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tale proposito in considerazione il decreto legislativo n. 81 del 2008 e altre leggi speciali (per esempio il d.p.R. 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni, il d.p.R. 19/03/1956 n. 303 sull'igiene sul lavoro, il decreto legislativo 14/08/1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri ecc.).

In funzione di chiusura si richiama l'articolo 2087 del codice civile che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Le sanzioni pecuniarie a carico delle aziende per questa tipologia di reati, determinate tramite il meccanismo delle quote, possono variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,69.

Non meno pesanti le sanzioni interdittive accessorie alla pena pecuniaria: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, di licenze o di concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli ottenuti, divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'introduzione di tali fattispecie nel decreto legislativo n. 231/2001 per opera della legge 123/2007 ha dunque un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti.

Infatti tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (t.u. 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società cooperative un'area di elevato tassi di rischio ai sensi dell'articolo 25 *septies* decreto legislativo n. 231/2001.

La natura colposa dei reati *de quibus* ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina e in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

1) compatibilità fra la natura colposa dei reati e i criteri di imputazione oggettiva *ex* articolo 5 decreto legislativo n. 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di

un interesse o vantaggio dell'ente);

2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del modello.

1-a) Compatibilità fra la natura colposa dei reati e i criteri di imputazione oggettiva ex articolo 5 del decreto legislativo 231/2001: l'interesse o vantaggio per l'ente.

Il problema fondamentale sta nell'apparente contrapposizione fra un interesse o vantaggio dell'ente (requisito necessario *ex* decreto legislativo n. 231/2001) e una non volizione dell'evento (requisito essenziale di tutti reati colposi).

Le interpretazioni proposte in dottrina e giurisprudenza sono state molteplici: alcuni, al fine di evitare un'*interpretatio abrogans*, hanno concentrato la ricerca dell'interesse o del vantaggio nei reati colposi al solo elemento della condotta; altri ritengono che per i reati *de quibus* sia necessario e sufficiente procedere all'individuazione del solo vantaggio oggettivo, identificato *ex post*; altri, infine, ritengono che l'interesse dell'ente vada ricercato nelle condotte colpose in via mediata, cioè non nel reato in sé, ma nella più generale attività all'interno della quale viene tenuta la condotta criminosa.

A prescindere dalla corrente interpretativa condivisa, occorre prendere atto che, con l'avvento dei reati colposi all'interno del decreto legislativo n. 231/2001, il concetto di interesse *ex* articolo 5 ha assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso per esempio come oggettivo guadagno/risparmio in termini di costi, in una maggiore celerità del processo produttivo o in una gestione del lavoro più semplice e snella, a seguito della mancata applicazione delle misure di sicurezza necessarie.

1-b) Compatibilità fra la natura colposa dei reati e i criteri di imputazione oggettiva ex articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2001: i soggetti autori della condotta materiale.

Il decreto legislativo n. 231/2001 richiede come ulteriore requisito per l'imputazione oggettiva del reato all'ente che la condotta materiale sia stata realizzata da una figura apicale o subordinata ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Tale requisito va conciliato con le previsioni di cui al t.u. 81/2008 e alle altre norme esistenti in materia, che individuano una pluralità di funzioni e di figure gravate di specifici obblighi di sicurezza, nonché criteri di delegabilità di alcune di queste funzioni.

È chiaro che ciascun soggetto, dipendente o collaboratore, che agisca all'interno delle proprie funzioni potrebbe far sorgere una responsabilità della società *ex* articolo 25 *septies*, decreto legislativo n.

231/2001: ma la distribuzione dell'onere probatorio sarà diversa a seconda che il soggetto autore sia identificato come figura apicale o subordinata.

Per esempio senz'altro il datore di lavoro e i dirigenti per la sicurezza sono identificabili come figure apicali dotate di autonomi poteri di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente *ex* articolo 5, comma 1°, lettera a) decreto legislativo n. 231/2001.

Al contrario preposti e dipendenti, e forse anche l'r.s.p.p. e il medico competente, sarebbero persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza *ex* articolo 5, 1° comma, lettera b) decreto legislativo n. 231/20012, con la conseguenza che, ai fini della responsabilità dell'ente, occorrerà dimostrare la violazione degli obblighi di direzione e di vigilanza. Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori rientrano, invece, nell'una o nell'altra categoria a seconda della funzione concretamente svolta all'interno dell'ente dall'autore del reato presupposto.

Va ricordato infine che la giurisprudenza dominante in materia ritiene che i reati in questione possano essere imputati al datore di lavoro e all'impresa *ex* decreto legislativo n. 231/2001, anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore dipendente ma un soggetto estraneo.

2*) Compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'elusione fraudolenta del modello ex articolo 6 del decreto legislativo 231/2001.*

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001 dispone che, in caso di commissione dell'illecito da parte di figure apicali, l'ente non risponde se prova di aver efficacemente adottato e attuato un idoneo modello organizzativo e che l'autore materiale della condotta ha eluso fraudolentemente tale modello.

Proprio il concetto di "elusione fraudolenta" risulta *prima face* apparentemente inconciliabile con il concetto stesso di reato colposo. In realtà anche in questo caso l'unico modo per evitare di giungere a un'*interpretatio abrogans* è intendere la volontarietà dell'elusione fraudolenta come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, alle istruzioni e alle disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose *ex* articolo 25 *septies* decreto legislativo n. 231/2001. In questo modo la prova liberatoria per l'ente si ridurrebbe all'adozione e all'efficace attuazione del modello organizzativo.

Su tale modello organizzativo, come noto, deve vigilare un organismo di controllo interno appositamente nominato. Tuttavia occorre chiarire che l'organismo di vigilanza è un organo distinto rispetto al servizio di prevenzione e di protezione e rispetto alle figure soggettive previste nel decreto legislativo n. 81/2008 (datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetti al servizio di prevenzione e protezione ecc.).

Il ruolo di vigilanza dell'organismo di vigilanza resta parallelo alle funzioni attribuite dal decreto

legislativo n. 81/2008 ai soggetti sopra indicati e considerati "garanti" della salute e della sicurezza in azienda, *in primis* il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti.

L'organismo di vigilanza vigila sulla corretta adozione e attuazione del modello organizzativo e dei protocolli di prevenzione dei reati di omicidio e lesioni personali, in esso contenuti o richiamati; i "garanti" della salute e sicurezza in azienda vigilano e rispondono della corretta applicazione delle disposizioni e misure antinfortunistiche previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e da altra normativa di settore. Si tratta di due livelli di controllo, che necessitano anche di competenze professionali e di esperienze diverse, destinati a integrarsi ma mai a sovrapporsi.

L'organismo di vigilanza può effettuare controlli sul rispetto e sull'applicazione dei requisiti normativi, senza entrare in valutazioni tecniche di competenza di altri soggetti.

L'organismo di vigilanza, pertanto, sarà chiamato a svolgere le seguenti attività di vigilanza:

a) verifiche periodiche sul rispetto dei protocolli previsti dal modello organizzativo in materia di salute e sicurezza; tali verifiche potranno essere svolte direttamente da componenti dell'organismo di vigilanza in possesso di specifiche competenze professionali, o, in loro mancanza, potranno essere delegate ad altri soggetti appositamente incaricati;

b) proposta di modifiche ai suddetti protocolli e alle altre misure preventive adottate in azienda, al verificarsi di violazioni significative delle norme e delle procedure in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in caso di modifiche significative dell'organizzazione aziendale, e qualora avvengano modifiche legislative rilevanti;

c) richiesta ed esame delle segnalazioni in merito a violazioni, anche presunte, del modello;

d) esame delle informazioni messe a disposizione dal responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, dal resto dei componenti di tale servizio e dagli altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia (es. reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

e) proposta di applicazione di sanzioni in caso di violazioni alle procedure di sicurezza che si concretizzino al tempo stesso come violazioni del modello organizzativo e del codice etico.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

In data 1° aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 30 del decreto legislativo 81/2008 ha sostituito l'articolo 25 *septies* del decreto legislativo 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli articoli 13 e 16 decreto legislativo 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall'articolo 13, comma 1, lett. a), decreto legislativo 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*".

Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'articolo 5 del decreto legislativo 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali).

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il decreto legislativo 81/2008, all'articolo 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

- omicidio colposo (articolo 589 c.p.): si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.): si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'articolo 583 c.p., la lesione personale è:

- Grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- Gravissima, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tutti i reati *de quibus*, non è possibile procedere a un'elencazione che risulterebbe di per sé non esaustiva: infatti le condotte punite dall'articolo 25 *septies* decreto legislativo n. 231/2001 possono essere astrattamente ascrivibili a qualsiasi attività, funzione o processo aziendale. A tale proposito in sede di mappatura delle aree a rischio sarà importante individuare in modo specifico le funzioni, le attività o le aree aziendali in cui sono ipotizzabili (anche per ragioni di storicità) condotte o fatti pregiudizievoli.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

In relazione ai protocolli di contenimento o di eliminazione del rischio sarà prima di tutto essenziale procedere a un'attenta integrazione fra il modello organizzativo e il "sistema di sicurezza aziendale", costituito da tutti quegli adempimenti cogenti e volontari finalizzati a una corretta gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e più in particolare finalizzati a garantire:

- il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- un'idonea valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e la protezione conseguenti;
- la realizzazione di tutte le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- la sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- la vigilanza continua sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e di certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche sull'efficacia e sull'applicazione delle procedure;
- la registrazione di tutti gli adempimenti sopra elencati.

A questi adempimenti si aggiungono poi alcuni protocolli più generali, quali:

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio anche da parte di partners, agenti, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, soggetti terzi con cui si intrattengono stabilmente rapporti (eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali);
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato);
- articolazione di funzioni adeguate a natura, dimensioni e attività gestite dall'ente, e in ogni caso adeguate ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio;
- identificazione di figure aziendali deputate alla gestione degli adempimenti inerenti alla sicurezza nell'ambito di contratti di appalto, pubblici e non; si rammenta che l'eventuale applicazione di una sanzione interdittiva *ex* articolo 9, 2° comma, lettera c, decreto legislativo n. 231/2001 a carico di un ente costituisce senz'altro una delle cause di esclusione dalla "partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e sevizi" a norma dell'articolo 38 decreto legislativo n. 163/2006);
- pubblicizzazione di uno specifico organigramma della sicurezza e di un mansionario allegato;
- identificazione di una funzione dedicata all'aggiornamento e alla diffusione della normativa antiinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro;
- documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti a investimenti in materia di sicurezza;
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e trasmissione a

quest'ultimo di relazioni periodiche, reportistica periodica e segnalazioni inerenti a eventuali violazioni di legge e del codice etico in materia di sicurezza;

- previsione di momenti formativi specifici sul modello organizzativo e sulle sue applicazioni in materia antinfortunistica;
- analisi dettagliata della casistica di infortuni sul lavoro, malattie professionali e mancati infortuni condotta per ciascuna unità produttiva e per mansioni; indagine sulle probabili cause; esame di eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti (per esempio a.s.s.t.) e indagine sulla capacità di tali prescrizioni di prevenire determinati infortuni/malattie/incidenti; confronto fra i risultati dell'analisi effettuata e quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi onde valutarne l'effettivo aggiornamento e congruità con la realtà aziendale;
- incontri periodici e/o *audit* fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*, anche delegando le attività di verifica a specifiche figure professionalmente competenti (r.s.p.p., preposti, consulenti esterni ecc.);
- previsione nel modello organizzativo di un adeguato sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sulla sua idoneità nel corso del tempo; intervento tempestivo dell'organismo di vigilanza, insieme con le funzioni aziendali competenti, per i necessari aggiornamenti al modello.

Occorre ricordare inoltre quanto dispone l'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 nell'ipotesi in cui una cooperativa abbia effettivamente attuato, ed eventualmente certificato, un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro conforme alle linee guida uni-inail e/o al British Standard Ohsas 18001:2007: *"i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida uni-inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.) del 28 settembre 2001 o al British Standard Ohsas 18001/2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti"*. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008, dunque, laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008, oltre alla potenziale efficacia esimente della responsabilità amministrativo-penale per i reati presupposto dettati in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 25 *septies*, decreto legislativo n. 231/2001), si configurerà anche la presunzione (relativa) di adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di vigilanza nei confronti del soggetto da egli delegato (articolo 16, 3° comma, decreto legislativo n. 81/2008).

ARTICOLO 25 OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter*, 648 *ter-1* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

******

Articolo 648, codice penale. Ricettazione.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis.

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Osservazioni

Il delitto di ricettazione trova il proprio fondamento nella tutela del patrimonio del singolo, cui secondo una parte della dottrina dovrebbe avvicinarsi anche l'interesse della giustizia alla punizione dei colpevoli del reato presupposto, la cui identificazione sarebbe compromessa dalla circolazione dei beni frutto dello stesso reato.

La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta di ricettazione costituisce un *post factum* non punibile.
La dottrina moderna ritiene che non possa più considerarsi il profitto solo dal punto di vista patrimoniale, ma debba questo essere inteso in senso ampio come un vantaggio dalla natura anche extrapatrimoniale.
Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.
Questo articolo è stato così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Articolo 648 *bis*, codice penale. Riciclaggio.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Osservazioni

L'incriminazione del riciclaggio è stata introdotta al fine di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, andando così a tutelare, a dispetto della posizione di tale disposizione all'interno del codice, non solo il patrimonio, ma soprattutto l'interesse pubblico all'amministrazione della giustizia.
La norma in esame codifica un reato pluri offensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto.
Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato

con una sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, né le contravvenzioni né i delitti colposi.

Il denaro, la cosa o l'utilità oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, ma solo da delitto non colposo (anche nella forma del tentativo). Solamente i delitto colposi e le contravvenzioni non possono fungere da presupposto del riciclaggio.

Ai fini di una corretta differenziazione tra il concorso nel reato presupposto e la ricettazione, è innanzitutto necessario utilizzare il criterio temporale.

Così, se vi è un previo concerto tra l'autore del delitto e il futuro acquirente, il quale in tal modo rafforza il proposito criminoso, vi sarà concorso di persone nel delitto base.

Qualora invece non vi sia un previa accordo, la condotta integra riciclaggio.

Le condotte incriminate sono tre:

- la sostituzione, ovvero l'attività diretta alla ripulitura dell'oggetto del delitto presupposto, in modo da elidere un collegamento con l'attività criminosa precedente;
- il trasferimento, ossia le condotte consistenti in atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione;
- le altre operazioni per ostacolare l'identificazione, formulazione intesa a punire eventuali tecniche nuove di riciclaggio.

Le condotte ivi previste sono perseguibili solo se idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene: si pensi alla sostituzione della targa di un'autovettura, che costituisce il più immediato e utile dato di collegamento con il proprietario o alla manomissione del suo numero di telaio.

Il riciclaggio è un reato istantaneo a eventuale consumazione prolungata, nel senso che qualsiasi prelievo o versamento o attività destinata a riciclare sposta in avanti la consumazione del reato.

Articolo 648 *ter*, codice penale. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Osservazioni

Le tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'articolo 648 *ter* rispetto al 648 *bis* e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti a ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico, laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento di un profitto).

La fattispecie di cui all'articolo 648 *ter* si distingue a sua volta dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività "economiche o finanziarie" in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine *operazioni* di cui all'articolo 648 *bis*), quanto per il fatto che, mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, a opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

Si badi che autore del reato è anche il concorrente, cioè colui il quale fornisce un contributo determinante, fattuale o psicologico, alla commissione del delitto, al momento della consumazione di questo o in epoca precedente.

Sia la ricettazione, sia il riciclaggio sia l'impiego di proventi illeciti sono compatibili con lo stato soggettivo di dolo eventuale (commissione del fatto nonostante il dubbio sulla provenienza illecita dei beni o del denaro).

Questo articolo è stato sostituito da ultimo dall'articolo 3, comma 2, legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Anche questo reato, come i precedenti, presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

Rispetto al reato di riciclaggio *ex* articolo 648 *bis*, la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni provenienti da altro delitto in attività economiche e finanziarie.

Articolo 648 *ter-1*, codice penale. Autoriciclaggio.

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000

a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Osservazioni

Questa norma è stata introdotta con l'articolo 3, 3° comma 3, della legge n. 186 del 15 dicembre 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo.

La norma, al fine di evitare il paventato rischio di violazione del principio di offensività, richiede che la condotta sia concretamente idonea a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni.

Assai dibattuta è la questione se il concorrente nel solo autoriciclaggio, estraneo al reato presupposto, debba rispondere di riciclaggio o della meno grave figura di autoriciclaggio. La dottrina prevalente opta per tale ultima ipotesi.

La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.

Il quarto comma stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

L'aggiunta dell'avverbio "concretamente", come anticipato, è stata attuata al fine di evitare duplicazioni sanzionatorie con il reato presupposto, al fine di incriminare condotte che non rappresentino la mera apprensione del frutto del delitto, ma consistano per contro in attività effettivamente idonee a ostacolare l'identificazione e l'accertamento della provenienza delittuosa.

ARTICOLO 25 OCTIES N. 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-*ter*, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-*quater* e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha a oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1° e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

******

Articolo 493-*ter*, codice penale. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto,

salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Osservazioni

La norma in commento è posta a tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito. Il legislatore punisce chi si avvale di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi queste carte falsifica, sempre al fine di trarne profitto. In questo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate e ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, chi le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesto l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico.

Articolo 493-*quater*, codice penale. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Osservazioni

La norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Le condotte punite dalla norma sono molteplici, tuttavia, le stesse sono accomunate dal fatto di essere contemplate in relazione a strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) che sono funzionali agli altri reati in materia di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Articolo 512-*bis*, codice penale. Trasferimento fraudolento di valori.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni

Osservazioni

Con l'inserimento della presente norma, in seguito alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge n. 137 del 9 ottobre 2023, il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro o altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale.

Il nuovo reato presupposto presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (articolo 25-*octies* del decreto legislativo 231/2001), nonché con il contrasto alle fattispecie di contrabbando (articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 231/2001).

Anche in questo caso il nuovo reato rientra nelle aree di rischio già compiutamente affrontate dai sistemi di prevenzione e controlli esistenti.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO EX DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 231/2007, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*".

Destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

La disciplina introdotta prevede una serie di obblighi in capo a:

- intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria;
- professionisti;
- altri soggetti esercenti attività subordinate al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri.

Con riguardo ai professionisti i soggetti destinatari della disciplina risultano essere (articoli 12 e 13):

- soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, c.a.f. e patronati;
- notai e avvocati;
- prestatori di servizi relativi a società o trust, che già non rientrino nelle precedenti categorie;
- società di revisione iscritte all'albo speciale previsto dall'articolo 161 del t.u.f.;
- soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Dalle linee guida delle associazioni di cooperative si evince che i centri servizi di assistenza contabile, fiscale e di elaborazione dati operanti ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 e quelli convenzionanti con questi ultimi che operano a favore degli enti aderenti alle stesse, rientrano nella seconda categoria, e sono pertanto soggetti agli obblighi antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 /2007 e alle procedure e protocolli di seguito descritti.

Gli obblighi.

La normativa antiriciclaggio è imperniata su tre obblighi gravanti sui suoi destinatari; essi sono:

- obbligo di adeguata verifica della clientela (articoli 15 e successivi);
- obbligo di registrazione (articoli 36 e successivi);
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (articoli 41 e successivi).

L'obbligo di adeguata verifica della clientela si sostanzia, oltre che nell'accertamento dell'identità del soggetto che richiede la prestazione, in un dovere di *informarsi* sulla natura e sullo scopo della prestazione richiesta e in un dovere di monitoraggio costante nel corso dell'esecuzione della prestazione stessa o dell'eventuale rapporto continuativo.

L'obbligo in parola sussiste (articolo 16, decreto legislativo n. 231/2007):
- quando la prestazione professionale richiesta ha a oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando vengano eseguite prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- tutte le volte che l'operazione sia dia valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo il destinatario della disciplina deve (articolo 18):
- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Come si vede, il decreto legislativo n. 231/2007 ha introdotto un adempimento obbligatorio alquanto consistente, caratterizzato, oltre che dall'accertamento dell'identità del soggetto che richiede una data prestazione, da un dovere di informarsi sulla natura e sullo scopo della prestazione richiesta e da un dovere di monitoraggio costante nel corso dell'esecuzione della prestazione stessa o dell'eventuale rapporto continuativo.

Inoltre il decreto legislativo n. 231/2007 (articolo 1, 2° comma, lettera m) definisce l'"*operazione frazionata*" come l'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti,

effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Il collegamento tra le operazioni assume pertanto rilievo al fine di stabilire l'esistenza di un'operazione in realtà unitaria ma artificiosamente frazionata onde restare al di sotto delle soglie antiriciclaggio.
Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.
L'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica deve avvenire secondo le seguenti modalità (articolo 19).
- Identificazione del cliente: l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta mediante un documento di identità non scaduto. Qualora il cliente sia una società o un ente, occorre verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione richiesta.
- Identificazione e verifica del titolare effettivo: per "titolare effettivo" deve intendersi la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri stabiliti nell'allegato tecnico al decreto legislativo n. 231/2007 (articolo 1, comma 1°, lettera u). L'identificazione e la verifica del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e, per le persone giuridiche, è diretta alla comprensione della struttura proprietaria e di controllo dell'ente. A fini pratici si consiglia di chiedere una dichiarazione scritta da parte del cliente, dichiarazione scritta che egli ha l'obbligo di rendere sotto la propria responsabilità: ai sensi dell'articolo 55, 2° comma, del decreto, il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale egli eventualmente opera o le indica false è punito con pena detentiva e pecuniaria. A prescindere dall'atteggiamento collaborativo o meno del cliente, tuttavia, il destinatario della disciplina antiriciclaggio è comunque tenuto a procedere a un'autonoma verifica delle informazioni ricevute; il decreto enuncia, a titolo esemplificativo e non tassativo, alcune modalità per il compimento di tale verifica, tra cui, *in primis*, il ricorso a pubblici registri (si pensi al registro delle imprese), elenchi, atti o documenti pubblici.
- Controllo costante (*customer due diligence*): il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto al fine di verificarne la compatibilità con il profilo del cliente.
Più specificamente per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica, avendo riguardo all'origine dei fondi e tenendo aggiornati documenti, dati e informazioni possedute.

Si consiglia di chiedere una dichiarazione scritta al cliente con assunzione da parte di costui dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati precedentemente forniti.

Si consiglia altresì di programmare la verifica e/o l'aggiornamento delle informazioni possedute in corrispondenza di eventi rilevanti (scadenza documenti identificativi, rinnovo delle cariche sociali, ecc.).

Il cliente, inteso come colui che entra in contatto con il professionista, ha comunque l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista stesso di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (articolo 21).

Ai sensi dell'articolo 55, primo comma, del decreto, il cliente che non fornisce informazioni sullo scopo e natura della prestazione richiesta o le fornisce false, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Obbligo di astensione: qualora non sia possibile procedere nei modi anzidetti alla verifica della clientela, il professionista è tenuto ad astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire la

prestazione professionale ovvero a porre fine ai rapporti già in essere, valutando al contempo se effettuare la segnalazione del cliente interessato.

Analogo obbligo di astensione sussiste in tutti i casi in cui la prestazione richiesta o il rapporto già in essere veda coinvolte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate mediante azioni al portatore aventi sede nei Paesi facenti parte della *black list* individuata dal ministero dell'economia e delle finanze alla stregua dell'articolo 28, comma 7 *bis* del decreto. Indipendentemente dalla denominazione delle entità giuridiche coinvolte e aventi sede in tali Paesi, il destinatario della disciplina antiriciclaggio deve astenersi dal procedere ogniqualvolta non sia comunque possibile identificare il titolare effettivo di tali entità e verificarne l'identità (articolo 28, comma 7 *ter*).

Approccio basato sul rischio.

"Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi". I destinatari della normativa "*devono essere in grado di dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio*". È richiesto in sostanza uno *screening* della clientela volto a determinare per ciascun cliente il rischio di collegamenti con operazioni di riciclaggio. All'esito di tale *screening* a ciascun cliente andrà associato un profilo di rischio riciclaggio (basso, medio, alto) in funzione del quale calibrare l'adempimento degli obblighi. Con l'aumentare del rischio le verifiche sul cliente, sull'eventuale titolare effettivo e sulla natura-scopo dell'operazione richiesta si faranno più rigorose (per esempio ricorso a documentazione ulteriore, richiesta di contatto diretto con il titolare effettivo, valutazioni più rigorose da parte del professionista).

Aumento del rischio

Con l'aumentare del rischio, il controllo costante andrà effettuato a intervalli vieppiù ravvicinati e frequenti (per esempio non attendere la comunicazione da parte del cliente di eventi modificativi della situazione giuridica, quale in ipotesi il mutamento dell'assetto proprietario di un ente, ma accertare autonomamente il verificarsi di tali eventi secondo una tempistica prefissata, per esempio mediante il ricorso periodico a visure camerali aggiornate).

L'obbligo di registrazione: i documenti e le informazioni adoperate per l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela debbono essere conservati e registrati per un periodo di dieci anni (articolo 36). Costituiscono oggetto di registrazione e conservazione in particolare:

1) in riferimento ai rapporti continuativi e alla prestazione professionale la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

2) in riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata, la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Tempistica

La registrazione delle informazioni *de quibus* deve essere tempestiva e comunque deve avvenire non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.

Modalità di registrazione per i professionisti

A differenza degli altri destinatari della disciplina (quali *in primis* gli intermediari finanziari) i professionisti e i soggetti assimilati possono optare per la tenuta dell'archivio unico antiriciclaggio sia in forma informatica sia in forma cartacea.

Nel secondo caso essi dovranno istituire il *registro della clientela a fini antiriciclaggio*, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina, con indicazione finale del numero di pagine e firma del soggetto obbligato.

Nel registro dovranno essere registrati i dati identificativi del cliente, nel mentre la documentazione e gli ulteriori dati e informazioni dovranno essere conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica e di registrazione

L'articolo 12, 3° comma, del decreto, stabilisce due esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione, entrambe rilevanti per i Centri Servizi; gli obblighi in parola non si applicano:

1) allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.
2) agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
I centri servizi aderenti alle associazioni di cooperative, sono pertanto esonerati dagli adempimenti antiriciclaggio per quel che concerne tutti gli incarichi relativi a paghe e contributi previdenziali e assistenziali, a eccezione dell'obbligo di segnalazione di operazioni comunque sospette.
Le esenzioni hanno carattere tassativo: qualunque attività (per esempio consulenze) che esuli dal loro campo di applicazione resta soggetta agli obblighi antiriciclaggio.

L'obbligo di segnalazione: pilastro di tutta la normativa antiriciclaggio, sia vecchia sia nuova, è l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Nuovo destinatario delle segnalazioni è l'u.i.f. (unità di informazione finanziaria), istituita presso la Banca d'Italia.
Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007 i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio *inviano all'u.i.f. una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*
Tre sono dunque gli stati soggettivi che debbono indurre l'operatore alla segnalazione:
- la conoscenza del compimento o del tentativo di compimento di attività di riciclaggio;
- il semplice sospetto;
- l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare.

A questi presupposti, tuttavia, ancorché non contemplati dalla norma, vanno aggiunti la diligenza, la razionalità e la buona fede.
La valutazione dell'operatore, alla stregua dell'articolo 41, 1° comma, dev'essere fondata sui seguenti parametri:
- caratteristiche, entità e natura dell'operazione richiesta;
- ogni circostanza conosciuta in ragione delle funzioni o dell'attività esercitata;
- capacità economica e attività svolta dal cliente o dal titolare effettivo;
- ogni altro elemento a disposizione del segnalante, acquisito nell'ambito dell'attività svolta o a seguito del conferimento dell'incarico.

Come si vede, si tratta di parametri omnicomprensivi, riferibili a una conoscenza diretta del cliente ovvero ricavabile *aliunde* rispetto al rapporto professionale.
Un indice specifico di operazione sospetta, espressamente introdotto nel testo del decreto dal d. legge

n. 78/2010 (articolo 36), è quello concernente l'uso frequente o ingiustificato del contante.
"È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro" (decreto legislativo n. 231/2007, articolo 41, 1° comma, ultimo periodo).

Tempistica e modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto obbligato viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
Come per il passato, *l'obbligo di segnalazione sussiste a prescindere dal valore della prestazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.*

Obbligo di astensione

Ai sensi dell'articolo 41, 5° comma, decreto legislativo n. 231/2007:
i soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.
Ancorché esclusi dagli obblighi di adeguata verifica e di registrazione sono invece soggetti all'obbligo di segnalazione, al ricorrerne dei presupposti, anche gli adempimenti in materia di amministrazione del personale e l'attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
È il caso per esempio del centro servizi che da un anno all'altro constati che il proprio cliente ha notevolmente e inspiegabilmente aumentato il reddito dichiarato.

Riciclaggio, autoriciclaggio e concorso nel reato.

È necessario evidenziare a questo punto una circostanza fondamentale.
Il decreto legislativo n. 231/2007, all'articolo 2, contiene una definizione del reato di riciclaggio autonoma e distinta rispetto a quella contenuta nel codice penale.
Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente:
- la conversione o il trasferimento di beni, essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione a uno degli atti di cui ai numeri precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Come si vede, si tratta di una definizione del reato *sui generis*, valevole ai soli fini del decreto legislativo n. 231/2007, e comprendente, a ben vedere, ipotesi delittuose distinte anche se affini o complementari rispetto al classico reato di riciclaggio contemplato dall'articolo 648 *bis* del codice penale; in particolare il favoreggiamento personale, la ricettazione, l'associazione a delinquere, l'istigazione a delinquere.

Nella definizione autonoma del riciclaggio contenuta nel decreto risalta l'assenza della clausola sul concorso viceversa contenuta nel codice penale: "*Fuori dei casi di concorso nel reato*".

Ciò introduce, ai soli fini del decreto, l'ipotesi delittuosa di autoriciclaggio.

Per l'estensione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette anche all'autoriciclaggio, argomentando dall'assenza dell'inciso "*fuori dai casi di concorso*", si era espresso altresì il comando generale della *circolare n. 1/2008 Guardia di Finanza*. Il reato di autoriciclaggio è stato comunque inserito nel codice penale, sicché nessun dubbio può più sorgere in ordine alla necessità di segnalare le operazioni sospette anche allorché il richiedente coincida con l'autore o con il coautore del reato base.

Concorso.

Sempre ai sensi del decreto, costituisce altresì riciclaggio il fatto di aiutare o consigliare qualcuno, intenzionalmente, a porre in essere operazioni di riciclaggio ovvero il fatto di agevolarne l'esecuzione.

La posizione del professionista e dei soggetti assimilati si fa qui molto delicata.

Il compimento di un'operazione sospetta senza rispetto degli obblighi di astensione e di segnalazione, ben oltre il semplice inadempimento agli obblighi del decreto, rischia di configurare un'ipotesi di concorso nel reato di riciclaggio.

La sussistenza di elementi oggettivi idonei a generare il sospetto, e il compimento dell'operazione da parte del professionista *tamquam non esset*, rischia di costargli molto caro, nella specie un'imputazione penale per concorso in riciclaggio, e ciò, si badi bene, sia che il professionista fosse certo della

provenienza illecita dei beni e ciò nonostante abbia compiuto la prestazione richiestagli (stato soggettivo intenzionale di dolo), sia che semplicemente sospettasse, pur non essendone certo, e ciò nonostante abbia agito (stato soggettivo di dolo eventuale).

Obblighi dell'organismo di vigilanza e responsabile antiriciclaggio.

Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 231/2007 l'organismo di vigilanza, così come gli altri organi di controllo dei destinatari della normativa diversi dalle persone fisiche (ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze), ha in primo luogo un generale dovere di vigilanza sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Sull'organismo di vigilanza incombono, altresì, i *seguenti obblighi specifici:*

- obbligo di comunicare senza ritardo al rappresentante legale dell'ente o a un suo delegato eventuali infrazioni degli obblighi di segnalazione, di cui abbia notizia;
- obbligo di comunicare entro trenta giorni all'autorità di vigilanza di settore eventuali infrazioni agli obblighi di registrazione, di cui abbia notizia;
- obbligo di comunicare entro trenta giorni al m.e.f. eventuali infrazioni alle norme sull'uso del contante o di titoli al portatore, di cui abbia notizia.

Si tenga presente che l'omissione delle comunicazioni prescritte dall'articolo 52 da parte degli organi di vigilanza e controllo delle società o enti destinatari del decreto è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

In caso di organismo di vigilanza collegiale, così come per il collegio sindacale, una parte degli studiosi ritiene che possa avere efficacia esimente per il singolo componente (o per il singolo sindaco) l'eventuale annotazione a verbale del proprio dissenso rispetto alla delibera collegiale di non procedere a comunicazione.

Ciò è a dire il vero dubbio: i doveri di comunicazione incombono sia sull'organismo di vigilanza (o sul collegio sindacale) quale organo, sia sui singoli sindaci *uti singuli*. Quantunque pertanto l'organismo stabilisca di non intervenire, il singolo componente potrebbe comunque essere tenuto a procedere da solo alle comunicazioni prescritte.

Le associazioni di cooperative, generalmente, suggeriscono agli aderenti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio di valutare, compatibilmente con le dimensioni e con la struttura organizzativa degli enti coinvolti, secondo i principi più volte espressi, la nomina di un soggetto responsabile (il cosiddetto c*ompliance officer)* cui affidare la cura e la conservazione di tutta la documentazione inerente (*in primis* il registro della clientela o l'archivio informatico).

Tale figura sarà poi soggetta a un obbligo di relazione costante nei confronti dell'organismo di vigilanza, nel corso di riunioni periodiche volte altresì a fare il punto sul rispetto della normativa e su eventuali ipotesi di miglioramento del sistema di *compliance* interno.
Sempre al responsabile antiriciclaggio dovrebbe essere assegnata la predisposizione di un adeguato programma di formazione rivolto al personale del centro servizi e finalizzato alla corretta applicazione delle disposizioni in materia da parte dei singoli operatori coinvolti.

Uso del contante e titoli al portatore.

Il decreto legislativo n. 231 del 2007 aveva in origine stabilito in € 5.000 la soglia massima di liceità dell'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. La soglia, riportata a € 12.500 dal decreto legge n. 112/2008, è stata nuovamente abbassata a € 5.000 dal decreto legge n. 78/2010 e attualmente, dopo essere stata determinata in € 1.000 per un triennio, è fissata in € 3.000.
Sono oggi da considerarsi leciti i pagamenti effettuati in contante o con titoli al portatore purché inferiori alla soglia dei 3.000 euro (il limite precedente era 1.000 euro).
È bene precisare che il limite si applica anche alle operazioni frazionate, ossia quelle *operazioni unitarie sotto il profilo economico, poste in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al limite, effettuate in momenti diversi e in circostanziato periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando l'esistenza di un'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.*
Nota: il ministero ha chiarito che, al fine di stabilire l'esistenza di un'operazione frazionata, occorre fare riferimento al criterio della cumulabilità: due o più operazioni effettuate a distanza di tempo costituiscono un'unica operazione frazionata se sono tra loro cumulabili, com'è il caso dei dividendi societari superiori alla soglia limite per il socio i quali vengano distribuiti in più *tranches* inferiori a quella soglia e a distanza di tempo superiore ai sette giorni.
Non sono invece cumulabili, e non rappresentano pertanto frazionamenti di un'unica operazione soggetta ai divieti antiriciclaggio, i trasferimenti relativi a distinte e autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamenti rateizzati).
Il ministero ha ribadito poi che determinante sarà, caso per caso, l'eventuale intento elusivo delle parti, manifestatosi in un frazionamento artificioso posto in essere con l'unico scopo di eludere la disciplina in materia. Un prestito sociale effettuato da un socio di una società cooperativa, complessivamente superiore ai 3.000 euro, effettuato in contanti e in più *tranches* singolarmente inferiori a

quella cifra, in un periodo di tempo pur superiore ai 7 giorni ma comunque in momenti ravvicinati, rischia di configurarsi quale operazione frazionata di finanziamento posta in essere in violazione di legge.

Si tenga presente che la sanzione per chi pone in essere l'operazione in spregio al divieto può arrivare fino al 40% dell'importo trasferito.

Assegni.

In seguito alla modifica apportata dal decreto legge n. 78/2010, tornano a essere liberi esclusivamente gli assegni al portatore inferiori ai 3.000 euro: tali assegni non dovranno per forza contenere il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Sempre per gli assegni trasferibili non è più richiesto, come originariamente previsto dal decreto legislativo n. 231/2007, l'indicazione del codice fiscale o della partita i.v.a. del girante.

Si tenga presente tuttavia che le banche e la posta sono ormai tenute a rilasciare, di *default*, carnet di assegni già muniti della clausola di non trasferibilità: l'ottenimento di un carnet di assegni trasferibili è subordinato a richiesta scritta ed espone il richiedente a possibili accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

Obbligo di comunicazione di eventuali infrazioni incombente sui soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio hanno l'obbligo di riferire al ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni di eventuali infrazioni alle norme sull'uso del contante o di titoli al portatore, di cui abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni o attività.

Un analogo obbligo incombe, per espressa disposizione di legge (articolo 52, secondo comma, lettera c), sull'organismo di vigilanza e sul collegio sindacale dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio costituiti in forma societaria.

SANZIONI APPLICABILI AI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Sanzioni penali (articolo 55)	*Sanzioni amministrative* (articolo 56 e 57)
Omessa o falsa indicazione del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione.	Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro.
Omessa o falsa fornitura di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale richiesta.	Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Identificazione o registrazioni fraudolente compiute mediante mezzi idonei a ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione.	Multa da 5.200 a 26.000 euro.
Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione.	Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Omissione delle comunicazioni prescritte dall'articolo 52, 2° comma, da parte degli organi di vigilanza e controllo delle società od enti destinatari del decreto.	Reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro.

SANZIONI APPLICABILI AI CLIENTI (articolo 55)

Violazione dell'obbligo di identificazione.	Multa da 2.600 a 13.000 euro.
Registrazione omessa, tardiva o incompleta.	Multa da 2.600 a 13.000 euro.
Violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dall'articolo 28, comma 7 *ter* (coinvolgimento di società o altre entità giuridiche aventi sede in Paesi a rischio).	operazioni fino a 50.000 euro: sanzione pecuniaria pari a 5.000 euro; operazioni superiori ai 50.000 euro: sanzione pecuniaria dal 10% al 40% dell'importo dell'operazione; operazioni di importo non determinato o non determinabile: sanzione pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.
Omessa istituzione del registro della clientela.	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Omessa segnalazione di operazioni sospette.	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata e nei casi più gravi pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su due quotidiani.
Non rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF.	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette eventualmente emanato dall'UIF.	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
Violazione dell'obbligo di comunicazione di infrazioni alle norme sull'uso del contante e altri titoli al portatore	Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza.

Le prime tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'articolo 648 *ter* rispetto al 648 *bis*, e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti a ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).

La fattispecie di cui all'articolo 648 *ter*, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività "economiche o finanziarie" in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine operazioni di cui all'articolo 648 *bis*), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, a opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

Si badi che autore del reato è anche il concorrente, cioè colui il quale fornisce un contributo determinante, fattuale o psicologico, alla commissione del delitto, al momento della consumazione di questo o in epoca precedente.

Sia la ricettazione, che il riciclaggio e l'impiego di proventi illeciti sono compatibili con lo stato soggettivo di dolo eventuale (commissione del fatto nonostante il dubbio sulla provenienza illecita dei beni o del denaro).

La finalità del decreto 231/2007, come successivamente modificato, consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento che, a eccezione dei limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore (articolo 49) che sono applicabili alla generalità dei soggetti, riguardano una vasta platea di soggetti individuati agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto.

Nei loro confronti trovano applicazione gli obblighi di cui al citato decreto 231/2007, in tema di adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale e segnalazione di operazioni sospette (articoli 41 e ss. decreto 231/2007), nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto e precisati, da ultimo, nei provvedimenti di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, nonché le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

Si evidenzia che questi ultimi provvedimenti devono essere interpretati alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 19 dicembre 2007, che individua le disposizioni di normativa secondaria da considerare ancora compatibili a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli articolo 648, 648 *bis* e 648 *ter*, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, a esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto ecc.

Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex* articolo 648 *ter* c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

La legge 186/2014 ha reintrodotto la punibilità dell'autoriciclaggio, vale a dire l'impiego, la sostituzione o il trasferimento di beni o denaro commessi dal medesimo autore del reato presupposto. In base alla nuova norma commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
L'autoriciclaggio (al pari del riciclaggio) è un reato a forma libera, che può essere integrato da qualsiasi condotta idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene impiegato, sostituito ovvero trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- amministrazione e finanza;
- gestione gare e appalti;
- sistemi informativi;
- accordi commerciali con clienti e fornitori;
- gestione omaggi e sponsorizzazioni;
- gestione operazioni di investimento, acquisizione societaria, creazione società di scopo, creazione *joint-ventures.*

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
- previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, di vigilanza reciproca e di coordinamento;
- previsione di una procedura per la gestione delle risorse finanziarie con distribuzione di compiti e di responsabilità (segregazione dei compiti);
- tracciabilità e controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari in entrata (controlli controparte, istituti credito utilizzati, eventuali schermi societari o società fiduciarie utilizzate ecc.);

- previsione di una procedura per la gestione degli acquisti e in particolare per la selezione dei fornitori e controlli formali e sostanziali dei pagamenti;
- tracciabilità degli accordi con *partners* e fornitori;
- previsione di specifiche clausole per terzi/agenti per il rispetto del codice etico e modello;
- formazione periodica sui reati di ricettazione e riciclaggio e sulle procedure aziendali in essere;
- segnalazione delle operazioni anomale o ad alto indice di rischio all'organismo di vigilanza;
- verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, degli altri *partners* commerciali/finanziari e dei clienti sulla base di alcuni indici rilevanti (per esempio protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato ecc.);
- verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili, tramite modalità non tracciate.

Tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (per esempio paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e a eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

ARTICOLO 25 NOVIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a *bis*), e terzo comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore a un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 *quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

******

Articolo 171, comma 1°, lettera a *bis* e comma 3°, legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) *(abrogato);*

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1 bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato

commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

3. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi a un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Osservazioni

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette.

La norma mira a tutelare la paternità dell'opera e il diritto del suo titolare a non veder frustrati i propri interessi economici.

È prevista un'aggravante in caso di opere altrui non pubbliche; usurpazione della paternità dell'opera; deformazione, mutilazione o modificazione dell'opera, purché vi sia offesa all'onore e alla reputazione dell'autore.

La condotta può essere realizzata sia dal soggetto che materialmente diffonde telematicamente e senza autorizzazione l'opera, sia da eventuali gestori di server attraverso cui avviene tale diffusione.

Articolo 171 *bis*, legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli

articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Osservazioni

La norma è stata introdotta dal legge n. 489/1992 (e modificato dalla legge n. 169/99 e successivamente dalla legge n. 248/2000) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Le condotte punite sono di due tipologie:

c.1) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.; e ancora qualsiasi condotta finalizzata a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

c.2) la riproduzione, su supporti non contrassegnati S.I.A.E., il trasferimento su un altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca di dati.

Il 1° comma fa riferimento specifico ai software e punisce ogni duplicazione, ancorché non finalizzata alla vendita, purché volte a ottenere un profitto, nonché ogni attività di intermediazione (importazione, distribuzione ecc.) avente a oggetto software abusivamente duplicati. Lo stesso comma prevede inoltre la punibilità di ogni azione finalizzata a rimuovere dispositivi di sicurezza sui software in questione.

Le condotte di cui al 2° comma sono poste a tutela delle cosiddette banche dati.

Le condotte descritte fanno comunque riferimento all'esercizio "abusivo" di vari tipi di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.

Il bene giuridico protetto è individuato negli interessi patrimoniali del titolare del diritto di sfruttamento economico del software.

Alcuni esempi di condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 171 *bis* legge n. 633/1941:

- utilizzo di una copia concessa in licenza per installare un programma "monoutente" su più computer;

- copia materiale dei desueti *floppy*, c.d. ecc., finalizzata all'installazione e alla distribuzione di programmi senza la necessaria licenza;
- utilizzo abusivo di versioni di aggiornamento senza possesso della versione primaria;
- violazione delle condizioni di licenza *client-server*;
- azioni di pirateria internet (per esempio reti *peer to peer* per il trasferimento non autorizzato di programmi protetti da un diritto d'autore);
- installazione di copie illegali di *software*;
- utilizzo fraudolento di programmi *sharware*, appositamente modificati al fine di mantenere gli stessi funzionanti oltre la scadenza.

In termini di condotta dei soggetti che operano nell'ente, in quanto parte dell'organigramma aziendale o societario, e consulenti:

- è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati dalla direzione e dall'amministratore di sistema; non è consentito utilizzare strumenti e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e documenti informatici;
- non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio p.c.;
- non è consentita l'installazione sul proprio p.c. di mezzi di comunicazione propri (come per esempio i modem); sui p.c. dotati di scheda audio e/o lettore c.d. non è consentito l'ascolto di programmi, file audio o musicali se non ai fini prettamente lavorativi;
- è severamente vietata la copia di c.d audio, musicali, giochi e dati protetti dai diritti d'autore;
- non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa; tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e alla relativa autorizzazione all'utilizzo da parte dell'amministratore di sistema; l'azienda si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisti o installati.

Articolo 171 *ter*, legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica

o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1°;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1°.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1° comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Osservazioni

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

La norma tutela una globalità di opere dell'ingegno inglobate in una serie indefinita di supporti (fonogrammi o videogrammi di opere letterarie, cinematografiche e audiovisive o sequenze di immagini in movimento, supporti per fruizione di servizi *pay-tv* ecc.).

Le condotte di reato del 1° comma sono descritte in modo dettagliato e articolate in otto forme, al cui interno è ricompresa un molteplicità di comportamenti.

Questi ultimi, affinché assumano una rilevanza penale, devono essere posti in essere "per uso non

personale" e "a fini di lucro".

Non rientra pertanto nelle condotte incriminate l'ipotesi di duplicazione di un'opera finalizzata a un uso puramente privato, a prescindere dal fatto che tale utilizzo venga posto in essere dal soggetto autore del reato o da terzi.

La lettera f *bis*) anticipa la soglia di tutela degli interessi protetti al punto da punire meri atti prodromici rispetto all'aggressione compiuta; in modo simile la lettera h) sanziona un mero reato di pericolo.

Il comma dell'articolo 171 *ter* descrive invece tre circostanze aggravanti delle diverse fattispecie generali di cui al comma 1°.

Incorre per esempio nel reato in questione chi mette in vendita videocassette recanti il contrassegno S.I.A.E. con la dicitura "abbinamento editoriale" sprovviste della relativa pubblicazione.

In termini di condotta dei soggetti che operano nell'ente o per conto dello stesso, in quanto parte dell'organigramma aziendale o societario, o consulenti:

- è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati dalla direzione e dall'amministratore di sistema; non è consentito utilizzare strumenti e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e documenti informatici;
- non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio p.c.;
- non è consentita l'installazione sul proprio p.c. di mezzi di comunicazione propri (come per esempio i modem); sui p.c. dotati di scheda audio e/o lettore c.d. non è consentito l'ascolto di programmi, file audio o musicali se non ai fini prettamente lavorativi;
- è severamente vietata la copia di c.d. audio, musicali, giochi e dati protetti dai diritti d'autore;
- non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa;
- tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all'utilizzo da parte dell'Amministratore di sistema l'azienda si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisti o installati.

Articolo 171 *septies*, legge 22 aprile 1941, n. 633.

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1°, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2°, della presente legge.

Osservazioni

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della S.I.A.E. L'articolo 171 *septies* punisce:
a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis*, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 *bis*, comma 2°, di questa legge.

Articolo 171 *octies*, legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Osservazioni

La condotta prevista e punita consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
Esempi di condotte: sblocco di servizi televisivi criptati, uso altrui credenziali per accedere a trasmissioni a pagamento, sblocco e modifica fraudolenta tessere *pay-tv* ecc.

Per tutte le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 *novies* decreto legislativo n. 231/2001 si indicano di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, le aree aziendali a maggior rischio e alcuni protocolli consigliati.

Articolo 174 *quinquies*, legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi a un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

I reati presupposto inseriti nell'articolo 25 *novies* non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall'eventuale impiego, a tal fine, di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- Attività aziendali svolte tramite l'uso di sistemi informativi, della posta elettronica e dell'accesso a internet;
- gestione e manutenzione dei sistemi informativi aziendali, della piattaforma aziendale e della sicurezza informatica aziendale;
- gestione trasmissione di comunicazioni e di informazioni per via elettronica;
- gestione, utilizzo e diffusione di opere dell'ingegno protette.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- Diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio (responsabile it, amministratore di sistema, responsabile del trattamento ecc.);
- *audit*/incontri periodici fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*;
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e segnalazione allo stesso di qualsiasi violazione, anche ipotetica, al codice etico, ai regolamenti aziendali interni e alla politica di sicurezza informatica aziendale;
- pianificazione e realizzazione di adeguato sistema di analisi dei rischi dei sistemi informativi aziendali, della piattaforma it e delle procedure di sicurezza informatica aziendale;
- ricognizione ed esame di tutte le componenti (*hardware* e *software*) della piattaforma it che necessitano di strumenti di protezione contro reati informatici e reati in violazione del diritto d'autore rilevanti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- valutazione oggettiva del livello di esposizione al suddetto rischio;
- ricognizione e verifica di protocolli, strumenti e procedure di controllo e di sicurezza esistenti e attivi;
- *gap analysis* sui suddetti protocolli, strumenti e procedure di sicurezza;

- proposta di implementazione di un nuovo sistema organico di controllo e protezione del sistema informatico aziendale;
- diffusione di una policy interna sul corretto utilizzo dei sistemi informatici e della strumentazione informatica aziendale, con esplicitazione della tipologia di controlli applicati, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, del decreto legislativo n. 196/2003 e dei provvedimenti dell'autorità garante emanati in merito;
- applicazione dei protocolli previsti nella sezione dedicata ai reati informatici (articolo 24 *bis decreto legislativo* n. 231/2001).

ARTICOLO 25 DECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 *bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

******

Articolo 377 *bis*, codice penale. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Osservazioni

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia od offerta di denaro o di un'altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Le modalità della condotta, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal decreto legislativo n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 146 del 16 marzo 2006.

L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha introdotto l'articolo 25 *novies* nel decreto legislativo n. 231; si tratta però di un refuso, in quanto esiste già un articolo 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Osservazioni

Il riferimento alla corte penale internazionale è stato introdotto dall'articolo 10, 9° comma, della legge 20 dicembre 2012, n. 237.

Si tratta di un reato a forma libera, che può manifestarsi in varie forme, purché effettivamente idonee a intralciare le investigazioni o le ricerche dell'autorità. Per quanto riguarda le condotte omissive la dottrina maggioritaria ritiene che possano integrare il reato in esame, come nel caso di reticenza o di rifiuto di fornire notizie utili alle indagini. Alcuni autori tuttavia negano che ciò sia possibile sulla

base della considerazione che non esiste un obbligo giuridico, a carico del cittadino che abbia avuto conoscenza di un reato, di attivarsi affinché venga scoperto e arrestato l'autore dello stesso.

La dottrina ritiene che la disposizione in esame possa applicarsi anche alle altre cause soggettive di esclusione della punibilità, diverse dall'inimputabilità. Mentre sono discordi le considerazioni in relazione alla mancanza delle condizioni di procedibilità (querela, istanza, richiesta).

Dibattuta in dottrina è la configurabilità del favoreggiamento in relazione alle attività di difesa lecita esercitata dal difensore tecnico. Per risolvere tale problema la dottrina distingue suggerimenti e informazioni indebite. Si configura pertanto il reato di favoreggiamento personale qualora il difensore tecnico informi il proprio assistito dell'emissione di atti coercitivi a suo carico.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

La legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377 *bis*, c.p.), inserendo l'articolo 25 *decies* nel decreto 231.

L'articolo 377 *bis* c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'articolo 377 *bis* c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

In riferimento ai presidi di rischio che possono essere adottati dall'ente si rinvia alle indicazioni sopra fornite in sede di esame dell'articolo 24 *ter*.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- Gestione dei rapporti con il personale e in particolare con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- attività della funzione legale;
- gestione rapporti con legali esterni.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- Diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio;
- audit/incontri periodici fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*;
- esplicitazione all'interno del codice etico dell'assoluto rifiuto e divieto di condotte o pratiche finalizzate a influenzare eventuali soggetti (dipendenti, collaboratori, partners, concorrenti ecc.) chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria;
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e segnalazione immediata allo stesso di qualsiasi notizia o notifica di indagine giudiziaria in corso.

ARTICOLO 25 UNDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – REATI AMBIENTALI.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452 *bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452 *quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452 *quinquies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 *octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 *sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727 *bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733 *bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1 *bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260 *bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3 *bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

******

Nella categoria generica dei reati ambientali rientrano, oltre a quelle previste dal codice penale, come sotto elencate, tutte le fattispecie descritte nelle seguenti fonti normative, che si riportano in quanto richiamate dalle disposizioni del codice penale:
- legge 22 maggio 2015 n. 68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. serie generale n. 122 del 28 maggio 2015);
- decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;
- legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e per la detenzione

di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Articolo 32 *quater*, codice penale. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

1. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Osservazioni

L'articolo in esame elenca tutta una serie di reati per i quali è prevista, in caso di condanna, l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Essa consegue ai delitti elencati se questi sono stati commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa, formula di ampio respiro atta a ricomprendere tutte le condotte in cui grazie alla propria qualifica di imprenditore si arrechi un danno a terzi o si ottenga un vantaggio.

I reati di cui si tratta sono tutti accomunati da un fattore: hanno come soggetto passivo o come persona offesa lo Stato.

La lista comprende infatti delitti contro la pubblica amministrazione come la malversazione a danno dello Stato (articolo 316 *bis*) con il quale viene leso l'interesse al corretto impiego degli strumenti di sostegno delle attività economiche di pubblico interesse; gravi delitti contro l'ordine pubblico, come l'associazione per delinquere (articolo 416), in cui il bene giuridico tutelato è l'insieme dei principi fondamentali, che riassumono l'ordine legale di una convivenza sociale ispirata ai valori costituzionali; delitti contro l'economia (articolo 501 *bis*), in cui si tutela il corretto andamento del mercato e la corretta distribuzione di prodotti di prima necessità; delitti contro l'ambiente, delitti contro il patrimonio, ma solo per reati che coinvolgano anche interessi patrimoniali statali, come nell'articolo 640 *bis*.

Articolo 434, codice penale. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Osservazioni

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità e attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.

Articolo 452 *bis*, codice penale. Inquinamento ambientale.

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Osservazioni

L'articolo in questione è stato introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero titolo VI bis, a decorrere dal 29 maggio 2015. L'intenzione del legislatore è quella di punire più severamente condotte di inquinamento ambientale, non sussumibili nel reato di cui all'articolo 434 c.p. per la minore estensione del fenomeno rispetto al disastro.

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'articolo 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio.

La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene

ambiente.

Il bene giuridico ambiente descrive una nozione intermedia, mediante la punibilità sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia qualora sia coinvolta la vita umana.

Si tratta di un reato di evento, a forma libera, integrato dall'abuso. Con abuso va inteso non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo.

L'evento può essere causato sia da un'azione che da un'omissione, sotto forma di reato omissivo improprio.

La norma richiede una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile.

Per compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile. Tale parificazione ha ricevuto aspre critiche, dato che accomuna dal punto di vista sanzionatorio un evento di danno e uno di pericolo per il medesimo bene giuridico.

Ad ogni modo, la compromissione e il deterioramento devono essere significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e misurabili (rimandando la norma a una eventuale misurazione scientifica del danno.

Viene richiesto il dolo generico, ovvero la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero dolo eventuale.

Articolo 452 *ter*, codice penale. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

1. Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, a eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

2. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Osservazioni

L'articolo in questione è stato introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero

titolo VI *bis*, a decorrere dal 29 maggio 2015.

1. Il titolo VI *bis* dei delitti contro l'ambiente.
2. Il delitto di inquinamento ambientale *ex* articolo 452 *bis* del codice penale.
3. Sull'elemento costitutivo.
4. Sull'elemento soggettivo.
5. Il collegato delitto di cui all'articolo 452 *ter* del codice penale.

1. Il titolo VI bis del codice penale: dei delitti contro l'ambiente.

La recente novella legislativa intervenuta a maggio 2015 ha comportato un'ampia revisione nel settore del diritto penale ambientale italiano, adeguandolo al panorama normativo europeo e nella specie alla direttiva 2008/99/CE2. Quest'ultima aveva difatti strutturato il sistema sanzionatorio in oggetto non già in base a fattispecie di pericolo astratto, così come previsto dalla normativa italiana ante riforma, bensì su reati causali di danno o di pericolo concreto. In seguito a questa trasposizione, realizzata mediante il decreto legislativo n. 121/2014 e con la riforma in commento, anche le indicazioni del legislatore europeo hanno potuto trovare un adeguato riscontro nel nostro sistema normativo penale. Nella specie, infatti, la riforma ha apportato rilevanti modifiche sia a livello codicistico, con l'introduzione del nuovo titolo VI *bis* dedicato ai delitti contro l'ambiente, sia al testo unico in materia ambientale (decreto legislativo n. 152/2006).

Quanto alle fattispecie criminose introdotte nel titolo VI *bis* esse involgono l'inquinamento ambientale *ex* articolo 452 *bis* del codice penale e la relativa forma aggravata ai sensi del successivo articolo 452 *ter* (allorquando dall'inquinamento siano derivate morti o lesioni) nonché il disastro ambientale *ex* articolo 452 *quater* del (punibile altresì a titolo colposo dall'articolo 452 *quinquies* del codice penale).

Di rilievo sono poi le più moderne fattispecie di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività previsto dall'articolo 432 *sexies* del codice penale, l'impedimento del controllo *ex* articolo 452 *septies* e l'omessa bonifica di cui all'articolo 452 *terdecies*.

A corredo delle nuove previsioni del titolo VI *bis* del codice penale, vi sono poi le circostanze aggravanti di cui agli articoli 452 *octies* (riconducibile rispettivamente alle ipotesi di delitti associativi) e 452 *novies* del codice penale (applicabile allorquando un fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più delitti previsti dal titolo VI *bis* del codice penale). Fra le innovazioni meritevoli di menzione sono le disposizioni di cui all'articolo 452 *decies* del codice penale che introduce un trattamento sanzionatorio premiale rispetto ai delitti previsti dal titolo nei casi di ravvedi-

mento operoso, l'articolo 452 *undecies* del codice penale che individua un'ipotesi di confisca obbligatoria e per equivalente e, da ultimo, l'articolo 452 *duodecies* del codice penale concernente il ripristino dello stato del luoghi.

Di particolare rilievo sono le disposizioni che, in riferimento ai reati ambientali delineati, prevedono il raddoppio dei termini di prescrizione *ex* articolo 157, 6° comma, del codice penale, nonché l'applicabilità del sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti (articolo 25 *undecies* decreto legislativo n. 231/2001). Quanto alle modifiche legislative intervenute sul decreto legislativo n. 152/2006, deve dirsi dell'aggiunta della parte sesta *bis* recante la "disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale". Tra le innovazioni introdotte vi è la disciplina dell'innovativa causa di estinzione del reato, operante laddove vengano correttamente eseguite le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza competenti.

2. Il delitto di inquinamento ambientale ex articolo 452 bis del codice penale.

Nel prosieguo la disposizione prevede poi una circostanza aggravante nel caso in cui "l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

La disposizione *de qua* reca con sé un profondo mutamento rispetto al passato, posto che, sino alla riforma di cui si tratta, la protezione penale dell'ambiente era affidata a reati contravvenzionali caratterizzati dalla condotta di immissione nell'ambiente di sostanze pericolose (oltre la soglia fissata dal legislatore). Tale struttura del reato, in particolare, tradiva una totale inefficacia del sistema di garanzie penali, poste a presidio del bene giuridico ambiente, in considerazione dello scarso livello afflittivo delle pene irrogabili nonché del brevissimo termine prescrizionale dei reati in oggetto (quattro anni, suscettibile di aumento di un quarto in presenza di un valido atto interruttivo).

Diversamente la fattispecie di inquinamento ambientale *ex* articolo 452 *bis* del codice penale ha peculiarità diverse rispetto al suddetto sistema di incriminazione. Si tratta infatti di un reato di evento concernente la causazione di un pregiudizio per l'ambiente e non già il mero superamento dei limiti soglia di immissione di sostanze nocive individuati dal legislatore. Emerge pertanto *ictu oculi* come la circostanza per cui l'oggetto del rimprovero non sia più l'aver tenuto una condotta pericolosa per il bene giuridico ambiente, bensì il cagionarsi di un danno vero e proprio a tale bene giuridico, fonda poi dal punto di vista dell'offensività la qualificazione di siffatto reato a titolo di delitto, con pene detentive e pecuniarie più gravose e adeguate alla tutela dell'ambiente.

Tale considerazione a sua volta involge il conseguente mutamento del termine di prescrizione che, a oggi, risulta più adeguato che in passato, posto che lo stesso risulta raddoppiato (il nuovo reato si

prescrive in dodici anni, o quindici in caso di atti interruttivi).

3. Sull'elemento costitutivo.

In riferimento all'evento il legislatore nazionale ha tentato di individuarne dettagliatamente gli elementi costitutivi, pur non mancando nella specie serie problematiche interpretative rispetto a questi ultimi.

La disposizione di cui all'articolo 452 *bis* del codice penale infatti incrimina la determinazione della "compromissione" o del "deterioramento" dell'ambiente. Tali locuzioni sono indicative di un pregiudizio, *rectius* danneggiamento, del bene giuridico in oggetto. Nello specifico la compromissione dell'ambiente sembra indicare un fenomeno di inabilità strutturale del bene, tale da renderlo inidoneo rispetto alle sue funzioni. Diversamente il caso di deterioramento involge la mera compromissione delle condizioni intrinseche dell'ambiente in oggetto. Può dirsi pertanto che il *discrimen* fra le due casistiche risieda nella circostanza per cui la compromissione individua un fenomeno assoluto, insistendo viceversa il deterioramento su un piano relazionale che registra un peggioramento rispetto a uno status ambientale preesistente.

Preme sul punto chiarire poi che con l'espressione compromissione si intende ogni danneggiamento dell'ambiente che non rivesta le caratteristiche connotanti l'evento del disastro ambientale *ex* articolo 452 *quater* del codice penale, a sua volta caratterizzato da un determinato grado di definitività dell'evento lesivo. Ciò comporta lo sfumarsi della differenza fra il fenomeno della compromissione e quello del deterioramento, atteso che entrambe le condotte indicano un degradamento delle condizioni ambientali, senza tuttavia intaccare la soglia del disastro. Può asserirsi pertanto come il limite superiore della tutela ambientale sia individuabile nel disastro e che, di converso, quello inferiore -superato il quale la condotta diventa penalmente rilevante- sia rappresentato dal deterioramento. Occorre tuttavia che l'interprete sappia individuare nel caso concreto il carattere selettivo in base al quale un determinato fenomeno inquinante superi la soglia di significatività, traducendosi in un'ipotesi di inquinamento o, rispettivamente, di disastro ambientale. In relazione al grado di significatività, preme aggiungere che si tratta di un parametro indeterminato connotato da incertezza rispetto alla sua misurabilità quantitativa o qualitativa. Ciò comporta un grande margine di discrezionalità per il giudice nel determinare i criteri secondo cui valutare la gravità del danno ambientale. Tale spazio di libertà, nella specie, sembra risolversi, quanto al requisito materiale della significatività, in una generica prescrizione di non esiguità del danno e, quanto alla misurabilità, in una sua consistenza materiale quantitativamente esprimibile. Quanto agli elementi costituitivi del delitto di inquinamento ambientale (in riferimento all'evento), è pacifico che il verificarsi della compromissione ambientale debba involgere

le acque o l'aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ossia tutti quegli elementi che classicamente possono ricondursi al generico bene giuridico ambiente. Preme a tal punto porre l'attenzione sulla circostanza per cui sebbene in riferimento alle acque e all'aria non vi siano soglie tipizzate di rilevanza del pregiudizio, rispetto invero al suolo e al sottosuolo viene in rilievo il riferimento a porzioni estese o significative. Meritevole di analisi è poi la parte ove si incrimina la condotta di compromissione o deterioramento di un ecosistema nonché della biodiversità della flora o della fauna. Sul punto si registra l'assenza di una nozione normativa idonea a far chiarezza sulla nozione di ecosistema, attesa sia la difficoltà di definire in astratto l'ecosistema, sia la complessità di diversificare in astratto tale elemento rispetto alle matrici dell'acqua, aria e suolo, così come richiamate dalla fattispecie. È di tutta evidenza pertanto come la protezione generale dell'ecosistema si presti a interpretazioni estensive che si pongono a presidio di una vasta area di contesti ambientali e che il limite di applicabilità dell'articolo 452 *bis* del codice penale sarà fornito in futuro unicamente dal diritto vivente e dalla prassi. Da ultimo, il reato de quo individua una fattispecie a forma libera, essendo incriminata ogni condotta cui sia causalmente riconducibile la realizzazione dell'evento, così come descritto. Ne consegue che, alla stregua di tutti i reati appartenenti alla ridetta categoria, la fattispecie in analisi può essere realizzata altresì da un *non agere*, a condizione che al soggetto agente sia riconducibile un obbligo giuridico di attivarsi al fine di impedire l'evento.

4. Sull'elemento soggettivo.

In riferimento all'elemento psicologico del reato in analisi l'articolo 452 *bis* del codice penale prevede una fattispecie connotata dal dolo generico, in ordine al quale è altresì configurabile il dolo eventuale. Tale ultima tipologia di elemento soggettivo infatti sarà verosimilmente interessata dal reato in oggetto, posto che risulta difficile aspettarsi che il soggetto agente possa agire con la precipua finalità di arrecare un danno all'ambiente o all'ecosistema. Diversamente (e più attendibilmente), risulterà più frequente il caso in cui il fenomeno inquinante costituisca la conseguenza che, seppur prevista dal soggetto agente, non venga da questi intenzionalmente perseguita o diversamente rappresentata come probabile sviluppo del proprio agire. In altri termini, la fattispecie in analisi si presta più abilmente a essere ricondotta nell'alveo del dolo eventuale, posto che il soggetto agente, pur rappresentandosi come possibile l'evento inquinante quale risultato della propria condotta, ciò nonostante perseveri nell'agire, accettando il rischio del suo verificarsi. Invero, le difficoltà connesse all'accertamento processuale della sussistenza di tale elemento psicologico hanno portato il legislatore a introdurre all'articolo 452 *quinquies* del codice penale un'ipotesi di punibilità dei fatti di inquinamento anche a titolo colposo, al fine di scongiurare il rischio di un progressivo ridursi dell'efficacia e dell'operatività

dell'articolo 452 *bis* del codice penale.

5. Il collegato delitto di cui all'articolo 452 ter del codice penale.

La fattispecie di cui all'articolo 452 *ter* del codice penale, recante "morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale", dispone un peculiare trattamento sanzionatorio allorquando, in seguito alla compromissione del bene giuridico ambiente (determinata dal delitto di inquinamento) siano derivate lesioni o morte di una o più soggetti. Si tratta di una specifica ipotesi della più generale figura di cui all'articolo 586 del codice penale, ciò comportando la rimproverabilità del soggetto agente allorquando sussista la possibilità di muovergli un rimprovero a titolo colposo.

Sul punto la dottrina ha individuato molteplici argomenti al fine di minare l'opportunità della disposizione di cui si tratta. Vi è infatti chi sostiene che la scelta di aver limitato l'applicabilità alle uniche ipotesi in cui le lesioni o la morte derivino da un caso di inquinamento ambientale, e non dalla più grave ipotesi di disastro ambientale, appare del tutto irragionevole. L'attuale assetto comporta l'inevitabile restrizione dello spazio di operatività della disposizione in oggetto, atteso che quest'ultima potrà applicarsi laddove sia accertato (circostanza di difficilissima realizzazione) che l'inquinamento abbia prodotto lesioni o morti ma non già un pericolo per la pubblica incolumità (configurandosi in siffatta ipotesi la fattispecie di disastro ambientale, la cui contestazione inibisce l'applicazione dell'articolo 452 *ter* del codice penale, operando in tal caso l'articolo 586 del codice penale). Tanto più che la disposizione *de qua* implica l'applicabilità di pene meno severe rispetto a quelle che, in mancanza della stessa, sarebbero irrogabili alla stregua dei principi generali dall'applicazione della disposizione sull'inquinamento in concorso con i reati di omicidio o lesioni colpose aggravate *ex* articolo 586 del codice penale

In definitiva emerge *ictu oculi* come la disposizione introdotta, la cui *ratio* ispiratrice era rappresentata evidentemente dalla predisposizione di un trattamento sanzionatorio rigoroso, nei casi di pregiudizio alla salute derivante da fenomeni inquinanti, tradisce in verità l'esistenza di una disposizione di favore irragionevole dal punto di vista politico criminale, ancor prima che giuridico.

Articolo 452 *quater*, codice penale. Disastro ambientale.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Osservazioni

Il testo della norma è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 22 maggio 2015, che ha inserito l'intero titolo VI *bis*, a decorrere dal 29 maggio 2015.
Diversamente dal delitto di cui all'articolo 434 del codice penale, tuttavia, il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente, e solo in seconda battuta la pubblica incolumità.
L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente. La norma descrive il disastro ambientale come:
- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.
Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'articolo 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente.
Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.

Articolo 452 *quinquies*, codice penale. Delitti colposi contro l'ambiente.
1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Osservazioni

La norma in esame, inserita dall'articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena.

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che, se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente articoli 452 *bis* e 452 *quater* del codice penale) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Nonostante la formulazione, si tratta di un'autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.

Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, da accertarsi in concreto, che essi si realizzano.

La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.

Articolo 452 *sexies*, codice penale. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Osservazioni

La norma in questione, data l'alta pericolosità del materiale radioattivo, tutela sia l'incolumità pubblica, che l'ambiente.

La tutela penale si articola su due piani: innanzitutto vengono punite quelle condotte di illegittimo o comunque abusivo utilizzo di materiale radioattivo, a prescindere da un qualsivoglia danno o pericolo. Si tratta di reato di pericolo presunto, in cui appunto la messa in pericolo dell'ambiente e della pubblica incolumità viene dato per scontato.

In secondo luogo la norma punisce più severamente il colpevole dei fatti di cui sopra se si verifichi una compromissione o un deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema e della vita della flora e della fauna.

Per compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile. Tale parificazione ha ricevuto aspre critiche, dato che accomuna dal punto di vista sanzionatorio un evento di danno e uno di pericolo per il medesimo bene giuridico.

La natura presunta del pericolo insito nel materiale radioattivo si desume anche dal fatto che, a differenza dell'articolo 452 *bis*, in cui la compromissione o il deterioramento devono essere significativi e misurabili, nella norma in esame tali requisiti non sono riprodotti, anticipando dunque maggiormente la soglia del penalmente rilevante.

Se dal fatto deriva oltretutto un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è ulteriormente aumentata, dovendosi comunque accertare il pericolo concreto causato.

Articolo 452 *septies*, codice penale. Impedimento del controllo.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezze e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Osservazioni

La norma, inserita dall'articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 22 maggio 2015, a decorrere dal 29 maggio 2015, punisce tutte le condotte destinate a ostacolare o impedire il normale svolgimento dei controlli in materia ambientale.

Il reato è causalmente orientato, nel senso che il fatto deve verificarsi tramite le modalità descritte, in maniera attiva, omissiva o fraudolenta.

Si tratta di un reato di pericolo presunto, in quanto non è richiesta alcuna reale messa in pericolo dell'ambiente o della pubblica incolumità, essendo per contro sufficiente determinare l'impedimento o l'ostacolo di cui sopra, già di per sé considerato fonte di pericolo.

Articolo 452 *octies*, codice penale. Circostanze aggravanti.

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Osservazioni

L'articolo in questione, inserito dall'articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 22 maggio 2015, a decorrere dal 29 maggio 2015, prevede tre circostanze aggravanti specifiche.

La prima prevede un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 416 qualora l'associazione a delinquere sia finalizzata, anche non esclusivamente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice.

La seconda aggravante disciplina invece un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 416 bis qualora l'associazione a delinquere di stampo mafioso sia finalizzata esclusivamente a commettere un delitto contro l'ambiente, oppure finalizzata all'acquisizione della gestione o del controllo di attività connesse all'ambiente.

Le pene di cui ai primi due commi sono ulteriormente aumentate, per tutti gli associati a prescindere dalla loro qualifica pubblicistica, qualora dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitino funzioni in materia ambientale.

Articolo 452 *novies*, codice penale. Aggravante ambientale.

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Osservazioni

Tramite questa disposizione, inserita dall'articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 22 maggio 2015, a decorre dal 29 maggio 2015, il legislatore ha predisposto una norma di copertura per tutte le condotte che, al di fuori delle fattispecie di delitti contro l'ambiente, siano comunque destinate finalisticamente a commettere un reato contro l'ambiente, o una contravvenzione prevista dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) o altra disposizione posta a tutela dell'ambiente.

Inoltre, al di là dello scopo del colpevole, la norma punisce meno severamente le condotte che comunque cagionino un danno per l'ambiente a prescindere dall'elemento soggettivo.

Si tratta dunque, in questo caso, di reato aggravato dall'evento, ed è procedibile d'ufficio.

Articolo 452 *decies*, codice penale. Ravvedimento operoso.

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452 octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

2. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Osservazioni

Al fine di diminuire la lesività di condotte altamente pericolose per l'ambiente, il legislatore fornisce al colpevole un'ipotesi di ravvedimento operoso.

Se, infatti, il colpevole si adopera affinché l'attività delittuosa non porti a conseguenze ulteriori oppure, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, provvede concretamente al ripristino

dello *status quo ante* dei luoghi danneggiati dal punto di vista ambientale, ovvero ancora, aiuti l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, la pena viene diminuita.

Le tre ipotese di ravvedimento operoso sono poste in alternativa tra loro, ma ciò non toglie che esse possano tra loro cumularsi, nel caso in cui il colpevole compia due o più delle attività di ravvedimento previste.

Al fine comunque di non elidere la pretesa punitiva dello Stato mentre il processo è sospeso nel caso in cui il giudice ritenga opportuno concedere del tempo all'imputato affinché provveda al ripristino dei luoghi, il corso della prescrizione è sospeso.

Articolo 452 *undecies*, codice penale. Confisca.

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

3. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

4. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Osservazioni

Operando una deroga a quanto previsto dall'articolo 240 del codice penale in tema di confisca facoltativa, la norma in esame rende obbligatoria la confisca anche delle cose che servirono a commettere il reato, del profitto e del prodotto del reato, salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato. Per quanto riguardo il prezzo del reato, la sua confisca è già prevista come obbligatoria dall'articolo 240 del codice penale.

Per prodotto del reato va intesa la cosa materiale che trae origine dal reato stesso; per profitto il guadagno od il vantaggio economico derivato dall'illecito penale, mentre per prezzo deve intendersi la somma o l'utilità conseguita al fine di commettere il reato.
Al secondo comma è altresì prevista la tanto discussa figura della confisca per equivalente, qualora la confisca tradizionale non sia possibile. Il giudice dovrà pertanto quantificare la somma idealmente oggetto di profitto, prodotto o prezzo, e confiscare la somma equivalente di cui il condannato, o persona fittiziamente interposta, ne abbia la disponibilità.
Tuttavia, a scopo premiale, la confisca non viene disposta nel caso in cui il colpevole abbia provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi o, se necessario, alla bonifica.

Articolo 452 *duodecies*, codice penale. Ripristino dello stato dei luoghi.
1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
2. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Osservazioni
In ogni caso in cui vi sia l'individuazione di un colpevole di delitti ambientale o di disastri ambientali, alla condanna segue l'ordine del giudice di ripristinare, ove possibile, lo *status quo ante* dei luoghi inquinato o distrutti, ponendo le spese a carico del condannato o delle persone giuridiche di cui il condannato fosse rappresentante o per il cui interesse abbia commesso il delitto.

Articolo 452 *terdecies*, codice penale. Omessa bonifica.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Osservazioni

Il legislatore intende garantire l'osservanza degli ordini di ripristino dello stato dei luoghi inquinati.

I soggetti attivi del reato sono gli obbligati per legge, dal giudice o dalla pubblica autorità alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi colpiti da danni di tipo ambientale.

Il bene giuridico tutelato è quindi rappresentato dall'interesse dello Stato al celere ed efficiente ripristino dello *status quo ante* dei luoghi.

Articolo 452 *quaterdecies*, codice penale. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Osservazioni

La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico.

Essa è stata introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, con decorrenza dal 6 aprile 2018, al fine di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno.

Viene abbracciata tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell'"ingente quantità".

La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.

Si tratta di un reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente.

Articolo 727 *bis*, codice penale. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Osservazioni

L'articolo in questione, introdotto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, è posto a tutela della fauna e della flora protetta: sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

E in aggiunta chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 *bis* del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 733 *bis*, codice penale. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Osservazioni

L'articolo in questione, introdotto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 *bis* del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Articolo 103, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi sul suolo.

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri e ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4 bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre

nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi e idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8 bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Osservazioni

L'articolo in questione è stato modificato negli anni 2011 e 2013 e da ultimo con l'aggiunta del comma 8 *bis* con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015, in vigore dal 2 febbraio 2016.

Articolo 107, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi in reti fognarie.

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'ente di governo dell'ambito competente.

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, a eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Osservazioni

L'articolo in questione è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011.

Articolo 108, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi di sostanze pericolose.

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'art. 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità

competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a un modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

Osservazioni

L'articolo in questione è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011.

Articolo 137, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sanzioni penali.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Osservazioni

L'articolo in questione, da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Si sanzionano le condotte che riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

È sanzionato chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131; chiunque,

in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1. Aumenta la sanzione se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Le sanzioni di cui si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti; al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, con diversa entità a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o di rifiuti pericolosi; al titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale; nel caso avvenga scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente; chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo. La pena si applica anche a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 187, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
2 bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.
3 bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Osservazioni

Dopo le modifiche introdotte nel 2014 (introduzione del comma 2 *bis*), l'articolo in questione è stato da ultimo modificato, con l'introduzione del comma 3 *bis*, dall'articolo 49, comma 1, della legge n. 221 del 28 dicembre 2015.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. 75, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 49, comma 1, della legge n. 221/2015.

Articolo 192, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Divieto di abbandono di rifiuti.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque

superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Osservazioni

L'articolo in questione, da ultimo modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, sanziona chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà

dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Sanziona inoltre chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Articolo 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Bonifica dei siti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all' articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Osservazioni

L'articolo in questione, da ultimo modificato dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015, in vigore dal 29 maggio 2015, sanziona chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

Articolo 258, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi

di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
5 bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.
5 ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.
5 quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5 bis-1 e 5 bis-2, e dall'articolo 241 bis, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

Osservazioni

L'articolo in questione è stato inoltre profondamente modificato dal decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 304, lettera c), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, con l'introduzione del comma 5 *quater*.

L'articolo in questione sanziona i soggetti che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1, sono ridotte.

Il numero di unità lavorative è calcolato in riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Si applica sanzione anche se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute.

La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 (da parte dei soggetti obbligati).

Sono sanzionabili anche i soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica una sanzione amministrativa ridotta.

È sanzionabile anche il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto; anche in questo caso la sanzione è ridotta se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Articolo 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Osservazioni

L'articolo in questione sanziona chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

(articolo abrogato dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21).

Articolo 260 *bis*, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

(Omissis)

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 del codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

9 bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista

per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9 ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Osservazioni
Questa disposizione era stata abrogata dall'articolo 6, 2° comma, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, ma, successivamente, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione *ex* legge 14.09.2011 n. 148.

Articolo 279, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sanzioni.
1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento a una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento a una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato a una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2 bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia a esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. È soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino a un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie a evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Osservazioni

Questa disposizione è stata modificata dapprima dal decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014 e da ultimo dal decreto legislativo n. 183 del 15 novembre 2017.

Articolo 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro 300.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa,

alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 30.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Osservazioni

La legge 7 febbraio 1992, n. 150, disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

L'articolo è stato dapprima modificato dal decreto legislativo n. 275 del 18 maggio 2001 e da ultimo dalla legge 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).

L'articolo in questione sanziona chiunque, (in violazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni)

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica sanzione superiore e qualora il reato suddetto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con sanzione amministrativa. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'autorità giudiziaria.

Articolo 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi a un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 939/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di

una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Osservazioni
L'articolo è stato dapprima modificato dal decreto legislativo n. 275 del 18 maggio 2001 e da ultimo dalla legge 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).

Articolo 3 *bis*, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).
1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Osservazioni
L'articolo 3 *bis* è stato inserito dal decreto legislativo n. 275 del 18 maggio 2001, in vigore dal 26 luglio 2001.

Articolo 6, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
(Omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.

(Omissis)

Osservazioni

L'articolo è stato e da ultimo dalla legge 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).

Per quanto riguarda la configurabilità di tutti i reati di cui a questo capo il livello di rischio è residuale o addirittura nullo, dal momento che la cooperativa, non svolgendo processi produttivi e non possedendo impianti, non è assoggettata a questa disciplina.

Articolo 3, legge 28 dicembre 1993, n. 549. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CE n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni e ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento CE n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della presente legge, e i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento CE n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento CE n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge e il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articolo 1, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Finalità.
1. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, e introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.

Articolo 2, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "Convenzione Marpol 73/78": la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;
b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;
c) "scarico": ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;
d) "nave": un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;
e) "Convenzione sul diritto del Mare": Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.

Articolo 3, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Divieti.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Deroghe.

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Articolo 8, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Inquinamento doloso.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui

la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 a euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 a euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 9, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Inquinamento colposo.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 a euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 a euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 16, Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996. Sanzioni.

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati a garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione,

come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

(Omissis).

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

Il decreto legislativo n. 121/2011 recepisce la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente nel suo complesso con l'obiettivo di introdurre sanzioni penali in grado di essere maggiormente deterrenti rispetto alle sanzioni amministrative in vigore o ai meccanismi propri di un risarcimento civile e di costituire quindi una sanzione "proporzionata, efficace e dissuasiva" ed estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 6) includendo alcuni reati ambientali nel novero della 231.

L'introduzione della responsabilità amministrativa in materia ambientale innova il sistema giuridico italiano ma non rivede profondamente la materia.

Ulteriormente complicata dalla complessa e articolata normativa di settore contenuta nel decreto legislativo152/2006 e in una serie di normative secondarie e tecniche che disciplinano e reprimono

fenomeni specifici. Spesso le cautele sono codificate direttamente dalla normativa, altre volte invece il legislatore indica l'adozione di tutte le misure tecniche idonee a evitare il superamento dei limiti, senza indicare modalità o norme di rinvio.

La legge n. 68/2015 ("legge ecoreati") ha l'obiettivo di colmare alcune necessità emerse nei primi anni di applicazione della normativa elevando il livello di tutela dell'ambiente e costituendo un quadro normativo più organico. Nello specifico, ha introdotto nel nostro codice penale un nuovo titolo 13 dedicato ai "delitti contro l'ambiente" dedicato ad alcune nuove fattispecie di reato: inquinamento ambientale e disastro ambientale (qualificabili come cardini del nuovo sistema), traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo, omessa bonifica. I nuovi reati, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, costituiscono fattispecie per la responsabilità amministrativa.

I reati presupposto previsti dalla normativa del 2011:

- sono quasi interamente a pura condotta (es. gestione, scarico) e non di evento (come per esempio quelli in materia antinfortunistica dove l'evento omicidio o lesioni genera il reato): la condotta tipica è pertanto retta indifferentemente da dolo o colpa (anche lievissima);
- sono reati di pericolo astratto per i quali non è sempre necessario il danno o il pericolo concreto per l'ambiente;
- non prevedono un collegamento specifico tra la condotta della persona fisica autrice del reato e la colpevolezza dell'organizzazione nel suo complesso, rendendo di fatto difficoltosa la dimostrazione dell'assenza di responsabilità in presenza della commissione di un reato presupposto da parte di un apicale o dipendente;
- comportano una difficoltà di verificare l'interesse o vantaggio dell'ente che potrebbe essere riferito non tanto direttamente alla condotta incriminata (es. inquinamento, smaltimento abusivo) quanto al risparmio di spesa/costi relativi a pratiche burocratiche e/o consulenza oppure risparmio ti tempi operativi che la condotta potrebbe generare (interesse e vantaggio intesi in senso oggettivo);
- in alcuni casi comportano il concorso di soggetti terzi rispetto all'ente.

I reati introdotti dalla normativa del 2015:

- sanzionano in modo più efficace i reati, evitando il rischio di prescrizione per i reati più eclatanti (raddoppio dei termini), prevedendo l'aumento delle pene in caso di associazione a delinquere o di tipo mafioso e introducono una diminuzione della pena in caso di commissione per colpa;
- prevedono la possibilità di intervenire con prescrizioni specifiche e pagamento di sanzioni amministrative rispetto alle violazioni contravvenzionali non concretamente in grado di ledere il bene ambiente (viene richiesta la prova dell'effettiva causazione del danno);

- vengono introdotte pesanti sanzioni interdittive (in particolare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione);
- la responsabilità amministrativa, per ragioni non chiaramente identificabili, è esclusa per l'impedito controllo e l'omessa bonifica;
- comportano uno sforzo interpretativo notevole in quanto sono stati utilizzati termini non espressamente codificati o facilmente definibili:
  - ✓ compromissione e deterioramento significativo e misurabile;
  - ✓ porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo;
  - ✓ alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema;
  - ✓ eliminazione dell'alterazione particolarmente onerosa o conseguibile con provvedimenti eccezionali.

Tale aspetto potrà generare dubbi negli operatori ma anche discrezionalità nella valutazione dei casi.

- si coordina in modo difficoltoso con il diritto ambientale sostanziale, in particolare con le definizioni adottate dal decreto legislativo n. 152/2006 (ad esempio lo stesso concetto di inquinamento pare più ampio nella disciplina penalistica rispetto a quella civilistica). Per quanto riguarda invece l'ente, dovrà dimostrare che in relazione alla propria specifica attività lavorative la condotta non era prevedibile/prevenibile o arginabile poiché da ricondursi a inosservanze di dettaglio legate unicamente al piano esecutivo e legate a elusione fraudolenta delle procedure e prescrizioni aziendali.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- consiglio di amministrazione;
- direzione generale;
- amministrazione e controllo di gestione;
- gestione risorse umane e formazione;
- coordinatori dei servizi;
- gestione degli accordi commerciali con clienti e fornitori.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- Diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari, e in particolare da parte di *partners*, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti (eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione

contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali);

- adozione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio anche da parte di eventuali società estere di un gruppo societario;
- diffusione di prassi e di procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in base a specifici requisiti di professionalità e onorabilità (per esempio richiesta preventiva certificato antimafia, d.u.r.c., iscrizione c.c.i.a., rappresentanza legale ecc.).
- previsione di clausole con partner commerciali che vietino o regolamentino la cessione del contratto o il subappalto;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio;
- previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- predisposizione di rendiconti periodici all'organismo di vigilanza;
- segnalazione all'organismo di vigilanza di operazioni anomale o ad alto indice di rischio.

ARTICOLO 25 DUODECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1 bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

1 ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

1 quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(commi da 1 bis a 1 quater aggiunti dall'articolo 30 della legge n. 161 del 2017)

******

Articolo 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

(Omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Omissis)

Articolo 22, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. *(comma abrogato dall' articolo 9, comma 7, lettera b), decreto legge 28 giugno 2013, n. 76).*

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5 bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603 bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5 ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente e al centro per l'impiego competente.
7. *(comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109).*
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero e il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11 bis. *(comma abrogato dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71).*

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

12 ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12 quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12 bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

12 quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12 quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

12 sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12 quater e 12 quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Osservazioni

Dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 9 agosto 2012), rubricato: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e dal decreto legislativo n. 40 del 4 marzo 2014 (inserimento del comma 5.1), l'articolo è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 e dal decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018 (inserimento del comma 12 *sexies*), in vigore dal 5 ottobre 2018.

L'articolo in questione sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 109/2012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal decreto legislativo n. 231/2001, in attuazione della direttiva 2009/52/CE. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 - *bis*.

La Direttiva n. 2009/52/CE, disponendo in merito all'introduzione di "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", stabilisce che gli Stati membri introducano, tra gli obblighi del datore di lavoro, il dovere di esigere dal prestatore cittadino di uno stato terzo che lo stesso "possieda e presenti un permesso di soggiorno valido, o un'altra autorizzazione di soggiorno" prima della costituzione del rapporto, nonché l'onere, per lo stesso datore, di tenere copia o registrazione della suddetta documentazione "a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, ai fini di una eventuale ispezione".

Per comprendere meglio la portata della norma, si rende necessario precisare le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 286/1998, il quale prevedeva già all'articolo 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato.

Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12 *bis* dell'articolo 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

In questi casi è dunque prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

Partendo dalla necessaria configurazione transnazionale degli illeciti ivi previsti e della necessità di tutti i requisiti di cui al decreto legislativo n. 231/2001 (in particolare interesse o vantaggio dell'ente e condotta di una sua figura apicale o subordinata), si può ritenere che i processi/attività a maggiore margine di rischio per le cooperative risultano essere:

- gestione contenziosi e accordi di transazione internazionali;
- transazioni economiche commerciali e finanziarie internazionali;
- selezione, assunzione e gestione del personale soprattutto straniero;
- gestione contratti di appalto e subappalto;
- rapporti con società controllate o partners estere;
- operazioni fra enti appartenenti a un unico gruppo societario;
- attività import-*ex*port;
- attività con altri soggetti terzi, localizzati in paesi stranieri.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari, e in particolare da parte di *partners*, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti (eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali);
- adozione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio anche da parte di eventuali società estere di un gruppo societario;
- applicazione dei protocolli previsti dal modello per i reati contro la p.a., i reati societari e di *market abuse*;
- diffusione di prassi e di procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in base a specifici requisiti di professionalità e onorabilità (per esempio richiesta preventiva certificato antimafia, d.u.r.c., iscrizione c.c.i.a., rappresentanza legale ecc.);
- previsione di clausole con partner commerciali che vietino o regolamentino la cessione del contratto o il subappalto;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio;
- previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- predisposizione di rendiconti periodici all'organismo di vigilanza;
- diffusione di apposite liste nominative ed elenco dei paesi a rischio individuati dall'organismo di

vigilanza;

- previsione di procedura per la verifica preventiva del cosiddetto "rischio paese" in fase di attuazione iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche (per esempio liste uif);
- documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni soprattutto finanziarie (intese sia come controprestazioni contrattuali che come omaggi o liberalità);
- segnalazione all'organismo di vigilanza di operazioni anomale o ad alto indice di rischio;
- previsione di sistemi di controllo conformi alle disposizioni antiriciclaggio *ex* decreto legislativo 231/2007 in caso di trasferimenti in denaro verso enti e provenienti da enti in rapporto di collaborazione/partenariato.

ARTICOLO 25 TERDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – RAZZISMO E XENOFOBIA.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(Articolo aggiunto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal decreto legislativo n. 21/2018).

******

Per effetto dell'articolo 5 della Legge Europea 2017, il testo del decreto legislativo n. 231/2001 si arricchisce del nuovo articolo 25 *terdecies* in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.

I nuovi reati presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea.

Il primo comma dell'articolo 25 prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione per quote per un controvalore da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Al fine di rendere gli enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna la modifica dei modelli organizzativi già adottati e l'approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, a esempio, l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi.

Si tratta di un ennesimo ampliamento della disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 231 per sanzionare, non solo illeciti tipici delle organizzazioni imprenditoriali, ma altresì per gli illeciti diretti a reprimere più specifiche organizzazioni illecite che commettono delitti contro l'umanità.

Articolo 3, comma 3 *bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

(Articolo abrogato dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 e sostituito dall'articolo 604 bis del codice penale).

Articolo 604 *bis*, codice penale. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Osservazioni

Questo articolo è stato inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, con decorrenza dal 6 aprile 2018, in sostituzione dell'articolo 3, della legge n. 654/1975.

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

La norma introduce sia il divieto di dare vita a organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi: chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza.

Vengono puniti con pene superiori gli organizzatori e promotori, cioè coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere *ex* articolo 416 del codice penale).

La figura di reato di cui al terzo comma è la più grave e autonoma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati e idee negazioniste.

Articolo 604 *ter*, codice penale. Circostanza aggravante.

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Osservazioni

Questo articolo è stato inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, con decorrenza dal 6 aprile 2018. La norma in esame prevede una circostanza aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa indicate, ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo. Tale aggravante trova attuazione quando il reato base non sia punibile con l'ergastolo.

All'ultimo comma viene inoltre predisposta un'apposita disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 69 in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, stabilendosi che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

Per effetto dell'articolo 5 della legge Europea 2017, il testo del decreto legislativo n. 231/2001 si arricchisce del nuovo articolo 25 *terdecies* in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.

I nuovi reati presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa legge Europea.

Il primo comma dell'articolo 25 prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione per quote per un controvalore da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Al fine di rendere gli enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna la modifica dei modelli organizzativi già adottati e l'approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, a esempio, l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi.

Si tratta di un ennesimo ampliamento della disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 231 per sanzionare, non solo illeciti tipici delle organizzazioni imprenditoriali, ma altresì per gli illeciti diretti a reprimere più specifiche organizzazioni illecite che commettono delitti contro l'umanità.

Il primo articolo è stato inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, con decorrenza dal 6 aprile 2018, in sostituzione dell'articolo 3, della legge n. 654/1975.

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

La norma introduce sia il divieto di dare vita a organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza.

Vengono puniti con pene superiori gli organizzatori e promotori, cioè coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere *ex* articolo 416 del codice penale).

La figura di reato di cui al terzo comma è la più grave e autonoma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati e idee negazioniste.

Il secondo è stato inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, con decorrenza dal 6 aprile 2018.

La norma in esame prevede una circostanza aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa indicate, ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo. Tale aggravante trova attuazione quando il reato base non sia punibile con l'ergastolo.

All'ultimo comma viene inoltre predisposta un'apposita disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 69 in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, stabilendosi che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- Processi e funzioni coinvolti nell'erogazione di servizi assistenziali alla persona che coinvolgono utenza straniera o proveniente da altre aree geografiche;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei sistemi informativi;
- attività svolte con l'ausilio di strumentazione informatica aziendale (pc, software, connessioni internet ecc.);
- gestione contratti di appalto e subappalto.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- Diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- inserimento nello statuto sociale e nel codice etico di principi di massima tutela della dignità e libertà della persona umana, nonché di principi esplicitamente finalizzati a vietare qualsiasi condotta di causazione o di agevolazione di comportamenti che integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'articolo 25 *terdecies* decreto legislativo n. 231/2001;

- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio, in riferimento in particolare ai soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con utenti stranieri destinatari di servizi della cooperativa;
- documentazione, archiviazione, tracciabilità delle attività svolte all'interno delle aree sensibili individuate, nel rispetto della riservatezza dell'utente (dati degli utenti, servizi erogati, anomalie e criticità riscontrate etc.);
- diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali inerenti alla corretta erogazione dei servizi istituzionali, soprattutto a favore di utenti stranieri (es. compilazione di schede informative, riunioni formali con la direzione, corsi di formazione professionali);
- integrazione del sistema privacy aziendali con: esplicita previsione di sistemi di tutela della riservatezza dei dati sensibili inerenti utenti stranieri destinatari dei servizi della cooperativa; regolamentazione delle modalità di utilizzo degli elaboratori, della posta elettronica, della connessione internet, nonché di ogni altra strumentazione elettronica aziendale anche astrattamente idonea a registrare, conservare, riprodurre e trasferire suoni e immagini;
- previsione di appositi controlli sugli strumenti divulgativi in possesso della società;
- audit e/o incontri periodici fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*;
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di sospette violazioni del codice etico o di eventuali anomalie/atipicità.

ARTICOLO 25 QUATERDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(Articolo aggiunto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39).

******

Il 2019, non diversamente dal passato, è stato foriero di integrazioni nell'assetto del decreto legislativo 231.

Il legislatore ha voluto introdurre tematiche di particolare importanza e attualità, allo scopo di rinnovare l'assetto normativo vigente e di portarlo sempre più al passo con i tempi.

Pertanto, con l'articolo 5, comma 1 della legge 3 maggio 2019, n. 39, il legislatore ha deciso di rimettere mano al già collaudato decreto legislativo 231/2001 introducendo una nuova fattispecie di reato presupposto (articolo 25 quaterdecies) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo.

In particolare la legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di "combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport", ponendosi altresì l'obiettivo di "prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali" e di "promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive".

Non solo: la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità del legislatore nazionale di "una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto".

Secondo quanto indicato al primo comma "in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401", l'ente può rispondere per i reati rispettivamente sopra citati di "frode in competizioni sportive" e di "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa". Tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 231/2001 "della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti", all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.

Il secondo comma prevede che "nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno", ossia:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Frode in competizioni sportive.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni a essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Articolo 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Osservazioni

L'articolo 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative. Nello specifico "chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario", "chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)", "chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità", "chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo" e chiunque partecipi a "giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904".

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- Processi e funzioni coinvolti nell'erogazione di servizi assistenziali alla persona, che prevedano attività ludiche o sportive;
- gestione contratti di appalto e subappalto e dei rapporti con enti di promozione sportiva.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- Diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- inserimento nello statuto sociale e nel codice etico di principi di massima tutela della dignità e libertà della persona umana, nonché di principi esplicitamente finalizzati a vietare qualsiasi condotta di causazione o di agevolazione di comportamenti che integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'articolo 25 *quaterdecies* decreto legislativo n. 231/2001;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi e delle aree aziendali a rischio, in riferimento in particolare ai soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con utenti stranieri destinatari di servizi della cooperativa;
- documentazione, archiviazione, tracciabilità delle attività svolte all'interno delle aree sensibili individuate, nel rispetto della riservatezza dell'utente (dati degli utenti, servizi erogati, anomalie e criticità riscontrate etc.);
- diffusione di regolamenti, procedure e prassi aziendali inerenti alla corretta erogazione dei servizi istituzionali, soprattutto a favore di utenti stranieri (es. compilazione di schede informative, riunioni formali con la direzione, corsi di formazione professionali);
- integrazione del sistema privacy aziendali con: esplicita previsione di sistemi di tutela della riservatezza dei dati sensibili inerenti utenti stranieri destinatari dei servizi della cooperativa; regolamentazione delle modalità di utilizzo degli elaboratori, della posta elettronica, della connessione internet, nonché di ogni altra strumentazione elettronica aziendale anche astrattamente idonea a registrare, conservare, riprodurre e trasferire suoni e immagini;
- previsione di appositi controlli sugli strumenti divulgativi in possesso della società;
- audit e/o incontri periodici fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*;

- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e trasmissione a quest'ultimo di informative immediate in caso di riscontro di sospette violazioni del codice etico o di eventuali anomalie/atipicità.

ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. REATI TRIBUTARI

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(Articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019).

Osservazioni

L'articolo 39 inasprisce le pene per gran parte dei reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (confisca allargata).

La disposizione modifica inoltre la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell'ente. In tal modo, molte fattispecie tributarie trovano spazio nel catalogo dei reati per cui è prevista, ai sensi del d. lgs n. 231/2001, la responsabilità dell'ente.

L'inasprimento delle pene è stato attenuato per le condotte non caratterizzate da fraudolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca allargata; è stata inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l'applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario ed è stato ampliato il catalogo dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente.

La reclusione prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sale da 4 a 8 anni, ma rimane l'attuale cornice edittale (da un anno e 6 mesi fino a 6 anni), qualora l'ammontare del passivo fittizio sia inferiore a 100 mila euro.

Scatta la confisca allargata quando i passivi fittizi sono superiori a 200 mila euro, oltre alla responsabilità amministrativa dell'ente.

La pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici sarà la reclusione da 3 a un 8 anni (anziché da 1 anno e 6 mesi a 6 anni). È prevista la confisca allargata se l'imposta evasa è superiore a 100 mila euro, oltre alla responsabilità amministrativa dell'ente.

In entrambi i casi i delitti potranno estinguersi attraverso l'integrale pagamento del debito tributario a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.

In caso di dichiarazione infedele, la pena della reclusione passa, nel minimo, da 1 a 2 anni e, nel massimo, da 3 anni a 4 anni e 6 sei mesi. Sono abbassate le soglie di punibilità del reato, che scatterà qualora il valore dell'imposta evasa sia superiore a 100 mila euro (non più 150 mila) e l'ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione sia superiore a 2 milioni di euro (anziché 3).

È esclusa la punibilità, qualora le valutazioni complessivamente considerate (e non singolarmente considerate) differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%. Non è consentita la confisca allargata.

La riforma innalza le pene tanto per l'omessa dichiarazione del contribuente quanto per l'omissione del sostituto d'imposta: scatterà la reclusione da 2 a 5 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 4 anni). Sono cadute le disposizioni che inizialmente prevedevano la confisca allargata.

È modificato il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con un aumento di pena analogo a quanto fatto per il parallelo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si passa dunque alla reclusione da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a € 100.000. La pena rimane quella attuale della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo a operazioni inesistenti è inferiore, per il periodo d'imposta considerato, a 100 mila euro.

Scatta la confisca allargata quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200 mila euro.

La pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili passa, nel minimo, da un anno e sei mesi a 3 anni e, nel massimo, da 6 a 7 anni. A questo delitto non è applicabile l'istituto della confisca allargata, mentre la sua commissione può dar luogo, invece, a responsabilità amministrativa dell'ente.

Si precisa, inoltre, che l'istituto della confisca allargata potrà essere applicato solo in relazione a fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.

In sintesi, l'articolo 240-*bis* del codice penale si applicherà, in particolare, solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, d. lgs n. 74/2000), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, d. lgs n. 74/2000), quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8, d. lgs n. 74/2000) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, d. lgs n. 74/2000) quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100 mila euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre 200 mila euro.

In sede di conversione del decreto legge si è previsto che alla confisca allargata si possa ricorrere in caso di:

- delitto di dichiarazione infedele (articolo 4, d. lgs n. 74/2000);
- delitto di omessa dichiarazione del contribuente (articolo 5, c. 1) e di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta (articolo 5, comma 1-*bis*), quando l'imposta evasa e le ritenute non versate siano superiori a 100.000 euro;
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);
- delitto di indebita compensazione (articolo 10-quater), quando ha a oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro.

Si consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario. Nel dettaglio, si aggiungono tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico:

- il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del d. lgs n. 74/2000);
- il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3).

Come già previsto per i reati tributari nel D.lgs. 74/2000, anche in ambito di responsabilità degli enti sono stati inseriti, attraverso il comma 1 *bis*, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione perpetrati ai danni dell'Unione Europea e allo scopo di evadere l'Iva.

Anche in questo caso valgono i due presupposti:

- i reati devono innestarsi in un contesto di frode transfrontaliera;
- l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve avere un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Le sanzioni pecuniarie che scattano nei confronti dell'ente sono:

- fino a 300 quote per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote per il reato di delitto di omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote per il reato di delitto di indebita compensazione (da art. 10-quater del D.lgs. 74/2000.

Articolo 2, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione infedele.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in

una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omessa dichiarazione.
1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Articolo 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Occultamento e distruzione di documenti contabili.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 10 *bis*, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate.
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Articolo 10 *ter*, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omesso versamento di IVA.
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

Articolo 10 *quater*, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Indebita compensazione.
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Articolo 11, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

A partire dal 25 dicembre 2019 la legge di conversione del 19 dicembre 2019 n. 157 è entrata in vigore, introducendo la riforma dei reati tributari (di conversione del decreto fiscale), inserendo l'articolo 25 *quinquiesdecies* al decreto legislativo n. 231/01 e ampliando il novero dei reati presupposto. Inizialmente l'articolo in questione doveva riguardare solo la fattispecie "dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti inesistenti *ex* articolo 2, decreto legislativo 74/2000" mentre con il nuovo provvedimento sono inclusi tutti i delitti fiscali, ossia:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (anche inferiori 100.000,00 €);
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- l'occultamento o distribuzione di documenti contabilità;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei "grandi evasori".

Se, da un lato, la scelta legislativa può apparire condivisibile nell'intento di aumentare la vigilanza in materia di compliance aziendale, dall'altro, certamente, lascia aperti numerosi interrogativi, in particolare sotto il profilo interpretativo.

Il nuovo articolo 25 *quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato decreto legislativo 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa.

Per la commissione di tali delitti è prevista sia l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, per un importo compreso tra le 400 e le 500 quote (il valore di ogni quota varia da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549), sia l'applicazione delle pericolosissime sanzioni interdittive che vanno a incidere sulla operatività aziendale (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi, ecc.). Se dalla realizzazione di tale reato è stato conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà incrementata di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, decreto legislativo 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Allo stato dell'arte, quindi, i modelli che non tengano conto della riforma sono, certamente, inidonei a prevenire i reati in discorso, almeno in parte qua.

Non si può escludere che i modelli organizzativi particolarmente rigorosi possano, di fatto, già diminuire di molto il rischio di commissione dei reati di cui all'elenco, ma ciò non toglie che l'assenza di una revisione della parte generale e il mancato inserimento di (almeno) un protocollo ad hoc non siano da considerarsi chiari indizi di scarsa consapevolezza dell'ente.

Anche un'indicazione all'organismo di vigilanza è necessaria sul punto, sempre che non sia proprio l'Organismo di vigilanza stesso a segnalare alla *governance* l'esigenza della revisione del modello organizzativo, adottando, nel frattempo, misure temporanee di mitigazione del rischio.

La miglior soluzione concreta nell'immediato, quindi, appare proprio l'intervento preliminare dell'organismo di vigilanza, in attesa di misure (eventualmente) più complesse determinate dall'adeguamento del modello.

Diverso il discorso per i modelli semplificati e con organismo di vigilanza monocratico (eventualmente interno all'organizzazione): in questo caso, data la natura semplificata della struttura di gestione e organizzativa, sarebbe consigliabile almeno un'attenta nuova analisi del rischio esterna.

L'introduzione dei reati tributari comporta, per le aziende dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo *ex* decreto legislativo 231/01, la necessità di intervenire aggiornandolo e, per quelle che ancora non hanno provveduto, di valutarne seriamente l'introduzione ai fini di una maggiore tutela del proprio patrimonio e degli stakeholder.
In questa fase di adeguamento risulta prioritario che le aziende si concentrino soprattutto sulla revisione del modello nella sezione dedicata alla descrizione dei reati applicabili, alla valutazione del rischio e all'aggiornamento del proprio sistema di controllo interno finalizzato a impedire la commissione di tali reati.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

- gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici, anche europei;
- gestione finanziaria-contabile, controllo di gestione, internal auditing, rendicontazione;
- gestione investimenti ambientali, produttivi, e per ricerca e sviluppo tecnologico;
- gestione finanziamenti per lo sviluppo dell'occupazione, la qualificazione e riqualificazione del personale;
- gestione dei sistemi informativi e in particolare gestione di software pubblici o forniti da terzi per conto di enti pubblici;
- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la pubblica amministrazione;
- gestione di autorizzazioni, licenze e adempimenti verso la pubblica amministrazione;
- gestione di gare, appalti, finanziamenti e altre procedure a evidenza pubblica;
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti stipulati con soggetti pubblici;
- gestione degli adempimenti relativi ai diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- contatto con enti pubblici per gestione adempimenti, verifiche, ispezioni, riguardanti anche la sicurezza nei luoghi di lavoro *ex* decreto legislativo 81/08;
- gestione del sistema privacy;
- gestione dei rapporti con enti pubblici per assunzione personale appartenente a categorie protette;
- gestione degli adempimenti di legge in materia previdenziale e assistenziale del personale;
- gestione di beni mobili registrati relativi all'attività aziendale;
- gestione degli adempimenti tributari;
- selezione e gestione del personale, formazione finanziata;
- ricerca, gestione e selezione del personale;

- identificazione e contrattazione con fornitori, collaboratori, consulenti e partners;
- creazione società di scopo, acquisizione partecipazioni, creazione e gestione partnerships/accordi/joint ventures ecc.;
- gestione di gare, appalti e altre procedure a evidenza pubblica;
- gestione omaggi, regali e sponsorizzazioni;
- gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;
- area commerciale (vendita, approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali);
- *marketing*;
- gestione sistemi informativi *hardware* e *software*;
- direzione.
- i processi e le attività aziendali di gestione di dati che contribuiscono alla formazione del bilancio (fatturazione ciclo attivo-passivo, acquisti, budget, gestione di cassa ecc.);
- redazione del bilancio e delle situazioni contabili infraannuali, la redazione della relazione sulla gestione, la redazione del bilancio consolidato e le altre comunicazioni sociali;
- gestione funzione amministrativa;
- gestione attività di competenza degli amministratori;
- gestione societaria utili e riserve, operazioni di ripartizione;
- attività del consiglio di amministrazione e dei suoi componenti, dei direttori generali, dei dirigenti, dei sindaci e dei relativi sottoposti;
- amministrazione e direzione nel compimento di operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- gestione e vigilanza su società controllate;
- gestione omaggi e sponsorizzazioni;

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti per la redazione dei progetti, delle comunicazioni e

delle rendicontazioni destinate agli enti pubblici eroganti;

- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito ai rapporti intrattenuti con rappresentanti di enti pubblici per contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche (identificazione dell'ente, tipologia del rapporto, oggetto e datazione di eventuali incontri, figure aziendali che si sono occupate della gestione del rapporto medesimo, entità, ente erogante, dati identificativi della richiesta, data di ottenimento del finanziamento, figure aziendali che si sono occupate della progettazione e della gestione dell'agevolazione, destinazione finale dell'agevolazione stessa);
- *audit* / incontri periodici fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*;
- documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni soprattutto finanziarie e inerenti a eventuali contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche (dalla presentazione della richiesta alla rendicontazione), ai rapporti tenuti con enti pubblici anche a distanza (per esempio per via telematica) o delle operazioni effettuate su sistemi informatici e telematici, specie se di pubblica rilevanza;
- segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce l'attività di progettazione, chi verifica, chi appone la firma finale e chi invia le comunicazioni ufficiali agli enti pubblici;
- previsione di una procedura per la gestione delle risorse finanziarie con distribuzione di compiti e di responsabilità (segregazione dei compiti);
- diffusione di prassi e di procedure, anche integrate nel modello organizzativo, finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con enti pubblici o l'erogazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici e soprattutto all'individuazione del responsabile finale del processo, con esplicitazione delle fasi e delle tipologie di controlli attuati;
- predisposizione di automatismi di controllo della legittimità degli accessi ai sistemi informatici o telematici e di segnalazione di operazioni non autorizzate (cancellazioni, tentativi di accesso non autorizzati, abusiva duplicazione, alterazione della funzionalità del sistema ecc.);
- previsione di specifiche clausole per terzi/outsourcer per il rispetto del codice etico e modello;
- utilizzo di applicativi informatici dedicati atti a configurare le abilitazioni all'accesso alla rete, a tracciare tali accessi e a impedire condotte illecite;
- previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in riferimento ai pagamenti da e verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili; tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (si pensi all'ipotesi di paradisi fiscali, di paesi a rischio di terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale

delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e a eventuali schermi societari e a strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- previsione, da parte della direzione amministrativo-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;
- segnalazione degli incarichi di revisione attribuiti alla società di revisione (incarichi e audit specifici non rientranti nell'attività ordinaria);
- previsione di una procedura per la gestione degli acquisti e in particolare per la selezione dei fornitori e controlli formali e sostanziali dei pagamenti.

ARTICOLO 25 SEXIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. CONTRABBANDO

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

***3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere* c), d) ed e).**

(Articolo inserito dall'art. 5, lett. a), D. Lgs 75/2020).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, che attua la Direttiva UE 2017/1371 (meglio nota come Direttiva PIF), che armonizza nell'euro zona la normativa relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Con il recepimento della corposa direttiva PIF tramite il decreto legislativo 75/2020 sono state introdotte modifiche al codice penale (in maniera più rilevante), al decreto legislativo n. 74/2000 in merito ai reati tributari, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973), al decreto legislativo n. 8/2016 relativo alla depenalizzazione di alcuni reati, al decreto legislativo 231/2001 che disciplina la responsabilità civili e penali degli enti, e alla legge in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (legge 23 dicembre 1986, n. 898).

La linea conduttrice di tutte le modifiche apportate è l'introduzione di norme che puniscono i reati compiuti contro gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'inasprimento di alcune pene per reati già previsti dal nostro ordinamento, con un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione per alcune fattispecie di reato: peculato, indebita percezione di erogazioni e induzione a dare o promettere utilità.

L'articolo 1 del decreto legislativo 75/2020 introduce le modifiche al codice penale in relazione ai reati di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione e truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Le modifiche apportate hanno esteso e inasprito le pene nei confronti di chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea. In particolare sono state novellate le seguenti norme:

Articolo 316, codice penale. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

(Si rimanda a pagina 75 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 316 *ter*, codice penale. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato.

(Si rimanda a pagina 77 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 319 *quater*, codice penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

(Si rimanda a pagina 145 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 322 *bis*, codice penale. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

(Si rimanda a pagina 148 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 640, codice penale. Truffa.

(Si rimanda a pagina 79 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 6, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Tentativo.

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Osservazioni

Dalla norma si evince che i reati per cui è prevista l'estensione della punibilità degli illeciti compiuti ai danni di un altro Stato membro dell'Unione europea sono:

- dichiarazione di operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta;
- dichiarazione infedele.

Mentre i presupposti per la punibilità dei reati sopra elencati sono:

- illecito finanziario e tributario compiuto ai danni di un altro Stato membro dell'area UE;
- evasione dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

L'ambito della punibilità dei reati tributari costituisce, accanto alle modifiche al codice penale, il fulcro della Direttiva PIF. E uno dei pilastri del cambio di passo introdotto dal decreto legislativo

75/2020 è, di certo, la punibilità del "tentativo di reato", escluso, sino all'avvento della riforma, nel nostro ordinamento dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 74/2000 che prevede, al contrario, la comminazione delle pene esclusivamente nel caso di illecito consumato.

In altre parole viene operata un'estensione tale da superare il limite del tentativo, precedentemente previsto con riferimento ai reati tributari finanche a livello normativo, e inteso quale confine invalicabile per la responsabilità penal-tributaria.

Dunque, è presente nel nostro ordinamento una struttura bifasica del fatto illecito: nella prima fase vi è una condotta propedeutica al compimento del reato (in questo caso la produzione di documentazione fittizia), e nella seconda fase il perfezionamento del delitto (nella fattispecie con la presentazione delle fatture per operazioni inesistenti in sede di dichiarazione Iva). Nel nostro ordinamento, la prima fase, è un *ante factum* penalmente irrilevante ai fini della punibilità.

Ma, con l'entrata in vigore del D. lgs 75/2020, il limite disegnato su tale struttura bifasica rimane in auge per le tradizionali ipotesi di reato tributario, poiché per quelli commessi in danno dell'area Ue non vi è distinzione tra reato tentato e consumato, essendo entrambi rilevanti. Il tutto purché, naturalmente, tali fatti di reato abbiano luogo nel contesto di frodi i.v.a. transfrontaliere, e siano produttive di un danno non inferiore ai 10 milioni di euro.

ARTICOLO 25 SEPTIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

(Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 22 del 9 marzo 2022).

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. La legge ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare la legge individua i seguenti illeciti:

- il furto di beni culturali;
- la ricettazione di beni culturali;
- l'Impiego di beni culturali provenienti da delitto;
- il riciclaggio di beni culturali;
- l'autoriciclaggio di beni culturali:
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- la violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- l'uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

In riferimento alle pene già previste, l'attuale legge le innalza al fine di una protezione più efficace del patrimonio culturale. Sono inoltre previste delle aggravanti infatti la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto:

1) cagiona un danno di rilevante gravità;
2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Sono state tuttavia individuate anche della circostanze attenuanti, e precisamente:

- la pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
- la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

La legge prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

In particolare sono state novellate le seguenti norme:

Articolo 518-bis codice penale. Furto di beni culturali.

1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Articolo 518-ter codice penale. Appropriazione indebita di beni culturali.

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Articolo 518-quater codice penale. Ricettazione di beni culturali.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 518-octies codice penale. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Articolo 518-novies codice penale. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali.

1. É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Articolo 518-decies codice penale. Importazione illecita di beni culturali.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Articolo 518-undecies codice penale. Uscita o esportazione illecita di beni culturali.

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Articolo 518-duodecies codice penale. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 518-quaterdecies codice penale. Contraffazione di opere d'arte.

1. É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Osservazioni

In caso di condanna, è prevista anche l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 231/2001.

A fronte dei recenti ampliamenti del catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, l’ente ha provveduto a effettuare una valutazione dei rischi di reato che potrebbero impattare o avere ripercussioni sugli stessi, allo scopo di valutare la necessità di modificare e/o aggiornare i presidi adottati dall’ente. In particolare, si rileva che alcune fattispecie previste nel nuovo elenco dei reati possono essere astrattamente configurabili anche nel caso in cui l’attività dell’ente non abbia a oggetto l’amministrazione o il commercio di beni culturali (si pensi all’alienazione di immobili sottoposti a vincolo oppure la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici).

Lo scopo di queste norme è di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio innalzando le pene edittali vigenti rispetto ai corrispondenti delitti semplici, per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017 e volta a "*prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali*", nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Questa convenzione prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. La legge appena approvata potenzia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale, per cui saranno possibili arresti in flagranza, processi per direttissima e intercettazioni anche per i reati contro il patrimonio e si avrà uno strumento più efficace contro il traffico d'arte, fonte di finanziamento sempre più utilizzata da terrorismo e criminalità organizzata. Ulteriore scopo è quello di garantire un'uniforme interpretazione delle norme, facendo uso quindi di una terminologia omogenea più idonea alla redazione di un sistema coerente, organico e sistematico nella materia.

L'articolo 25-septiesdecies d.lgs. n. 231/2001 estende la punibilità delle persone giuridiche nel cui interesse e/o vantaggio risultino commessi i delitti a tutela del patrimonio culturale.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la riforma prevede, altresì, l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive previste dal d.lgs. n. 231/2001, tra cui l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a due anni.

ARTICOLO 25 DUODEVICIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli* articoli 518-sexies *e* 518-terdecies del codice penale, *si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(Articolo inserito con l'articolo 3, comma 1°, della legge del 9 marzo 2022 numero 22).

Articolo 518 sexies codice penale. Riciclaggio di beni culturali.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 518 terdecies codice penale. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi a oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Osservazioni

Con specifico riferimento all'articolo 25 duodevicies, che fonda la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici è, invece, prevista la sola applicazione all'ente della sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine, nell'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa venga "stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti", troverà applicazione la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Con l'ulteriore applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

ARTICOLO 26, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI TENTATI.

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Osservazioni

Nel delineare la disciplina, il governo ha ritenuto di doverla caratterizzare in modo diverso da quella penale per quanto concerne le ipotesi di recesso attivo. L'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale prevede, in questo caso, una sensibile riduzione di pena, mentre il governo è dell'avviso che debba essere esclusa la "punibilità" dell'ente. Questa scelta è intimamente collegata alla filosofia preventiva che percorre trasversalmente l'intero decreto legislativo.

Come si ricorderà, alle condotte riparatorie, che si atteggiano come "controvalore" rispetto all'offesa e che quindi si muovono in direzione della tutela del bene protetto, è stata riconosciuta un'efficacia attenuante rispetto al carico sanzionatorio pecuniario, mentre escludono l'applicazione delle sanzioni interdittive. Nel tentativo, come è noto, il bene protetto viene posto in pericolo: di conseguenza, l'ente che volontariamente impedisce l'azione o la realizzazione dell'evento compie una inequivocabile scelta di campo in favore della legalità, disinnescando la fonte di rischio o comunque impedendo che la stessa sprigioni definitivamente i suoi effetti dannosi. Qui la contro-azione dell'ente è tempestiva e interna alla dinamica del fatto e ne scongiura la consumazione. Il bisogno di pena che, nel caso delle condotte riparatorie successive al reato risulta attenuato, nel caso del recesso attivo viene completamente meno.

La scelta di non far rispondere l'ente costituisce quindi, la conferma di un sistema di responsabilità estremamente dosato, che esclude o gradua la risposta sanzionatoria in funzione dell'intensità e della tempestività con le quali si assicura la salvaguardia del bene protetto. Se la responsabilità è attenuata in presenza di un post-fatto che reintegra per quanto possibile l'offesa, a maggior ragione deve essere esclusa quando ricorre un'azione che impedisce lo stesso accadimento dell'illecito.

Non è stata dettata alcuna disposizione con riguardo alla "desistenza volontaria", sul presupposto, ormai unanimemente condiviso, della sostanziale superfluità di cui è intrisa la norma dell'articolo 56, secondo capoverso, del codice penale: che l'ente quindi, nel caso in questione, non debba rispondere, se non limitatamente agli atti compiuti a condizione che costituiscano un reato per il quale sia prevista la sua responsabilità, è agevolmente ricavabile sul piano dell'interpretazione e dei principi.

LEGGE N. 146, 16 MARZO 2006 - REATI TRANSNAZIONALI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. L. 16-3-2006 n. 146 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85, S.O.

******

Articolo 3, legge 16 marzo 2006, n. 146. Definizione di reato transnazionale.

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 10, legge 16 marzo 2006, n. 146. Responsabilità amministrativa degli enti.

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dall'articolo 291 quater del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2°, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore a un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2°, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. *(comma abrogato dall'articolo 64 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).*

6. *(comma abrogato dall'articolo 64 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).*

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Osservazioni

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha dato esecuzione alla Convenzione e ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al decreto legislativo n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Articolo 416, codice penale. Associazione per delinquere.

(Si rimanda a pagina 120 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 416 *bis*, codice penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

(Si rimanda a pagina 122 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 416 bis-1, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

3. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Articolo 291 *bis*, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire un milione).

Osservazioni

L'articolo è stato modificato dall'articolo 1 della legge n. 90 del 19 marzo 2001, in vigore dal 19 aprile 2001. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza n. 475 del 20 - 22 novembre 2002, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 291 *bis* sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Articolo 291 *ter*, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291 bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291 bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Osservazioni

L'articolo è stato modificato dall'articolo 1 della legge n. 90 del 19 marzo 2001, in vigore dal 19 aprile 2001.

Articolo 291 *quater*, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Osservazioni

L'articolo è stato modificato dall'articolo 1 della legge n. 90 del 19 marzo 2001, in vigore dal 19 aprile 2001.

Articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(Si rimanda a pagina 128 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

(Si rimanda a pagina 371 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 377 *bis*, codice penale. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

(Si rimanda a pagina 316 del modello organizzativo parte generale).

Articolo 378, codice penale. Favoreggiamento personale.

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Osservazioni

L'articolo è stato modificato prima con la soppressione della pena di morte (in riferimento all'articolo 17 del codice penale) e successivamente con l'introduzione del riferimento alla Corte penale internazionale attuata dall'articolo 10, comma 9, della legge n. 237 del 20 dicembre 2012.

La disposizione tutela l'interesse all'accertamento e alla repressione dei reati, nello specifico evitando che tale attività venga intralciata.

Il delitto in esame punisce le condotte di *auxilium post delictum*, estranee quindi al concorso di persone nel reato.

Infatti il bene giuridico tutelato è rappresentato dal regolare svolgimento del processo penale nel momento delle investigazioni e delle ricerche, finalizzato alla repressione dei reati.

Il soggetto può essere chiunque, tranne appunto il concorrente nel reato e l'autore stesso.

Il reato di favoreggiamento postula necessariamente che la commissione del reato presupposto sia anteriore alla condotta di favoreggiamento, ma non anche che il reato presupposto abbia già esaurito la sua portata criminosa.

Di conseguenza l'aiuto consapevolmente prestato al soggetto che perseveri nella condotta criminosa configura generalmente concorso di reato e non mero favoreggiamento, a meno che non si traduca in una facilitazione della cessazione di essa, anche se al fine di far ottenere l'impunità.
Nonostante la natura di reato di pericolo, la giurisprudenza ha ritenuto che la condotta ausiliatrice abbia quantomeno frapposto un ostacolo allo svolgimento delle indagini, anche se temporaneo o limitato.
Il reato può configurarsi anche in forma omissiva, quantomeno nelle ipotesi in cui gravi sul colpevole un obbligo giuridico di aiutare o non ostacolare le indagini.
Viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di aiutare taluno, con la conoscenza del fatto che vi sia un reato presupposto.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE

Trattandosi di norme inserite a posteriori e che toccano più ambiti, si rinvia alle considerazioni svolte per ogni specifica area interessata.

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO.

Partendo dalla necessaria configurazione transnazionale degli illeciti ivi previsti e della necessità di tutti i requisiti di cui al decreto legislativo n. 231/2001 (in particolare interesse o vantaggio dell'ente e condotta di una sua figura apicale o subordinata), si può ritenere che i processi/attività a maggiore margine di rischio per le cooperative risultano essere:

- gestione contenziosi e accordi di transazione internazionali;
- transazioni economiche commerciali e finanziarie internazionali;
- selezione, assunzione e gestione del personale soprattutto straniero;
- gestione contratti di appalto e subappalto;
- rapporti con società controllate o partners estere;
- operazioni fra enti appartenenti a un unico gruppo societario;
- attività import-*ex*port;
- attività con altri soggetti terzi, localizzati in paesi stranieri;
- gestione dei rapporti con il personale e in particolare con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- attività della funzione legale;
- gestione rapporti con legali esterni.

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO.

- Diffusione e accettazione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari, e in particolare da parte di *partners*, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti destinatari di finanziamenti con cui si intrattengono stabilmente rapporti (eventuale inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifica clausola di risoluzione contrattuale in caso di condotte non in linea con i principi etici aziendali);
- adozione del codice etico, del modello organizzativo e del sistema sanzionatorio anche da parte di eventuali società estere di un gruppo societario;
- esplicitazione all'interno del codice etico dell'assoluto rifiuto e divieto di condotte o pratiche finalizzate a influenzare eventuali soggetti (dipendenti, collaboratori, partners, concorrenti ecc.) chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria;
- applicazione dei protocolli previsti dal modello per i reati contro la p.a., i reati societari e di *market abuse*;
- diffusione di prassi e di procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in base a specifici requisiti di professionalità e onorabilità (per esempio richiesta preventiva certificato antimafia, d.u.r.c., iscrizione c.c.i.a., rappresentanza legale ecc.);
- previsione di clausole con partner commerciali che vietino o regolamentino la cessione del contratto o il subappalto;
- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello organizzativo e in generale alla responsabilità degli enti *ex* decreto legislativo n. 231/2001;
- creazione di un adeguato sistema di procure e di deleghe (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali a rischio;
- previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- audit/incontri periodici fra organismo di vigilanza e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*;
- predisposizione di rendiconti periodici all'organismo di vigilanza;
- previsione di un canale comunicativo specifico con l'organismo di vigilanza e segnalazione immediata allo stesso di qualsiasi notizia o notifica di indagine giudiziaria in corso;
- segnalazione all'organismo di vigilanza di operazioni anomale o ad alto indice di rischio;
- diffusione di apposite liste nominative ed elenco dei paesi a rischio individuati dall'organismo di vigilanza;

- previsione di procedura per la verifica preventiva del cosiddetto "rischio paese" in fase di attuazione iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche (per esempio liste uif);
- documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni soprattutto finanziarie (intese sia come controprestazioni contrattuali che come omaggi o liberalità);
- previsione di sistemi di controllo conformi alle disposizioni antiriciclaggio *ex* decreto legislativo 231/2007 in caso di trasferimenti in denaro verso enti e provenienti da enti in rapporto di collaborazione/partenariato.

Sommario

Capitolo I – Il quadro normativo e la predisposizione dei modelli di organizzazione e controllo..... 1
1.1) Introduzione..... 1
1.2) I soggetti destinatari del decreto legislativo numero 231/2001. 31
1.3) Presupposti per l'imputazione della responsabilità all'ente..... 31
Capitolo II - Il modello organizzativo, l'analisi dei rischi e i protocolli. 34
2.1) Il modello di organizzazione, di gestione e di controllo..... 34
2.2) Il concetto di rischio accettabile..... 35
2.3) La realizzazione del sistema di analisi, valutazione e gestione dei rischi..... 37
2.4) Adozione e diffusione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo. 45
2.5) Modifiche e integrazioni al modello. 47
Capitolo III - Il codice etico e il sistema disciplinare..... 48
3.1) Premessa..... 48
3.2) Principi generali..... 48
3.3) Criteri di condotta. 52
3.4) Sistema disciplinare..... 59
Capitolo IV - L'organismo di vigilanza..... 62
4.1) Premessa..... 62
4.2) Nomina..... 62
4.3) Requisiti..... 63
4.4) Composizione e configurazione..... 64
4.5) Poteri e funzioni..... 68
4.6) Regolamento di funzionamento..... 70
4.7) Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza. 71
4.8) Comunicazioni fra organismo di vigilanza e organi societari. 72
4.9) Responsabilità. 73
Capitolo V – Il modello di organizzazione, gestione e controllo della cooperativa Il Portico..... 75
5.1) Descrizione ente. 75
5.2) L'assetto organizzativo. 75
APPENDICE: 77
ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE DELLE PUBBLICHE FORNITURE..... 80
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE 80
Articolo 316, codice penale. Peculato mediante profitto dell'errore altrui..... 81

Articolo 316 bis, codice penale. Malversazione a danno dello Stato. ... 82
Articolo 316 ter, codice penale. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. ... 83
Articolo 353, codice penale. Turbata libertà degli incanti. ... 84
Articolo 353-bis, codice penale. Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti ... 85
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. ... 85
Articolo 356, codice penale. Frode nelle pubbliche forniture. ... 85
Articolo 640, codice penale. Truffa. ... 86
Articolo 640 bis, codice penale. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. ... 88
Articolo 640 ter, codice penale. Frode informatica. ... 89
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. ... 92
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO ... 93
ARTICOLO 24 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI. ... 95
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE ... 95
Articolo 476, codice penale. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. ... 97
Articolo 477, codice penale. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. ... 98
Articolo 478, codice penale. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. ... 99
Articolo 479, codice penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. ... 99
Articolo 480, codice penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. ... 100
Articolo 481, codice penale. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. ... 100
Articolo 482, codice penale. Falsità materiale commessa dal privato. ... 101
Articolo 483, codice penale. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. ... 101
Articolo 484, codice penale. Falsità in registri e notificazioni. ... 101
Articolo 485, codice penale. Falsità in scrittura privata. ... 102
Articolo 486, codice penale. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. ... 102
Articolo 487, codice penale. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. ... 102
Articolo 488, codice penale. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. ... 102

Articolo 489, codice penale. Uso di atto falso. *103*
Articolo 490, codice penale. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. *103*
Articolo 491 bis, codice penale. Documenti informatici. *104*
Articolo 615 ter, codice penale. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. *105*
Articolo 615 quater, codice penale. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. *107*
Articolo 615 quinquies, codice penale. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. *109*
Articolo 617 quater, codice penale. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. *110*
Articolo 617 quinquies, codice penale. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. *112*
Articolo 635 bis, codice penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. *113*
Articolo 635 ter, codice penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. *113*
Articolo 635 quater, codice penale. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. *115*
Articolo 635 quinquies, codice penale. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. *116*
Articolo 640 quinquies, codice penale. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. *116*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *119*
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *120*
ARTICOLO 24 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. *123*
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE *123*
Articolo 416, codice penale. Associazione per delinquere. *127*
Articolo 416 bis, codice penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere. *129*
Articolo 416 bis-1, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose. *132*
Articolo 416 ter, codice penale. Scambio elettorale politico-mafioso. *133*
Articolo 630, codice penale. Sequestro di persona a scopo di estorsione. *134*
Articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. *135*
Articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5 del codice di procedura penale. Termini di durata massima delle indagini preliminari. *136*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *137*

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO..... 137
ARTICOLO 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO..... 139
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE 139
Articolo 314, codice penale. Peculato. 145
Articolo 317, codice penale. Concussione. 146
Articolo 318, codice penale. Corruzione per l'esercizio della funzione. 147
Articolo 319, codice penale. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 149
Articolo 319 bis, codice penale. Circostanze aggravanti. 150
Articolo 319 ter, codice penale. Corruzione in atti giudiziari. 151
Articolo 319 quater, codice penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità. 152
Articolo 320, codice penale. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. 153
Articolo 321, codice penale. Pene per il corruttore..... 153
Articolo 322, codice penale. Istigazione alla corruzione. 153
Articolo 322 bis, codice penale. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri..... 155
Articolo 323, codice penale. Abuso d'ufficio. 162
ARTICOLO 25 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO. 166
Articolo 453, codice penale. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. 166
Articolo 454, codice penale. Alterazione di monete. 167
Articolo 455, codice penale. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. .. 167
Articolo 457, codice penale. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede..... 168
Articolo 459, codice penale. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. 168
Articolo 460, codice penale. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. 169
Articolo 461, codice penale. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. 169
Articolo 464, codice penale. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. 170
Articolo 473, codice penale. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. 171

Articolo 474, codice penale. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. 174
ARTICOLO 25 BIS-1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO. 175
Articolo 513, codice penale. Turbata libertà dell'industria o del commercio. 175
Articolo 513 bis, codice penale. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. 176
Articolo 514, codice penale. Frodi contro le industrie nazionali. 177
Articolo 515, codice penale. Frode nell'esercizio del commercio. 177
Articolo 516, codice penale. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. 179
Articolo 517, codice penale. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. 180
Articolo 517 ter, codice penale. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. 181
Articolo 517 quater, codice penale. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 182
Articolo 440, codice penale. Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari. 183
Articolo 442, codice penale. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. 183
Articolo 444, codice penale. Commercio di sostanze alimentari nocive. 184
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. 184
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. 185
ARTICOLO 25 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - REATI SOCIETARI. 187
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE 188
Articolo 2621, codice civile. False comunicazioni sociali. 201
Articolo 2621 bis, codice civile. Fatti di lieve entità. 202
Articolo 2622, codice civile. False comunicazioni sociali delle società quotate. 203
Articolo 2623, codice civile. Falso in prospetto. 205
Articolo 173 bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Falso in prospetto. 205
Articolo 2624, codice civile. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. 206
Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 39/2010. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale. 206
Articolo 2625, codice civile. Impedito controllo. 207
Articolo 2626, codice civile. Indebita restituzione dei conferimenti. 208
Articolo 2627, codice civile. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. 209
Articolo 2628, codice civile. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. . 210
Articolo 2629, codice civile. Operazioni in pregiudizio dei creditori. 211
Articolo 2629 bis, codice civile. Omessa comunicazione del conflitto di interessi. 211
Articolo 2632, codice civile. Formazione fittizia del capitale. 212
Articolo 2633, codice civile. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. 214

Articolo 2635, codice civile. Corruzione tra privati. *215*
Articolo 2635 bis, codice civile. Istigazione alla corruzione tra privati *217*
Articolo 2635 ter, codice civile. Pene accessorie. *218*
Articolo 2636, codice civile. Illecita influenza sull'assemblea. *218*
Articolo 2637, codice civile. Aggiotaggio. *219*
Articolo 2638, codice civile. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. .. *220*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *221*
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *222*
ARTICOLO 25 QUATER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO. *224*
Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999 ..... *226*
Articolo 270, codice penale. Associazioni sovversive. *227*
Articolo 270 bis, codice penale. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. *228*
Articolo 270 ter, codice penale. Assistenza agli associati. *229*
Articolo 270 quater, codice penale. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. *230*
Articolo 270 quater-1, codice penale. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. *231*
Articolo 270 quinquies, codice penale. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. *232*
Articolo 270 quinquies-1, codice penale. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo. *233*
Articolo 270 quinquies-2, codice penale. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro. *234*
Articolo 270 sexies, codice penale. Condotte con finalità di terrorismo. *234*
Articolo 270 septies, codice penale. Confisca. *235*
Articolo 280, codice penale. Attentato per finalità terroristiche o di eversione. *236*
Articolo 280 bis, codice penale. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. *237*
Articolo 280 ter, codice penale. Atti di terrorismo nucleare. *238*
Articolo 289 bis, codice penale. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. *239*
Articolo 289 ter, codice penale. Sequestro di persona a scopo di coazione. *240*
Articolo 302, codice penale. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. *241*
Articolo 1, decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica *242*
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE *243*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *245*
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *245*

ARTICOLO 25 QUATER, N. 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI. *247*
Articolo 583 bis, codice penale. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *247*
Articolo 583 ter, codice penale. Pena accessoria. *248*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *249*
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *249*
ARTICOLO 25 QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE. *251*
Articolo 600, codice penale. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. *251*
Articolo 600 bis, codice penale. Prostituzione minorile. *252*
Articolo 600 ter, codice penale. Pornografia minorile. *254*
Articolo 600 quater, codice penale. Detenzione di materiale pornografico. *256*
Articolo 600 quater-1, codice penale. Pornografia virtuale. *256*
Articolo 600 quinquies, codice penale. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. *257*
Articolo 601, codice penale. Tratta di persone. *257*
Articolo 602, codice penale. Acquisto e alienazione di schiavi. *259*
Articolo 602 ter, codice penale. Circostanze aggravanti. *259*
Articolo 603 bis, codice penale. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. *261*
Articolo 609 undecies, codice penale. Adescamento di minorenni. *263*
ARTICOLO 25 SEXIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – ABUSI DI MERCATO. *264*
Articolo 184, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Abuso di informazioni privilegiate. *264*
Articolo 185, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Manipolazione del mercato. *265*
Articolo 186, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Pene accessorie. *266*
Articolo 187, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Confisca. *266*
Articolo 187 bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate. *267*
Articolo 187 ter, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Manipolazione del mercato. *267*
Articolo 187 ter-1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. ..... *268*
Articolo 187 quater, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Sanzioni amministrative accessorie. *270*
Articolo 187 quinquies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Responsabilità dell'ente. *271*
Articolo 187 sexies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Confisca. *272*
Articolo 187 septies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Procedura sanzionatoria. *273*

Articolo 183, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Esenzioni. *274*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *275*
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *275*
ARTICOLO 25 SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. *277*
Articolo 589, codice penale. Omicidio colposo. *277*
Articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. *278*
Articolo 590, codice penale. Lesioni personali colpose. *280*
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE *284*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *286*
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *286*
ARTICOLO 25 OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO. *289*
Articolo 648, codice penale. Ricettazione. *289*
Articolo 648 bis, codice penale. Riciclaggio. *290*
Articolo 648 ter, codice penale. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. *291*
Articolo 648 ter-1, codice penale. Autoriciclaggio. *292*
ARTICOLO 25 OCTIES N. 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI. *295*
Articolo 493-ter, codice penale. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. *295*
Articolo 493-quater, codice penale. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. *296*
Articolo 512-bis, codice penale. Trasferimento fraudolento di valori. *297*
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO EX DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. ..... *298*
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE *311*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *313*
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *313*
ARTICOLO 25 NOVIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE. *315*
Articolo 171, comma 1°, lettera a bis e comma 3°, legge 22 aprile 1941, n. 633. ..... *315*
Articolo 171 bis, legge 22 aprile 1941, n. 633. ..... *316*
Articolo 171 ter, legge 22 aprile 1941, n. 633. ..... *318*
Articolo 171 septies, legge 22 aprile 1941, n. 633. ..... *321*

Articolo 171 octies, legge 22 aprile 1941, n. 633. ..... *322*
Articolo 174 quinquies, legge 22 aprile 1941, n. 633. ..... *323*
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE *323*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *324*
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *324*
ARTICOLO 25 DECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. *326*
Articolo 377 bis, codice penale. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. *326*
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE *327*
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *328*
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *328*
ARTICOLO 25 UNDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – REATI AMBIENTALI. *329*
Articolo 32 quater, codice penale. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. *332*
Articolo 434, codice penale. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. *333*
Articolo 452 bis, codice penale. Inquinamento ambientale. *333*
Articolo 452 ter, codice penale. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. *334*
Articolo 452 quater, codice penale. Disastro ambientale. *339*
Articolo 452 quinquies, codice penale. Delitti colposi contro l'ambiente. *340*
Articolo 452 sexies, codice penale. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. *341*
Articolo 452 septies, codice penale. Impedimento del controllo. *342*
Articolo 452 octies, codice penale. Circostanze aggravanti. *343*
Articolo 452 novies, codice penale. Aggravante ambientale. *343*
Articolo 452 decies, codice penale. Ravvedimento operoso. *344*
Articolo 452 undecies, codice penale. Confisca. *345*
Articolo 452 duodecies, codice penale. Ripristino dello stato dei luoghi. *346*
Articolo 452 terdecies, codice penale. Omessa bonifica. *346*
Articolo 452 quaterdecies, codice penale. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. *347*
Articolo 727 bis, codice penale. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. *348*
Articolo 733 bis, codice penale. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. .. *348*
Articolo 103, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi sul suolo. *349*
Articolo 104, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. *350*

Articolo 107, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi in reti fognarie. 352
Articolo 108, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi di sostanze pericolose. 352
Articolo 137, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sanzioni penali. 354
Articolo 187, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi. 357
Articolo 192, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Divieto di abbandono di rifiuti. 358
Articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. 359
Articolo 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Bonifica dei siti..... 361
Articolo 258, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. 362
Articolo 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Traffico illecito di rifiuti..... 364
Articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 365
Articolo 260 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti..... 365
Articolo 279, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sanzioni. 366
Articolo 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)..... 368
Articolo 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)..... 370
Articolo 3 bis, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)..... 372
Articolo 6, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)..... 372
Articolo 3, legge 28 dicembre 1993, n. 549. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. ... 373
Articolo 1, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Finalità..... 374
Articolo 2, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Definizioni. 374
Articolo 3, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Ambito di applicazione..... 375
Articolo 4, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Divieti..... 375
Articolo 5, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Deroghe..... 375
Articolo 8, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Inquinamento doloso. 375
Articolo 9, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Inquinamento colposo..... 376
Articolo 16, Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996. Sanzioni. 376

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE 377
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. 379
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. 379
ARTICOLO 25 DUODECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE. 381
Articolo 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 381
Articolo 22, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. 382
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE 387
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. 387
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. 388
ARTICOLO 25 TERDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – RAZZISMO E XENOFOBIA. 390
Articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. 390
Articolo 604 bis, codice penale. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. 391
Articolo 604 ter, codice penale. Circostanza aggravante. 392
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE 393
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. 394
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. 394
ARTICOLO 25 QUATERDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI. 396
Articolo 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Frode in competizioni sportive. 397
Articolo 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. 398
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. 400
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. 400
ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. REATI TRIBUTARI. 402
Articolo 2, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 405
Articolo 3, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. .. 406
Articolo 4, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione infedele. 406
Articolo 5, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omessa dichiarazione. 407
Articolo 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 407

Articolo 10, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Occultamento e distruzione di documenti contabili. 408
Articolo 10 bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. 408
Articolo 10 ter, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omesso versamento di IVA. 408
Articolo 10 quater, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Indebita compensazione. 408
Articolo 11, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. 409
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE 409
AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. 411
PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. 412
ARTICOLO 25 SEXIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. CONTRABBANDO 415
Articolo 316, codice penale. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 415
Articolo 316 ter, codice penale. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. 415
Articolo 319 quater, codice penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità. 416
Articolo 322 bis, codice penale. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 416
Articolo 640, codice penale. Truffa. 416
Articolo 6, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Tentativo. 416
ARTICOLO 25 SEPTIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE. 418
Articolo 518-ter codice penale. Appropriazione indebita di beni culturali. 420
ARTICOLO 25 DUODEVICIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 424
ARTICOLO 26, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI TENTATI. 426
LEGGE N. 146, 16 MARZO 2006 - REATI TRANSNAZIONALI 427
Articolo 3, legge 16 marzo 2006, n. 146. Definizione di reato transnazionale. 427
Articolo 10, legge 16 marzo 2006, n. 146. Responsabilità amministrativa degli enti. 427
Articolo 416, codice penale. Associazione per delinquere. 428
Articolo 416 bis, codice penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere. 429
Articolo 416 bis-1, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose. 429
Articolo 291 bis, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 429
Articolo 291 ter, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 430

Articolo 291 quater, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. *431*

Articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. *431*

Articolo 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. *431*

Articolo 377 bis, codice penale. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. *432*

Articolo 378, codice penale. Favoreggiamento personale. *432*

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE *433*

AREE AZIENDALI GENERICAMENTE ESPOSTE A RISCHIO. *433*

PROTOCOLLI GENERICI PER IL CONTENIMENTO O L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. *434*